VITT. EM. III

BIBLIOTECA
S. A. R.
DUCHESSA HÉLÈNE D'AOSTA
CAPODIMONTE

Sez. Nap.
II
19

Digitized by Google

Google

COLLEZIONE
DI
REALI RESCRITTI

Digitized by Google

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

LEGGI DECRETI E REGOLAMENTI

ISTRUZIONI, MINISTERIALI E SOVRANE RISOLUZIONI

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

emanati nell' anno

1846

RACCOLTI E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

Uffiziale nel Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze

VOLUME UNICO

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FR. AZZOLINO

Vico Gerolomini N.° 10.

1847

ANNO 1846

Circolare del 7 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipano le sovrane risoluzioni per coloro che godono varii impieghi.

Il ministro delle reali finanze mi ha comunicato il segnente reale rescritto.

« Sua Maestà il Re (D.G.) per metter argine agl' inconvenienti sempre crescenti della cumulazione degl' impieghi, con sovrana risoluzione de' 28 novembre ultimo ha comandato quanto segue:

1. Che nello stato attuale, rimangono tollerati con due impieghi, e non più, quelli di cui i soldi a peso del tesoro unitamente non oltrepassino i ducati 30 al mese, purchè non si riconosca incompatibilità per lo esatto servizio che si deve prestare;

2. Che da oggi innanzi, qualunque promozione in un' amministrazione pubblica, o dipendenza dello stato senza distinzione se i soldi, e gli averi fossero o no a carico del tesoro, verrà anche comunicata ai capi delle diverse ufficine, che non hanno assiento in tesoreria. Costoro, ed in generale i capi di tutte le amministrazioni sotto la propria dipendenza, dichiareranno come dimessionario volontario il soggetto promosso, qualunque ne fossero gli averi, sia a titolo di soldo, gratificazione, pezzotto, o altrimenti, e provocare subito nei modi regolari, il corrispondente rimpiazzo, se fra 5 giorni, il soggetto promosso non dimostrerà, aver formalmente, e senza condizioni rinunziata la promozione ottenuta;

3. La regia scrivania di razione, con la controleria generale i capi, ed i contabili delle diverse amministrazioni, saranno regolamente significati per le somme pagate agl'individui promos-

si in qualunque ramo per servizii posteriormente prestati in ufficina diversa da quella dove si è verificata l' ultima promozione.

« Nel real nome, partecipo tale sovrana determinazione a vostra eccellenza per sua intelligenza, e regola.

Ne do comunicazione alle signorie loro per intelligenza ed uso conveniente.

— 592 —

Circolare del 24 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipa un reale rescritto circa la misura legale delle quattro miglia del raggio della seconda linea doganale.

Il ministro delle finanze in data dei 5 novembre mi ha comunicato il seguente sovrano rescritto.

« Ho rassegnato al Re Nostro Signore le novelle istanze avanzate dai varj consigli provinciali per far ritornare all' antica legale misura delle quattro miglia il raggio della seconda linea doganale esteso agl' interi distretti di Sora, di Gaeta, di Avezzano e Cittaducale per effetto dei decreti del 4 e 9 agosto 1835 ed allargato al distretto di Aquila e di talune altre provincie con provvedimenti dei commessari regj o intendenti a ciò autorizzati ».

« Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 8 giugno si è degnata ordinare di non doversi per anco indurre novità sull' estensione della seconda linea doganale, stata operata in alcune provincie ed in alcuni distretti dei suoi reali domini di quà del Faro sia per effetto de' reali decreti del 4 e 9 agosto 1835; sia per ordinanze dei suoi commessarî o intendenti a ciò autorizzati; e però la Maestà Sua vuole che il ministro segretario di stato di grazia e giustizia nel rendere consapevoli la suprema corte di giustizia ed i collegi giudiziarî inferiori di questa sua sovrana risoluzione ne invigili la esatta esecuzione, e che il ministro degli affari interni imponga all' intendente della provincia di Bari di richiamare con parole gravi gli agenti dei comuni posti nella seconda linea colà stabilita all' adempimento costante astretto dei carichi conferiti loro in luogo degli agenti doganali ».

Lo partecipo alle signorie loro per intelligenza del collegio e per curarne la osservanza da loro parte. Mi avvisino della pervenienza della presente.

— 593 —

Circolare del 31 *gennaio* 1846 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si danno disposizioni a regolare le promozioni a coloro che godono più impieghi.*

In continuazione della precedente circolare de' 7 gennaio andante mese num. 65 e per l' uso conveniente, manifesto alle signorie loro il seguente uffizio del ministero delle reali finanze.

« La sovrana risoluzione de' 28 novembre, nel mentre permette, che nello stato attuale sieno tollerati con due impieghi quelli i cui soldi a peso del tesoro unitamente non eccedono i ducati 30 al mese, e purchè non si riconosca incompatibilità per lo esatto servizio che si deve prestare, prescrive, che da quel giorno in poi qualunque promozione in un amministrazione pubblica o dipendenza dello stato, senza distinzione, se i soldi e gli altri averi fossero o no a carico del Tesoro, sia comunicata a' Capi delle diverse officine, che hanno assiento in tesoreria, e che in generale i capi di tutte le amministrazioni debbono sotto la loro responsabilità, considerare per la propria dipendenza, come dimessionario volontario il soggetto promosso, se costui fra cinque giorni non dimostrerà di aver rinunziata la promozione ottenuta. Ora ad oggetto di assicurare la esecuzione di tale disposizione, per la parte che riguarda la real tesoreria, vostra eccellenza potrà dirigere circolare a tutte le amministrazioni, stabilimenti, dipendenze, confidenze ec. che sono sotto le attribuzioni di cotesto dipartimento, perchè di qualunque movimento che nel personale di esse sia avvenuto ed avverrà dalla data della mentovata risoluzione sovrana in poi, sia per novelle nomine, sia per promozioni o passaggi con aumento di soldo o emolumento qualunque, pei quali averi non si richieda assiento nella tesoreria, ne diano conoscenza a questo real ministero, onde potersi vedere, se il soggetto nominato o promosso avesse altro impiego assientato in detta real tesoreria. Priego altresì l' eccellenza vostra di avvertire i capi di esse amministrazioni, stabilimenti, dipendenze, confidenze ec. che non saranno sciolti dalla responsabilità a cui l' indicata risoluzione sovrana li assoggetta, se nei conti che rendono non giustifichino di aver date le opportune notizie a questo real ministero, e di averne avuta risposta. »

— 594 —

Circolare del 7 *febbraio* 1846 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipano le ulteriore disposizioni per coloro che cumulano più impieghi.*

In continuazione delle precedenti circolari de' 7 e 31 gennaio prossimo decorso comunicate alle signorie loro per l' uso conve-

niente, altro uffizio mi giunge dal ministro delle finanze, direttomi in data de'28 dello stesso mese.

« Per sovrana risoluzione de' 28 novembre ultimo comunicata a vostra eccellenza con mio foglio de' 24 dicembre numero 3749 vengono stabilite le norme da osservarsi per coloro che cumulano più impieghi.

« Or per lo esatto adempimento di tale risoluzione sovrana, trovo fra l' altro opportuno, che per ogni dipendenza, il capo della medesima richieda da ciascuno impiegato di essa una dichiarazione in iscritto, e con giuramento, se abbia altro impiego, e quale, e con qual soldo o emolumento, sotto qualunque denominazione, minacciandogli la sospensione dell' impiego, e degli averi, qualora il tempo scovrisse fallace la dichiarazione. In tal modo si potrà conoscere non solo se alcuno impiegato abbia più di due impieghi, se ne possa tollerare la cumulazione, a' termini della indicata risoluzione sovrana, che fra l' altro richiede la condizione della non incompatibilità del servizio che si dee prestare. Quindi prego vostra eccellenza disporre che dagl' impiegati dipendenti da cotesto dipartimento, si diano le dichiarazioni, di cui sopra si è fatto parola ».

— 595 —

Reale Rescritto del 18 *aprile* 1846 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante le sovrane risoluzioni sugl' interessi moratorii.*

Grave e lunga materia di contendere si è fatta degli interessi che sopra un capitale dato a prestanza corrono per tutti gli anni fra quali comincia, e si compie un giudizio di graduazione: nè la giureprudenza dalle nuove leggi in quà ha spiegata un' autorità sicura, ed invariabile. Ormai il senso e lo spirito della legge, più o meno violato, e la incertezza dei diritti in somiglianti controversie, che di per se si congiungono a soggetto di alta amministrazione, esigendo un provvedimento, sono stati sottomessi a Sua Maestà i lavori di parecchi magistrati, e sovra ogni altro l'ampia discussione avutasi nella consulta del regno per ridurre a sommi capi, ed a regole certe quanto vi era a disputarsi intorno a questi così detti *interessi moratorj*.

Era pria sembrato che la sede del dubbio si trovasse nell'art. 2045, leggi civili, ove si cercava la ragione dell' articolo, ed il periodo cui applicarsi le tre annate che ivi è detto conservare il grado ed il privilegio del capitale.

Parve di poi che la legge del 1828 intorno alla spropriazione avesse relazione coll' art. 2045, o che si considerassero gli effetti dell' aggiudicazione a compratori estranei o ai creditori aventi ipoteca sul fondo espropriato, e tutto quanto altro prescrivesi per la chiusura del giudizio dei gradi fra i creditori e le conseguenze che si dichiarano derivarne.

Intorno a tante svariate quistioni è stato osservato:

1.° Le leggi di procedura non poter innovare su le leggi civili, e la vendita del fondo della ipoteca (segua a terze persone o a creditori) esser mezzo di pagamento cui la mora del debitore astringe il crediore di valersi.

Ancorchè sia venduto il pegno non esser liberato il debitore finchè il creditore non esiga il prezzo della vendita, o non sia fatto suo il fondo della ipoteca, per modo che nulla vietagli di usarne ad arbitrio.

La liberazione del debitore per l'aggiudicazione del fondo al creditore avvenire quando se ne trasporti in lui il dominio, e ne abbia egli la tradizione da quel medesimo dì; ed inoltre lo acquisti *cum omni causa*, e gli rimanga irrevocabilmente e senza pericolo di essergli avocato. Così solo l'aggiudicazione del fondo della ipoteca può essere eguale al pagamento del prezzo del pegno venduto; e due modi che estinguono il debito nella via giudiziaria. In certa maniera l'aggiudicazione del fondo al creditore contiene condizioni più gravi pel debitore che la vendita stessa del pegno a terze persone.

Nei moderni giudizî di spropriazione il debitore aver sempre la figura del venditore del pegno, perciocchè l'autorità del magistrato fa le veci del di lui consenso espresso, e l'aggiudicazione del fondo devenire perfetta, almeno quanto al pericolo, ed al comodo della cosa dal dì della spedizione della sentenza. Tutto quel tempo che intercede dall'aggiudicazione alla spedizione della sentenza serve al giudizio di ordine che rende certa la persona cui si acquista il fondo e la somma certa del debito che si soddisfa, la quale somma vale come il prezzo dell'aggiudicazione.

In quel dì soltanto, e non prima, la causa del dominio prende luogo della causa del debito, perchè è in quel dì che il creditore riceve ciò che è equivalente del suo capitale.

L'aggiudicazione fatta alla generalità dei creditori aventi ipoteca sul fondo, trasportare dal debitore alla classe indistinta di quelli cui sarà giudicato di averne parte un dominio indiviso e non determinato ancora per nome certo e per certa quantità; riservarsi al giudizio d'ordine trattare dei crediti e della natura dei crediti, per dichiarare coloro i quali si comprendono di quella generalità; di conseguenza tracciar nell'incerto e nel vago ogni dritto e non cangiare le relazioni ed i titoli di debitore e di creditore. Nel linguaggio della legge tal sorta di vendita appellasi pura, quanto all'antico possessore, ma dichiararsi in *suspenso*, *et id pendenti* per coloro cui passi il dominio. Ciò che nell'antico diritto era espresso con legge speciale è ora ritenuto senza precetto di legge negli usi del foro.

Essere riconosciuto in legge che il debitore il quale cede per causa di debito un fondo soggetto ad avocazione o ad altro vizio qualsivoglia rimanga liberato *ex post facto*, ossia quanto si

cangi la condizione delle persone o della cosa. Ma in questo esame presente è negli effetti di legge che si cercano quì per rendere uguale la causa del creditore che è soddisfatto con l'aggiudicazione del fondo della ipoteca; ciò che avviene *ex post facto* non servire di argomento, perciocchè non è perfetto quello atto che aspetta un nuovo termine per essere compiuto, e gli atti imperfetti non portare la liberazione del debitore.

Come il pericolo ed il comodo del prezzo del pegno non esce dalla persona del debitore, il creditore non subire il pericolo ed il comodo del fondo che siagli aggiudicato, ma che non può ancora consegnarglisi tra gli accidenti del giudizio di ordine. Perciocchè è comune ai due casi del pagamento del prezzo e dell'aggiudicazione del fondo, il principio di ricercasi in questi giudizî dei modi pe' quali giungono i creditori ad essere soddisfatti, e venire dalla mora del debitore la necessità di perseguire il pegno e correre l'alea de' giudizî di concorso.

Le quali cose far manifesto come si ritengono e si conservano nella legge su la spropriazione le regole comuni — *della mora — dei pagamenti — del pericolo e del comodo della cosa ceduta.* E divien manifesto altresì come gli effetti dell'aggiudicazione non portano innovazione sul precetto dell'art. 2045 leggi civili, sul quale per altro gioverà qualche chiarimento.

2.° L'art. 2045 leggi civili provvedere ai creditori aventi ipoteche sul fondo spropriato nelle relazioni tra essi soltanto, perciocchè ogni altra azione pel credito e per le accessioni del credito tra creditori, e debitori rimane salva. Questa distinzione di relazioni scioglie tutte le dubbiezze le quali prendono origine dall'autorità dell'antico diritto intorno alle ipoteche.

Il senso letterale dell'articolo vietare che gl'interessi sieno collocati nello stesso grado del capitale, oltre a tre annate soltanto. La ragione della legge rende necessaria in questa limitazione intorno agli interessi; perciocchè il principio della pubblicità delle ipoteche esigeva che fosse noto a ciascuna quanta somma gravasse ogni fondo, nel che sta ad un tempo la utilità dei creditori e del debitore pel commercio dei capitali e per la sicurtà. La utilità della pubblicità è distrutta se si comulino gl'interessi di ogni somma e di ogni tempo.

L'articolo avere assicurate le ultime tre annate degl'interessi del debito che si estingue col prezzo del fondo spropriato, perciocchè è prescritto che gl'interessi di maggior somma e di altra data abbiano le loro speciali iscrizioni e prendano rango dal dì di tali iscrizioni.

Così surse pria delle nuove leggi la regola della limitazione delle tre annate, e ciò esprimono inoltre le parole *essere collocato per due annate oltre la corrente.*

L'annata corrente degl'interessi cui si conginngono le annate precedenti esser quella unicamente in cui ricade la domanda di ciascun creditore per essere ammesso nel giudizio de' gradi. Non

potersi riferire al dì dell' aggiudicazione, perchè quell' atto appartiene alla universalità dei creditori, chiunque si dichiari di poi avervi diritto. Nè ridursi al dì della chiusura del giudizio dei gradi, poichè cessano allora gl' interessi, e d' altronde il dì della domanda giudiziaria stabilisce la mora del debitore, e l'esercizio del diritto dei creditori.

La pubblicità delle ipoteche, principio che regge tutto il sistema della sicurtà dei capitali, essere applicata così in tutte le sue conseguenze. E la diffinizione dell' annata corrente servire ai creditori che persegnono di buona fede il loro diritto, perchè l' ordinamento del giudizio dei gradi si compia fra un' anno, e punire quei che li spingono a dimande ardite e ingiuste pretensioni, perchè sono responsabili del danno al debitore ed ai creditori collocati:

E Sua Maestà si è degnata dichiarare, nel consiglio ordinario di stato del dì sette corrente mese.

Che il valore de' fondi spropriati ed i frutti di tali fondi dal pignoramento alla chiusura del giudizio di graduazione costituiscono indistintamente (come è per legge) una massa sola sopra cui sieno esperibili le azioni dei creditori concorsi, sia che i beni si vendano a terze persone, o si assegnino divisamente ai creditori per le porzioni e pel grado che appartiene a ciascun di loro.

Che sopra tali quantità i creditori collocati utilmente nel giudizio di graduazione prendano col grado stesso de' capitali due annate soltanto d' interesse e l'annata corrente; di maniera che si estinguano tanti capitali con le accessioni di tre annate sopra ciascun capitale, quanti sieno uguali alle somme unite del valore dei fondi, e dei frutti;

Che l' annata corrente, cui sono congiunte le due annate che immediatamente la precedono s' intende per ciascun creditore quell' annata, nel corso della quale faccia ognuno di loro la domanda per essere collocato;

Che gl' interessi oltre alle tre annate prendano il grado sul fondo spropriato dalla data delle iscrizioni particolari che se ne abbiano come crediti distinti;

Che nelle somme o nei valori che sopravvanzano dal prezzo o da' fondi, tolte le quantità di che è stato detto finora, rimanga salva ai creditori l' azione personale per ogni altro debito d' interessi da soddisfarsi.

Nel real nome partecipo alle signorie loro queste sovrane determinazioni, perchè le partecipino al rispettivo collegio per sua norma, e ne curino la esatta osservanza.

— 596 —

Reale Rescritto del 17 *giugno* 1846 *partecipato dal ministr di grazia e giustizia col quale si risolvono taluni dubbii relati alle prestazioni decimali sulle terre ex feudali.*

Si è fatta quistione se le disposizioni contenute nel decret del 16 ottobre 1809 concernenti le svariate prestazioni dett decimali che pretendeansi a carico de' coloni delle terre ex feudali della provincia di Terra d' Otranto dagli antichi baron di esse fossero speciali per quella provincia o dovessero dir generali per modo che andassero applicate alle prestazioni pre tese dagli ex-feudatarî delle altre provincie del regno. Cotest quistione portata alla conoscenza de' tribunali è stata variament decisa. In proposito di tale dubbio si è fatto osservare che provvedimenti contenuti nel citato decreto del 16 ottobre 180 furono provocati con apposita ragionata consultazione della a lora Commessione feudale nel fine di provvedere governativa mente all' uniforme esecuzione della legge del 2 agosto 180 abolitiva della feudalità, per tutte le terre ex-feudali della pro vincia di Terra d' Otranto per le quali avveravausi condizion affatto speciali, non che di determinare quali delle prestazion multiplici pretese dagli ex-feudatarî della stessa provincia doves sero reputarsi colpiti dalla legge del 1806 e che questo concett risulta chiaramente così dal preambolo del sopracitato decret del 1809 come dal tenore e dallo spirito delle disposizioni i esso comprese.

Sommesso l' esposto dubbio alla Sovrana intelligenza Sua Mae stà il Re signor nostro nel consiglio ordinario di stato de' 9 an dante, in vista delle sopra espresse considerazioni volendo preve nire ogni ulteriore contestazione sopra simigliante subjetto si degnata dichiarare che le determinazioni comprese nel cennat decreto del 1809 per le decime ex-feudali della provincia d Terra d' Otranto non si estendono nè sono applicabili ad ogr altra provincia del regno.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana de terminazione perchè la partecipino al rispettivo collegio e n curino l' esatto adempimento.

— 597 —

Reale Rescritto del 18 *luglio* 1846 *partecipato dal ministro d grazia e giustizia col quale si dichiara appartenere al tribunal civile di Napoli ogni giudizio di rinvio dietro annullamento d sentenza di tribunale di commercio.*

Ho sommesso alla sovrana intelligenza la pratica serbata d cotesta corte suprema di rimettere ad un altro tribunale di com mercio di questi reali dominî il novello giudizio delle cause pe

le quali aveva annullate le sentenze pronunziate dal tribunale di commercio in Napoli.

E la Maestà Sua ha considerato non esser tale pratica conforme ai principî delle leggi organiche del 1817 e 1819 dell' ordine giudiziario nelle due parti del regno, nel consiglio ordinario di stato de' 7 andante, spiegando la disposizione dell' articolo 120 della legge de' 29 maggio 1817, si è degnata dichiarare, che secondo lo spirito di tali leggi, appartenga al tribunale civile di Napoli ogni giudizio di rinvio dietro annullamento di sentenza di tribunale di Commercio di questa parte del regno, come pei domini oltre il faro si appartiene al tribunale civile di Palermo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per intelligenza e norma di cotesto collegio.

— 598 —

Circolare del 29 luglio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si determinano gli affari che debbonsi trattare nelle tre camere della gran corte civile.

Di riscontro al di lei rapporto dei 27 luglio approvo la ripartizione fra le tre camere di cotesta gran corte degli affari di giurisdizione onoraria da trattarsi in camera di consiglio senza contraddizione di parti giusta il progetto formato di accordo col presidente, e vice presidente, e che col detto rapporto mi ha inviato ».

La ripartizione degli affari di che tratta la indicata Ministeriale è la seguente.

Apparterranno alla prima camera.

I reclami avverso le deliberazioni relative a' beni dotali, ai beni de' minori, a' beni degl' interdetti, e per conseguenza a tutti gli affari che concernono le donne maritate, le tutele, i consulenti giudiziari.

I reclami avverso le deliberazioni risguardanti la intestazione delle partite di rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico, o la deliberazione di depositi presso la tesoreria o altre pubbliche casse.

Apparterranno alla seconda camera.

I reclami relativi agli affari esauriti in prima istanza per notai, uffiziali dello stato civile, e dichiarazioni di sufficienza o insufficienza di sacri patrimoni e loro disvincolo.

Le conforme o rivoche delle adozioni.

Apparterranno alla terza camera.

I reclami avverso le deliberazioni relative a' contratti corporazioni ed altre istituzioni religiose giusta il decreto 1.° decembre 1833.

Tutti gli altri reclami che non ricadono nelle categorie d indicate.

Per ciascuna camera sarà tenuto un ruolo particolare affari che le appartengono, giusta l' articolo precedente.

I dubbi potranno mai presentarsi su la pertinenza di a affare ad una o ad altra camera saranno risoluti dal presid del tribunale, sentito il procuratore del Re.

Questa risoluzione sarà emessa senza forme giudiziarie, scritta sul ruolo e non darà luogo ad alcun gravame.

Gli articoli 253 e 260 del regolamento rimangono nel vigore per tutto ciò che non si oppone alle attuali prescriz

— 599 —

Reale Rescritto degli 8 *agosto* 1846 *emesso dal minist grazia e giustizia con la quale si risolve il dubbio se il de nio dello stato o i rappresentanti de' beneficii o altre fonda. ecclesiastiche, in caso di espropriazione di graduazione abl dritto di esser graduati in virtù del ruolo reso esecutorio*

Si è disputato se il demanio dello stato, o i rappresen de' beneficì o altre fondazioni ecclesiastiche, cui si è con il beneficio della formazione de' ruoli esecutorì pe' crediti chi appartenenti allo stato o alla chiesa in virtù de' decreti 30 gennaio 1817, e 2 maggio 1823, in caso di espropri ne e di graduazione abbiano diritto di domandare di essere duati in virtù del ruolo renduto esecutorio che si fosse ins to per la ragion di credito in esso enunciato, senza obblig produrre il titolo primordiale costitutivo del credito.

Rassegnato a Sua Maestà il parere della consulta genera tale quistione, si è considerato che pei decreti de' 30 gen 1817 articoli 56 e 57, e de' 2 maggio 1823 articoli 1, 3 vien conceduta egual forza e valore per gli effetti lega titoli originali, ed al possesso riconosciuto nelle forme in te in quei decreti; che tutta la serie della procedura presc da' detti decreti è diretta ad elevare il possesso alla prerog di titolo; e che per lo antico diritto il possesso legittimo bene ponea a peso dell' avversario del possessore la pruova la non appartenenza; la pruova del possesso nel tempo re far presumere il possesso ne' tempi seguenti; ed il titolo r to in iscrittura non essere il solo modo come provare l' ap tenenza del bene; che le vicende de' tempi decorsi, le

han dato occasione a provvedimenti eccezionali compresi ne'due citati decreti tendenti ad assicurare la proprietà dello stato e della chiesa, son cause gravissime da rendere applicabili, secondo l'antica giureprudenza, le su esposte teoriche di diritto, senza di che tornerebbe vana ogni provvidenza di quegli atti legislativi.

E per tali considerazioni Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 24 luglio ultimo si è degnata dichiarare che gli estratti de' quadri dei debitori delle amministrazioni dello stato e delle mense e benefici ecclesiastici, e di ogni altro corpo morale renduti esecutori giusta i decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 ed inscritti ne' registri ipotecari, sieno ammessi ne'giudizî di graduazione a far pruova de' dritti di dominio o di credito, secondo le indicazioni che vi si contengono, e diano privilegio od ipoteca a pregiudizio de' terzi, senza che i corpi morali figurano creditori sieno obbligati ad esibire il titolo primordiale.

Nel real nome partecipo alle SS. LL. questa sovrana determinazione per comunicarla al collegio rispettivo, e curarne l'adempimento.

— 600 —

Circolare del 7 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla spedizione degli adempimenti mensili dei notai, alle camere notariali.

La spedizione, per lo mezzo della posta, de' loro adempimenti mensili alle camere notariali, riusciva imbarazzante ai notai, sia che l' avessero fatta direttamente, sia che l' avessero affidata ai ricevitori di questa dipendenza, poichè negandosi i cancellieri comunali di riceversi anticipatamente il nolo delle carte, che andavansi a spedire, non si poteva affrancare il plico.

Ne interessai quindi il signor amministratore generale delle poste e procacci, e lo stesso penetratosi che altrimenti non avrebbe potuto regolarizzarsi questa parte di servizio, con suo foglio de' 17 dello scorso gennaio num. 9596 è venuto a manifestarmi.

Che potendosi nei luoghi ove trovansi le officine di posta e gli agenti contabili della medesima, affrancare le lettere, anticipando presso di essi i dritti di nolo; nei comuni in cui i detti agenti, ed officine non trovansi, i dritti stessi potranno anticiparsi presso i cancellieri comunali, i quali indi li farebbero pervenire ai detti agenti contabili, e così la detta spedizione arriverebbe al suo destino affrancata.

E perchè non incorra equivoco nella percezione, e pagamento dei cennati dritti lo stesso amministratore generale mi ha dato la seguente distinta dei prezzi fissati dall' articolo 3.° della nuova tariffa, la quale trovasi di recente stabilita nella veduta d' interesse generale.

Spedizione di libri, fogli in stampa, ed opere periodiche per qualunque luogo e distanza.

Foglio unico grano, , ,	0 1/2
Fino a tre fogli, , ,	1
Fino a sei fogli, , ,	2
Fino a 10 fogli, , ,	3

Per un numero maggiore di 10 fogli, sempre un quarto di grano dippiù; e mai meno della tassa intera di grani 4.

Una tale tariffa però essere può applicabile alle carte mensili suddette, ove fossero in istampa; ma quando sieno interamente manoscritte, come del pari i certificati di esistenza, ed altre carte, sono invece soggette ai dritti a somiglianza delle lettere nella seguente proporzione.

Da 1 a 50 miglia per ogni foglio grana	2
Foglio, e mezzo , ,	3
Due fogli , , , ,	4
Per ogni oncia, , ,	8
Fino a 100 miglia	
Semplici, grana , ,	3
Foglio, e mezzo , ,	4
Due fogli , , , ,	8
Per ogni oncia, , ,	12
Fino a 150 miglia	
Semplici, grana , ,	4
Foglio, e mezzo , ,	6
Due fogli , , , ,	8
Per ogni oncia, , ,	16
Da 151 miglia, e più	
Semplici, grana , ,	5
Foglio, e mezzo , ,	7
Due fogli , , . ,	10
Per ogni oncia, , ,	20

Restando così assicurata l' affrancatura della spedizione mensile dei notai alle camere notariali coi prezzi corrispondenti, io ne dò conoscenza a lei, perchè ove i medesimi vogliono avvalersi del mezzo dei contabili di questa dipendenza, sieno questi istrutti dei modi di darvi effetto.

Mi accuserà ricezione della presente.

— 601 —

Circolare del 11 *febbraio* 1846 *emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla formazione dei certificati occorrenti ai notai per dimostrare il vincolo d' immobilizzazione delle loro cauzioni.*

In ordine al modo come potersi dai notai giustificare presso la direzione generale del gran libro, che per essi, essendo tut-

tavia in attività, non era cessato il vincolo della immobilizzazione della loro cauzione, sua eccellenza il ministro delle finanze avendo comunicato all' eccellentissimo ministro di grazia e giustizia il metodo a tenersi ed avendolo indi anche a me partecipato per la parte, che riguarda questa dipendenza, io ne do a lei conoscenza trascrivendole la determinazione dal lodato ministro emessa.

« I notai, le di cui canzioni si trovano immobilizzate prima del 7 febbraio 1844, e vanno quindi esenti dal sorteggio, dovrebbero dimostrare, che sussiste il vincolo della immobilizzazione, cioè che sono notai in attività di servizio con un certificato del regio procuratore del tribunale civile della provincia, siccome fu detto nella circolare, ch'ebbi l' onore di communicare a vostra eccellenza sotto la data dei 17 dicembre 1845 num. 925.

« Or taluni tra i detti notai avendo incontrato delle difficoltà in ottenere tale certificato, ed in conseguenza vedendosi privi del pagamento del semestre si sono a me rivolti, per ottenere le maggiori possibili facilitazioni.

« Epperò prestandomi alle loro giuste dimande vado a dichiarare al direttore generale del gran libro in dilucidazione di quella circolare, che pei notai i certificati in discorso debbono rilasciarsi dai presidenti delle rispettive camere notaresce, e vistati dal regio procuratore rispettivo del tribunale civile, in carta libera, e non bollata e senza bisogno di registro, del che vado pure a prevenirne il direttore generale del registro e bollo trattandosi di carte puramente amministrative, non convenendo di assoggettare per esse i notai ad alcuna spesa ».

Ella ne darà parte agli agenti di questa amministrazione da lei dipendenti, e mi accuserà ricezione della presente.

— 602 —

Circolare del 18 *febbraio* 1846 *emessa dal direttore generale del registro e bollo portante la comunicazione dell' amnistia dei* 12 *gennaio* 1846.

Sua eccellenza il ministro, con pregiata carta de' 31 gennaio scorso n. 946, mi partecipa, per intelligenza e per l' uso conveniente nella parte che riguarda quest' amministrazione, l' atto sovrano emesso a favore de' giudicabili e de' condannati per reati comuni in occasione della nascita del Real Principe D. Gaetano Maria Federico.

Ecco il tenore dello indicato atto sovrano pubblicato in Caserta il 12 gennaio ultimo:

Volendo noi usare di nostra real clemenza con giudicabili e condannati per *reati comuni* ora che la provvidenza divina si è degnata accrescere la nostra real famiglia con la nascita del Real Principe D. Gaetano Maria Federico;

Abbiamo risoluto di *determinare*, e *determiniamo* quanto segue.

Art. 1. Non si procederà a giudizio correzionale e contravvenzionale per fatti anteriori a questo giorno.

2. L' imputato compreso nel precedente articolo potrà, nel termine di un mese a contare da questo giorno, rinunziare all' indulgenza, sottoponendosi all' esito del giudizio.

3. Non sono compresi nell' articolo primo i reati di asportazione e detenzione di armi vietate; le infrazioni di leggi e regolamenti in materia di boschi; i reati in materia di dazî indiretti; i reati di furto e ricettazione di oggetti furtivi; i reati matrimonio clandestino e testimonianza nella sua celebrazione; i reati di ferite volontarie a colpo di armi da fuoco; non che le ferite volontarie pericolose di loro natura, o per gli accidenti di vita, di storpio, di mutilazione o di sfregio, commosse a colpo di arma tagliente o aguzza ancorchè impropria; i fatti che sebbene punibili correzionalmente perchè involontarî, o per concorso di circostanze attenuanti sieno scusabili o minoranti, pure sono giudicabili dalla gran corte criminale, uniformemente all' art. 148 delle *leggi di procedura nei giudizii penali*; i reati che a carico dell' individuo medesimo fossero cumalati con alcuno di quelli esclusi dall' indulgenza.

4. Le pene di semplice polizia e l'ammenda correzionale, applicate con sentenza o decisione divenuta irrevocabile prima di questo giorno, sono condonate.

5. Le pene di esilio correzionale, di confino, di prigionia, applicate ad individui che in vigore di giudicati trovansi ora ad espiarle, sono diminuite di anni tre.

6. In questa diminuzione di pene non è compreso il condannato per alcuno de' reati espressi nel precedente articolo 3. La sua esclusione dalla indulgenza si estende a qualunque altro delitto, pel quale si trovi egli attualmente condannato, o sia tuttavia giudicabile.

7. Le pene di relegazione e di reclusione che in vigore di giudicato anteriore a questo giorno si stanno espiando da' condannati, sono diminuite di anni due.

La diminuzione è di un anno solo pel reo che, condannato a pena maggiore della relegazione o reclusione, ne abbia poi ottenuto la commutazione in alcuna delle cennate due specie di pene che nell' epoca di questo atto sovrano il condannato si trovi ad espiare.

8. La pena de' ferri così ne' bagni, come nel presidio de' condannati che ora sono ad espiarla, è diminuita di un anno.

La diminuzione è di mesi sei se la pena de' ferri non è per condanna, ma per commutazione di pena maggiore per effetto di grazia.

9. Nel caso di più pene cumulate a carico dello stesso individuo, la diminuzione conceduta co' precedenti articoli è unica-

mente per la pena che nel giorno di questo atto sovrano si sta espiando dal condannato.

10. Oltre le eccezioni portante co' precedenti articoli all' indulgenza, vengono dalla medesima esclusi i giudicabili ed i condannati pe' reati in materia di falsità di monete, di carte, bolli, suggelli reali; compresi nel libro II, titolo V, capitoli I, II e III delle *leggi penali*; per calunnia, falsa testimonianza e subornazione di testimoni; per oltraggi, vie di fatto e violenze contro la persona de' depositari dell'autorità pubblica, degli uffiziali ministeriali, degli agenti della forza pubblica, commessi in atto dell' esercizio delle loro funzioni, ovvero in accasione di tale, esercizio; per reati in officio di persone in carica pubblica; per reati in atto di servizio de'depositari della forza pubblica e degli uffiziali ministeriali; per duello; per furto qualificato e ricettazione di oggetti furtivi; per reati militari; per omicidio di qualunque natura, ancorchè involontario o scusabile; per reato di parte attiva in una rissa in cui è avvenuto omicidio, del quale s' ignori l' autore; per ferita o percossa volontaria con istorpio, mutilazione o sfregio; per misfatti capitali, la pena de' quali a morte o a vita si trovi cangiata in temporanea per grazia. Sono del pari esclusi dall' indulgenza coloro che, condannati a pena criminale renduta irrevocabile, sieno incorsi in altro reato, e divenuti punibili criminalmente sia per natura del novello reato, sia per altra qualunque circostanza: l' esclusione in questo caso è per l' uno e per l' altro reato; per reato cumulato con alcuni di quelli espressi in questo articolo a carico del giudicabile o condannato medesimo. Sono esclusi altresì i condannati per contrabbandi con infrazione sanitaria, ovvero con falsità di bolli o di carte.

11. Le disposizioni degli articoli 3, 6 e 10 comprendono i giudicabili ed i condannati come autori principali e complici nei fatti costitutivi non solo di reato consumato, ma ancora di reato mancato o tentato.

12. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e della polizia generale, il nostro luogotenente generale de'nostri reali domini oltre il Faro, ed il direttore del nostro ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione di questo atto sovrano ciascuno per la parte che lo riguarda.

Avrà ella cura di eseguire e di far eseguire dagli agenti a lei subordinati, e nella parte spettante a quest'amministrazione, le disposizioni contenute nell' atto sovrano del quale precede il tenore, tenendo presenti le circolari contenenti le soluzioni dei vari dubbi incontrati nella esecuzione di atti della specie emessi in epoche diverse.

Me ne accuserà intanto la debita ricezione.

— 603 —

Circolare del 28 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per lo ricupero di tutt' i carichi dell' amministrazione medesima.

Sia per negligenza di riscossione, sia per documenti indiscussi, sia per gindizi o obliati o non assistiti, sia per altri motivi, è per fatto che ingente numero di reste non esatte tuttavia figurano sui sommari.

Nulla ha intralasciato questa amministrazione perchè gli articoli ripetibili fussero finalmente scomparsi per ricupero o per sollecita spedizione di giudizi, e rigorose misure di addebitamento ai contabili essa ha dettato perchè il ripiano delle reste si fusse ottenuto.

Siane stata qualunque la causa, conviene dire che tali misure non hanno eccitato tutto lo interessamento, e le reste non sono diminuite o si sono aumentate.

Questo risultato non lascerebbe di compromettere molti tra gl' impiegati, e questa amministrazione con ragione è dolente che se vi è stato dell' abbandono, lo stesso non è stato completamente corretto.

A buon dritto importerebbe che misure severe potessero adottarsi, ma l' amministrazione obbliando il passato, richiama ora tutta la sollecitudine, zelo, ed energia de' suoi dipendenti perchè lo scopo sinora non ottenuto in ogni modo sia procurato.

Senza alcuna eccezione tutti gli articoli di carico sinora non esatti, debbono immancabilmente esserlo fra quattro mesi, allo stesso modo che scomparir debbono tutti gli altri, che per non discussione di documenti non siano stati sinora annullati.

Non ne mancano i mezzi perchè espedienti coattivi trovansene accordati con eccesso. Piantoni, sospensioni, sequestro rendita di cauzione, e facilitazione di giudizi presso i conciliatori.

Alla fine del detto termine niuna giustificazione sarà ammessa, e da allora in poi adotterò severe misure contro coloro tra gli agenti, che in qualunque modo fussero concorsi ad arrestare la percezione.

Nulla potrà sospendere i mezzi di rigore che l' amministrazione si propone, ed è interesse di tutti, e precisamente dei contabili di sottrarsene, col procurare senz' altro tra il termine indicato la intera percezione delle reste.

É ben inteso che questi provvedimenti non riguardano quei articoli pei quali siano in pendenza proposte di transazione o giudizi; se non che, come l' amministrazione non lascerà di provocare che le prime siano decise, così sarà a cura di lei che i secondi non siano abbandonati, come forse finora lo sono stati

Per gli articoli poi che successivamente perverranno, ai contabili trovasi già accordato con là circolare n.° 830 un termine egualmente di quattro mesi, e questo termine sarà egualmente imprerogabile, di modo che appena trascorsi, i forzamenti senz' altro ritardo immancabilmente saranno operati.

A buoni conti la percezione non deve in niun modo essere arrestata, ed essa comprende tutt' i cespiti dell' amministrazione, sian multe di ogni specie, sian dritti a credito, sian spese di giustizia, sian dritti notariali, sia altro di cui la riscossione sia a questa amministrazione attribuito.

Io amo credere che ciascuno penetrandosi delle vedute di queste determinazioni, vogli concorrere da sua parte, perchè a propria giustificazione siano effettive, ed attendendomene l' adempimento, la incarico di comunicarle ai suoi dipendenti, e di accusarmene ricezione.

— 604 —

Circolare del 7 marzo 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla spesa di nutrimenti pei detenuti depositati nelle prigioni di transito.

Promossa nella Sicilia ulteriore la quistione se le spese di mantenimento de' giudicati o giudicabili, i quali interrompono il viaggio per qualunque siasi straordinaria circostanza e restano depositati nel carcere di un qualche comune debbano essere a carico del fondo delle spese di ginstizia o di quello delle prigioni, sua eccellenza il ministro mi chiamò a riferirgli quale pratica era in vigore in questa parte de' reali domini su tale servizio.

Io gli rassegnai che per fatto era varia la pratica usata nelle diverse provincie di questa parte del regno, poichè in talune la spesa di cui trattasi gravitava su di un fondo, in alcune su di altro fondo; ma opinai che ove i comuni s' interessano del mantenimento de' detenuti in deposito debbono essere rifatti sul fondo delle spese di giustizia.

La prefata eccellenza sua, con pregiata carta de' 14 scorso n.° 148, convenendo nella mia opinione, che la spesa de' detenuti transitanti lasciati in deposito sia a carico del fondo delle spese di giustizia è un principio che vien sostenuto dal disposto con l' art. 50 del real decreto de' 13 gennajo 1817, ove non si fa esacezione alcuna a riguardo de'detenuti in viaggio; che quando il viaggio resti interrotto per una causa accidentale, questa causa è a considerarsi come un accessorio, il quale va soggetto a quei provvedimenti che regolano la parte principale, ha ritenuto non cadere in dubbio che la spesa ond' è parola deve essere dal fondo delle spese di giustizia apprestata.

Essendo però impreveduta la circostanza che può interrompere il cammino, e non potendo essere anticipata dal ricevitore

del luogo donde si parte la spesa di mantenimento de' deten
la lodata eccellenza sua si appiglia al divisamento dello ec
lentissimo signor ministro di grazia e giustizia, cioè che il
po della forza di custodia si presenti al giudice del luogo del
posito, esponga i motivi pe' quali la marcia è interrotta, e
giudice trovandoli ragionevoli spedirà il conveniente mandato
la cassa del ricevitore del luogo.

La eccellenza sua nell' atto che mi previene che va a co
nicare tuttociò al signor ministro di grazia e giustizia, affin
simili istruzioni sieno date a' magistrati, mi fa osservare,
nella soluzione data al suindicato quesito non possono esser c
presi gli arrestati per misure di polizia, a' quali non è appli
bile l' art. 50 del citato decreto, ma debbano gravitare sul f
do al regime della polizia destinato.

Giova ritornare alla memoria che a' detenuti condannati
pena capitale sono dovuti grana 25 al giorno per loro nutrim
to ed alloggio: *art.* 50 *citato real decreto*;

Che a' condannati al bagno di Nisita, a' ferri nel presidi
ed alla relegazione son dovute grana 20 al giorno: *ministe
le de'* 12 *giugno* 1830 *n.°* 1616 *nella circolare de'* 19 *giugno* 18
n.° 1063.

Che a tutti gli altri detenuti in viaggio sono dovute gran
al giorno: *ministeriali de'* 28 *giugno* 13 *settembre e* 4 *ott*
1817, le prime due delle quali comunicate con circolare
24 *settembre* 1817 *n.°* 53 *e l' ultima con circolare de'* 25 *o
bre* 1817 *n.°* 67.

Ella eseguirà e farà eseguire dagli agenti a lei subordina
istruzioni contenute nella presente, della quale mi accuserà
tanto la debita ricezione.

— 605 —

Circolare del 20 *maggio* 1846 *emessa dal direttore gene
del registro e bollo portante disposizioni pe' testamenti pub
che sono esenti dalla esecuzione delle registrate degli atti in
enunciati.*

Con le circolari 1118 e 1264 in seguito di risoluzioni so
ne furono emanate le disposizioni di non dover esser soggett
le prescrizioni dell' art. 28 della legge sul registro nè i t
menti olografi nè i mistici.

Concorrevano identità di circostanze e di considerazioni a
per i testamenti pubblici, e per questi l' amministrazione s
ce a domandare la stessa esenzione.

La proposizione è stata approvata da Sua Maestà nel c
siglio ordinario di stato de' 7 dello scorso mese, ed avend
ne dato partecipazione sua eccellenza il ministro delle fin
in data de' 15 dello stesso mese n.° 761 io la comunico
perchè per lo adempimento ne dia intelligenza agli agenti di

sta amministrazione da lei dipendenti, e mi dia ricezione della presente.

— 606 —

Circolare del 23 maggio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si determina che i processi verbali ed appuntamenti delle vendite dei pegni presso i banchi ed i monti dei pegni sono esenti da bollo e registro, non che i verbali di aggiudicazione.

Per precedente disposizione contenuta nella istruzione generale n. 58, i processi verbali e gli appuntamenti delle vendite dei pegni del banco delle due Sicilie e del Monte di Pietà in Palermo, considerati come atti di amministrazione, erano esenti da bollo e registro.

Stabiliti de' Monti de' pegni anche in alcune provincie fu reclamato pure a favore de' medesimi la stessa abilitazione, e la identità di circostanze e di oggetto ne importava certamente la estensione.

Nasceva dubbio solamente se il favore che sembrava bene applicato agli atti preliminari avesse compreso allo stesso modo gli atti e verbali di aggiudicazione, poichè questi atti riguardavano più lo interesse dello aggiudicatario che dell' amministrazione.

Fattosene quindi proposizione a Sua Maestà, dopo essersi preso il parere della consulta generale nel consiglio ordinario di stato de' 7 dello scorso mese, la Maestà Sua si è degnata ordinare, che non solo tutti gli atti preliminari, ma anche i verbali di aggiudicazione delle vendite de' pegni sieno esenti delle due fanalità per tutti i Monti di pegni nelle provincie, e che gli ultimi lo siano pure pel banco delle due Sicilie, e pel Monte di pietà in Palermo.

Ed essendomi stata comunicata la sovrana determinazione con reale rescritto pel ministero delle finanze de'18 del p. p. n. 780, io la partecipo a lei per lo adempimento e perchè ne dia conoscenza agli agenti dell'amministrazione dipendenti da lei, dandomi ricezione della presente.

— 607 —

Circolare del 27 maggio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si stabilisce l'esecuzione delle significatorie della gran conte dei conti.

Le prevengo che, con ministeriale del 6 di questo mese n. 5; sua eccellenza il ministro delle finanze si è compiaciuto di manifestarmi quanto segue.

Signore. Le partecipo, per l' uso conveniente di sua parte, che ho in pari tempo diretto al tesorier generale una ministeriale del tenor seguente, cioè

Con ministeriale dei 14 novembre 1829, fu disposto, che ricevitori generali, o distrettuali, ai quali la tesoreria gener le trasmette, per la esecuzione, le significatorie della gran co te de' conti a carico dei ricevitori del registro, e bollo, far dovessero la prevenzione ai rispettivi direttori, i quali eran f coltati di accordare ai contabili debitori la dilazione di un m se, e di rimpiazzarli nel caso di mancanza al pagamento d loro debito nel detto periodo di tempo. Una tal misura fu p applicata con ministeriale dei 29 gennaio 1831 anche pei co servatori delle ipoteche, che si trovassero nel medesimo cas

E finalmente, per ministeriale del 7 maggio 1831; la dil zione anzidetta fu provvisoriamente estesa da uno a tre mes tanto pei ricevitori del registro, e bollo, quanto pei conserv tori delle ipoteche. L'applicazione di siffatta disposizione non vendo dato gli utili risultamenti che se ne attendevano, ella è fatta a proporre, con rapporto dei 14 febbraio ultimo n. 99 o di richiamarsi in piena osservanza la determinazione del 182 escludendo del tutto qualsivoglia opposizione, e circostanza s to la più stretta responsabilità personale dei direttori provinci li, ovvero di estendersi il termine di tre mesi a cinque, o mesi sotto la stessa condizione della responsabilità personale d direttori, per la esatta osservanza.

Avendo io determinato, che non si faccia novità alcuna al stema che attualmente è in vigore, e che intanto la dilazio dei tre mesi, accordata, come sopra, provvisoriamente ai co tabili di cui trattasi, sia ristretta ad un sol mese, ne preve go lei, per l'uso conveniente di sua parte; autorizzandola tempo stesso, qualora si dia qualche circostanza, che faccia c siderare un termine più lungo di un mese, di farla nota a qu sta real segreteria per le opportune disposizioni.

Pel ministro segretario di stato impedito —firmato—Sorrentin

Diramerà la presente ai suoi sobordinati; e procurerà la secuzione degli ordini emessi in tutt'i casi che possono avvara

Non mancherà da parte sua di accusarmi ricezione della p sente.

— 608 —

Circolare del 10 *giugno* 1846 *emessa dal direttore gener del registro e bollo portante disposizioni per l' anticipazione d le spese nei giudizii ex feudali in Sicilia.*

Coll' art. 5. del decreto degli 11 dicembre 1841, con cui vietata la riscossione e l' esercizio de' dritti ed abusi ex-feud aboliti nella Sicilia, fu prescritto che il pubblico ministero sumendo le difese de' comuni come parte principale, di uffi ed a sua istanza avesse affrettato il disbrigo delle cause che l' oggetto potessero insorgere o fussero pendenti.

E perchè i giudizi medesimi avessero potuto essere esplet

fra stabiliti termini, e non venire arrestati per difetto di mezzi, fu pur disposto che le spese occorrenti si fussero momentaneamente anticipate dalle casse de' ricevitori del registro, per esserne poi li stessi rivaluti volta per volta in ciascuno stadio del giudizio sulla tassa che ne farà lo stesso P. M., la quale sarà esecutiva contro la parte che sarà rimasta succumbente, salvo a questa di farsene indennizzare dall'avversario, qualora nell'ultimo stadio rimanesse vincitrice.

Avvenir può che in siffatti giudizî, comunque di competenza de' magistrati ne' reali dominî al di là del faro, occorrano in questi de' procedimenti e delle intimazioni per trovarsi quivi a domiciliare i convenuti. In tal caso le richieste vengono ai preposti di quest'amministrazione per mezzo del procuratore del Re presso il tribunale della provincia, ed i primi accordar debbono le due formalità di bollo e di registro a credito come pei giudizî ad istanza del P. M., e pagare ancora le spese occorrenti sulla tassa del medesimo e dell'ispettore controloro come spese di giustizia al civile.

Però delle une e delle altre rimane ad obbligo de' direttori di rimetterne immediatamente una nota motivata a questa centrale, ad oggetto d'inviarsi al direttore generale de' rami riuniti in Palermo, ed ottenerne la specifica esecutoria ed il ricupero, come è prescritto col cennato articolo; quale ricupero seguir deve di conto della real tesoreria di Napoli.

Dirami la presente fra i suoi subordinati, e ne curi la puntuale osservanza. Intanto me ne accusi il ricapito.

— 609 —

Circolare del 22 luglio 1846 emessa dal dirittore generale del registro e bollo con la quale si chiamano in osservanza i rapporti di vista.

La istituzione de' verificatori è onorevole, ed interessante, in essi riponendo l'amministrazione la sua fiducia tanto per la sopraveglianza de' modi di percezioni, ed esattezza dei versamenti, che della regolare applicazione, ed osservanza delle correlative sue leggi, ed istruzioni.

Importa certamente questa destinazione, che i verificatori quanto versar si debbono sulla parte contabile per allortanarne gli abusi, tanto debbono essere istruiti di tutte le materie di questa dipendenza perchè possano dare le giuste norme ai contabili tutte le volte che recandosi nei costoro uffizi ne riconoscono il bisogno.

Io quasi dovrei esser lusingato, che quest'amministrazione sia fornita di ricevitori abili, ed intelligenti, poichè non veggo più praticati dai verificatori que' rapporti generali, e que' fogli di osservazioni, e di istruzioni pratiche, che per ingiunzione degli art. 254 e 196, della istruzione generale n. 1. essi rima-

ner dovevano presso gli uffizî a rilievo delle inesattezze, ed a direzione de' contabili, e di cui li duplicati si rimettevano in direzione, ed in quest' amministrazione generale.

Avrei dovuto così ritenere, che i contabili istruiti non facevano sentire il bisogno di ulteriori insegnamenti, se la esperienza non mi avesse appreso che se maliziose deviazioni non facilmente occorrono, men lievi mancamenti si presentono a causa di più precise conoscenze.

È quindi che desidero, e prescrivo che i verificatori quatunque volte si recano negli uffici de' ricevitori, sia per adempirvi le chiusure de' conti, sia per tutt' altre operazioni, sia in fine per la verifica delle officine pubbliche, in ogni volta formino il quaderno delle loro osservazioni, ed istruzioni rimaste ai contabili, ed indi ne rimettano un duplicato in questa centrale indipendentemente dai verbali che potranno occorrere per le operazioni eseguite.

Io esigo che questa disposizione sia esattamente adempita; e metto a di lei cura di non farla obbliare, per lo che non lascerà di darne sollecita conveniente comunicazione.

— 610 —

Circolare degli 8 *agosto* 1846 *emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per lo ricupero de' carichi ipotecarii e competenze del conservatore.*

Sua eccellenza il ministro delle finanze, con carta de' 18 dello scorso luglio, mi premura di ridestare lo interessamento di lei, onde ottenersi, al più presto possibile, la esazione de' carichi, derivanti da formalità ipotecarie accreditate, non escluso lo importo dei registri bollati, e le competenze del conservatore.

La eccellenza sua, ordinandomi di adottare nel rincontro le più efficaci misure di rigore, e di avanzare da tempo in tempo periodici rapporti alla real segreteria di stato, mi ricorda che questo ramo di servizio deve, ora più che mai, promuovere qualunque sollecitudine, onde non permettersi una male intesa in corrispondenza al favore concesso.

Ed io, in esecuzione dei ricevuti ordini, la incarico di disporre immediati forzamenti di tutti gli articoli, pe' quali i contabili circondariali abbiano fatto infruttuosamente decorrere i quattro mesi assegnati per lo incasso, senza procurarne la esazione, ovvero senza documentare la povertà de' debitori.

I sommarî di cotesta direzione possono offrirle tutti li necessarî dettagli, alla cui base ella può ben pronunziarsi per l' adozione di tale misura; e l' ambulanza dei verificatori per la chiusura de' conti le ritornerà utile per lo conseguente versamento delle somme forzate.

Nel rendermi ragione della esecuzione di quanto precede, im-

pongo a lei l'obbligo di spedirmi, per lo avvenire, un mensuale rapporto degli espedienti da lei adottati contro quei ricevitori reputati più oscitanti in questa diramazione di servizio.

Comunicherà la presente a' suoi subordinati, e ne accuserà ricezione.

— 611 —

Circolare del 22 agosto 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante il regolamento per la spesa di trasporto da' reali dominii continentali a quelli oltre il faro, e viceversa, de' giudicabili e della loro scorta.

Sua eccellenza il ministro, con pregiata carta del 1.° corrente n.° 670, mi partecipa che Sua Maestà (D. G.) si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 2 giugno ultimo approvare un progetto di regolamento per la spesa di trasporto da questi reali dominî continentali a quelli oltre il faro, e viceversa, de' giudicabili e della loro scorta. La eccellenza sua, nel farmi tenere una copia conforme del succennato decreto e del regolamento annesso, m'incarica di curarne lo adempimento nella parte riguardante quest' amministrazione.

Il tenore identico del sovrano regolamento, ond' è parola, è il seguente:

Art. 1.° La spesa per lo trasporto da questi reali dominî a quelli oltre il faro, e viceversa, dei detenuti giudicabili e degl' individui di loro scorta, sarà come tutte le altre indennità di giustizia, anticipata dalle casse dell' amministrazione del registro e bollo, nel primo caso; e nell' altro da quelle dipendenti dall' amministrazione de' rami e dritti diversi residente in Palermo.

Il rimborso di tale spesa è attribuito a quella delle due amministrazioni chiamata dalla legge ad anticiparla, per lo complesso della processura dei detti giudicabili.

Ambe le tesorerie di Napoli e di Sicilia conteggeranno vicendevolmente tale anticipazione, che l' una avrà fatta per conto dell' altra e nel modo espresso in questo regolamento.

2.° Il trasporto, di cui è parola nell' articolo precedente, sarà esclusivamente eseguito con vapore postale, il quale, nel bisogno, raccoglierà i soli giudicabili, e ciò a cura del funzionario giudiziario e dell' ispettor controloro chiamati dalla legge alla verifica ed alla tassa delle spese di giustizia.

3.° Ritenuto che i vapori postali, i quali sono di regio conto, eseguono le sole navigazioni dirette tra Napoli, Palermo e Messina, toccando talvolta Villa S. Giovanni, o Lipari, luogo per ora d' imbarco, ne consegue che la medesima spedizione de' giudicabili dall' una all' altra parte de' reali dominî può dar adito ai tre differenti viaggi cioè;

1.° Dal luogo della reclusione de' giudicabili a quello d' imbarco nella medesima parte de' reali domini.

2.° Dal luogo di tale imbarco a quello di sbarco nell'altra parte de' reali domini.

3.° Da tale luogo di sbarco a quello della residenza del magistrato, che ha domandato i giudicabili, in tal medesima parte secondaria de' reali domini.

Dei primi due viaggi, la cui spesa si anticipa da una delle due amministrazioni per conto dell' altra, è soltanto materia nel presente regolamento. Per l' ultimo di detti tre viaggi la corrispondente spesa, il cui metodo contabile rientra nelle norme aderenti all' art. 50 del real decreto de' 13 gennajo 1817, sarà anticipabile da quella delle due amministrazioni, cui, per ragione di giurisdizione, spettano i giudicabili.

4.° Per lo noleggio del vapore postale, trattandosi del *viaggio marittimo*, e per la tassa del prezzo corrispondente sarà di guida l' ultimo manifesto pubblicatone dall' amministrazione generale delle regie poste all'epoca delle spedizioni contemplate in questo regolamento.

Sì pei detenuti giudicabili, come per gl' individui di loro scorta, saranno noleggiati i posti più ignobili eccettochè se alcuno dei primi fosse ecclesiastico, nel quale caso sarà noleggiato un posto di seconda classe.

5.° Indipendentemente dalla spesa per lo trasporto, col mezzo del vapore postale, dei detenuti giudicabili, ciascun di essi ha diritto alla sussistenza di grana dodici al giorno, durante il viaggio, compresa fra le spese di giustizia, ed a norma degli stabilimenti in vigore. Nella tassa di tale indennità si avrà per intera la giornata cominciata.

Gli uomini di scorta, perchè individui dipendenti o dal ramo di guerra, o da quello di polizia, non han diritto sul fondo delle spese di giustizia alla suddetta indennità per sussistenza.

6.° Affine di assicurare la condizione dei detenuti durante il viaggio, onde non vengano a discredito della umanità maltrattati, e ad oggetto di garentire al più possibile gl'interessi dell'amministrazione pubblica, il funzionario giudiziario e'l preposto amministrativo tassatori avran per precetto quanto appresso:

1.° Nel luogo della partenza de' giudicabili e precisamente in quello del loro imbarco sarà dal capo della scorta esibito ad essi tassatori il piedilista, certificato dalla competente autorità locale ordinante la spedizione nominativa de' giudicabili medesimi, del quale quegli esser deve munito in partendo dal luogo di loro reclusione.

2.° Con la presenza di tale piedilista, gli agenti tassatori, dopo passati in rivista e i detenuti e gli uomini di scorta da imbarcarsi, giudicheranno sì della vera misura della spesa anticipata per lo viaggio dal luogo di reclusione dei detti giudicabili a quello del loro imbarco, e sì del ponderato bisogno

della spesa facienda del noleggio del vapore postale pei primi o pei secondi individui di spedizione e del nutrimento de'primi.

Esaurita la rivista suddetta, il capo della scorta rilascerà agli agenti tassatori che vidimeranno due copie conformi dell' indicato piedilista, l' uso delle quali sta dichiarato negli articoli 7, 9 e 11.

3.° Sarà libero a ciascun detenuto di esigere in numerario o in natura, ma quotidianamente la somministrazione del nutrimento sopra cennato.

4.° Allo arrivo de' detenuti nel luogo del loro deposito debbono essere richiesti per dichiarare alla compotente autorità, se durante il loro viaggiare han puntualmente ricevuto le somministrazioni loro attribuite dalla legge.

5.° Parte della spesa del viaggio per mare, anticipabile dall' amministrazione finanziera, sarà quella per restituire sullo stesso legno gli uomini di scorta al luogo originario del loro imbarco, e non oltre.

7.° Conosciuto il bisogno della spesa per lo viaggio marittimo come dal n.° 2 dell' articolo precedente, i tassatori ne formeranno a norma del modello in vigore, la specifica. In questa descriveranno nominativamente tutte le parti prendenti, cioè il nome e cognome sì dell' incaricato dell' Amministrazione delle Poste pei vapori postali, per la spesa di gita di tutta la spedizione e di ritorno della scorta e sì dei detenuti per le somministrazioni loro spettanti: a fronte di ciascun nome di parte prendente la corrispondente somma totale; ed annessare a tale specifica un esemplare del manifesto ed una copia del piedelista, documenti cennati negli articoli 4 e 6 n.° 2.°

Stabilita in tal modo la specifica della spesa distinta per lo viaggio di gita per lo viaggio di ritorno e per le somministrazioni, gli stessi tassatori ne rilasceranno mandato collettivo di pagamento a favore dell' incaricato dell' amministrazione delle poste pei vapori postali alle cui cure rimane di passare l' ammontare della diaria al pilota del vapore, per distribuirla a' detenuti durante il viaggio sì nella specifica, che nel mandato sarà fatta menzione delle diverse cause imputate ai giudicabili produttive di processure distinte, ed in corrispondenza de' rispettivi nomi di essi.

8.° Il mandato prescritto con l' articolo precedente, munito di quietanza dell' incaricato dell' officina postale addetta ai vapori postali, sarà dal ricevitore del registro e bollo, e da quello dei rami e dritti diversi del luogo di partenza ovvero d' imbarco, secondo le convenienze della residenza di ciascun di essi contabili, immediatamente estinto come spesa urgente. Sulla specifica precedentemente pur mentovata, la quale rimarrà col mandato presso del ricevitore pagatore per l' uso espresso nel-

l' articolo 11, sarà dal suddetto incaricato dell' officina dichiarata soddisfattagliene la spesa.

9.° Quanto stà espresso in ispecie negli articoli 6, 7 ed subordinatamente alla condizione del viaggio per terra, cabile alla spesa per questo viaggio dal luogo della recl de' giudicabili a quello del loro imbarco, quantevolte luoghi siavi distanza anche minore di una giornata di c no, giusta quanto sta enunciato nell' articolo 5, onde simpegni imposti all' incaricato della officina postale dei verranno a costituire obbligazione esclusiva del capo della

10.° Giunti al luogo di sbarco gl' individui giudicabili e di loro scorta, la competente autorità locale che diviene sitaria dei primi, rimetterà per l' organo del procurator rale criminale all' ispettor controloro della stessa residen dichiarazione in forma legale. Questa dichiarazione, mu data, di firma, e di suggello della detta autorità espor

1.° Il nome e cognome di ciascun dei detenuti g bili; e

2.° Se interrogati, han manifestato di aver rice somministrazioni loro dovute durante il viaggiare;

3.° Il nome, il cognome e la qualità di ciascun duo di scorta;

4.° Il luogo e'l giorno donde partirono, i primi e condi per giungere al luogo del loro imbarco;

5.° Il luogo e 'l giorno di tale imbarco;

6.° Il giorno e 'l luogo di sbarco;

7.° Se sono in regola tutte le carte delle quali esse munito il capo della sciorta e dalle quali raccogliere le zioni volute nei numeri 1 e 3 a 5.

11.° Il ricevitore pagatore della prima spesa, cioè an per lo viaggio dal luogo della reclusione de' giudicabili a del loro imbarco, secondo l' articolo 9 e 'l ricevitore p della seconda spesa cioè anticipata da quest' ultimo luogo a di sbarco versar ne dovranno per contante, a norma e ticolo 8 il corrispondente mandato collettivo prescritto ticolo 7.°

Essi ricevitori ne giustificheranno la spesa presso l' A strazione da cui dipendono, inviando alla stessa alla mese per l' organo del loro direttore inventariata, la s con i documenti allo appoggio della quale è parola nell' lo 7. Questo inventario, da formarsi sul modello in enuncierà nome per nome di parte prendente la corrisp rata di spesa, e distinta quindi in totale per le differen quella delle somministrazioni ai giudicabili.

L'amministrazione verificata sopra tali elimenti la re della spesa, e dichiaratone il risultamento in piè del d ventario, ne farà lo invio diretto alquella per conto del le anticipò la spesa per ambo i viaggi, cioè per terr

mare. Con siffatti elementi e con la dichiarazione prescritta nell' articolo precedente, l'amministrazione interessata giudicherà diffinitivamente del merito della spesa.

Presso della gran corte de' conti la spesa rimarrà giustificata col tallone distinto del versamento dei mandati.

12.° L' omministrazione per conto della quale sono state anticipate le spese nell' altra parte de' reali dominì, ricevute le due specifiche con i corrispondenti documenti allo appoggio pei due viaggi, giusta quanto sta espresso nell' articolo precedente, ne farà la trasmissione al magistrato di cognizione dei giudicabili, onde a carico di quelli tra essi che risultassero condannati cumulare tali spese fra le altre della stessa processura. Questa trasmissione sarà operata per l' organo dell' ispettor controloro, perchè questi, pria d' inoltrarla al magistrato di cognizione, inteso il pubblico ministero criminale, ne possa prender ragione sul registro prescritto dall' articolo 77 del decreto de' 13 gennaio 1817.

È a ritenere però che siccome, per lo viaggio marittimo, non è colpa dei giudicabili il farlo senza dell' indicato mezzo di trasporto, non ne deve la spesa essere messa nella condanna al rimborso.

13.° Il rimborso vicendevole alla tesoreria dei domini al di quà, ed a quella al di là del faro delle spese rispettivamente anticipate, si farà con polizza di banco intestata all' un tesoriere generale pagabile all' altro colla indicazione della causale.

14.° Saranno solidalmente a carico degli agenti tassatori le significatorie che sorgessero dallo esame della spesa, al quale le due amministrazioni generali sono rispettivamente chiamate dall' articolo 11.

15.° Le disposizioni in vigore su questa parte di servizio non contrarie al presente regolamento si avranno come riportate nel medesimo.

Napoli 2 giugno 1846.

Nel darle, signor direttore, partecipazione del regolamento del quale precede il tenore. La incarico di farne circolare la piena conoscenza presso gli agenti ed impiegati preposti a cotesta direzione, di adempierne e farne adempiere i dettami nella parte a ciascuno spettante, di vigilarne la esatta esecuzione.

Mi accusi intanto recezione dalle presente.

— 612 —

Circolare del 5 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni ad attivare la riscossione di tutti i carichi ed altri crediti dell' amministrazione.

Se la diligenza che usar debbono i contabili pel ricupero dei carichi dovuti a questa generale amministrazione debba essere incessante continua; poichè altrimenti la percezione non potreb-

be procedere che con abbandono e rilasciatezza, tanto maggiore, più sollecita, e più attiva attender se ne deve, quando al favore di alcune circostanze può la stessa rendersi veramente operosa.

È rimarchevole che le reste se non sono aumentate, sono pel loro ammontare sempre le stesse, ed io voglio anche concedere, che forse la ristrettezza de' debitori sia concorsa a renderle in certo modo stazionarie.

In effetti in alcuni tempi è tale la condizione d' insolvibilità, che per quanto si adopri a voler procurare il più limitato ricupero, tanto i mezzi praticati riescono inefficaci.

È da ciò che ciascun collettore in alcune epoche dell' anno trova date facilitazioni a quelle esazioni, che in ogni altro momento sono quasi impossibili.

Quest' epoca è conosciuta, ed io non dovrei rammenterne a ricorrenza a' ricevitori di questa dipendenza, poichè essendo sopra luogo, ed al contatto de' costumi, e delle abitudini, essi sanno per fatto proprio quando i ricuperi possono con maggior facilitazione ottenersi.

Ciò non però vengo a farne oggetto di un ricordo, perchè i ricevitori medesimi meno possono confidare nelle speciose osservazioni d' impossibilità, quando de' carichi vengono ad essi forzati ad introito.

Volendo io che la percezione sia messa decisivamente al corrente, io esigo da ora da' verificatori che nella chiusura dei conti gli articoli inesatti per negligenza, sian tutti senza eccezione addebitati a' contabili, perchè prontamente ne facciano introito per forzamento a loro danno, e sarò così fermo in questa determinazione, che senz' altro imputerò a' verificatori medesimi quelle reste che non bene giustificate siano d' altronde state sottratte alla misura del forzamento.

Adoprerò ancora altre misure, e contro i contabili, e contro i verificatori, e non mi arresterò se non quando vedrò purgata la esazione da tutte quelle reste inveterate, per le quali una riprovevole negligenza è stata fin quì usata per riguardi e male intese circospezioni.

Io lascio di aggiungere altre impulsioni, perchè ben troppo se ne sono date con altre istruzioni. Dico solo che richiedendo con effetto il ripiano della esazione, non desidero meno la esattezza dei versamenti, e che anche per questa parte mi atterrò agli stessi espedienti, tutte le volte, o che non vedrò rilevate le sottrazioni, o altri vuoti, o che per queste prontamente non si siano applicate le prescrizioni dell' articolo 20 del decreto dei 2 febbraio 1818.

E ritenga in fine signor direttore, che così io non intendo di escludere affatto la responsabilità della direzione, la quale è la prima tenuta ad una diligente avvertenza, ed a spingere l'at-

tività degli agenti da lei dipendenti, ed a rilevarne i disguidi, o la inoperosità.

Comunichi intanto la presente, e me ne accusi la ricezione.

— 613 —

Circolare del 18 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante taluni provvedimenti per la contabilità suppletoria de' mandati originali di spese urgenti di giustizia.

La dilazione di mesi sei, conceduta dalla mia circolare n. 1624, è tempo sufficiente per aversi, come si ha da varie provincie, compiuta la verifica morale delle spese urgenti di giustizia sul processo in pieno bilanciamento con gl'inventari mensuali de' ricevitori. Ciò non ostante si fa supporre e si sperimenta che all'epoca della periodica trasmessione della contabilità degli ispettori-controlori di alcune provincie diretta per quest'amministrazione centrale si rimangono in controloria de' frammenti di originali mandati di spese urgenti senza di tale verificazione: e quindi, si soggiugne, sarebbevi materia per la formazione della bilancia contabile già da me soppressa.

In quanto a' mandati originali di spese urgenti di giustizia rimasti forse senza verificazione sul processo all' epoca della spedizione della mensuale contabilità dello ispettor-controloro diretta per questa centrale, tai mandati, descritti ed inseriti ne'corrispondenti loro speciali inventari, dovran di necessità far materia di lavoro suppletorio con aderente stato n. 6 dello ispettor-controloro.

In quanto alla bilancia contabile, ferma rimanendo la soppressione della medesima, occorre che in piè di ciascuno stato n. 6 descrittivo ed inviativo de' mandati originali delle spese urgenti a conto, vale a dire senza resta precedente di mandati a verificare nè simultanea al mese di tale spedizione di contabilità; occorre insomma che in ciascuno di tali stati e per le differenti rubriche di spesa sia notata la situazione di tale inverificazione: val dire, ove si tratti di stato n. 6 al criminale, si noterà:

1. Resta de' mandati originali urgenti a verificare a tutto dicembre 1845 ducati. . . . . .

2. Mandati simili rimasti inverificati durante il mese di gennaio 1846. . . . . .

Totale. . . . . .

3. Mandati verificati durante gennaio 1846. . .

Restano a verificarsi al primo febbraio 1846. . .

E così progredendo mese per mese.

Tale notamento di situazione della detta verifica sarà sempre in ciascuno stato n. 6 osservato benanche per le altre rubriche di spesa, cioè per lo correzionale il militare ed il civi-

le, ove fossevi per queste altre rubriche di spesa anche una resta inverificata.

Mi accuserà ricezione della presente, della quale darà conoscenza a cotesto ispettor-controloro in ispecie.

— 614 —

Circolare del 26 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si stabilisce che i ruoli resi esecutorii da considerarsi come titoli ne'giudizii di graduazione.

Qui di seguito le trascrivo una circolare del ministero delle finanze contenente real rescritto, con cui Sua Maestà prendendo in considerazione il bisogno di dare un valore legale a'ruoli resi esecutori per i crediti antichi appartenenti al demanio dello stato a beneficî o altre corporazioni ecclesiastiche, perchè nei giudizî di graduazione avessero fatto pruova de' crediti medesimi, ha deciso che tali ruoli non altrimenti siano considerati che come titoli de' crediti ne' detti giudizî.

Dal ministro di grazia e giustizia mi vien partecipato il seguente real rescritto.

Si è disputato se il demanio dello stato o i rappresentanti di beneficî o altre fondazioni ecclesiastiche, cui si è concesso il beneficio della formazione de' ruoli esecutorî pei crediti antichi appartenenti allo stato, o alla chiesa in virtù dei decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823, in caso di spropriazione e di graduazione, abbiano dritto di domandare di esser graduati, in virtù del ruolo renduto esecutorio che si fosse inscritto per la ragion di credito in esso enunciato senza obbligo di produrre il titolo primordiale costitutivo del credito.

Rassegnato a Sua Maestà il parere della consulta generale su tale quistione, si è considerato, che pei decreti di gennaio 1817, articolo 56 e 57, e di maggio 1823, 2 e 3, vien conceduta egual forza e valore per gli effetti legali ai titoli originali, ed al possesso riconosciuto nelle forme indicate in quei decreti; che tutta la serie della procedura prescritta dai detti decreti è diretta ad elevare il possesso alla prerogativa di titolo; che per lo antico dritto il possesso legittimo di un bene poneva a peso dell' avversario del possessore la pruova della non appartenenza; la pruova del possesso nel tempo remoto far presumere il possesso nei tempi seguenti; ed il titolo ridotto in iscrittura non essere il solo modo come provare l'appartenenza del bene; che le vicende dei tempi decorsi, le quali han dato occasione a provvedimenti eccezionali compresi nei due citati decreti, tendenti ad assicurare le proprietà dello stato e della chiesa, sono cause gravissime da rendere applicabili, secondo l'antica giurisprudenza le su esposte teoriche di dritto; senza di che tornerebbe vana ogni provvidenza di quegli atti legislativi.

E per tali considerazioni Sua Maestà nel consiglio ordinario

di stato dei 24 dello scorso mese si è degnata dichiarare, che gli estratti de' quadri de' debitori delle amministrazioni dello stato e delle mense e benefici ecclesiastici, e di ogni altro corpo morale renduti esecutori giusta i decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823, ed iscritti ne' registri ipotecari, sieno ammessi ne' giudizi di graduazione a far pruova de' dritti di dominio o di credito secondo le indicazioni che vi si contengono, e dieno privilegio od ipoteca a pregiudizio de' terzi, senza che i corpi morali che figurano creditori sieno obbligati ad esibire il titolo primordiale.

Nel real nome partecipo all' eccellenza vostra questa sovrana determinazione per l' uso conveniente.

Io nel real nome le ne do parte, affinchè ed ella e cotosta amministrazione diocesana abbiano cura nelle occorrenze di far valere una dispfsizione, la quale ha per oggetto la tutela de' cespiti appartenenti al demanio ed al patrimonio ecclesiastico, dichiarando ne' giudizi di spropriazione e di graduazione titoli primordiali i ruoli renduti esecutori, e corredati della formalità della iscrizione, la quale convien che subito si domandi quando non si trovasse di già operata.

Essendo stato cumunicato quest' ordine sovrano a' regi procuratori presso le amministrazioni diocesane con la trascritta circolare di sua eccellenza il ministro delle finanze, io lo comunico a lei perchè ne dia conoscenza al conservatore ed agli agenti di questa amministrazione da lei dipendenti per l' uso di risulta, ed indi me ne accusi la ricezione.

— 615 —

Circolare del 30 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si danno provvedimenti per le indennità di giustizia pei regi giudici di circondario.

Sua eccellenza il ministro, con pregiato officio de' 9 corrente n.° 1874, mi partecipa un sovrano rescritto de' 10 di agosto ultimo, col quale Sua Maestà si è degnata concedere come spesa di giustizia una indennità a' giudici regi di circondario ne' casi di loro visite quadrimestrali presso gli uffiziali dello stato civile e presso i conciliatori a norma della legge. Il tenore dell' officio ministeriale è il seguente:

Dal ministero di grazia e giustia mi si è partecipato il seguente reale rescritto:

Sua Maestà considerando di quanto interesse per la giustizia sia la rigida osservanza della disciplina nel servizio degli uffizi dello stato civile e delle concilazioni, e conseguentemente la necessità del compimento delle visite periodiche prescritte da vigenti regolamenti degli enunciati uffizi, nel consiglio ordinario di stato dei 10 andente si è degnata approvare i seguenti provvedimenti.

Art. 1. I giudici di circondario in ogni quattro mesi visiteranno gli uffizi di conciliazione ed i registri degli atti dello stato civile dei comuni del rispettivo circondario.

2. I giudici di circondario formeranno del risultamento della visita distinto processo verbale che rimetteranno poi al procuratore del Re presso il tribunale civile della provincia rispettiva, e saranno personalmente responsabili della loro esattezza e verità.

3. I procuratori del Re faranno anche essi la visita de'detti uffizi sempre che ne scorgeranno il bisogno; ed in tale occasione avranno cura di assicurarsi della verità de'verbali di visita eseguiti da' giudici di circondario.

4. I gindici di circondario per gli accessi ad occasione delle visite quadrimestrali percepiranno le indennità secondo i regolamenti in vigore, le quali indennità saranno pagate come spese di giustizia.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane disposizioni per l' uso conveniente.

Anche io a lei nel real nome ne do comunicazione per l'esatto adempimento nella parte, che le riguarda.

Nel parteciparle tai risoluzioni sovrane e ministeriali, le fo osservare per la esatta osservanza delle medesime.

1. Che il caso della indennità sopra espressa è una eccezione al divieto nell' articolo 22 n. 9 del real decreto de' 13 di gennaio 1817 partante indennità negativa su' fondi delle spese di giustizia per lo trasferimento de'magistrati per altro oggetto che per istruzione di processo sia correzionale sia criminale;

2. Che la indennità di giustizia a favore de'detti regi giudici, nel caso espresso nel sovrano rescritto che le comunico con la presente, è la stessa di quella che viene a favor loro stabilita da' regolamenti in vigore;

3. Che ove i detti regi giudici recassero seco loro in visita qualche subalterno giudiziario o chicchessia, non vi sarà luogo per costoro ad alcuna indennità, ritenuto che la medesima è soltanto conceduta ad essi regi giudici;

4. Che la suddetta indennità nel caso di sopra non dà materia di ricuperamento che ne'soli casi di processura penale a carico de' funzionari cui è diretta la visita quadrimestrale;

5. Che sebbene nello articolo 3 del medesimo sovrano rescritto si prescriva pure a' signori procuratori del Re il dovere della visita quadrimestrale sopra espressa, non han diritto ad alcuna indennità di giustizia, perchè la medesima e unicamente conceduta a' regi giudici di circondario.

Darà a tutti gl' impiegati preposti a cotesta direzione comunicazione identica della presente, salvo a curarsene da lei e vigilarsene la conveniente osservanza. Intanto me ne accuserà la debita recezione.

— 616 —

Circolare del 28 ottobre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si danno disposizioni a regolare le spese pei processi criminali dichiarati poi di competenza correzionale.

Pei processi istruiti in linea criminale e quindi dichiarati di competenza correzionale, sua eccellenza il ministro, con pregiato officio de' 30 settembre ultimo n.° 2033, mi partecipa per lo adempimento un sovrano rescritto del dì 22 dello stesso scorso mese.

Con tale sovrano rescritto è deciso,

1. Che nel caso la qualità correzionale risulti dalla pubblica discussione, e quindi la pena correzionale si applichi dalla gran corte, in questo caso il querelante viene esonerato dalle spese;

2. Se prima della pubblica discussione la qualità correzionale sia dichiarata dalla gran corte, e sia rimandato al giudice il procedimento, in tale caso doversi assoggettare il querelante non a tutte le spese dal momento della produzione della sua prima istanza, ma solamente a quelle posteriori alla dichiarazione della gran corte.

I sensi precisi del sovrano rescritto di anzi compendiato, e nel modo che mi si partecipa dall' eccellenza sua, sono i seguenti.

Signore — Sotto questa data ho io comunicato al luogotenente generale il seguente reale rescritto.

Il pregevole foglio del 28 maggio 1840 Finanze car. 2. n. 2805 annunziava la quistione costì promossa, se cioè il giudice caratterizzi misfatto una imputazione correzionale, e ne rimetta il procedimento alla gran corte criminale, e questa avvertendo l' erronea definizione, o respinga al giudice le carte, o da se prosiegua in linea correzionale il giudizio, la spesa del procedimento sarà a carico della parte querelante, ancorchè interrotti una volta i primi termini, ne' quali si era l'azione promossa.

Nello stesso foglio si posero in veduta le diverse opinioni, che si erano sviluppate sulla quistione, e domandavasi del sistema vigente in questa parte de' reali dominî.

Dopo aver io inteso il direttore generale del registro e bollo e questo agante del contenzioso, la quistione di ordine sovrano fu inviata allo esame della consulta generale, e quel consesso partendo dalle considerazioni, alle quali avea dato luogo lo sviluppo dello esame, portò avviso che interrotto una volta il procedimento correzionale, ancorchè per falsa sembianza del delitto, la parte istante non più è tenuta alle spese.

Inviato questo avviso al giudizio del ministro di grazia e giu-

stizia, il medesimo dopo sensato ragionamento fece la distinzione, se la qualità correzionale risulti dalla pubblica discussione, e quindi la pena correzionale si applichi dalla gran corte, o se prima della pubblica discussione la qualità correzionale sia dichiarata dalla gran corte, e sia rimandato al giudice il procedimento.

Nel primo caso egli si uniformava al parere della consulta, di esonerarsi cioè il querelante dalle spese, e nel secondo caso opinava doversi assoggettare il querelante non a tutte le spese dal momento della produzione della sua prima istanza ma solamente a quelle posteriori alla dichiarazione della gran corte.

Rassegnato da me l' affare a sua maestà nell' ordinario consiglio di stato del 22 dello spirante mese, la Maestà sua ha trovato ben saggia la distinzione fatta dal prelodato ministro, ed ha sovranamente rescritto, che quella si adotti così in cotesta, che in questa parte de' suoi reali dominî.

Io nel real nome ne do parte a vostra eccellenza affinchè si serva inculcarne la esecuzione.

Anche a lei nel real nome io ne do comunicazione per intelligenza, e per la parte che può risguardarla, e nella medesima ella troverà risoluto quanto si è posto in discussione circa le spese del procedimento, ad istanza di Santo Campo contro Nicola Sala, presso il regio giudicato di Campi, giusta il di lei rapporto del 6 dicembre 1845.

Ella eseguirà e farà eseguire opportunamente le suddette sovrane risoluzioni comunicatele con la presente, della quale darà scienza ai di lei subordinati, e della quale intanto mi ascuserà la debita ricezione.

— 617 —

Circolare del 31 *ottobre* 1846 *emessa dal direttore generale del registro e bollo portante le norme da seguirsi per* le iscrizioni *sui ruoli de' debitori resi esecutori.*

Di seguito al reale rescritto comunicatole con la circolare de'26 dello scorso mese n.° 1644, l' agente del contenzioso con suo foglio de' 2 andante n.° 3683, è venuto ad osservare di essersi letteralmente dichiarato nell' anzidetto rescritto, che gli estratti de' quadri renduti esecutorî ed iscritti ne' registri ipotecari saranno ammessi a far pruova de' dritti di dominio o di credito, secondo le indicazioni che vi si contengano.

Da ciò ha tratto che il legislatore nel dare a' ruoli esecutivi gli effetti de' titoli primordiali, lo abbia fatto a condizione che i ruoli stessi fussero iscritti, sia che debbono provare il dominio, o una mera ragione di credito.

Ha perciò avvisato che così per ora, come in avvenire, avendo questa amministrazione ruoli della specie, non solo prenda sollecitamente iscrizione per ognuno degli articoli contenuti

vi indistintamente, ma che inoltre in ogni decennio la rinnovi.

E partecipandole un tale avviso, le ingiungo di uniformarvisi, dandone pure conoscenza agli agenti da lei dipendenti.

Intanto mi accuserà di questa il ricapito.

— 618 —

Decreto del 2 gennaio 1846 che destina il sindaco di Caserta per uffiziale straordinario dello stato civile della real Casa in occasione del prossimo parto di Sua Maestà la Regina Nostra Sovrana.

Veduto l'articolo 58 del codice civile del nostro regno delle due Sicilie;

Volendo che gli atti dello stato civile della nostra real casa sieno regolati in un modo corrispondente alla dignità della nostra real famiglia;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Destiniamo in occasione del prossimo parto di Sua Maestà la Regina, nostra dilettissima consorte, per uffiziale straordinario dello stato civile della nostra real casa, per questa sola volta, l'attual sindaco della nostra città di Caserta.

2. Gli atti dello stato civile di nascita che dovranno aver luogo in tale fausta circostanza, saranno regolati a tenore delle istruzioni annesse al presente decreto, approvate in data di questo giorno.

3. Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de'ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni del 2 gennaio 1846 per la formazione dell'atto dello stato civile di nascita in occasione del prossimo parto di Sua Maestà la Regina del regno delle due Sicilie.

L'attual sindaco di Caserta come uffiziale straordinario dello stato civile della casa reale, a' termini del real decreto di questo stesso giorno, all'avviso che riceverà di essere già incominciati i dolori del parto di Sua Maestà la Regina, dovrà immediatamente portarsi in gala nel real palazzo per la formazione dell'atto di nascita a tenore delle leggi. Condurrà seco uno o due soggetti di sua dipendenza per la estensione dell'atto di nascita.

I due testimoni che dovranno intervenire nell'atto di nascita saranno designati all'arrivo del sindaco nel real palazzo.

L'atto di nascita dovrà formarsi coll'assistenza del consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de'ministri,

e del maggiordomo maggiore di Sua Maestà e soprantendente generale della real casa.

L'atto suddetto sarà fatto in doppio originale, del quale uno sarà consegnato al maggiordomo maggiore soprantendente generale della real casa, e l'altro rimarrà presso il sindaco, che dopo di averlo trascritto ne' registri degli atti dello stato civile, lo consegnerà al presidente interino del consiglio de' ministri per conservarlo nello archivio della presidenza.

I due atti originali saranno sottoscritti dal Re, da due testimoni che saranno due capi di corte, dal presidente interino del consiglio de' ministri, dal maggiordomo maggiore soprantendente generale della real casa, e dal sindaco.

— 619 —

Decreto del 7 gennaio 1846 autorizzante la commessione amministrativa di beneficenza di S. Angelo all' Esca ad accettare una disposizione fatta a pubblico vantaggio dalla fu D.ª Teresa de Chinno.

Veduto il testamento per atto pubblico de' 24 maggio 1834 rogato dal notaio Niccola Ruggiero residente in Bonito, col quale la fu D. Teresa de Chinno di S. Angelo all' Esca dispose che dopo la morte del di lei marito suo erede usufruttuario tutti gl' immobili, tranne la casa di sua abitazione, si dassero in enfiteusi con canone determinato, ed i mobili si vendessero; che sulla vendita di tali beni, le prime due annate servissero per un capitale di un monte di pegni, e la terza annata s' impiegasse nella spesa per ridurre la detta casa ad un conservatorio di fanciulle povere di S. Angelo all' Esca; che dopo il triennio si prelevasse una somma per messe e maritaggi ec. ec.

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali dominii di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro secretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla commessione amministrativa di beneficenza del comune di S. Angelo all' Esca in principato ulteriore per l' accettazione della succennata pia disposizione della detta de Chinno, contenuta nel testamento anzidetto, per lo stabilimento di un Monte e di un conservatorio; salvo però rimanendo i dritti che contro la mentovata disposizione potessero competere a' terzi.

2. Dovranno eseguirsi i pesi imposti dalla testatrice con la disposizione di che trattasi; e sarà presa nota degli uni e dell' altra nella platea della detta commessione amministrativa.

3. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia, e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 620 —

Decreto del 7 gennaio 1846 col quale l'arciprete di Salaparuta è autorizzato ad accettare una donazione per farne l'uso cui è destinata.

Veduto l'istrumento de'7 di maggio 1844 pel notajo in Salaparuta Diego Gullo, col quale D. Francesco di Maria, D. Antonino Salvaggio, D. Angelo Capo, D. Francesco Monaco, D. Filippo Candela, D. Donato di Giovanna, e D. Antonino Fazino donavano delle annue rendite, un canone e de' fondi rustici per le missioni in ogni sette od otto anni nel comune di Salaparuta, affidandone l'amministrazione a quell'arciprete, al vicario foraneo ed al superiore del convento de' PP. Cappuccini;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito all'arciprete del comune di Salaparuta per l'accettazione della donazione come sopra, sotto le condizioni e pesi imposti da' donanti; salvo solo i diritti de' terzi e la suprema vigilanza del governo.

2. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia, degli affari ecclesiastici, e degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 621 —

Decreto del 7 gennaio 1846 che accorda il permesso al comune di Barrafranca per accettare una disposizione fatta per pubblica utilità da D. Filippo Bongiovi.

Veduto il testamento per atto pubblico de' 9 di novembre 1843 pel notaio in Barrafranca Angelo Cannizzaro, col quale D. Filippo Bongiovi dispose lo stabilimento di tre scuole nel detto comune per l'utile di quei naturali;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta dei nostri reali domini oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario d grazia e giustizia ;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato ;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quan

Art. 1. Concediamo il nostro beneplacito al comu rafranca, provincia di Caltanissetta, per l'accettazion sposizione come sopra da D. Filippo Bongiovi ; salvi do i dritti dei terzi.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e e degli affari interni, ed il nostro luogotenente genera stri reali domini oltre il Faro sono incaricati, ciascu sua parte, della esecuzione del presente decreto.

— 622 —

Decreto del 9 gennaio 1846 che autorizza la cappe Maria della neve in Guardia Sanframondi ad accettar disposizione per determinato uso.

Veduto il testamento per atto pubblico rogato nel febbraio 1844 dal notaio in guardia Sanframondi Giu gna, col quale la fu D. Teresa Foschini dispose e fav cappella di S. Maria della neve in quel comune di duc cioè ducati cinquanta fra la somma maggiore di certo d ducati cinquanto in contanti da pagarsi dal suo erede, c bligo della celebrazione di una messa parata annivers determinata elemosina, ed il rimanente della rendita met re della cappella stessa, e metà in celebrazione di mess

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice p gno delle due Sicilie ;

Veduto il parere della consulta dei nostri reali domi del Faro ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla cappe il titolo di S.ª Maria della neve nel comune di Guar framondi in provincia di Terra di lavoro per l'accettazio pia disposizione di che trattasi ; salvi però rimanendo che contro tale disposizione potessero competere a' terz

2. L'impartizione del sovrano beneplacito è da noi c ta con la condizione che i ducati cinquanta che debbon re in contanti dall'erede della detta Foschini, sieno i con sicurezza.

3. Dovranno eseguirsi i pesi imposti dalla testatrice enunciata pia disposizione ; e sarà presa nota degli un l'altra nella platea della cappella anzidetta.

4. I nostri ministri segretari di stato di grazia e gi

e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 623 —

Atto Sovrano del 12 *gennaio* 1846 *per la concessione del titolo di Conte di Girgenti al real principe D. Gaetano Maria Federico figliuolo settimo-genito di Sua Maestà.*

Veduto l' atto sovrano del dì 4 di gennaio 1817 dell' augusto re Ferdinando I. di gloriosa ricordanza;

Nella occasione fausta di essere stata la nostra real famiglia arricchita della provvidenza divina di prole novella con la nascita del real principe D. Gaetano Maria Federico;

Ci siamo determinati ad ordinare, ed ordiniamo col presente atto quanto segue.

Art. 1. Concediamo al nostro dilettissimo figliuolo settimogenito D. Gaetano Maria Federico il titolo di conte di Girgenti.

2. Il cennato titolo del quale abbiamo investito il nostro figliuolo D. Gaetano Maria Federico sarà trasmessibile al suo figlio primogenito ed a' seguenti primogeniti discendenti dalla stessa linea di maschio in maschio con la inalterabile prerogativa del sesso e del grado; di modo che, nel caso non abbia figli maschi, o che la sua discendenza di maschi discendenti da maschi venga a cessare, nè anche le figliuole primogenite potranno portare il suddetto titolo, ma resterà estinto nella persona dell' ultimo maschio discendente, e tornerà a nostra disposizione, e del nostro successore sovrano legittimo che si troverà allora sul trono.

3. Il titolo come sopra conceduto non darà alcun dritto al concessionario nè su' beni, nè sulle persone della città di Girgenti, che resteranno, come lo sono attualmente, nel pieno dominio della corona, senza alcuna differenza.

Questo atto solenne risguardante la nostra real famiglia, sottoscritto da noi, riconosciuto dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munito del nostro gran sigillo, e contrassegnato dal nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri, sarà registrato e depositato nell' archivio della presidenza del suddetto consiglio.

— 624 —

Atto sovrano del 12 *gennaio* 1846 *per la concessione d' indicate grazie ad occasione della nascita del figliuolo settimo-genito di Sua Maestà.*

Volendo noi usare di nostra real clemenza con giudicabili e condannati per reati comuni ora che la provvidenza divina si è degnata accrescere la nostra real famiglia con la nascita del real principe D. Gaetano Maria Federico;

Abbiamo risoluto di determinare e determiniamo quanto segue.

Art. 1. Non si procederà a giudizio correzionale e contravvenzionale per fatti anteriori a questo giorno.

2. L' imputato compreso nel precedente articolo potrà, nel termine di un mese a contare da questo giorno, rinunziare all' indulgenza, sottoponendosi all' esito del giudizio.

3. Non sono compresi nell' articolo primo i reati di asportazione e detenzioni di armi vietate; le infrazioni di leggi e regolamenti in materia di boschi; i reati in materia di dazî indiretti; i reati di furto e ricettazione di oggetti furtivi; i reati di matrimonio clandestino e testimonianza nella sua celebrazione; i reati di ferite volontarie a colpo di armi da fuoco; non che le ferite volontarie pericolose di loro natura, o per gli accidenti di vita, di storpio, di mutilazione o di sfregio, commesse a colpo di arma tagliente o aguzza ancorchè impropria; i fatti che sebbene punibili correzionalmente perchè involontarî, o per concorso di circostanze attenuanti, sieno scusabili o minoranti, pure sono giudicabili dalla gran corte criminale, uniformemente all' articolo 148 delle leggi di procedura ne' giudizî penali; i reati che a carico dell' individuo medesimo fossero cumulati con alcuno di quelli esclusi dall'indulgenza.

4. Le pene di semplice polizia e l' ammenda correzionale, applicate con sentenza o decisione divenuta irrevocabile prima di questo giorno, sono condonate.

5. Le pene di esilio correzionale, di confino, di prigionia, applicate ad individui che in vigore di giudicati trovansi ora ad espiarle, sono diminuite di anni tre.

6. In questa diminuzione di pene non è compreso il condannato per alcuno de' reati espressi nel precedente articolo 3. La sua esclusione dalla indulgenza si estende a qualunque altro delitto, pel quale si trovi egli attualmente condannato, o sia tuttavia giudicabile.

7. Le pene di relegazione e di reclusione che in vigore di giudicato anteriore a questo giorno si stanno espiando da' condannati, sono diminuite di anni due.

La diminuzione è di un anno solo pel reo che, condannato a pena maggiore della relegazione o reclusione, ne abbia poi ottenuto la commutazione in alcuna delle cennate due specie di pene che nell' epoca di questo atto sovrano il condannato si trovi ad espiare.

8. La pena de' ferri così ne' bagni, come nel presidio pei condannati che ora sono ad espiarla, è diminuita di un anno.

La diminuzione è di mesi sei se la pena de' ferri non è per condanna, ma per commutazione di pena maggiore per effetto di grazia.

9. Nel caso di più pene cumulate a carico dello stesso individuo, la diminuzione conceduta co' precedenti articoli è uni-

camente per la pena che nel giorno di questo atto sovrano si sta espiando dal condannato.

10. Oltre le eccezioni portate co' precedenti articoli all' indulgenza, vengono dalla medesima esclusi i giudicabili ed i condannati pe' reati in materia di falsità di monete, di carte, bolli, suggelli reali, compresi nel libro II, titolo V, capitoli I, II e III delle leggi penali; per calunnia, falsa testimonianza e subordinazione di testimoni; per oltraggi, vie di fatto e violenze contro la persona de' depositari dell' autorità pubblica, degli uffiziali ministeriali, degli agenti della forza pubblica, commessi in atto dell' esercizio delle loro funzioni, ovvero in occasione di tale esercizio; per reati in officio di persone in carica pubblica; per reati in atto di servizio de' depositarî della forza pubblica e degli uffiziali ministeriali; per duello; per furto qualificato e ricettazione di oggetti furtivi; per reati militari; per omicidio di qualunque natura, ancorchè involontario o scusabile; per reato di parte attiva in una rissa in cui è avvenuto omicidio, del quale s' ignori l' autore; per ferita o percossa volontaria con istorpio, mutilazione o sfregio; per misfatti capitali, la pena de' quali a morte o a vita si trovi cangiata in temporanea per grazia. Sono del pari esclusi dall' indulgenza coloro che, condannati a pena criminale renduta irrevocabile, sieno incorsi in altro reato, e divenuti punibili criminalmente sia per natura del novello reato, sia per altra qualunque circostanza: l' esclusione in questo caso è per l' uno e per l' altro reato; per reato cumulato con alcuno di quelli espressi in questo articolo a carico del giudicabile o condannato medesimo. Sono escluzi altresì i condannati per contrabbandi con infrazione sanitaria, ovvero con falsità di bolli o di carte.

11. Le disposizioni degli articoli 3, 6 e 10 comprendono i giudicabili ed i condannati come autori principali e complici nei fatti costitutivi non solo di reato consumato, ma ancora di reato mancato o tentato.

12. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e della polizia generale, il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro, ed il direttore del nostro ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione di questo atto sovrano, ciascuno per la parte che lo riguarda.

— 625 —

Decreto del 12 *gennaio* 1846 *per la costituzione d' un majorasco in favore di S. A. R. il Principe D. Gaetano Maria Federico Conte di Girgenti.*

Volendo provvedere allo stabilimento della casa del nostro figliuolo settimo-genito D. Gaetano Maria Federico Conte di Girgenti;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo a titolo di majorasco al nostro figliuolo Principe D. Gaetano Maria Federico conte di Girgenti i seguenti beni che ora costituiscono la reale amministrazione di Carditello, demanio di Calvi, e S. Andrea del Pizzone, e che sono amministrati in particolar confidenza a nostra disposizione, cioè:

In Carditello. Fondi rustici. Tutti i parchi sotto la denominazione di Masseria della foresta; parco Mazzola; *idem* Bufoleria; *idem* de' cavalli; *idem* delle mela della Fontana; *idem* lagno di S. Lorenzo; *idem* orientale di S. Lorenzo; *idem* occidentale di S. Lorenzo; *idem* de' vitelli alla Bufoleria; *idem* del Conte; *idem* di S. Lorenzo propriamente detto; bosco di Mazzola; lenza delle Rose; Diana carbone; Diana della casa; parco Maruzzelle, parco le novanta moggia; parco delle vacche a S. Antonio; parco le trenta moggia; parco San Martino; bosco S. Antonio; bosco S. Martino, parco Cupitiello; *idem* Spontone di Pratolarini; *idem* de' Favali; *idem* de' Pratolarini; *idem* dello Sterpato; *idem* delle quaranta moggia; *idem* della Ciavolara; bosco della Pagliarella; parco de' Mormili; parco delle Rose; lenze delle Cavallerizze; giardino delle Cavallerizze; barca di Pallavicino; fosso del Fusaro; la Falciata; la Falciatella; parco Stella; il Quartone; parchi della Verminosa; parchitelli avanti e dietro le Cavallerizze; bosco grande e Piantonera; bosco degli uccisi; bosco del Triangolo, Rimessa; altro parco simile; altro parco simile; Boccascorsa; Rimessola; Barbereschi: a' quali fondi sono annessi de' fabbricati di case ed altri comodi rurali.

Fondi urbani e macchine. Mulini detti di S. Antonio; locale del soppresso monistero de' Celestini di Aversa; casino in Carditello con chiesa parrocchiale, ed altre fabbriche per uso di scuderie e comodi rurali.

Nel demanio di Calvi e S. Andrea del Pizzone. Fondi rustici. Le quindici moggia; il Frasso; Rimessa del bosco; lenze delle Goglie; S. Agapito; Mazzamauro; Caccia grande del Rivo; Caccia grande dell' Auturo; Falciatella; lenze della Pagliara; Rimessa de' Frassi; parco della Noce; Polletrara; le Carceri; parco di Cinta e Lenze; parco de' broccoli; bosco messo a coltura; Demanio piccolo; Demanio di S. Andrea del Pizzone; parchitello accosto al cancello di S. Andrea; parchitello accosto al real casino: a' quali beni sono annessi de' fabbricati per comodi rurali.

Fondi urbani. Casinetto in Calvi con cappella, abitazione pei guardaboschi, scuderie, ec.; altro casinetto alla Foresta con cappella, ed altri comodi; altro casinetto alle Cavallerizze anche con cappella; una piccola torretta a S. Antonio.

Tutti gli enunciati beni danno attualmente la rendita lorda

annua di ducati cinquantamila trecentoquarantasei e grana ventinove.

Una partita di rendita inscritta sul gran libro del debito consolidato (cinque per cento) di annui ducati cinquemila novecentocinquantanove.

I frutti de' su enunciati beni saranno posti in moltiplico presso la soprantendenza generale di casa reale fino all' anno trentunesimo del Principe D. Gaetano Maria Federico conte di Girgenti , e saranno impiegati in acquisto di altri beni , i quali si accresceranno a'succennati beni del majorasco per formarne un corpo solo. La soprantendenza generale porterà un conto particolare pe' beni del majorasco medesimo.

2. Il majorasco come sopra instituito passerà sempre da primogenito maschio in primogenito maschio della discendenza maschile legittima e naturale del Principe D. Gaetano Maria Federico conte di Girgenti , secondo l' ordine ed i diritti stabiliti dalla legge su i majoraschi , escluse sempre le femmine , e col vincolo di riversibilità alla real casa in ogni caso di deficienza di maschio figliuol di maschio.

3. S. A. R. il Principe D. Gaetano Maria Federico Conte di Girgenti acquisterà diritto alle rendite de'beni del majorasco il primo dì dell' anno trentaduesimo di sua età. A tutto l' anno trentonesimo , oltre il mantenimento di casa reale , Egli percepirà dalla real casa per suo particolar borsiglio ducati centocinquanta al mese dall' età di sette anni fino agli anni dodici compiuti : ducati dugento da' tredici a'sedici anni compiuti : ducati dugencinquanta dal diciasettesimo al ventunesimo anno compiuto: ducati cinquecento dal ventiduesimo al ventisettesimo anno compiuto : e ducati mille dal ventunesimo al trentunesimo anno compiuto.

In oltre in caso di matrimonio del Principe D. Gaetano Maria Federico dopo il ventunesimo anno , e col nostro real beneplacito , secondo l' atto sovrano de' 12 di marzo 1836 , e sino al possesso del majorasco , l' assegnamento del borsiglio sarà aumentato a ducati mille e cinquecento al mese.

4. Le doti delle femmine discendenti dal Principe D. Gaetano Maria Federico conte di Girgenti , gli appannaggi de' secondogeniti della sua famiglia , e le convenzioni matrimoniali dei possessori del majorasco saranno soddisfatti sulle rendite del majorasco medesimo , secondo le leggi in vigore.

5. La presente fondazione s' intenderà di stare in luogo , e di compensare tutti i diritti che possono appartenere al Principe D. Gaetano Maria Federico Conte di Girgenti , così per lo appannaggio che gli compete sullo stato , come per ogni altra ragione sulle possidenze di famiglia.

6. I possessori del majorasco avranno obbligo del domicilio nel regno.

7. Ritenute le disposizioni dell' atto sovrano de' 12 di mar-

zo 1836, coloro che contraggono matrimonio senza il nostro consenso, perderanno oltre a ciò il majorasco, o i diritti di chiamati al majorasco, senza bisogno di dichiarazione sovrana; nel luogo de' quali entrerà di propria ragione l'immediato successore, secondo le leggi del regno e della fondazione, che non sia caduto nel divieto; ovvero si farà il caso della devoluzione alla real casa, se manchino le linee de' chiamati.

8. Colla pienezza della nostra autorità dispesiamo ad ogni altra solennità prescritta dalla legge per la costituzione de'majoraschi.

9. Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' minisiri, ed i nostri ministri secretarî di stato di grazia e giustizia, e delle finanze, non che il soprantendente generale della nostra real casa sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciasciuno per la parte che lo risguarda.

— 626 —

Decreto del 17 *gennaio* 1846 *che permette alla mensa arcivescovile di Palermo d' accettare un legato per la fondazione di una casa di custodia e di educazione di donzelle.*

Veduto il testamento in forma mistica de' 24 di settembre 1842 depositato presso il notajo Camillo d'Ambrosio di Caivano, col quale la principessa di Roviano D.ª Anna Maria Pignatelli Cortes disponeva un legato a favore della mensa arcivescovile di Palermo per la fondazione di una casa di custodia e di educazione di donzelle di designati comuni;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla mensa arcivescovile di Palermo per l' accettazione del legato come sopra dalla principessa di Roviano D. Anna Maria Pignatelli Cortes, sotto le regole, condizioni e pesi imposti dalla testatrice; salvo solo i diritti de' terzi, e la suprema vigilanza del Governo.

2. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia, degli affari ecclesiastici, e degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

— 627 —

Decreto del 24 gennajo 1846 approvante lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato delle finanze per l' esercizio 1846.

Veduto il progetto di stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato delle finanze a noi rassegnato per lo servizio del 1846;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato delle finanze del corrente esercizio 1846, annesso all'originale del presente decreto, nella somma di ducati quattordicimilioni settecentosettantottomilacinquecentoquarantetre è da Noi approvato.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 628 —

Decreto del 24 gennajo 1846 che approva lo stato discusso degl' introiti della real tesoreria generale de' reali dominii di qua del faro per la gestione del 1846.

Veduto il progetto a noi rassegnato dello stato discusso degl' introiti della real tesoreria generale de' nostri reali dominii di qua del faro per la gestione 1846;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso generale degl' introiti presunti della real tesoreria generale dei nostri reali dominii al di qua del faro per lo esercizio 1846, annesso all' originale del presente decreto, è da noi approvato. Quindi si rimangono tali introiti determinati, salve le possibili variazioni, a ducati ventisettemilioni novecentonovantatremila quattrocentosettantaquattro.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 629 —

Decreto del 24 gennaio 1846 che approva lo stato discusso della real tesoreria ne' reali dominii oltre il faro per lo esercizio 1846.

Veduto il progetto a Noi rassegnato dello stato discusso della real tesoreria ne' reali dominii di là dal faro per lo esercizio del 1846;

Visto il rapporto del nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii di là del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso della real tesoreria de' nostri reali dominii di là del faro per lo esercizio del 1846, annesso all'originale del presente decreto, è da noi approvato nelle somme totali presunte, cioè di ducati sei milioni settecentosessantaduemila novecentotrentotto e grana 58 per gli introiti, e di ducati settemilioni cencinquantaduemila seicentoquarantacinque e grana 62 per gli esiti.

2. Ci serbiamo sulle proposizioni che ci saranno rassegnate dal nostro ministro segretario di stato delle finanze, di provvedere a' mezzi occorrenti per supplire alla deficienza di ducati trecentottantanovemilasettecentosette e grana 4, che risulta dalle mentovate somme d'introito e di esito.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 630 —

Decreto del 24 gennaio 1846 prescrivente d'aggregarsi al comune di Castellammare alcuni ex-feudi che ora fanno parte di quello di S. Giuliana in provincia di Trapani.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dal primo di gennaio 1847 gli ex-feudi denominati Valle di Celza, Conza, Fragginesi, Dilato, Comena, Sarcinna, Grotticilla, Torre di Bimistra, Scopello, Sarmucci, Valle di Baita, e Balata, Ciacca, Roccarotta, Soala, Niglia, Brutto, Golfo, Guardia, Curie, Celso, Sanguesecca, Giallombardo, Cuti, Strafanello, Fiscella, Lisciandrini Sopra-

ni, Lisciandrini Sottani, ex-Baronia d' Inici, compresa la Montagna, e Bulata d' Inici, che ora fanno parte del territorio del comune di Monte S. Giuliano in provincia di Trapani, saranno da esso divisi ed aggregati in vece a quello di Castellammare.

2. Tutti i nostri ministri segretari di stato, il direttore della real segreteria e ministero di stato della guerra e marina, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 631 —

Decreto del 29 gennaio 1846 autorizzante la chiesa collegiale di Cinquefrondi ad accettare la disposizione fatta da Caterina Mercuri.

Veduto il testamento per atto pubblico de' 12 di marzo 1845 per lo notaio Giuseppe Condoluci di Cinquefrondi, col quale Caterina Mercuri priva di ascendenti e discendenti istituiva suo erede quella chiesa collegiale, col peso della celebrazione di anniversari ed altro;

Veduta la supplica a noi presentata da Michelangelo Mazzitelli, marito della testatrice, il quale esponendo lo stato di sua indigenza, ha invocato per se la disposizione compresa nell'articolo 689 delle leggi civili;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo Regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla chiesa collegiale di Cinquefrondi nella prima Calabria ulteriore per l'accettazione della disposizione testamentaria come sopra da Caterina Mercuri; salvo però rimanendo i diritti de' terzi, ed in particolare quelli del coniuge superstite Michelangelo Mazzitelli.

2. Di tale disposizione e de' pesi annessivi, che saranno esattamente eseguiti, sarà presa nota nella platea della chiesa collegiale.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 632 —

Decreto del 29 gennaio 1846 con cui si permette alla chiesa collegiata di S. Maria maggiore in Piedimonte d'accettare una enunciata disposizione per fondarvisi un novello mansionariato.

Veduto l' istrumento de' 3 di settembre 1845 per lo notaio in Piedimonte Giuseppe Caso per la fondazione dal canonico arciprete D. Ferdinando Jannucci di novello mansionariato in quella chiesa collegiata di S. Maria maggiore, con la dotazione e coi pesi nell' istrumento stesso enunciati;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla chiesa collegiata di S. Maria maggiore in Piedimonte per l' accettazione della enunciata disposizione dal canonico arciprete D. Ferdinando Jannucci per la fondazione di novello mansionariato, con le condizioni apposte nell' istrumento su riferito, e salvo rimanendo i diritti de' terzi.

2. Per la istituzione canonica dell' enunciato benefizio dovrà osservarsi quanto è prescritto da'canoni e dalla polizia del regno.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 633 —

Decreto del 6 febbraio 1846 permettente al comune di Calitri di eseguire una indicata donazione in favore di quel monastero delle benedettine.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Facoltiamo il comune di Calitri nel Principato ulteriore di concedere a titolo di donazione il soltano di sua proprietà detto Seggio in favore di quel monastero delle Benedettine, a cui carico resterà il contributo fondiario, e le spese bisognevoli per le necessarie rifazioni.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 634 —

Decreto del 6 febbraio 1846 autorizzante il corpo della città di Napoli per pagare due indicati annui canoni.

Veduto il parere della consulta dei nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Permettiamo al corpo della città di Napoli di corrispondere in pro del capitolo della cattedrale di Napoli l'annuo canone netto di ducati otto; ed in favore del seminario di Nola l'annuo canone di ducati due e grana 27 netti, i quali gravitano sulla casa di D. Nicola de Vita al vico Beifiori e Belledonne, occupata con la costruzione di quel mercato; serbati i patti e le condizioni contenute nei rispettivi progetti di cautele fissati tra le parti interessate.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 635 —

Decreto del 6 febbraio 1846 autorizzante il comune di Siderno ad acquistare la Torre Tamburi col corrispondente raggio, affin di servirsene per la celebrazione della fiera annuale.

Veduto il parere della consulta dei nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Facoltiamo il comune di Siderno nella prima Calabria ulteriore di acquistare dall'amministrazione generale del demanio pubblico la Torre Tamburi di costei proprietà con palmi centoventi di raggio corrispondente, per servirsene per la solita annuale celebrazione della fiera posta in quella marina, per lo prezzo di ducati dugentoquaranta, e serbati i patti e le condizioni contenute nel voto decurionale, e nello avviso di espedienza del consiglio d'intendenza.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 636 —

Decreto del 6 febbraio 1846 col quale il comune di Manduria è sciolto dall' obbligo d' una designata censuazione eseguita nel 1839.

Veduto il nostro real decreto de' 26 di giugno 1839 col quale

concedemmo facoltà al comune di Manduria di dare a censo il magazzino di sua proprietà in pro di D. Luigi de Laurentiis, mercè l'annuo canone netto di ducati dieci e grana 50;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il comune di Manduria in provincia di Terra d'Otranto rimane sciolto dall'obbligo della concessione del suddetto magazzino in favore del detto de Laurentiis, attesa la costui impotenza a dare solida garentia per lo esatto pagamento del canone. Ciò non pertanto restano salvi i diritti del comune contro gli amministratori del tempo come e quando per legge, avendo ammesso a licitare il de Laurentiis, il quale non poteva essere loro ignoto che mancava d'ogni mezzo per adempiere alle obbligazioni cui andava a sottoporsi.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 637 —

Decreto del 20 febbraio 1846 autorizzante la chiesa madre in Avola ad accettare una donazione per indicato oggetto.

Veduto l'istrumento de' 24 di luglio 1843 per lo notaio in Avola Gaetano Rosso, concernente la donazione da' fratelli D. Giuseppe e D. Francesco di Maria per far elevare a collegiata quella chiesa madre con la dotazione e co' pesi nello istrumento stesso enunciati;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo Regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini al di là del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla chiesa madre di Avola provincia di Noto per l'accettazione della donazione come sopra da' fratelli D. Giuseppe e D. Francesco di Maria, salvo però rimanendo i diritti che a' terzi potessero competere contro la donazione medesima.

2. Di tale donazione e de' pesi annessivi che dovranno eseguirti, sarà presa nota nella platea della chiesa.

3. Per la istituzione canonica della enunciata collegiata dovrà osservarsi quanto è prescritto da' canoni e dalla polizia del regno.

4. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e

degli affari ecclesiastici, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

— 638 —

Decreto del 20 febbraio 1846 col quale si permette lo stabilimento d'una famiglia religiosa Verginiana nel soppresso monastero di S. Gabriele in Airola statole conceduto dal demanio.

Veduto la nostra risoluzione de' 7 di dicembre 1842, per effetto della quale dal demanio fu concesso alla congregazione Verginiana il locale del soppresso monastero di S. Gabriele in Airola colla chiesa e fabbriche adiacenti, previa la corrisponsione di un annuo canone di ducati ventiquattro netti;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito perchè nel detto soppresso monistero di S. Gabriele in Airola sia stabilita una famiglia religiosa Verginiana, il di cui numero non potrà esser meno di dieci individui tra sacerdoti e conversi.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 639 —

Decreto del 20 febbraio 1846 prescrivente che il comune di Agerola sia aggregato alla provincia di Napoli, e formi da se solo un circondario a parte.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il comune di Agerola che ora fa parte della provincia di Principato citra, sarà aggregato alla provincia di Napoli distretto di Castellammare, e formerà da se solo un circondario a parte.

2. Tutto i nostri ministri segretarî di stato, ed il nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 640 —

Decreto del 23 febbraio 1846 col quale il villagio di Giardini in provincia di Messina è elevato a comune.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dal primo di gennaio 1847 il villaggio di Giardini in provincia di Messina sarà elevato a comune con amministrazione isolata ed indipendente da quello di Taormina, cui ora è aggregato.

2. Tutti i nostri ministri segretari di stato, il direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 641 —

Decreto del 23 febbraio 1846 che accorda il titolo di Marchese di S. Carlo al marchese di Montevergine D. Giuseppe Quinônes de Leon Lorenzana Abaurre y Salazar.

Veduta la dimanda a noi umiliata a nome del marchese di Montevergine D. Giuseppe Quinônes de Leon Lorenzana Abaurre y Salazar, tendente ad ottenere la concessione del titolo di marchese di S. Carlo, di che venne decorato dall'Augusto Re Carlo III nel 1737 il suo collaterale D. Antonio Abaurre, cessato di vivere senza discentendenti;

Volendo accogliere favorevolmente sì fatta dimanda;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo al marchese di Montevergine D. Giuseppe Quinônes de Leon Lorenzana Abaurre y Salazar il titolo di marchese di S. Carlo.

Questo titolo sarà trasmessibile secondo le leggi.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 642 —

Legge del 23 di febbraio 1846 colla quale si ordina l'osservanza del trattato di commercio e di navigazione conchiuso colla Sardegna.

Nello scopo di facilitare, consolidare ed estendere i rapporti commerciali e di navigazione tra' nostri reali domini e quelli di Sua Maestà il Re di Sardegna, ed allontanare tutti gli ostacoli che vi si opponevano, ci siamo messi di accordo con la Maestà Sua per tale oggetto, ed un trattato di commercio e di navigazione del tenor seguente è stato conchiuso e sottoscritto da' nostri rispettivi Plenipotenziari a ciò debitamente autorizzati.

Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie, e Sua Maestà il Re di Sardegna animate da un egual desiderio di estendere, accrescere e consolidare le relazioni commerciali tra'loro Stati rispettivi, e di procurare tutte le facilità e tutti gl'incoraggiamenti possibili a quelli de' loro sudditi che partecipano a tali relazioni; persuase che nulla potrebbe più contribuire al compimento de' loro mutui desideri a tale oggetto, quanto l'abolizione reciproca di tutti i dritti differenziali di navigazione e di dogana, e di tutte le prerogative e privilegi esclusivi di commercio, di cui i sudditi di una delle due parti hanno finora goduto in preferenza di quelli dell'altra ne' loro rispettivi stati, hanno nominato de' plenipotenziari per conchiudere un trattato a tal effetto, cioè:

Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie,

D. Giustino Fortunato, cavaliere gran croce del militare reale ordine Costantiniano di S. Giorgio, e di quello di Francesco I., insignito dello imperiale ordine russo dell'Aquila bianca, e ministro segretario di stato della Maestà Sua;

D. Michele Gravina e Requesenz principe di Comitini, cavaliere gran croce del real ordine di Francesco I., insignito dell'imperiale ordine russo dell'Aquila bianca, gentiluomo di camera con esercizio, e ministro segretario di stato di sua Maestà;

e D. Antonio Spinelli de' principi di Scalea, commendatore del real ordine di Francesco I., cavaliere di prima classe dell'imperiale ordine russo di S. Anna, gentiluomo di camera di sua Maestà, consultore della consulta generale del Regno, e soprantendente generale degli archivi del Regno.

E sua Maestà il Re di Sardegna,

Il conte D. Ermolao Asinari di S. Marzano, commendatore del real ordine religioso militare de' SS. Maurizio e Lazzaro, e dell'ordine della corona ferrea di Austria, cavaliere dell'ordine imperiale di Leopoldo di Austria, e dell'ordine di Carlo III di Spagna, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Maestà Sua presso Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie.

I quali dopo di aversi comunicati scambievolmente i rispettivi pieni poteri, e trovati questi in buona e dovuta forma, sono convenuti ed hanno conchiuso i seguenti articoli.

Art. 1. Vi sarà tra i domini delle alte parti contraenti libera reciprocità di commercio e di navigazione. I loro rispettivi sudditi potranno liberamente viaggiare, risedere o trafficare in qualunque parte degli stati di ciascuna di esse; ed a tal effetto godranno della stessa sicurezza e protezione delle quali godono gli abitanti del paese dove essi riseggono, a condizione però di sottoporsi alle leggi ed a' regolamenti che vi sono o vi saranno in vigore.

Non saranno i medesimi obbligati sotto verun pretesto a pagare altre tasse o imposte, che quelle le quali sono pagate o potranno pagarsi dalle nazioni le più favorite.

Saranno essi esenti da qualunque servizio, sia per terra, sia per mare, da prestiti forzosi, e da ogni contribuzione straordinaria, purchè non sia generale o stabilita per legge.

Le loro abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di commercio o di residenza, saranno rispettati, non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatorie, non potrà farsi alcun esame o ispezione arbitraria de' loro libri, carte o conti commerciali, nè potranno tali operazioni praticarsi altrimenti, che in seguito di sentenza legale de' tribunali competenti.

Le alte parti contraenti si compromettono di guarentire in tutte le occasioni a' sudditi dell' altra di Esse che riseggono nei propri domini la conservazione delle loro proprietà e della loro sicurezza personale; nello stesso modo che è guarentita a' suoi sudditi, ed a' sudditi o cittadini delle nazioni le più favorite.

2. I sudditi di sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie non saranno sottoposti ne' domini di sua Maestà il Re di Sardegna ad un sistema più rigoroso di esame e di perquisizione per parte degli uffiziali doganali, che i sudditi di sua Maestà il Re di Sardegna.

E della stessa maniera, i sudditi di sua Maestà il Re di Sardegna non saranno sottoposti ne' domini di Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie ad un sistema di esame e di perquisizione più rigoroso che i sudditi di sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie.

3. I sudditi dell' una delle due alte parti contraenti potranno ne' domini dell' altra liberamente trattare i loro affari da se stessi, o commetterli alla gestione di quelle persone che giudicheranno a proposito di nominare come loro mezzani, fattori o agenti; e non saranno essi impediti nella scelta delle persone che potranno agire in tale qualità, nè tenuti a pagare alcun salario o rimunerazione ad alcuna persona che non sia di loro scelta.

Una libertà assoluta sarà data in tutte le circostanze al com-

pratore ed al venditore di trattare insieme e di fissare il prezzo di un effetto e di una mercanzia qualunque immessa negli stati dell' una e dell' altra parte contraente, o esportata da essi; salvo in generale gli affari pe' quali le leggi e gli usi del paese esigono l' azione di agenti speciali.

4. I prodotti del suolo e dell' industria dell'uno de' due paesi immessi dall' uno nell'altro sia per terra, sia per mare, saranno tassati nello stesso modo che gli stessi prodotti immessi da ogni altro paese qualunque, e non saranno sottoposti ad alcun dazio dogale diverso o più elevato.

S. M. il Re delle due Sicilie e S. M. il Re di Sardegna si obbligano di non accordare a' sudditi o cittadini di alcuna altra Potenza, in materia di commercio o di navigazione, alcun privilegio, favore o immunità, senza estenderlo nel tempo stesso al commercio ed alla navigazione dell' altro paese, gratuitamente se la concessione sarà stata fatta a titolo gratuito, e mediante una compensazione equivalente per quanto sarà possibile di valore e di effetto, da stabilirsi di comune accordo, se la stessa sarà stata fatta a titolo oneroso.

5. Tutte le produzioni del suolo e dell' industria de' due paesi o dei loro rispettivi dominii, provenienti dall' uno, e potendo essere legalmente immesse, depositate, o immagazzinate nell' altro, saranno sottoposte agli stessi dazii, e godranno degli stessi privilegi, sia che vengano immesse, depositate, o immagazzinate per mezzo di bastimenti Sardi, o per bastimenti delle due Sicilie ne' porti degli stati delle due alte parti contraenti.

Nello stesso modo, tutte le produzioni che potranno essere legalmente esportate o riesportate da uno de' due paesi nell' altro, saranno sottoposte a' medesimi dazii, e godranno de' medesimi privilegi, riduzioni, beneficii, concessioni e restituzioni, sia che vengano esportate o riesportate con bastimenti dell' uno o dell' altro paese.

6. I bastimenti Siciliani arrivando ne' porti de' dominii di Sua Maestà il Re di Sardegna, e reciprocamente i bastimenti Sardi giungendo ne' porti di sua Maestà il Re del Regno due Sicilie, saranno trattati ne' due paesi al loro arrivo, durante la loro dimora, ed alla loro uscita, sullo stesso piede che i bastimenti nazionali, per tutto ciò che riguarda i dritti di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto, di fanale, di quarantena, di darsena e patente, ed altri carichi che gravitano sullo scafo del bastimento sotto qualunque denominazione, sia che i dritti soprascritti si paghino in favore dello stato, sia delle città, o di altro stabilimento particolare qualunque, sempre che questi bastimenti vengano direttamente da uno de' porti del Regno delle due Sicilie in uno de' porti de' dominii di sua Maestà il Re di Sardegna, o da uno de' porti degli stati Sardi in uno de' porti

del Regno delle due Sicilie se carichi, e per qualunque sorta di viaggio se vengano in zavorra.

7. La nazionalità dei bastimenti rispettivi sarà riconosciuta ed ammessa scambievolmente, secondo le leggi ed i regolamenti particolari di ogni stato, per mezzo delle patenti e carte di bordo rilasciate dalle corrispondenti autorità a' capitani o a' padroni.

8. Per effetto delle stipulazioni che precedono, ogni premio, rimessa o rimborso di diritti che esiste nel Regno di Sardegna a pregiudizio del commercio e della navigazione delle due Sicilie, è e rimane abolito.

È espressamente inteso che alcun premio, rimessa o rimborso di dritti non potrà, per la durata del presente trattato, essere accordato nel Regno di Sardegna in pregiudizio del commercio e della navigazione delle due Sicilie.

E reciprocamente, ogni premio, rimessa o rimborso di dritti che esiste negli Stati di sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie in pregiudizio del commercio e della navigazione Sarda, è rimane abolito: siccome espressamente s'intende che alcun premio, rimessa o rimborso di dritti non potrà, mentre dura il presente trattato, essere accordato nel Regno delle due Sicilie in pregiudizio del commercio della navigazione Sarda.

In conseguenza di che, sua Maestà il Re di Sardegna dichiara che a' termini delle condizioni stipulate nell' articolo 5, tutti i dritti differenziali del terzo del dazio d' immessione stabiliti ne' suoi stati per l' editto de' 17 di gennajo 1825 sulle acquaviti, sul vino e grano, sugli olii, sulle castagne e farine di castagne, sulle granaglie e biade, sul riso e sopra i legumi infranti, non che sull' olio all' esportazione, ed ogni altro diritto differenziale che potesse del pari essere stato stabilito con altri provvedimenti, tanto all' importazione, che per la esportazione a favore della propria bandiera, ed in pregiudizio di quella del Regno delle due Sicilie, sono e rimangono aboliti per tutta la durata del presente trattato.

E dal canto suo sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie dichiara che mentre dura il presente trattato la riduzione del dieci per cento di cui gode la sua real bandiera sopra i diritti risultanti dalle tariffe doganali, sarà del pari estesa alle produzioni del suolo e della industria degli stati di Sua Maestà Sarda, che saranno importate ne' suoi reali dominii da quelli della Maestà Sua con bastimenti di commercio Sardi.

La reciprocità stabilita da questo trattato non si estende ai premii che dalle due alte parti contraenti possono rispettivamente darsi a' proprii sudditi per l' incoraggiamento della costruzione de' legni della propria bandiera.

9. È in oltre convenuto che i formaggi sardi recati da que' dominii nel Regno delle due Sicilie con legni dell' uno o dell' altro paese sieno assimilati a formaggi di ogni specie di

ogni altro paese straniero il più favorito, e però sottoposti agli stessi dazii che sono o potranno in avvenire essere stabiliti su di questi; e che in compensamento di siffatta assimilazione, sulle barche del Regno delle due Sicilie addette alla pesca dei coralli ne' mari della sardegna, dal dì della ratifica del presente trattato, e per la durata di esso, non saranno riscossi diritti maggiori, o diversi di quelli a' quali sono o potranno essere soggette le barche Sarde addette alla medesima industria, sia che la riscossione torni a profitto del governo, sia de' comuni, sia di ogni altro qualunque.

10. Le stipulazioni del presente trattato non si applicheranno affatto alla navigazione di costa o cabotaggio che si fa da un porto all'altro in ciascuno de'due paesi pel trasporto di persone, di merci e di oggetti di commercio da'bastimenti a vela o a vapore; un tal modo di trasporto essendo esclusivamente riservato a' bastimenti nazionali.

Tuttavia i bastimenti di ciascuna delle alte parti contraenti potranno prendere o disbarcare una parte del loro carico in un porto degli stati dell' altra, e completare in seguito il loro carico, o disbarcare il resto in uno o più porti degli stessi stati, senza perciò pagare alcun diritto diverso di quello che pagasi da' legni del proprio paese, o da quelli delle nazioni le più favorite.

11. In caso di naufragio di un legno appartenente all' una delle due alte parti contraenti in qualche sito de' rispettivi dominii, non solo sarà prestata ogni sorta di assistenza a' naufraghi, ma anche i legni, le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti gli oggetti che loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli oggetti e le merci che sarebbero state gettate al mare, e che fossero state salvate, non saranno affatto prese o ritenute sotto qualsivoglia pretesto.

I detti bastimenti, effetti e merci saranno al contrario conservati e renduti mediante il pagamento delle stesse spese di salvataggio e di conservazione; come pure degli stessi diritti di dogana, di quarantena ed altri che in simil caso pagherebbe un legno nazionale. Lo stesso avverrà del prodotto della vendita di questi oggetti, se le circostanze la esiggessero immediata.

Nel sopraddetto caso i consoli, viceconsoli o agenti commerciali rispettivi saranno autorizzati ad intervenire onde prestare l' assistenza necessaria a' loro connazionali. Laddove però sorgessero legali reclami risguardanti il naufragio, e gli effetti e le mercanzie del legno naufragato, tali reclami saranno deferiti alla decisione de' tribunali competenti del paese.

12. I consoli, viceconsoli ed agenti commerciali di ciascuna delle due alte parti contraenti godranno negli stati dell' altra degli stessi privilegi e poteri, de' quali godono quelli delle nazioni le più favorite: ma nel caso in cui i detti consoli ed agenti commerciali volessero esercitare il commercio, saranno

soggetti alle stesse leggi ed usi a' quali sono sottoposti i particolari della loro nazione nel luogo dove riseggono.

I consoli, viceconsoli ed agenti commerciali de' due paesi potranno come tali essere arbitri nelle quistioni civili derivanti da contratti fatti altrove tra' capitani e gli equipaggi de' bastimenti della loro nazione, sempre che non vi sieno interessati i sudditi della potenza presso la quale riseggono; e le autorità locali non potranno intervenire o prendervi parte, che ne' soli casi in cui la condotta del capitano e degli equipaggi turbasse l' ordine pubblico o la tranquillità del paese. Tuttavolta questa specie di arbitramento non potrà privare le parti contendenti del diritto che hanno di richiamarsene al loro ritorno alle autorità giudiziarie del proprio paese.

13. I consoli, viceconsoli ed agenti commerciali di ciascuna delle due alte parti contraenti residenti negli stati dell' altra riceveranno dalle autorità locali tutta l' assistenza che potrà legalmente essere ad essi accordata per la restituzione de' disertori delle navi da guerra o mercantili de' loro paesi rispettivi.

14. Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie secondando il desiderio di Sua Maestà il Re di Sardegna, consente ad estendere tutte le stipulazioni del presente trattato al principato Sovrano di Monaco, posto sotto il protettorato di sua Maestà Sarda, mediante reciprocità da parte del detto principato.

15. Il presente trattato resterà in vigore per dieci anni che cominceranno a decorrere dal cambio delle ratifiche, e al di là di questo termine, fino allo spirare di dodici mesi dopo che una delle alte parti contraenti avrà dato avviso all' altra della sua intenzione di farne cessare lo effetto; ognuna delle alte parti contraenti riserbandosi il diritto di dare un simile avviso all' altra al termine de' primi nove anni: ed è convenuto fra di loro, che alla scadenza di dodici mesi dopo che simile avviso dell' una delle alte parti contraenti sarà stato ricevuto dall' altra, il presente trattato e tutte le stipulazioni che rinchiude, cesseranno di essere obbligatorie per le due parti.

16. Il presente trattato di navigazione e di commercio sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno scambiate in Napoli allo spirare di due mesi dal giorno della sottoscrizione, o più presto se sia possibile.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi lo hanno firmato, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in Napoli il giorno sette del mese di febbraio dell'anno milleottocentoquarantasei.

Firmati { GIUSTINO FORTUNATO (L. S.) / PRINCIPE DI COMITINI (L. S.) / ANTONIO SPINELLI (L. S.) }

Firmato { CONTE DI S. MARZANO (L. S.) }

Ed essendo nostra volontà che il soprascritto trattato, le di cui ratifiche sono state oggi campiate in questa nostra città di Napoli, abbia pieno effetto giusta l'impegno da noi preso;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato incaricato del portafoglio degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Articolo unico. Tutti gli articoli del soprascritto trattato saranno esattamente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti, ed avranno vigore da oggi ventitre del mese di febbrajo 1846.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran siggillo, contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio dei ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri è incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

— 643 —

Decreto del 23 *febbraio* 1846 *che autorizza il real liceo di Catanzaro nella seconda Calabria ulteriore ad eseguire una permuta.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii al di qua del Faro de' 4 di agosto 1845;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario, di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il real liceo di Catanzaro nella seconda Calabria ulteriore è autorizzato a vendere i beni della ex-grangia di Gagliato di sua proprietà, riportati nel catasto coll' imponibile di ducati milletrecentodiciannove e grana 40 a D. Pasquale Gallelli del fu D. Antonio domiciliato in Badolato, mercè la cessione di un'annua rendita di ducati milletrecentodiciannove e grana 50 iscritta sul gran libro del debito pubblico, col pagamento ancora dell'arretrato che all'epoca della consegna sarà liquidato a carico dell' attuale fittajuolo, e con tutte le altre condizioni dalla commessione amministrativa del liceo medesimo stabilite, come dagli atti d'incanto; salvo rimanendo per gli al-

tri beni che il liceo medesimo vorrà alienare il principio delle vendite parziali, e l'uniformarsi a tutte le altre solennità volute dalle leggi e da' regolamenti in vigore.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 644 —

Decreto del 23 febbraio 1846 col quale si dispone che il comune di Scordia faccia parte del distretto di Catania.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il comune di Scordia, che con nostro real decreto de' 19 di luglio 1844 fu ordinato che dovesse appartenere alla provincia di Catania, continuando ad essere capoluogo di circondario, farà parte del distretto di Catania.

2. Tutti i nostri ministri segretari di stato, il direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 645 —

Decreto del 28 febbraio 1846 che autorizza il conservatorio degli orfani sotto il titolo di S. Giuseppe in Aquila di accettare una eredità, ed approva una convenzione alla medesima relativa.

Veduto il testamento olografo de' 2 di gennaio 1842, col quale il fu D. Gabriele Simone instituì suo erede universale il di lui cugino D. Raffaele Rocchi, legando alla sua sorella D. Teresa Simone ducati settemila in compenso delle doti e degl' interessi da essa rappresentati;

Veduto il testamento per atto pubblico rogato nel dì 5 di agosto 1842 dal notaio Vincenzo Damiani, per effetto di cui lo stesso D. Gabriele Simone instituì suo erede universale il conservatorio degli orfani sotto il titolo di S. Giuseppe in Aquila, formando varî legati;

Veduta la supplica a noi umiliata da' coniugi D. Filippo Ulpiani e D. Teresa Simone per superiori provvedimenti, onde essi ricevano quello che era loro dovuto in virtù di giudicati per diritti aviti su' beni della eredità del detto D. Gabriele;

Veduta la convenzione sulla cennata dimanda formata nel dì 25 di aprile del passato anno innanzi al nostro procurator generale presso la gran corte civile in Aquila, da noi all' uopo

destinato a conciliatore, per la quale convenzione era stabilito;

Che la detta signora Simone prelevasse a suo esclusivo beneficio la intera casa ereditaria nello stato in cui la possedeva il detto D. Gabriele, rispettando però il legato de' due membri di casa fatto dal medesimo alla sua domestica;

Che tutti gli altri cespiti ereditari del fu D. Gabriele Simone dividansi in due parti eguali, per assegnarsene una all' orfanotrofio, l'altra alla signora Simone, rimanendo a rispettivo loro carico per la metà i pesi ereditari;

Che ove in ogni futuro tempo si conoscesse di avere la signora Simone ricevuto da suo fratello D. Gabriele somma alcuna sino al valore di ducati cento, in conto di quanto poteva spettarle per diritti ereditari paterni e materni, o di ogni altro ascendente o collaterale, non sarà tenuta a restituirla; ma se avesse ricevuto somma maggiore, sarà obbligata di restituire il di più all' orfanotrofio senza poterne ritenere quota alcuna;

Che la signora Simone rinunzia a qualunque diritto o pretensione vanta o potrà vantare in avvenire sull' eredità anzidetta;

Veduta la dichiarazione di espedienza emessa dal consiglio degli ospizi della provincia del secondo Abruzzo ulteriore intorno alla succennata convenzione;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo Regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del Faro complessivo sul beneplacito e sulla convenzione;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al conservatorio degli orfani sotto il titolo di S. Giuseppe in Aquila nel secondo Abruzzo ulteriore, perchè possa accettare l' eredità del fu D. Gabriele Simone col beneficio dell' inventario, ne' termini però della convenzione di sopra enunciata, la quale rimane approvata in tutte le sue parti.

2. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia, e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 646 —

Decreto del 2 marzo 1846 con cui si approva la costruzione di una nuova strada ferrata da Napoli a Barletta, con la facoltà di prolungarla per Brindisi ad Otranto, in corrispondenza degli annessi trentadue articoli de' capitoli di concessione.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Vedute le dimande dei signori Emmanuele Melisurgo ingegnere napolitano, Giovanni Pook e Davide Nùnes Carvalho inglesi, diamo a loro concessione di costruire e mettere in esercizio a loro proprie spese, rischi e pericoli una nuova strada ferrata dalla città di Napoli a quella di Barletta, accordando pure ad essi la facoltà di prolungarla per Brindisi ad Otranto; e la dichiariamo opera di pubblica utilità.

2. Riceveranno piena ed esatta esecuzione tutti i patti, le clausole e le condizioni, fossero a carico dello stato, fossero a carico dei nominati tre concessionari, o di chi avrà causa da loro, comprese nel quaderno di trentadue articoli de' capitoli di concessione stabiliti dal nostro ministro segretario di stato degli affari interni, pienamente discussi e da noi approvati, ed accettati interamente in tutte le parti dagli stessi signori Melisurgo, Pook e Nùnes Carvalho; già essendo stata depositata presso il ministero e real segreteria di stato degli affari interni una prima rata di cauzione in ducati cinquantamila per garenzia dello eseguimento dell' opera, a norma degli obblighi assunti da' concessionari medesimi.

I detti capitoli, approvati e sottoscritti da noi, rimarranno annessi al presente decreto.

3. I nostri ministri segretari di stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Quaderno del 2 marzo 1846 de' capitoli di concessione per la costruzione di una strada ferrata dalla città di Napoli a Barletta, stabiliti dal ministro segretario di stato degli affari interni, ed accettati dai signori Emmanuele Melisurgo, Giovanni Pook e Davide Nùnes Carvalho.

Art. 1. I signori Emmanuele Melisurgo ingegnere napolitano, Giovanni Pook e Davide Nùnes Carvalho inglesi, sono autorizzati a costruire e mettere in attività a proprie spese una strada ferrata, tutta nel territorio napolitano, da Napoli a Barletta, secondo un piano generale dell' opera, che prima di scorrere il termine di otto mesi, dalla data del real decreto di concessione, presenteranno all' approvazione di Sua Maestà.

Tale concessione avrà luogo senza alcuna privativa, o dritto di preferenza; e quindi il real governo rimane nella piena libertà di fare e concedere a chicchessia la costruzione di qualsivoglia strada ferrata per qualunque direzione nelle stesse provincie ancora, ed anche parallela a quella di cui si fa la concessione.

I signori Melisurgo, Pook e Carvalho non avranno la facoltà di eseguire alcuna ramificazione o prolungamento della stra-

da di cui trattasi, salvo la eccezione contenuta nell' articolo 32, rimanendo a Sua Maestà libero il diritto di fare, per le prime e pei secondi, tutte le concessioni che crederà opportune senza alcuna limitazione.

Ove piaccia a sua Maestà di ordinare la costruzione di strade pubbliche, non escluse le ferrate, le quali dovessero di necessità attraversare quella ferrata di cui trattasi, i concessionarii non potranno opporvisi, ma semplicemente dovranno adottarsi gli espedienti opportuni onde non risulti ostacolo di sorta alcuna alla costruzione o al servizio di quella; e ciò a spese di chi costruirà le nuove strade, onde neppure risultino danni a carico de' concessionarii.

3. Anche prima di scorrere il termine di otto mesi dalla data del real decreto di concessione, i concessionarii presenteranno una parte de' progetti di arte per la esecuzione dell' indicato piano generale dell' opera; i quali saranno pure sottoposti alla Sovrana approvazione per ciò che riguarda la regolarità, la solidalità de' lavori, la sicurezza pubblica, e l' adempimento de' patti circa il libero passaggio da lasciarsi sulle attuali strade pubbliche, de' quali appresso si farà parola.

Il rimanente di tutti i progetti di arte della intera opera dovrà pure essere presentato da concessionarii nello spazio di due anni dalla stessa data del real decreto.

4. Indipendentemente dall' obbligo de' concessionarii di sottoporre i loro progetti di arte all'approvazione Sovrana ne' termini dell' articolo precedente, dovranno nella esecuzione de' lavori adempiersi costantemente le seguenti condizioni:

1.° La strada sarà per tutto il suo cammino a doppio corso di rotaje, e sarà interamente fiancheggiata da fossi, muri, siepi, o da altre chiusure atte ad impedirne l' accesso.

2.° Si potranno attraversare le strade che a' termini delle leggi del regno sono reputate pubbliche, ma sempre mettendosi per mezzo di ponti, gallerie sotterranee, o altre opere, ad un livello superiore o inferiore, in modo che si lasci la piena libertà al commercio di valersi pel passaggio come pe' trasporti di qualsivoglia natura, o delle strade pubbliche delle quali si tratta, o della nuova di ferro. Ove per alcuna necessità, riconosciuta dalla pubblica amministrazione, dovessero quelle attraversarsi ad uno stesso livello, verranno stabilite delle barriere da non poter essere superate dalle persone o dagli animali, le quali saranno opportunamente chiuse da' custodi.

3.° Pe' lavori da farsi non si potranno occupare o ingombrare le strade pubbliche delle quali si è fatta parola: ed ove qualche tratto debba indispensabilmente occuparsene, i concessionarii debbono subito rimetterlo a loro spese a comodo passaggio, secondo i regolamenti della direzione generale di ponti e strade. In questo caso, durante l' occupazione i concessiona-

rii dovranno aprire a loro spese de' cammini provvisorii atti al servizio del pubblico.

4.° Ne' passaggi de' fiumi non si permettono ponti giranti, ma ponti stabili, e siffattamente costrutti, che le acque sieno lasciate libere all' uso delle popolazioni ed alla navigazione che potrà farvisi anche nel tempo futuro.

5.° Incontrandosi de' monumenti di antichità, non potranno occuparsi, nè danneggiarsi in qualunque modo.

5. I cessionarî, nello stesso termine di otto mesi dalla data del real decreto di concessione, metteranno mano a' lavori, e si obbligano di compiere intieramente e mettere in esercizio la strada, per mezzo di agenti di loro scelta, nello spazio improrogabile di anni otto dalla data medesima; salvo il caso di forza maggiore, dal quale sia stato direttamente impedito il proseguimento dell' opera.

Tutti gli altri casi fortuiti di qualunque natura, nessuno eccettuato rimarranno a carico de' concessionarî.

6. I concessionarî daranno una cauzione per l' eseguimento dell' opera, a norma de' patti stabiliti nel presente quaderno. Essa sarà di ducati trecentomila, de' quali ducati cinquantamila sono stati depositati in una fede di credito del banco delle due Sicilie in testa della compagnia commerciale Cumming Wood, ed i rimanenti ducati dugentocinquantamila dovranno immancabilmente depositarsi nel termine di otto mesi dal dì del real decreto di concessione anche in una fede di credito dello stesso banco.

7. L' intera somma di ducati trecentomila di cauzione sarà impiegata in rendita iscritta sul gran libro napoletano al cinque per cento in testa di persone da nominarsi, e sarà immobilizzata per la indicata causa, ed a norma de' patti del presente quaderno. Siffatta rendita sarà sorteggiabile a' termini del real decreto de' 7 di febbraio 1844: ed ove in tutto, o in parte, esca a sorte, vi si supplirà da' cessionarî con altra rendita di ugual somma al cinque o al quattro per cento, ovvero lasciandosi in deposito l' intero capitale della rendita rimborsata.

In conseguenza di ciò i signori Cumming Wood gireranno al ministro degli affari interni la mentovata fede di credito di ducati cinquantamila per farne acquistare ne' modi soliti rendita iscritta al 5 per cento ne' primi giorni di borsa posteriori a quello del real decreto di concessione; e così sarà praticato per l' altro convenuto deposito di ducati dugentocinquantamila.

La rendita prodotta dall' impiego sul gran libro de' ducati trecentomila di cauzione sarà esatta liberamente da coloro a' quali essa rendita si trovi intestata; e ciò beninteso fino al giorno in cui il real governo non fosse entrato nel diritto per lo quale farà suo il danaro della cauzione, qualora i cessionarî non avessero adempito alle condizioni per le quali la cauzione da loro vien data.

8. Qualora nel convenuto termine di otto mesi i concessionari non adempiano al deposito de'ducati dugentocinquantamila, o non presentino il piano generale dell' opera, o una parte dei progetti di arte, ovvero in fine non mettano mano a' lavori, in ciascuno di tali casi decaderanno dalla concessione *ipso jure*, senza bisogno d' interpellazione, o di alcuna domanda giudiziale; ed il real governo farà suoi per le vie amministrative i ducati cinquantamila, prima rata della cauzione, come penale per la semplice mora, riserbandosi sua Maestà di dichiarare a che debbano essere impiegati.

9. Ove il piano dell' opera ed i progetti di arte regolarmente formati a' termini dell' articolo precedente, e presentati alla sovrana approvazione, soffrissero modificazioni tali da render l'opera o troppo difficile, o troppo onerosa, potranno i concessionarî rinunziare all' ottenuta concessione, e si darà luogo alla restituzione della cauzione, rimanendo in beneficio del governo i progetti che avranno presentati.

10. Compiuto il deposito de' ducati trecentomila, non potranno i concessionari pretenderne la restituzione se non che quando abbiano costruite e pienamente perfezionate venti miglia continue di strada, a cominciare da Napoli, le quali rimarranno sostituite alla cauzione per l' adempimento di tutti gli obblighi del contratto.

11. Intrapresa la costruzione della strada, i signori Melisurgo, Pook e Carvalho si obbligano fare progredire i lavori con attività, costruendo nel corso di ogni anno non meno di otto miglia, con che però tutto sia ultimato nel tempo stabilito di anni otto: ed ove non si metta in attività, e non si compia interamente nel detto periodo, decaderanno *ipso jure* dalla concessione, e cederanno in beneficio del real governo per le vie amministrative, a titolo di penale per la mora, i ducati trecentomila di cauzione, qualora non ne sia stata fatta la restituzione; ed ove questa abbia avuto luogo, venti miglia di tratti di strada costruiti, a scelta di sua Maestà. Ed in tal caso il real governo potrà concedere ad altri, o fare per proprio conto nel modo che meglio crederà la parte della strada non costruita. Le altre parti costruite, oltre le venti miglia che farà sue il real governo nel caso che l' opera non sia stata compiuta e messa, come sopra, in attività fra gli anni otto, resteranno di proprietà de' concessionarî, sempre senza privativa o privilegio. Il governo avrà però il diritto di farle sue previo apprezzo, ed i concessionarî dovranno cedergliele.

12. L' intrapresa della strada ferrata riguardando un' opera di pubblica utilità, i concessionarî godranno di tutti i diritti, che le leggi, i reali decreti ed i regolamenti dell' amministrazione pubblica accordano pe' pubblici lavori. Eglino potranno in conseguenza ottenere, con le facoltà e con le condizioni dell' articolo 470 delle leggi civili, tanto i terreni de' privati, che

quelli dello stato, della real casa, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, de' quali, giusta i progetti come sopra approvati, avranno bisogno per la strada e per le dipendenze della stessa, del pari che i materiali all' uopo necessari, per la estrazione e per lo trasporto de' quali godranno de' privilegi accordati agl' intraprenditori de' lavori pubblici.

13. Essendo la strada una proprietà del governo, della quale i concessionari hanno solo il godimento per tempo determinato i terreni e gli edifizi occupati per costruirla, come gli edifizi che si costruiranno per servizio della stessa, saranno esenti dalla contribuzione fondiaria, a'termini dell' articolo secondo del real decreto de' 10 di giugno 1817.

Saranno di più esenti da' dazi d' immissione il ferro, i materiali, gl' istrumenti, le macchine e le vetture, che i concessionari potranno importare da paesi stranieri per la costruzione della strada o pel servizio di essa, uniformandosi alle norme del real rescritto de' 7 di maggio 1836, comunicato dal ministro segretario di stato delle finanze.

14. Allorchè sarà perfettamente compiuto un tratto della strada in modo da poter essere aperto al traffico, uno o più commessari delegati dal ministro segretario di stato degli affari interni ne eseguiranno la visita, facendo tutte le pruove opportune, per assicurare l' esattezza e la solidità de' lavori, la corrispondenza di essi col piano dell' acqua, e la piena attitudine di quello al traffico cui è destinato. Compileranno di questa visita apposito processo verbale, con cui dichiareranno ricettibile il tratto compiuto; e dopo l' approvazione ministeriale i concessionari metteranno quello in servizio, e potranno percepire i dritti loro accordati.

Questi verbali parziali di ricettibilità rimarranno provvisori sino all' intero compimento della strada, allorchè, con le stesse indicate formalità, si compilerà un solo verbale diffinitivo di ricettibilità della medesima.

15. I concessionari si obbligano, mediante l'esazione de' prezzi de' quali appresso si farà parola, di eseguire sulla strada, a loro spese e per mezzo de' loro agenti, senza interruzione, con diligenza, esattezza e celerità, e con opportune macchine e decenti vetture il trasporto de' viaggiatori, bestiami, derrate, mercanzie e materie che loro saranno confidate.

Rimane dichiarato che anche pe' posti di viaggiatori di terza classe si useranno carozze coperte dalla parte superiore; ed eccetto che nella stagione estiva, custodite parimente da' lati, in modo che le persone sieno difese dalle intemperie.

16. Dovranno essi per tali trasporti avvalersi della forza delle macchine a vapore, locomotrici o fisse, secondo il bisogno e le opportunità de' luoghi.

Potranno avvalersi ancora di tutte le altre forze motrici già ritrovate o ritrovabili nell' avvenire dalla scienza, purchè sia

mantenuta la medesima celerità de'convogli, che si ottiene colle odierne macchine locomotrici; ed a condizione che ogni nuovo sistema di forza motrice non si possa introdurre che dopo l'appprovazione del real governo, necessaria in quanto a conoscere preventivamente se siavi uguale sicurezza, comodo è celerità pel transito de' viaggiatori e delle merci.

Ciò che si è detto di sopra non esclude che i concessionarî possono fare viaggi straordinarî con la forza delle bestie da tiro nelle ore intermedie tra i viaggi con le macchine.

17. Sarà lecito a'concessionarî stabilire de'servizî di trasporto con ruote, come diligenze, omnibus ed altri sulle strade attuali, per mettere in corrispondenza la strada di ferro co'luoghi vicini; ma non godranno per tali mezzi di trasporto di alcun privilegio, o privativa, e otterranno soltanto quegli stessi favori e protezione accordati a tutte le altre vetture dedicate al servizio del pubblico, assoggettandosi agli stessi regolamenti di polizia stabilti per queste ultime.

18. Non sarà imposta veruna tassa sulle macchine, vetture, carri ec. impiegati sulla strada di ferro, nè sul trasporto de'viaggiatori e delle mercanzie sulla medesima; salvo solo la percezione de' dazî di consumo della capitale, e degli altri dazî comunali de' diversi comuni ne' quali i generi possono immettersi, e ciò quanto allo stato attuale delle cose. Quanto poi all'avvenire, e per tutta la durata della concessione, i trasporti per la strada di ferro non saranno più gravati di quelli che si eseguono per le altre strade pubbliche, laddove un' imposizione qualunque dovesse nel decorso del tempo colpire questo ramo d'industria.

19. I concessionarî, in compensamento delle spese che soffriranno per la costruzione e per le rifazioni di qualunque natura, non che per la manutenzione e per lo servizio della strada, sono autorizzati a percepire i prodotti della medesima, secondo la tariffa che seguirà, per lo spazio di anni ottanta da decorrere dal giorno in cui si metterà in attività la prima porzione di essa.

Ove fra anni quattro dal dì della concessione i concessionarî non abbiano messo in attività alcuna porzione della strada, in tal caso il periodo degli anni ottanta comincerà a decorrere dal giorno in cui sieno scorsi i detti anni quattro.

20. Rimane approvata la seguente tariffa per la esazione dei dritti competenti a' concessionarî pe' trasporti, pel corso di un miglio, de' viaggiatori e delle derrate e mercanzie, senza che possano mai aumentarla, ma solamente diminuirla sempre che lo vogliano, salva la eccezione del numero 6. delle dichiarazioni seguenti.

Tariffa del maximum per un miglio.

Viaggiatori pe' primi posti, grana quattro. « «	Gr.	4	0.
Idem pe' secondi posti, grana tre e tre decimi. »	»	3	3.
Idem pe' terzi, grana due e quattro decimi. »	»	2	4.
Bue, vacca, toro, grana quattro. « « « « « «	»	4.	0.
Cavallo, mulo o altro animale da tiro, grana due e otto decimi. « « « « « « « « « « « « « «	»	2	8.
Vitello, porco, montone, pecora, capra, grana uno e due decimi. « « « « « « « « « « « «	»	1	2.
Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate o materie, grana nove e sei decimi. « « « « « « «	»	9	6.
Vetture sopra piattaforme, grana dieci. « « « «	»	10	0.

Dichiarazioni annesse alla tariffa.

1.° Le frazioni di peso inferiori a due cantaja e mezzo pagheranno per questo peso.

Da due cantaja e mezzo a cinque si pagherà per cinque; da cinque a sette e mezzo, per sette e mezzo ecc. ecc.

2.° I pacchetti o colli isolati, quelli cioè che non fanno parte di oggetti spediti da o ad una medesima persona, che non pesino più di cantaja due e mezzo, pagheranno secondo la tariffa.

3.° Gli animali, macchine ed altri oggetti non designati nella tariffa, saranno assimilati, pel dritto da percepirsi, alle classi con le quali avranno maggiore analogia.

4.° I prezzi della tariffa non saranno applicabili alle derrate ed oggetti che sotto il volume di palmi cubici cinquantuno e due decimi pesino meno di cantaja due; all' oro ed argento in verghe o lavorati, ed agli altri metalli preziosi. La determinazione del prezzo de' trasporti degli uni e degli altri dipenderà dalle particolari convenzioni cogl' interessati.

5.° Ove la distanza a percorrere sia minore di tre miglia, il dritto sarà pagato per tre miglia. Un miglio incominciato si calcolerà come se si fosse percorso per intero.

6.° Il prezzo de' trasporti non si potrà mai, senza la speciale autorizzazione del governo, ridurre ad una misura inferiore a grana tre e mezzo a miglio per ogni dieci cantaja di mercanzie.

21. I concessioni si obbligano di eseguire gratuitamente il trasporto de' corpi del reale esercito e dell'armata co'loro bagagli. Ove ciò debba aver luogo, il direttore della strada ferrata riceverà ordini particolari di Sua Maestà per l' organo del ministero e real segreteria di stato di guerra e marina, almeno il giorno precedente. In caso però di somma urgenza, in cui l' ordine debba essere eseguito da pronta partenza, il diret-

tore della strada disporrà le mosse de' convogli in modo che non si sospenda il traffico ordinario; non si vada incontro a disastri, ed i soldati partano secondo gli ordini di Sua Maestà.

In qualunque caso il servizio ordinario della strada ferrata non dee essere sospeso nel darsi luogo a' trasporti militari.

22. Verificandosi il caso in cui sieno costruite dal governo o da altri concessionarî nuove strade ferrate, come prolungamento o come ramificazione di quella da Napoli a Barletta, purchè sieno di otto miglia o più di lunghezza, i signori Melisurgo, Pook e Carvalho si obbligano dare il passaggio sulla strada da essi costruita alle macchine locomotrici, diligenze, carretti e qualunque altro mezzo di trasporto delle indicate strade. Per tale passaggio, che verrà eseguito a spese de' concessionarii delle nuove strade, verrà pagato un diritto che non potrà mai eccedere la seguente tariffa, alla quale saranno applicabili le dichiarazioni di sopra notate.

Pel corso di un miglio.

Viaggiatore per qualsivoglia classe, grana due e quattro decimi. » » » » » » » » » » » » » »	Gr.	2	» 4.
Bue, vacca, toro, grane due. » » » » » » » »	»	2	» 0.
Cavallo, mulo o altro animale da tiro, grano uno e quattro decimi. » » » » » » » » » » » » »	»	1	» 4.
Vitello, porco, montone, pecora, sei decimi.	»	0	» 6.
Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate e materie, grana quattro ed otto decimi. » » » » » »	»	4	» 8.
Vettura su piattaforma, grana cinque. » » » » » »	»	5	» 0.

23. I detti nuovi concessionarii dovranno uniformarsi, per ciò che concerne la carreggiata delle loro macchine locomotrici, diligenze e carretti; del pari che per la celerità del cammino e per le ore di partenza, alle dimensioni ed a' regolamenti di amministrazione della strada da Napoli a Barletta.

Qualora convenisse loro di limitarsi ad eseguire i trasporti soltanto sino al punto di congiungimento con quella da Napoli a Barletta, in tal caso i signori Melisurgo, Pook e Carvalho saranno tenuti ad eseguire la continuazione del viaggio con le proprie locomotrici per tutto il corso della strada a' prezzi stessi che sono autorizzati a riscuotere dagli altri, a' termini della presente concessione.

24. Se dopo che sarà compita la strada di ferro di cui trattasi, non verrà la medesima costantemente mantenuta in buono stato, l' amministrazione pubblica avrà il dritto di provvedervi di uffizio a spese de' concessionarii, o di chi avrà causa da loro, indennizzandosi delle anticipazioni che farà, su' prodotti della strada medesima.

25. L' amministrazione determinerà di accordo co' concessionarî le misure e disposizioni opportune per assicurare la poli-

zia, la sicurezza e la conservazione della strada di ferro e sue dipendenze.

Essa accorderà loro l'appoggio della forza pubblica, che verrà da essi richiesta, e che sarà mantenuta a loro spese per lo tempo che verrà adoperata nello indicato servizio.

26. I concessionari sono autorizzati, sotto l'approvazione dell'amministrazione, a fare i regolamenti che giudicheranno utili pel servizio ed uso della strada di ferro.

Ogni modificazione delle tariffe, dopo la superiore approvazione, dovrà annunziarsi al pubblico almeno un mese prima, che si metta in esecuzione; ed ogni mutazione di orario dei viaggi giornalieri, almeno otto giorni prima.

Ciò non esclude che in particolari casi l'amministrazione superiore possa dispensare a' detti termini.

27. Gli agenti e guardie che i concessionari stabiliranno così per la esazione de' diritti, come per la vigilanza e polizia della strada e delle opere che ne dipendono, saranno assimilati ai guardiani urbani e rurali de' comuni, in quanto alle facoltà di redigere i processi verbali delle contravvenzioni a' regolamenti, ed alla fede che meritano in giudizio. A tal uopo saranno presentati da' concessionari, e patentati, a norma dell'articolo 285 della legge de' 12 dicembre 1816.

28. Allo spirare della concessione di anni ottanta lo Stato entrerà nel godimento della strada di ferro e di tutte le sue dipendenze, ed i concessionari si obbligano di farne la consegna in buono stato. Quanto alle macchine locomotrici, carri, carrette, vetture, materiali, combustibili, approvigionamenti di ogni sorta ed a tutto ciò che si comprende sotto l'espressione di beni mobili, o di effetti mobiliari, i concessionari ne conserveranno la proprietà, o potranno cederli al real governo, qualora questo consenta a riceverli, pagandone il prezzo, che sarà in tal caso determinato da' periti da scegliersi di consenso, con le norme prescritte da' regolamenti per la valutazione dei fondi occupati per le opere pubbliche. Ove si voglia fare una tale cessione, il real governo dovrà esserne avvertito almeno un anno prima dello spirare della concessione.

29. I concessionari sono autorizzati a formare per la costruzione e per l'uso della strada di ferro una o più società commerciali, cui potranno cedere l'intera concessione, o una parte di essa, uniformandosi per la formazione di tali società alle disposizioni delle leggi di eccezione per gli affari di commercio. Non sarà però permessa senza la speciale autorizzazione del Governo, alcuna cessione parziale prima di essersi adempito al deposito dell'intera cauzione, nè alcuna cessione totale prima di essersi interamente costruita la strada.

Nessuna compagnia sarà riconosciuta dal real Governo, se essa non si trovi costituita nel regno con tutte le formalità prescritte dalle citate leggi di eccezione.

30. Appena data la concessione, e finchè i concessionari la conserveranno tutta a se medesimi, dovranno farsi rappresentare da un solo individuo che sceglierà domicilio in Napoli; ed il real governo non potrà esser tenuto che a convenire solo esso rappresentante in tutti i casi dipendenti dagli effetti della concessione medesima. Se poi, dopo la speciale autorizzazione del Governo sarà stata fatta da'concessionari la cessione di parte, o di tutta la concessione giusta il precedente articolo 29, tutti gl'interessati in qualunque numero e qualità dovranno farsi rappresentare egualmente da un solo individuo, che dovrà scegliere domicilio a Napoli, senza di che le cessioni non saranno considerate come aventi alcun effetto legale. Ed ove non si trovi fatta la elezione di un rappresentante, ovvero per la morte o assenza dell' individuo scelto non sia stato altri al medesimo sostituito, tutte le intimazioni ed atti che si dirigeranno al sindaco della città di Napoli, varranno come se fossero stati legittimamente agl' interessati suddetti indirizzati.

31. Le quistioni che potranno nascere dall' uso della concessione, dal modo di esercitarla, e da tutte le sue conseguenze e dipendenze, saranno decise, senza forme giudiziarie, da due arbitri; de' quali uno sarà nominato dal real governo, e l'altro da' concessionari. In caso di disparità sarà terzo arbitro necessario il presidente della gran corte civile di Napoli, dispensando Sua Maestà espressamente, con la pienezza del suo sovrano potere, alla disposizione dell' articolo 212 della legge dei 29 di maggio 1817. Essi arbitri giudicheranno inappellabilmente, e la loro sentenza avrà forza di cosa giudicata, contro di cui non si ammetterà verun rimedio straordinario, e specialmente il ricorso per ritrattazione.

Ove l' arbitramento cada sopra quistioni di competenza del contenzioso amministrativo, non acquisterà forza di cosa giudicata, che dopo la sovrana approvazione a' termini delle leggi in vigore.

32. È accordata a' signori Melisurgo, Pook e Carvalho la facoltà di prolungare la strada da Barletta ad Otranto, senza alcuna privativa o dritto di preferenza, uniformemente a ciò che si è dichiarato nell' articolo 2 per quella da Napoli a Barletta, con le stesse condizioni e patti della presente concessione, a condizione che nello spazio di due anni dal dì della presente concessione diano altra proporzionata cauzione, e mettano mano a' lavori con attività.

In conseguenza eglino si obbligano a tempo opportuno, nell' indicato spazio di due anni, di chiedere al real Governo la corrispondente concessione, e di presentare la suddetta cauzione, sotto pena di decadenza ipso jure, ove al cadere de' due anni non siasi a tutto adempiuto, e non siasi messo mano ai lavori con attività.

— 647 —

Decreto del 2 marzo 1146 col quale si stabilisce un giudice conciliatore nel villaggio di Mattinata in Capitanata.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Approviamo che nel villaggio di Mattinata, provincia di Capitanata, vi sia un giudice conciliatore, e che sia ivi nominato D. Lorenzo Bisceglie per lo triennio dal primo di gennaio 1846.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 648 —

Decreto del 2 marzo 1846 prescrivente che l'amministrazione delle prigioni di Napoli costituisca come prima una soprantendenza separata.

Vista la nostra risoluzione della data di oggi;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'amministrazione delle prigioni di questa capitale, annessa per effetto della sovrana decisione de' 6 di giugno 1832 alla intendenza della provincia di Napoli, costituirà nuovamente una soprantendenza separata a' termini del real decreto de' 22 di aprile 1820.

2. D. Antonio Maddaloni, amministrator generale della real cassa di ammortizzazione, è nominato soprantendente delle prigioni di Napoli.

3. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 649 —

Decreto del 2 marzo 1846 col quale si approva la ripristinazione d'un convento di cappuccini nel comune di Chiaravalle nella seconda Calabria ulteriore.

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito perchè nel comune di Chiaravalle, provincia di Calabria ulteriore seconda, sia ripristinato, uniformemente al parere della commessione ese-

cutrice del concordato, il soppresso convento de' cappuccini, ora che quel locale ed orto adiacente sono disponibili per la soppressione del monistero delle perpetue Adoratrici in Squillace, cui erano stati assegnati.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 650 —

Decreto del 9 marzo 1846 che accredita un regio rappresentante presso le corti di Copenhaguen e di Stockolm col carattere di ministro residente, e ne fissa gli averi corrispondenti.

Nello scopo di coltivare e restringere i rapporti di amicizia e di buona corrispondenza esistenti tra Noi e le reali corti di Copenhaguen e di Stockolm, volendo avere un nostro rappresentante presso que' Sovrani;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato incaricato del portafoglio degli affari esteri;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Un nostro rappresentante sarà accreditato presso Sua Maestà il Re di Danimarca e presso Sua Maestà il Re di Svezia e di Norvegia col carattere di ministro residente e con abitual dimora in Copenhaguen.

2. Lo stesso godrà del soldo di ducati 2400 all'anno, di ducati 1800 annui per le spese di rappresentanza, e di ducati 400 per quelle transatte.

3. Le spese di viaggio pel detto nostro rappresentante saranno calcolate a ducati 4 a posta; la diaria a ducati 5 per quei giorni ne' quali per nostra sovrana disposizione dovrà assentarsi dal luogo della sua ordinaria residenza; e le spese di primo stabilimento in ducati 900.

4. Il nostro consigliere ministro di stato incaricato del portofoglio degli affari esteri, ed il nostro ministro segretario di stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 651 —

Decreto del 9 marzo 1846 per la riduzione del dazio d'importazione su di alcuni generi esteri contemplati nella esistente tariffa doganale.

Vedute le attuali tariffe de' dazi doganali;

Viste le varie esigenze comandate dal tempo o da'bisogni del commercio, della industria, e dell' agricoltura;

Volendo apportare delle modifiche ad alcuni articoli di dette tariffe;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanzze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I dazî d'importazione su i generi e sulle mercanzie descritte nel quì unito notamento da ora in poi verranno riscossi come in esso trovansi determinati.

2. Siffatti generi e mercanzie attualmente esistenti ne' depositi delle due gran dogane di Napoli e di Palermo saranno soggetti agli stessi dazî determinati nel notamento suddetto.

3. Pe' generi e per le mercanzie discorse negli articoli precedenti, sulle quali il dazio si riscuote a misura lineare, l'unità di questa da oggi in avanti sarà per canna decimale quadrata, vale a dire per ogni cento palmi quadrati.

4. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	Gr.
Articoli di lana a misura.			
Panni o castori, castorini, ed i così detti panni di dama tessuti a tela.	la canna decimale quadrata, o sia ogni cento palmi quadrati.	6	»
Panni o castori tessuti a spiga, i quali nella loro fabbricazione sieno stati goalcati, garzati e cimati per far loro acquistare un impannaggio che li renda presso a poco eguali a' panni o castori tessuti a tela fra quei nominati di sopra	*idem*	5	»
Casimiri di ogni qualità lisci o rigati, i così detti tricots di lana, i così detti cuoi di lana, ed ogni altro tessuto di simile laoaggio, o sia impaonaggio, ancorchè misti con filo o cotone .	*idem*	4	»
Circassie così dette, ed ogni altro tessuto di lana, sia a tela, sia a spiga, non nominato nella presente tariffa, ancorchè promiscuo con filo o cotone	*idem*	3	»

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.Gr.
Nota. *In questa quarta categoria saranno compresi tutti i tessuti di lana, comunque apparecchiati dalla industria e dalla novità manifattrice, purchè sieno stati in qualunque siasi tenue grado gualcati, cimati, o garzati, ed ancorchè abbiano la spiga scoverta. Non si potranno però comprendere in questa quarta categoria sotto verun pretesto i generi nominati nelle tre categorie precedenti, o della loro somiglianza. Si dichiara di aver provveduto con questa categoria a quei tali tessuti che dovendosi escludere dalla seguente categoria dei tessuti di lana, non potrebbero entrare nelle altre tre prime categorie a causa della loro troppo sensibile differenza.*		
Tessuti di lana, come saje e sajette, scotti e scottini, boratti e borattini, bajette, lanette, perpetuelle, fanelle bianche, escluse le colorate, rigate o stampate, o altrimenti operate (per le quali vedi la categoria precedente, come circasse ec.); sajone, tessuto per mobili, panni incerati, verniciati ed ingommati, i così detti baracani, bordato, cambellotto, droghetto, durante felpa di lana, feltri di lana, sargette e sargettelle, stamina, zegrino, ed ogni altro tessuto di questa categoria non nominato, liscio, o stampato, o rigato, ancorchè misto a filo o cotone .	la canna decimale quadrata, o sia ogni cento palmi quadrati.	1 »
Nota. *La più rigorosa esattezza dovrà adoperarsi nel determinare i confini delle soprindicate categorie, onde non far passare sotto pretesto di leggerezza od altra apparenza ad una classe diversa il genere presentato allo sdaziamento. I tessuti di questa categoria s' intendono quelli assolutamente privi di gualcatura, cimatura e garzatura.*		

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	Gr.
Detti, ancorchè promiscui a cotone, filo, o qualunque altra materia, ma che contenessero qualche piccola riga di tre, o al più di quattro fili di seta, ovvero fossero operati con qualche fiorillino o moschino, o con qualche altro capriccio di seta, di oro o di argento fino o falso, di picciolissimo momento	la canna decimale quadrata, o sia ogni cento palmi quadrati.	1	80
Nota. *Ove eccedessero siffatte limitazioni, il dazio sarà quello de' tessuti di seta: e se avranno la trama o la orditura tutta di altra materia, allora il dazio sarà quello di duc. 2.75. il rotolo, fissato pe' tessuti di questa specie.*			
Tappeti di lana, ancorchè misti a filo o cotone.	*idem*	3	50
Tessuti ordinarii di lana, stampati a fazione di tappeti.	*idem*	1	50
Coverte di lana o cardate, o di cotone o di filo, ancorchè impottite o trapuntate di mollettone o di bambagia.	*idem*	1	50
Peloni, peloncini e calmucchi.	*idem*	1	88
Articoli di filo a misura.			
Tessuti di filo, di canapa o lino, tessuti a tela, come battiste, tele cambraje, linon, telette, salviette, fazzoletti, ed ogni altro tessuto di canapa o di lino non nominato, qualunque ne sia la provenienza, sia grezzo o preparato, bianco tinto o stampato, sia liscio o rigato, ancorchè con cotone o lana, ed anche inverniciato o incerato.	*idem*	1	»
Detti tessuti a spiga, come dogs, salviette, ed ogni altro tessuto di canapa o lino così fabbricato non nominato, qualunque ne sia la provenienza, sia grezzo o preparato, bianco tinto o stampato, sia liscio o rigato, ancorchè con cotone o lana.	*idem*	1	10

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	Gr
Detti ancorchè promiscui a lana, cotone, o a qualunque altra materia, ma che contenessero qualche piccola riga di tre, o al più di quattro fili di seta, ovvero fossero operati con qualche fiorellino e moschino, o con qualche altro capriccio di seta, di oro o di argento fino o falso, di picciolissimo momento.	la canna decimile quadrata, o sia ogni cento palmi quadrati.	1	80
Nota. *Ove eccedessero siffatte limitazioni, il dazio sarà quello de' tessuti di seta: e se avranno la trama o la orditura tutta di oltra materia, allora il dazio sarà quello di ducati 2.75 il rotolo, fissato pei tessuti di questa specie.*			
Faccie di coverte di tela, o di filo, o di cotone stampate.	*idem*	1	»
Articoli di cotone a misura.			
Tessuti di cotone di qualunque sorta, come trapunti, bazin, cassinette, circassette, tricots, fustanei, telette, ed ogni altro tessuto di cotone, ancorchè in forma di fazzoletti, non nominato, liscio, stampato o rigato. . .	*idem*	»	80
Detti ancorchè promiscui a lana, filo, o a qualunque altra materia ma che contenessero qualche piccola riga di tre, o al più di quattro fili di seta, ovvero fossero operati con qualche fiorellino o moschino, o con qualche altro capriccio di seta, di oro o di argento fino o falso, di picciolissimo momento. . .	*idem*	1	80
Nota. *Ove eccedessero siffatte limitazioni, il dazio sarà quello dei tessuti di seta: e se avranno la trama o la orditura tutta di altra materia, allora il dazio sarà quello di ducati 2. 75 il rotolo, fissato pe' tessuti di questa specie.*			

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	DAZIO Gr.
Mussolina bianca e tela Cassis, compresi i fazzoletti bianchi o rigati	la canno decimale quadrata, o sia ogni cento palmi quadrati.	»	45
Detta spolinata	*idem*	»	60
Detta ricamata, compresi i fazzoletti ancorchè in colore	*idem*	1	»
Detta bianca ricamata con oro o argento fino o falso, o con seta, compresi i fazzoletti . .	*idem*	2	»
Velluto di cotone liscio o rigato	*idem*	1	70

Avvertenza. *Nel calcolo della canna quadrata non si terrà conto tanto nelle misure di lunghezza, quando in quelle di larghezza, delle frazioni dell' oncia di palmo.*

Articoli a numero.

Camice di tela di lino, di canapa o di battista, tagliate o cucite, con guarnizione o senza .	l'una	»	45
Dette di mussolina bianca o colorata. . . .	l'una	»	20

Nota. *I viaggiatori che seco portassero camice, lenzuola o altri generi di tessuto nuovi, benchè bugnati od orlati per farli figurare usati, debbono pagarvi il dazio.*

Nankin delle Indie, o a fazione di esso, lungo da palmi 17 a 20, largo palmo uno ed un terzo	la pezza.	»	25
Detto lungo da palmi 21 a 27, largo palmo uno e tre quarti	*idem*	»	45
Ombrelli di seta grandi e piccioli	l' uno.	1	»
Detti coperti con tessuto di qualunque altra materia	*idem*	»	50

Nota. *Gli ombrelli vecchi che seco recano i viaggiatori saranno esenti. Quelli nuovi, o che artifiziosamente vogliansi far comparire usati, debbono essere sottoposti al dazio.*

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	Gr.
Armaggi per ombrelli grandi e piccoli. . . .	l'uno	»	30
Argento battuto per indoratore	ogni 12 libretti di 50 fogli ciascuno.	»	25
Organetti con movimento di acciaio, o di altro metallo, lunghi sino a mezzo palmo . . .	l' uno	1	40
Detti sino ad un palmo di lunghezza . . .	*idem*	2	»
Detti al di sopra di un palmo di lunghezza .	*idem*	4	»
Quadranti di orologi da tavolino	*idem*	»	20
Detti piccoli per orologi da sacca	*idem*	»	05
Rum in bottiglie	l' una	»	03½
Carrozze e carrozzini nuovi o usati, per mare .	l' uno	120	»
Canestre con mantice a quattro ruote nuove o usate, per mare	l' una	80	»
Calessi a due ruote nuovi o usati, per mare .	l' uno	35	»

Nota. *Le carrozze, le canestre, i calessi usati che arriveranno dallo straniero per mare insieme a' viaggiatori, pagheranno il dazio intero quante volte non sieno riesportate nello spazio di 24 mesi dopo il loro arrivo. Pagheranno soltanto ducati 5 i calessi; ducati 10 le canestre; e ducati 15 le carrozze usate nel momento dello arrivo insieme al viaggiatore; e ciò pel permesso che gli stessi viaggiatori avranno d'introdurli e di usarne per un anno nel regno; apponendovi la dogana un bollo per essicurarne la identità in posto che non li deturpi.*

Quando detti legni nel corso di un anno non sieno riesportati, pagheranno altra simile somma, con facoltà di usarne pel secondo anno.

Se poi non fossero riesportati neppure dopo finito il secondo anno, ed incominciasse il terzo anno, allora dovranno pagare il compimento dell' intero dazio, senza più tenersi conto delle successive esportazioni.

Per siffatti pagamenti si ritinerà obbligo di casa di commercio per l' ammontare del dazio dovuto, meno la prima rata da soddisfarsi nel momento della immessione. La casa di commercio obbligata debbe essere uno di quelle ammesse pei fidi di dogana.

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	Gr.
Articoli a peso.			
Fazzoletti di lana lisci o rigati, o frammisti ed operati con filo o cotone senza frangia, ovvero con frangia di lana, filo o cotone, ed anche frammisti; esclusi i fazzoletti di lana operati in qualunque modo con lana o con seta, oro od argento fino o falso; ed in questo caso (vedi lavori di moda)	il rotolo netto	2	»
Nota. *Per operati s' intendono que' fazzoletti lavorati* (brochès) *a palme, a fiori, a frasche, o con altro disegno di fantasia.*			
Lana lavata, e con già bagnata prima della tosa .	il cantaio	6	»
Detta filata tinta	*idem*	45	»
Detta non tinta	*idem*	35	»
Filato o filaticcio di lino o di canapa	*idem*	20	»
Lino grezzo, o stoppa di lino di qualunque provenienza	*idem*	4	50
Detto pettinato	*idem*	6	»
Bottoni rivestiti con seta, lana, filo, cotone, o con Altra materia	il rotolo lordo nel solo recipiente contenente il genere.	»	60
Cotone filato tinto	il cantaio	20	»
Detto non tinto	*idem*	17	»
Lavori di cotone, di filo, di lana, o di altra materia, come berrettini, coppole, calze, guanti, fasce, maglie, frange, lacci, laccetti, sceniglie, trine di qualunque specie, e qualunque altro lavoro non suscettibile di canneggio, ancorchè formato promiscuamente	il rotolo netto	1	»
Tessuti di seta di ogni qualità, nominati o non nominati, comprese le maglie, e qualunque altro lavoro di seta, ancorchè con filo, cotone, lana o altra materia; esclusi i fazzoletti di seta quadrati, o di qualunque altra forma, i veli e crespi, le fettuccie ed i nastri di seta tassati a parte	*idem*	5	50

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	Gr.
Fazzoletti per tasca stampati, crudi o colorati di seta, così detti foulards, la di cui larghezza non ecceda i palmi tre e mezzo.	il rotolo netto.	1	»
Nota. *Ove si volesse stazione un tessuto di seta stampato col disegno ad imitazione de' fazzoletti, il dazio sarà quello de' tessuti di seta, a meno che la stampa non presentasse un distacco tra l' uno e l' altro fazzoletto, da dimostrare evidentemente che a questo uso sono destinati.* *Nel caso poi si volessero immettere de' fazzoletti di seta di questa specie di una larghezza maggiore di palmi 3 1/2, saranno essi riportati alla tariffa de' fazzoletti di seta di qualunque specie, larghezza e provenienza, tassati a parte.*			
Tessuti di seta misti, cioè quelli de' quali la trama o l' orditura sia interamente di lana, di filo, di cotone, o di altra materia. . . .	*idem*	2	75
Nota. *Ove non sieno in tal modo, pagheranno come tessuti di seta.*			
Tessuto di seta inverniciato ad olio, e taffettà per ferite.	*idem*	1	»
Lavori di cotone, di filo, di lana, o di altra materia, ne' quali siavi compresa qualche picciola parte di seta.	*idem*	2	75
Nota. *Se la sete eccedesse l' altra materia, allora il lavoro pagherà il dazio di ducati 5. 50 il rotolo, stabilito pe' tessuti di seta.*			
Fiori finti, ancorchè disfatti o da comporsi, in foglie, grappoli, piccoli frutti, ed in qualunque altra forma (vedi lavori di moda).			
Organetti di legno (vedi lavori di terza classe).			
Mantechiglia, o pomata di qualunque specie e			

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	Gr.
per qualunque uso.	il rotolo lordo del solo recipiente contenente il genere.	»	20
Acqua della regina, di cannella, di melissa, di rosmarino, di rose e fiori, e qualunque altra acqua di odore e di qualsivoglia specie, compresa l'acqua medicinale per la bocca e pel viso.	*idem*	»	20
Acquavite giuleppata, creme, rosolii e liquori spiritosi di qualunque sorta con zucchero. .	*idem*	»	20
Lighene islandico	*idem*	»	10
Melazzo di qualunque specie	il cantajo.	3	»
Noci di cocco.	*idem*	1	»
Argento lavorato, ancorchè con pietre fine o false di vetro, di pastiglia o di ogni altra specie.	il rot. lordo del solo recipiente contenente il genere.	5	50
Conchiglie, ancorchè in pezzi	*idem*	»	18
Granatine false, marcheritine e cannottiglie di vetro, di pastiglia o di qualunqe altra composizione, comprese le pietre false. . . .	*idem*	»	40
Giojelli di pietre false	*idem*	1	»
Lavori di qualunque siasi materia che abbiano i finimenti di oro o di argento fino. . . .	il rotolo netto.	2	»

Nota. *Pe' finimenti di oro o di argento vi è obbligo di sottoporli alla officina della garantia, a cura degli impiegati doganali.*

Inchiostro e tinta per gli stivali di qualunque colore, liquido o in pezzi, e per qualunque uso, in barili, botti o in qualunque altro recipiente.	il cant. lordo del solo recipiente contenente il genere.	10	»
Ostie per suggellare.	il rot. lordo del so-		

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	DAZIO Gr.
	lo recipiente contenente il genere.	1	»
Lavori di gesso anche misturati.	il cant. lordo del solo recipiente contenente il genere.	3	»
Lavori di marmo, di porfido, di verde antico, di diaspro, di agata o di ogni altra pietra dura, in vasellame, statue o in qualunque altra forma.	*idem*	3	»
Detti con finimenti di metallo, o di ogni altra meteria.	*idem*	10	»
Composta di qualunque specie in olio, aceto, acquavite, comprese le mostarde, le salse per pesce e per qualunque altro uso o in qualunque modo preparate.	il rot. lordo del solo recipiente contenente il genere.	»	50
Bastoni, bastoncini, fruste, frustini di qualunque specie, anche montati	il rotolo netto.	»	50
Giunchi di canne d'India, e canne d'Indi non montate	*idem*	»	12
Figure miniate in carta, o figure nere in carta.	*idem*	1	»
Nota. *Quando sieno con cornici, lastre o altri ornati, dovranno pagare il dazio de' lavori di terza classe.*			
Disegni in carta, rappresentanti campioni di chincaglierie o disegni mobili, o altro campione (vedi lavori di terza classe).			
Carta pergamena, carta straccia, carta da scrivere o da stampare di qualunque sorta, cartoni, cartoncini, e libri di carta bianca . .	il cantaio.	10	»
Carboni.	la tonnellata.	2	»

Nota. *Pe' bastimenti scemi il dazio si esigerà*

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	Gr.
a ragione di grana 25 a cantaio: od egualmente si esigeranno grana 25 a cantojo sulla porzione di carbone che fosse carieata sopra coverta, perchè sarebbe a di più del tonnellaggio misurato sotto coverta.			
Solmone secco o in salamoja.	il cantaio.	3	50
Cristallo rotto.	*idem*	»	50
Vetro rotto.	*idem*	»	30
Detto di bottiglie nere.	*idem*	»	10
Ami da pesca.	il rotolo netto.	»	20
Birra.	Il rol. lordo del solo recipiente contenente il genere.	»	08
Fosforo e composizioni fosforiche.	*idem*	»	50
Nota. *L' acqua destinata a preservare il fosforo sarà inclusa nel peso;*			
Rum	il cantaio	4	20
Lamiere di ferro in ambe le parti dei reali dominii, di produzione e di provenienza di quei paesi che hanno trattato di navigazione e di commercio col regno delle due Sicilie	*idem*	2	»
Dette di ogni altra produzione e provenienza (vedi ferro ed acciaio lavorato).			
Ferri filati di qualunque specie	*idem*	2	25
Macchine per le scienze e per le arti, quando sieno lavorate con ferro fuso o malleabile. . .	*idem*	»	50
Nota. *Ove siavi lavoro di bronzo, di ottone o rame, la porzione di questi metalli sarà tassata al dazio di ducati 3.25 il cantaio. Se vi saranno nei lavori suddetti altri diversi metalli, oltre degl'indicati, questi pagheranno ducato 1.25 a cantaio. Del legname che vi si contenesse non si terrà conto.*			
Balestre per carrozze di qualunque sorta . . .	il cantaio netto	15	»

IMPORTAZIONE

DENOMINAZIONE de' GENERI	BASE della PERCEZIONE	DAZIO Du.	Gr.
Coceiniglia e graniglie di coccinigliа	il cantaio	25	»
Resina o rasapina, e trementina	*idem*	1	»
Berlino	*idem*	15	»
Biadetto	*idem*	30	»
Giallo cromo	*idem*	40	»
Colori ad olio non nominati, o in pezzetti o in altro modo	*idem*	30	»
Casciù (vedi terra catè)			
Verde azzurro	*idem*	15	»
Acido nitrico	il rotolo lordo del solo recipiente contenente il genere.	»	30
Acqua di raso o ragia	il cantaio lordo del solo recipiente contenente il genere.	3	»
Muriato di manganese	*idem*	4	»
Sale di saturno	*idem*	8	»
Solfato di potassa	*idem*	5	»
Allume, o solfato di allume.	*idem*	6	»
Detto dello stato romano proveniente da qualunque luogo	*idem*	10	»
Solfato di ammoniaca.	*idem*	6	»
Arseniato di potassa	*idem*	15	«
Bicromato di potassa	*idem*	15	»
Cromato di potassa.	*idem*	12	»

— 652 —

Decreto del 16 marzo 1846 autorizzante l'istallazione di un seminario estivo nel comune di Policastro nella diocesi di S. Severina.

Veduto il parere della consulta de'nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla istallazione di un seminario estivo nel comune di Policastro, diocesi di S. Severina, aggregandosi al locale colà esistente della casa de'preti ritirati, autorizzata con altro nostro decreto degli 11 di ottobre 1833, nuove fabbriche a spese dell' arcivescovo di S. Severina, giusta il di lui progetto.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 653 —

Decreto del 16 marzo 1846 col quale si destina un terzo usciere presso la gran corte civile in Aquila in ajuto di uno dei due che attualmente esistono.

Considerando che pel celere e regolare andamento del servizio della giustizia della gran corte civile in Aquila, presso la quale sono stabiliti due soli uscieri, è necessario dare un aiuto al vecchio e malsano usciere D. Giuseppe Leonelli;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. D. Raffaele Leonelli, alunno nella cancelleria della gran corte civile in Aquila, è nominato usciere presso il collegio anzidetto.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 654 —

Decreto del 16 marzo 1846 col quale si concede per grazia a D. Rodrigo Palmeri di assumere il titolo di marchese di Villalba.

Veduto il real diploma de' 21 di agosto 1813 da Palermo per la concessione del titolo di marchese di Villalba a D. Placido Palmeri;

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 22 di giugno 1845, con la quale fu dichiarato che questo titolo era trasmessibile a' congiunti del sangue di lui;

Veduta la supplica a noi rassegnata da D. Rodrigo Palmeri figlio del concessionario per essere riconosciuto nel titolo di che trattasi;

Volendo benignamente accogliere la domanda del ricorrente in vista delle particolari circostanze che in lui concorrono;

Veduto l'avviso della real commessione de' titoli di nobiltà de' 10 di maggio 1845;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo per grazia il nostro beneplacito perchè D. Rodrigo Palmeri assuma il titolo di marchese di Villalba, di cui fu decorato il suo defunto genitore D. Placido col su riferito diploma de' 21 di agosto 1813, trasmessibile alla sua discendenza giusta le leggi del regno.

Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 655 —

Decreto del 16 marzo 1846 che permette lo stabilimento di un convento di cappuccini nel comune di Cotrone, ed approva la permuta di un fondo all' uopo donato dal Barone Berlingieri con un altro appartenente a quel seminario.

Accogliendo le vive e reiterate istanze della popolazione di Cotrone, avvalorate dalle zelanti premure di quel vescovo;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito per lo stabilimento nel comune di Cotrone di un convento di cappuccini della monastica provincia di Calabria ulteriore, co' mezzi apprestati da D. Giuseppe Maria Messina, e dal Barone D. Pietro Berlingieri, giusta l' istrumento de' 25 di maggio 1843 per notar Antonio Vatrella; restando addetta a tal convento la chiesa dell'antico soppresso ospizio de' Carmelitani: con che la monastica famiglia esser debba non minore di dodici religiosi.

2. Onde quella comunità aver possa il competente giardino dentro la clausura, concediamo la nostra sovrana autorizzazio-

ne perchè il fondo donato all' uopo dal summentovato Barone Berlingieri, e che dista alquanto dal convento medesimo, si permuti con altro fondo attaccato al convento medesimo, di pertinenza del seminario di Cotrone; con affrancarsi in questa permutazione il canone di ducato uno e grana 40, di cui è gravato il suddetto fondo di Berlingieri in favore di esso seminario, il quale cederà perciò tanto meno di terra, trasferendosi così il suo canone in proprietà.

3. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 656 —

Decreto del 16 marzo 1846 autorizzante il consiglio degli ospizii della provincia di Caltanissetta ad accettare le disposizioni fatte da' conjugi D. Lorenzo Torres e D. Maria Teresa Minolfi per la istituzione di un orfanotrofio nel comune di Aidone.

Veduto l' istrumento de' 19 di dicembre 1843 pel notaio in Aidone Francesco Paolo Cordova per la istituzione e dotazione da' coniugi D. Lorenzo Torres e D. Maria Minolfi di orfanotrofio in quel comune;

Veduto l' altro istrumento de' 24 di luglio 1845 per lo notaio benancora in Aidone Filippo Profeta, col quale, morta la Minolfi, il Torres erede universale della medesima confermando il primo atto, altri beni donava pel fine medesimo;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî al di là del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al consiglio degli ospizî della provincia di Caltanissetta per l' accettazione delle disposizioni come sopra da' coniugi D. Lorenzo Torres e D. Maria Minolfi, per invertire i fondi donati alla istituzione dell'orfanotrofio in esame.

2. Rimangono salvi i diritti che a' terzi potessero competere contro le donazioni di che trattasi; e dovranno eseguirsi esattamente i pesi imposti da' donanti.

3. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia e degli affari interni; ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 657 —

Decreto del 21 marzo 1846 autorizzante la congregazione e monte del SS. Sagramento de' nobili Spagnuoli nella chiesa di S. Giacomo in Napoli ad accettare una indicata disposizione per designato uso.

Veduto l' atto de' 20 di questo mese per lo notaio certificatore raale Giovanni Battista Spasiano per la istituzione di cappellania perpetua con messa giornaliera nella chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli in questa capitale da parte delle nostre amatissime Germane Sua Maestà la Imperatrice del Brasile D. Teresa Cristina Maria Borbone, e dalle AA. RR. le Principesse D. Maria Amalia e D. Maria Carolina Ferdinanda Borbone, con la dotazione della rendita di annui ducati centodiciassette al quattro per cento sul gran libro; quale rendita intestata a D. Giacomo Plunkett, giusta l' atto anzidetto, debb'essere trasferita alla congregazione e monte del SS. Sagramento de' nobili Spagnuoli nella su riferita chiesa di S. Giacomo;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo Regno delle due Sicilie;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Atr. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla congregazione e monte del SS. Sagramento de' nobili Spagnuoli nella chiesa di S. Giacomo in questa capitale per l' accettazione della disposizione some sopra da Sua Maestà la Imperatrice del Brasile D. Teresa Cristina Maria Borbone, e dalle AA. RR. le Principesse D. Maria Amalia e D. Maria Carolina Ferdinanda Borbone.

2. Di tale disposizione de' pesi annessivi, che saranno esattamente eseguiti, sarà presa nota della platea e nella tabella della chiesa anzidetta.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e delle finanze, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 658 —

Decreto del 23 marzo 1846 col quale il titolo di conte conceduto a D. Beatrice Lanza e Bronciforte viene annesso per mero onorificenza al fondo rustico Almirita.

Veduto il nostro decreto de' 24 maggio 1840 per la concessione a D. Beatrice Lanza e Branciforte del titolo di conte trasmessibile con ordine di primogenitura, unitamente al godimento di maggiorato da istituirsi in favore de' discendenti le-

gittimi e naturali maschi nascituri dal matrimonio della medesima col barone D. Lucio Mastrogiovanni Tasca e Nicolosi;

Veduto l'altro decreto de' 2 di gennaio 1843 concedente la permissione a' fratelli D. Lucio e D. Saverio Mastrogiovanni Tasca di costituire il maggiorato anzidetto in favore del di loro nipote D. Lucio, ora maritato con la contessa D. Beatrice Lanza e Branciforte, sopra diversi fondi rustici ed urbani, quello precipuamente detto Almirita;

Volendo benignamente accogliere la supplica a noi ora umiliata dagl' interessati, diretta a far imporre per mera onorificenza il titolo di conte come sopra conceduto sull'enunciato fondo Almirata, che fa parte del maggiorato già costituito;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il titolo di conte come sopra conceduto a D. Beatrice Lanza e Branciforte sarà annesso per mera onorificenza al fondo rustico Almirita che fa parte del maggiorato.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 659 —

Decreto del 23 marzo 1846 concernente la quantità di rendita del majorasco instituito dal principe D. Gaetano Spadafora e Morroy e dal figliuolo di lui D. Michele Spadafora e Montalto.

Veduto il decreto de' 6 di marzo 1845, col quale abbiamo permesso al principe D. Gaetano Spadafora e Morroy ed al suo figliuolo D. Michele Spadafora e Montalto d' istituire in esecuzione della ultima volontà del principe D. Alfonso Spadafora e Morroy, di cui sono rispettivamente eredi, un majorasco che vi si designava per l' annua rendita imponibile di ducati 4106 e grana 96;

Veduta la nuova supplica a noi umiliata da parte de' detti due concessionari, per la quale hanno dimandato emendarsi un errore corso nella quantità della rendita del majorasco medesimo, e concedersi loro un termine novello per la stipulazione dell' atto autentico di fondazione;

Veduta la novella istruzione compilata su tal errore dal nostro proccurator generale presso la corte suprema di giustizia in Palermo, dalla quale appare comporsi il majorasco della rendita in beni rustici siti nelle provincie di Messina, Catania, Noto e Caltanissetta per annui ducati 3397 e grana 55, tre canoni enfiteutici in danaro sopra due fondi rustici in Messina per annui ducati 459, e sopra fondo urbano in Messina per annui ducati 147, ed in canoni enfiteutici in frumento sopra

fondi rustici in Noto per annue salme 34 » 14 » 13 » 1, che valutate in danaro alla ragione ritenuta nella tassa fondiaria locale di once 4 » 27 la salma, danno un prodotto approssimativo di once 171 » 3 » 1, o sia ducati 514 e grana 5; per lo che tutta la rendita in canoni ascende a ducati 1220 e grana 5, e quella dello intero majorasco a ducati 4617 e grana 60;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La rendita del majorasco che intendono istituire il principe D. Gaetano Spadafora e Morroy, ed il di lui figliuolo D. Michele Spadafora e Montalto, giusta il nostro beneplacito concesso con decreto de' 6 di marzo 1845, rimane stabilita nella rendita imponibile de' beni come sopra enunciati in annui ducati 4617 e grana 60.

2. Accordiamo a' cennati istitutori Spadafora un novello periodo di mesi due dalla data del presente decreto per poter ridurre in atto autentico la fondazione del majorasco, giusta le prescrizioni del regolamento de' 5 di agosto 1818.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 660 —

Decreto del 23 marzo 1846 autorizzante il consiglio degli ospizii di Messina ad accettare la disposizione fatta da D. Giuseppe Licciardelli, con la prescritta commutazione.

Veduto il testamento in forma mistica de' 28 di luglio 1840, depositato presso il notaio in Messina Antonino Ciraolo, col quale D. Giuseppe Licciardelli istituiva sua erede universale la propria figliuola addomandata D. Carmela, e morta questa innanzi però dell' anno diciottesimo di sua età e senza figliuoli, ordinava che, prelevata a favore della genitrice la quota spettante per legge, dovesse il di più della eredità, detratti piccioli legati, uno de' quali in annui ducati tre e grana 60 in favore di quella chiesa di Gesù e Maria, destinarsi al mantenimento di donzelle povere messinesi orfane di padre, in uno o più conservatori di quella città, ed in numero proporzionato alla rendita;

Intervenuto il caso antiveduto dal testatore, il consiglio degli ospizi in Messina implorava il nostro beneplacito per l'accettazione della disposizione di lui, non meno che per lo legato alla chiesa di Gesù e Maria, la quale è d' istituzione laicale;

Vedute le suppliche a noi rassegnate da D. Paolo e D. Giuseppa Licciardelli, il primo padre di numerosa prole, di cui

quattro figliuole nubili, l'altra demente, i quali esponendo lo stato della di loro indigenza, imploravano che in linea di commutazione di volontà del di loro cugino, fosse loro conceduta alcuna considerazione;

Veduto il parere del consiglio degli ospizi in Messina;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di là del faro;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretari di stato di grazia e guistizia, e degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al consiglio degli ospizi in Messina per l'accettazione della disposizione come sopra da D. Giuseppe Licciardelli, a condizione dello esatto adempimento de' pesi dal medesimo imposti; salvo rimanendo i diritti de' terzi, e quello ch' è detto nell' articolo seguente.

2. Commutando per questa sola volta la volontà del testatore Licciardelli in favore de' suoi cugini D. Paolo e D. Giuseppa Licciardelli, e dispensando alla orfanità prescritta dal testatore, permettiamo che le quattro figliuole nubili del primo sieno ammesse con preferenza ne' conservatori di Messina; e concediamo alla seconda una sovvenzione alimentaria sulla eredità del testatore istesso di mensili ducati sei.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

— 661 —

Decreto del 31 marzo 1846 circa l'affrancazione d'un canone che si corrisponde da D. Michele Mazzella alla città di Napoli.

Veduto il parere della consulta de'nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Facoltiamo la città di Napoli di riceversi da D. Michele Mazzella la somma di ducati centoquaranla per tutto affranco degli annui ducati cinque e grana 95 che attualmente le corrisponde per canone su di un basso e suolo al Pendino datogli dalla città medesima in enfiteusi, il tutto a norma del voto decurionale, trovato espediente dal consiglio d'intendenza.

La succennata somma, perchè capitale, sarà impiegata a reddito a norma della legge.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 662 —

Decreto del 4 aprile 1846 autorizzante il Monte della Misericordia in Napoli ad accettare un legato per la istituzione di due cappellanie perpetue.

Veduto il testamento per atto pubblico rogato nel dì 27 di marzo 1839 dal notaio Michelangelo Falangola di Napoli, col quale il fu D. Gaetano Gatta legò al pio Monte della Misericordia in Napoli un appartamento ed un basso qui sito, con l'obbligo d'istituire due cappellanie perpetue di una messa quotidiana per ognuna, che dovrà celebrarsi da'cappellani del Monte stesso, facendosene la nomina dal rettore pro tempore, o dai governatori del pio luogo; ed in caso di vacanza, qualora sianvi sacerdoti discendenti da'figli del testatore, la nomina debba cadere su' medesimi;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo Regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al pio Monte della Misericordia in Napoli per l'accettazione del legato anzidetto; salvo però rimanendo i dritti che contro il medesimo potessero competere a' terzi.

2. Dovranno eseguirsi i pesi imposti dal testatore con lo legato di che trattasi; e sarà presa nota degli uni e dell'altro nella platea dell'enunciato pio stabilimento.

3. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 663 —

Decreto del 4 aprile 1846 per la convocazione de' consigli distrettuali e provinciali per le sessioni del corrente anno.

Veduti gli articoli 31 e 48 della legge de' 12 di dicembre 1816;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I consigli distrettuali in tutte le provincie di qua e di là del faro sono convocati pel giorno 25 del corrente mese

di aprile. Le loro sessioni non potranno durare più di quindici giorni.

I consigli generali saranno riuniti il dì 15 di maggio, e chiusi non più tardi de' 5 di giugno.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 664 —

Decreto del 4 aprile 1846 permettente alla chiesa parrocchiale di Camarda di accettare alcune indicate disposizioni.

Veduto il testamento per atto pubblico de' 19 di aprile 1837 per lo notaio in Tornimparte Niccola Ranieri, col quale D. Angela Maria Carozzi Tramontelli eseguiva de' legati a favore delle cappelle della Pietà, de' Sette Dolori, e del Suffragio erette nella chiesa parrocchiale di Camarda nel secondo Abruzzo ulteriore, e lasciava il rimanente della sua eredità alla chiesa stessa;

Veduta la deliberazione del consiglio degli ospizi di quella provincia, nella quale è detto che i legati in esame anzichè riescire utili alle enunciate cappelle, erano troppo gravosi, e che a conciliar tutto con la esecuzione della pia volontà della testatrice era opportuno accrescersi al legato universale a favore della chiesa parrocchiale i parziali legati delle cappelle, poichè rientrando di diritto gli specifici adempimenti nella massa generale delle religiose pratiche da esercitarsi nella chiesa, resterebbe pienamente adempiuta la pia intenzione della testatrice;

Veduta la domanda della chiesa parrocchiale di Camarda per l' accettazione della disposizione come sopra in favor suo non solo, che de' parziali legati alle cappelle, uniformemente all' avviso del consiglio degli ospizi;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo Regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Rimanendo ferma la rinunzia a' legati come sopra a favore delle cappelle, concediamo il nostro beneplacito perchè la chiesa parrocchiale di Camarda accetti non solo la disposizione in favor suo da D. Angela Maria Carozzi Tramontelli, che i parziali legati alle cappelle medesime, salvo però rimanendo i diritti de' terzi.

2. Delle disposizioni della testatrice, e de' pesi annessivi, che

dovranno esattamente eseguirsi, sarà presa nota nella platea della chiesa parrocchiale.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, degli affari ecclesiastici; e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 665 —

Decreto del 7 aprile 1846 per la riduzione di un determinato canone che si corrisponde da Vito Memmi al comune di Casarano nella provincia di Terra d'Otranto.

Veduto il nostro real decreto degli 8 di agosto 1840, col quale autorizzammo il comune di Casarano di dare a censo tomola diciannove e stoppelli sette e tre quarti di terreno detto Scalella in favore di Vito Memmi per l'annuo canone netto di ducati trentaquattro;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Diamo facoltà al comune di Casarano in provincia di Terra d'Otranto di ridurre a ducati ventisette e grana 50 l'annuo canone, che approvato col citato real decreto, debbesi corrispondere da Vito Memmi sul fondo stesso denominato Scalella, il quale per nuova perizia è risultato di tomola quindici e stoppelli sette, rimanendo però fermi tutti gli altri patti e condizioni contenute ne' processi verbali di aggiudicazione.

Resterà poi al comune salvo il dritto di verificare se vi sia stata commessa usurpazione nel citato fondo, ed agli amministratori locali di procedere, in caso affermativo, al giudizio di revindica, presa però esatta cognizione della cosa, e raccolti gl'indizi necessari.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 666 —

Decreto del 7 aprile 1846 che autorizza il comune di Bisceglie in Terra di Bari ad acquistare un determinato fondo ad uso del camposanto.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Rimane autorizzato il comune di Bisceglie nella provincia di Bari a poter fare l'acquisto del fondo appartenente

per dominio diretto a quella Mensa vescovile, e per dominio utile a Giuseppe Galantino, onde costruirvi il suo camposanto, pagandone prontamente il prezzo a norma della valutazione fattane da' periti, cioè ducati dugentottantanove alla Mensa suddetta pel capitale del canone, e ducati quattrocento al Galantino per migliorie.

2. Essendo il fondo suddetto superiore per estensione al bisogno cui dee addirsi, così l'intendente della provincia sarà vigile e gli amministratori locali strettamente responsabili ad utilizzare subito il terreno inservibile col venderlo o darlo in enfiteusi a qualche proprietario limitrofo, previe però le regolari valutazioni.

3. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 667 —

Decreto del 7 aprile 1846 autorizzante il comune di S. Michele ad alienare un pezzo di pubblico suolo, impiegandone il capitale in rendita.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Diamo facoltà al comune di S. Michele in provincia di Terra di Bari di alienare un pezzo di pubblico suolo, posto nella contrada che mena a Gioja, concedendone a D. Niccola Maselli canne quindici per ducati trentasei; a D. Pietrantonio Schettini canne ottantasette e mezzo per ducati centottantotto e grana 40; a Pietro Giacomo Moschetti canne trentanove per ducati novantatre e grana 60; e a Giuseppe Spinelli palmi quadrati quarantacinquemila e cento per ducati centottantacinque; serbati però i patti e le condizioni contenute negli atti delle aggiudicazioni eseguite, e nell' avviso di espedienza del consiglio d' intendenza.

La tatole somma di ducati cinquecentotre sarà impiegata per farsene rendita a vantaggio del comune, ed a norma della legge.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 668 —

Decreto del 7 aprile 1846 circa il dazio d' immessione da riscuotersi sulle spille straniere.

Veduta la tariffa doganale d' importazione;

Veduto il decreto de' 17 di dicembre ultimo, col quale nel togliersi il divieto all' immessione delle spille straniere ne' do-

mini continentali, si è tal articolo sottoposto al dazio di ducati trenta al cantaio;

Considerando che in Sicilia le spille forestiere sono tassate come i lavori delle materie da cui sono formate;

Considerando esservi della convenienza che eguale sia il dazio per ambo i reali dominî;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risolnto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. In tutte le dogane de' nostri reali dominî di qua e di là del faro sarà riscosso nella immessione delle spille straniere il dazio fissato pe' lavori delle materie di cui sono formate.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne'nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 669 —

Decreto del 7 aprile 1846 con cui D. Sigismondo de Sanctis di Penne viene riabilitato a' dritti civili.

Veduta la domanda per riabilitazione a' dritti civili fatta da D. Sigismondo de Sanctis di Penne che ha cessato di esser sottoposto alla pena di ferri, nella quale gli fu cangiata per grazia la pena dell' ergastolo riportata dalla commessione militare in Penne a' 28 di settembre 1837;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo per grazia a D. Sigismondo de Sanctis di Penne la riabilitazione a' dritti civili.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 670 —

Legge degli 8 aprile 1846 per osservarsi ed eseguirsi nel Regno delle due Sicilie la convenzione conchiusa colla imperial corte di Austria per la reciproca estradizione degli autori o complici di designati misfatti.

A fine di assicurare per quanto da Noi dipende la repressione de' misfatti commessi nei nostri reali dominî, abbiamo conchiuso con Sua Maestà Imperiale e reale apostolica una convenzione per la reciproca estradizione degli autori o complici di tali misfatti, i quali per sottrarsi all' applicazione delle leggi si rifuggissero da uno stato nell' altro.

Siffatta convenzione è del tenor seguente:

Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie, e Sua Maestà l'Imperatore di Austria, Re di Ungheria e di Boemia convinti che la facilità che trovano i deliquenti di uno stato di rifuggirsi in altro, sottraendosi in questo modo al rigore delle leggi, produce una maggior frequenza di misfatti; e volendo provvedere ad un oggetto tanto importante alla pubblica tranquillità, ed al vantaggio de' due Stati, hanno determinato di conchiudere una convenzione per l'arresto e reciproca consegna de' rei e condannati.

A tal uopo hanno munito de' loro pieni poteri, cioè:

Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie il *Cavalier D. Vincenzo Ramirez*, cavaliere gran Croce del real ordine di Francesco I.° di Napoli e di quello di Cristo del Brasile, cavaliere gran Croce decorato del gran Cordone del militare e real Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, cavaliere di numero del real Ordine di Carlo III di Spagna, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso l'imperiale e real corte di Vienna:

Sua Maestà l'Imperatore di Austria il *Principe Clemente Venceslao Lotario di Metternich-Winneburg*, Duca di Portella, conte di Koenigswart, grande di Spagna di prima classe, cavaliere del Toson d'oro, gran Croce dell'ordine reale di S. Stefano di Ungheria in brillanti, dell'onor civile, e dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, cavaliere dell'ordine reale siciliano di S. Gennaro, e gran Croce dell'ordine reale siciliano di S. Ferdinando e del merito, cavaliere e gran Croce di molti altri ordini, Consigliere intimo attuale di S. M. I. e R. A, Ciaberlano, ministro di stato e delle conferenze, cancelliere della casa imperiale, della corte e dello stato ec. ec.

I quali in virtù de' loro pienipoteri hanno convenuto i seguenti articoli.

Art. 1. Ogni individuo che, imputato o condannato negli stati di una delle due alte Parti contraenti per reato espresso nello articolo secondo di questa convenzione, si rifuggisse negli stati dell'altra, sulla domanda che in via diplomatica ne sarà fatta dal Governo in cui il reato è stato commesso, dovrà essere arrestato e consegnato alle sue forze.

2. Il reato pel quale, a norma del precedente articolo, la estrazione sarà accordata dal Governo austriaco, dee essere uno di quelli che sono qualificati di *misfatti* dal codice delle *leggi penali* delle due Sicilie, e punibile con le pene criminali portate nel libro I, capitolo I, §. 3. L'estradizione da parte del Governo di Napoli sarà accordata per que' reati che sono qualificati di delitto dal codice penale austriaco, e punibili con una delle pene portate nel capitolo II, §§. 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

3. L'arresto e l'estradizione di un imputato si eseguirà anche per un delitto commesso fuori degli stati delle due parti contraenti, quanto il delitto porterà danno alla costituzione, al cre-

dito pubblico, o sia al sistema monetario dello stato richiedente, e che non farà ostacolo alla estradizione un trattato esistente fra lo stato richiesto, e quello di cui l'imputato è suddito.

4. Non è ammessa l'estradizione a carico dello individuo suddito per origine, o per naturalizzazione anteriore al misfatto, del governo contraente, negli stati del quale si è ricoverato dopo aver delinquito in quelli dell'altro governo. Procederanno in questo caso a norma delle patrie leggi le autorità del proprio Governo, cui si farà pervenire nelle vie diplomatiche copia degli atti compilati. Nel divario della pena applicabile pel misfatto avvenuto a norma delle leggi del Governo richiesto, e la pena applicabile per le leggi vigenti dove si è delinquito, verrà profferita la pena più mite. Della decisione che si pronunzierà sarà inviata copia al Governo ne' cui stati si è delinquito, allorchè essa avrà fatto passaggio in cosa già giudicata.

5. Qualora l'individuo di cui si domanda l'estradizione si trovasse imputato di reato anche nel territorio del Governo richiesto, la consegna sarà differita all'esito del giudizio; ed in caso di condanna, al tempo in cui sarà compiuta l'espiazione della pena. Rimane però della facoltà del Governo richiesto non differire la consegna dell'imputato o condannato, quando il reato avvenuto ne'suoi stati fosse notabilmente meno grave di quello commesso negli stati dell'altro.

6. Per reato avvenuto negli stati di uno dei due Governi contraenti, ed appartenente alle categorie indicate nell'articolo secondo della presente convenzione, non concederà l'altro Governo grazia, nè permetterà che l'imputato o condannato sia munito di salvocondotto, il quale porti ostacolo all'arresto ed alla sua estradazione.

7. La domanda per arresto e per estradizione sarà sempre fatta per la via diplomatica, e dovrà essere accompagnata da una copia autentica della sentenza, o dal mandato di arresto spedito in forza di decisione delle autorità competenti. Nel mandato, o in altra carta che ad esso equivalga, dovrà essere designato il misfatto pel quale si domanda l'estradizione, e la pena di cui è passibile secondo le leggi dello stato richiedente. Si aggiungeranno anche i connotati per facilitare le ricerche e l'arresto del delinquente, e stabilirne l'identità.

8. Nel caso di estradizione l'imputato o condannato si consegnerà unitamente alle carte a lui sorprese, o compilate in occasione del suo arresto dalle autorità del Governo richiesto, ed agli oggetti che come relativi al misfatto si trovassero assicurati dalle autorità medesime.

9. Nel caso di non estradizione perchè l'imputato o condannato è suddito del Governo richiesto, gli oggetti come nel precedente articolo assicurati si restituiranno al proprietario allorchè di essi non abbiasi più bisogno in giudizio.

10. Ciascuno dei Governi contraenti seconderà la domanda

che pel ricevimento di testimonianze in materia penale di persone esistenti ne' suoi stati riceverà dall' altro Governo.

Disporrà all' effetto che l' autorità, nel cui territorio giurisdizionale ritrovasi il testimonio, ne riceva la dichiarazione sul foglio di fatti inviato nelle vie diplomatiche dal Governo richiedente.

Si riceverà con giuramento la dichiarazione del testimonio, purchè non sia egli minore di anni quattordici.

Le carte all'uopo formate si faranno giungere al Governo richiedente senza porre a suo carico le spese occorse per la loro compilazione.

11. Se in una procedura criminale aperta in uno degli stati dei Governi contraenti fosse implicato alcun suddito dell' altro Governo, e nel corso del giudizio sorgesse il bisogno di sentirsi il correo o complice, lo stato richiesto dovrà prestarsi alla domanda che gli venisse diretta di tale individuo, affinchè il confronto abbia luogo nel territorio dello stato richiedente, a condizione però che cessato il bisogno l' individuo venga restituito al proprio Governo onde esser giudicato dalle patrie autorità. In tal caso lo stato richiedente dovrà sopportare le spese per la conduzione dell' individuo arrestato sino al luogo della confrontazione e per la restituzione in patria, ed aver cura di farne sorvegliare la sicurezza.

12. L' estradizione convenuta pe' misfatti espressi nell' articolo secondo di questa convenzione avrà ancora luogo per diserzione da qualunque corpo di truppe di terra o di mare del Governo richiedente. Sono compresi in questa categoria coloro che per coscrizione o per leva destinati alla milizia, o chiamati al servizio della marina, si rendessero refrattarî.

L' estradizione ne' cennati casi avrà luogo anche quando il disertore, il refrattario, o chiamato al servizio della marina si fosse arrolato nell'armata o nella marina pel Governo richiesto.

13. A prevenire quest'ultimo caso i due Governi contrattanti si obbligano a non ammettere al servizio delle loro armate di terra o di mare un individuo suddito dell' altro senza che lo stesso presenti un certificato legale dell' autorità, dal quale risulti di aver egli adempiuto alle leggi militari della sua patria e di aver ottenuto la liberazione del servizio.

14. In ogni caso però l' estradizione non avrà luogo pel disertore o refrattario suddito del Governo richiesto; ed in tal circostanza si restituiranno al Governo richiedente le armi, i cavalli ed altri oggetti militari che il disertore avesse portato seco, e che negli stati del Governo richiesto venissero assicurati.

15. L' arresto dei disertori o refrattarî di cui tratta l' articolo 12 dovrà farsi dal Governo in cui essi si rifuggiano subito che esso ne avrà conoscenza senza attenderne la dimanda, e ne informerà tosto il Governo al quale essi appartengono per farsene la consegna.

Se però si trattasse di un uffiziale disertore, l'arresto e la consegna dello stesso dovrà aver luogo in seguito di dimanda speciale del Governo al quale esso appartiene.

16. Pel disertore imputato o condannato negli stati del Governo richiesto, non che pel refrattario si terrà la stessa regola che trovasi stabilita nell'articolo 5 di questa convenzione.

17. Andranno a carico del Governo richiesto le spese fatte nei suoi stati così per compilazione di carte, come per arresto, detenzione, mantenimento del detenuto povero, non che pel trasporto dell'imputato o condannato nel luogo destinato per farne la consegna.

Entrano in questa disposizione anche le spese pel trasporto nel cennato luogo degli oggetti assicurati come relativi al misfatto.

18. Il luogo destinato a consegnare l'imputato, condannato o disertore, è Napoli o Manfredonia per l'individuo chiesto dal Governo Austriaco, e Trieste o Venezia per l'altro domandato dal Governo delle Due Sicilie. La consegna verrà fatta agli agenti rispettivi de' due Governi accreditati ne' cennati porti.

19. La presente convenzione si pubblicherà negli Stati de'Governi contraenti dopo il cambio delle ratifiche, che avrà luogo in due mesi, o più presto se si può; e sarà in osservanza dopo giorni quindici da quello in cui verrà eseguito il cennato cambio. Avrà essa la durata di cinque anni, e si avrà come rinnovata da quinquennio in quinquennio sino alla dichiarazione in contrario di uno de' due Governi.

Vienna, li 24 dicembre 1845.

Firmato, V. Ramirez (L. S.) — Firmato, Metternich. (L. S)

Ed essendo nostra Sovrana volontà che la soprascritta convenzione, le di cui ratifiche sono state scambiate in Vienna, abbia il suo pieno effetto giusta l'impegno da Noi preso;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato incaricato del portafoglio degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Articolo unico. Tutti gli articoli della sopra descritta convenzione saranno religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti, ed avranno vigore dal giorno diciotto di marzo milleottocentoquarantasei, giusta lo stabilito nell'articolo XIX della medesimo.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran suggello, contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel mi-

nistro e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente interini del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

— 670 —

Decreto del 17 aprile 1846 autorizzante il comune di S. Niccola dell' Alto ad eseguire un enfiteusi.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo il comune di S. Nicola dell' Alto nella seconda Calabria ulteriore di concedere in enfiteusi il mulino di sua proprietà posto sulla sponda del torrente Giglietti in pro di D. Luigi Majorano, mercè l' annuo canone netto di ducati quarantatre, e serbati i patti e le condizioni contenute negli atti di aggiudicazione.

Per siffatta concessione, e per altra ricevuta antecedentemente dal comune di Umbriatico del suolo in cui trovasi lo stesso enfiteuta aver edificato un mulino sull' opposta sponda del torrente medesimo, non potrà mai il Majorano pretendere riduzione od escomputo alcuno da' suddetti due comuni su' canoni che loro corrisponde, per mancanza od insufficienza di acqua ad animare contemporaneamente entrambo i mulini.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 671 —

Decreto del 17 aprile 1846 autorizzante il comune di Cerenzia nella seconda Calabria ulteriore ad eseguire un' alienazione.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo il comune di Cerenzia nella seconda Calabria ulteriore ad alienare il fondo detto Petrello di sua proprietà in pro di D. Luigi Berlingieri, mercè il pronto pagamento di ducati undicimila dugentonovantacinque, da invertirsi pel novello fabbricato di Cerenzia istesso da riedificarsi in contrada

Paparotta, serbati però i patti e le condizioni contenute nel voto decurionale ed avviso di espedienza del consiglio d'intendenza.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 672 —

Decreto del 22 aprile 1846 autorizzante lo stabilimento nel comune di Roccacuglielma di un ritiro di Minori riformati della monastica provincia di S. Bernardino degli Abruzzi

Veduto il parere della consulta de'nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo lo stabilimento nel comune di Roccaguglielma in Terra di lavoro di un ritiro di Minori riformati della monastica provincia di S. Bernardino degli Abruzzi, collocandosi il medesimo nel locale della Madonna delle Grazie, e con contribuirsi da detto comune pel mantenimento de' frati annui ducati trentasei, giusta la precedente nostra sovrana determinazione de' 30 di novembre 1845, emessa per l'organo del ministero di stato degli affari interni.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 673 —

Decreto del 22 aprile 1846 portante l'aumento di una piazza di uffiziale contabile di terza classe nell'amministrazione generale delle poste.

Veduta la risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato de' 29 febbraio di questo anno, colla quale fu creato un nuovo uffiziale contabile di posta di 3.ª classe per destinarsi in Tropea;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. D. Francesco Bagnardi è nominato uffiziale contabile di posta di terza classe col corrispondente soldo di ducati cinque al mese.

2. Rimane approvato l'esito di annui ducati sessanta sul corrispondente capitolo dello stato discusso per pagamento di soldi agli impiegati dell'amministrazione generale delle poste.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 674 —

Decreto del 28 aprile 1846 permettente d' istituirsi una cappellania nella parrocchiale chiesa di Laureana.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo il nostro sovrano assenso alla fondazione di una cappellania istituita da D. Carlotta della Rosa nella chiesa parrocchiale del comune di Laureana, giusta i pubblici istrumenti de' 20 di agosto 1831 per notar Lucisano del comune di Catona, de' 20 di maggio 1833 per notar Jemma del comune di Stillitanoni, e de' 25 di aprile 1845 per notar Gioffrè del comune di Scilla.

2. Autorizziamo il vescovo della diocesi di Mileto a procedere alla erezione in titolo della mentovata cappellania, uniformemente alle disposizioni canoniche ed alla polizia ecclesiastica del regno.

3. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 675 —

Decreto del 30 aprile 1846 autorizzante il comune di S. Croce di Morcone ad eseguire un' alienazione.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo il comune di S. Croce di Morcone nella provincia di Nolise di alienare la casa da esso espropriata a Cosimo Testa, in favore di Francesco e Nicola Saccomanno mercè il prezzo di ducati trecentotrenta, pagabili prontamente, o fra tre anni con solida garentia e coll' interesse a scalare del cinque per cento, il tutto giusta il voto decurionale, gli atti di subaste e l' avviso di espedienza del consiglio d' intendenza; ed a patto che tutte le spese, non escluse quelle per la riduzione del contributo fondiario che gravita sulla casa stessa, debbano cedere a carico de' soli enfiteuti.

La cennata somma di ducati trecentotrenta come somma capitale sarà dal comune impiegata a reddito a norma della legge.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 676 —

Decreto del 30 aprile 1846 autorizzante il comune di Cittaducale ad eseguire con determinati obblighi una concessione.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo il comune di Cittaducale nel secondo Abruzzo ulteriore di concedere le acque di rifiuto della fontana posta fuori la porta così detta di Napoli, in pro di D. Antonio Ceciri, a cui carico e proprie spese resterà la costruzione della fontana medesima, giusta il progetto all' uopo formato; e purchè però lo stesso Ceciri si assoggetti a tutte le condizioni stabilite dal consiglio d' intendenza nell' avviso de' 6 di febbraio 1845.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 677 —

Decreto del 15 maggio 1846 autorizzante il comune di Castellammare a concedere gratuitamente a varii individui il suolo da essi occupato in quel cantiere mercantile in compenso de' suoli da' medesimi ceduti per la costruzione dei cantiere reale.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di quà del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il comune di Castellammare in provincia di Napoli è autorizzato di concedere gratuitamente il suolo in quel cantiere mercantile occupato da' capimaestri Antonio e Vincenzo Mauro, Raffaele Gargiulo, Tommaso Bonifacio, Vincenzo Buonocunto, e Catello Acanfora con la costruzione de' particolari magazzini; e ciò in compenso de' suoli da essi ceduti per la formazione del cantiere reale.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 678 —

Decreto del 29 maggio 1846 col quale si diminuiscono i dazii da riscuotersi nella spedizione dei generi dal deposito di scala-franca in Brindisi.

Veduti i decreti de' 29 ottobre 1844 e de' 30 novembre 1845 intorno alla scala-franca di Brindisi;

Volendo ampliare i favori conceduti in quella istituzione, onde vie pur far ivi prosperare il commercio;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il benefizio della diminuzione de' dazi, accordato con gli articoli 3 e 4 del mentovato decreto de' 30 novembre 1845 nella spedizione de' generi dal deposito della scala-franca al consumo delle varie provincie, sarà ampliato come segue:

per le sei provincie, cioè per le provincie di Lecce, di Bari, Foggia, Campobasso, Chieti, e Teramo, sarà del quindici per cento;

per le altre provincie del regno sarà del dieci per cento;

e per la sola gran dogana di Napoli e Palermo sarà del due e mezzo per cento.

2. Non sarà riscosso alcun diritto di stallaggio da sopra quei bastimenti che approdando nel porto di Brindisi non discarichino nè facciano operazioni di scala-franca.

3. Modificando l' articolo 17 del decreto de' 29 ottobre 1844, saranno permesse per tre anni le riesportazioni per lo straniero con bastimenti non minori di cinquanta tonnellate.

4. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 679 —

Legge del 1 giugno 1846 per osservarsi nel Regno delle due Sicilie il trattato di commercio e di navigazione conchiusa cogli stati uniti di America.

Nell' intendimento di facilitare, consolidare ed estendere i rapporti di commercio e di navigazione tra i nostri reali dominî e quelli degli stati uniti di America, ed allontanare tutti gli ostacoli che vi si opponevano, ci siamo messi di accordo col governo dei detti stati a tale oggetto, ed un trattato di commercio e di navigazione del tenor seguente è stato conchiuso e sottoscritto dai nostri rispettivi plenipotenziari a ciò debitamente autorizzati.

Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie, e gli stati uniti di America del pari animati dal desiderio di conservare le relazioni di buona corrispondenza che hanno fin ora felicemente esistito tra i loro rispettivi stati, e di estendere e consolidare i rapporti commerciali tra essi; sono convenuti di entrare in negoziazione per la conchiusione di un trattato di commercio e di

navigazione, ed hanno a tal effetto destinato rispettivamente dei plenipotenziari, cioè

Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie

D. Giustino Fortunato, cavaliere gran croce del militare real ordine Costantiniano di S. Giorgio, e di quello di Francesco I, e ministro segretario di stato della Maestà Sua;

D. Michele Gravina e Requesenz principe di Comitini, cavaliere gran croce di Francesco I, gentiluomo di camera con esercizio, e ministro segretario di stato della Maestà Sua;

e D. Antonio Spinelli de' principi di Scalea, commendatore del real ordine di Francesco I, gentiluomo di camera della Maestà Sua, consultore della consulta generale, e soprantendente generale degli archivi del regno.

Ed il presidente degli stati uniti di America

il signor Guglielmo H. Polk, incaricato di affari degli stessi stati uniti di America presso la corte di Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie.

I quali dopo di avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno conchiusi e sottoscritti gli articoli seguenti.

Art. 1. Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione tra il Regno delle due Sicilie e gli stati uniti di America, e niun dazio doganale o altra imposizione sarà caricato sopra qualunque merce di produzione del suolo o dell' industria di un paese all'importazione per mare o per terra da tale paese nell' altro, diverso o più elevato del dazio o imposizione caricato sulle merci dello stesso genere di produzione o manifattura importata da qualsivoglia altro paese.

Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie e gli stati uniti di America s'impegnano perciò che i sudditi o cittadini di alcun' altra potenza non godranno alcun favore, privilegio o immunità in materia di commercio o di navigazione, senza estenderlo egualmente e nello stesso tempo a' sudditi o cittadini dell' altra potenza contraente, gratuitamente, se la concessione fatta a favore di tale altro stato sarà stata gratuita, e mediante un compensamento proporzionato, per quanto sia possibile, di valore e di effetto, da stabilirsi di comune accordo, se la concessione è stata onerosa.

2. Tutte le produzioni del suolo e dell' industria dell' uno e dell' altro paese, o de' loro rispettivi Stati, che possono essere legalmente immesse in uno de' due paesi con legni dell' altro paese, e da esso provenienti, saranno, quando verranno così immesse, sottoposte agli stessi dazii, e godranno degli stessi privilegi, o che sieno importate con bastimenti dell' uno, o con bastimenti dell' altro paese: ed allo stesso modo, tutte le merci che potranno essere legalmente esportate o riesportate da uno dei due paesi nell' altro con legni dell' altro paese, saranno, quando verranno così esportate o riesportate, sottoposte agli

stessi dazi, ed avranno dritto agli stessi privilegi, diffalchi, benefici, concessioni e restituzioni, o che sieno esportate da' legni di un paese, o da quelli dell'altro.

3. Niun dritto di tonnellaggio, di porto, di fanale o di pilotaggio, quarantena ed altri simili o corrispondenti diritti di qualsivoglia natura e sotto qualsiasi denominazione sarà imposto in uno dei due paesi sopra i legni dell'altro in risguardo a' viaggi tra il Regno delle due Sicilie e gli stati uniti di America se carichi, e per qualunque viaggio se in zavorra, che non sarà egualmente imposto in casi somiglianti sopra i legni del proprio paese.

4. È espressamente dichiarato che le stipulazioni del presente trattato non debbano intendersi come applicabili alla navigazione ed al traffico tra un porto ed un altro situati negli stati di ciascuna delle alte parti contraenti, essendo tale navigazione e traffico riserbato esclusivamente ai bastimenti nazionali.

I bastimenti dei due paesi, del resto, potranno caricare o discaricare il tutto, o una parte dei loro carichi in uno o più porti degli stati di ciascuna delle parti contraenti, e quindi procedere per completare il rimanente del carico o del discarico in ogni altro porto o porti degli stessi stati.

5. Niuno de' due Governi, nè alcuna corporazione o agente che operi in favore o sotto l'autorità di ciascuno di Essi nella compra di qualunque articolo, il quale essendo produzione o manifattura di un paese sarà importato nell' altro, darà direttamente o indirettamente alcuna preminenza o preferenza, in risguardo o in rapporto al carattere nazionale del bastimento in cui tale articolo sarà stato importato, essendo il vero scopo ed intenzione delle alte parti contraenti che niuna distinzione o differenza qualunque sia fatta sotto questo rapporto.

6. Le alte parti contraenti s' impegnano per risguardo a' personali privilegi di cui godranno i sudditi di Sua Maestà siciliana negli stati uniti di America, ed i cittadini de' detti stati nei dominii della Maestà Sua, che avranno essi libero e non dubbio diritto di viaggiare e risedere negli stati delle due alte parti contraenti, rimanendo sottoposti soltanto alle precauzioni di polizia che vengono usate verso i sudditi o cittadini delle nazioni le più favorite.

Essi avranno diritto di occupare delle case e de' magazzini, e di disporre delle loro proprietà personali di qualunque specie e denominazione per vendita, donazione, permuta, testamento, o in qualunque altro modo, senza il minimo ostacolo o impedimento; ed i loro eredi essendo sudditi o cittadini dell'altra parte contraente, succederanno a' detti loro beni personali, sia per testamento, sia ab intestato, e potranno prenderne possesso sia da se stessi, o per altri agendo per essi, e disporne a piacimento, pagando a profitto de' rispettivi Governi que' soli diritti a' quali gli abitanti del paese dove sono situati tali beni

sarebbero assoggettati in simiglianti circostanze ; ed in caso di assenza degli eredi o de'rappresentanti di essi , si prenderà dei detti beni la stessa cura che sarebbe presa in simili casi dei beni de' nativi dello stesso paese , fino a tanto che il legittimo proprietario abbia rinvenuto i mezzi per riceverli. E laddove sorgesse quistione tra molti pretendenti per l' appartenenza de' detti beni , la stessa sarà decisa diffinitivamente secondo le leggi e da'giudici del paese dove si trovano i detti beni.

Non saranno essi obbligati a pagare , sotto verun pretesto , altre tasse o imposizioni diverse o più elevate di quelle che sono pagate , o che potranno essere in seguito pagate da' sudditi o cittadini delle nazioni le più favorite ne' rispettivi stati delle alte parti contraenti.

Saranno essi esenti da qualunque servizio militare sia per terra , sia per mare , da prestiti forzosi , e da qualunque contribuzione straordinaria , purchè non sia generale o stabilita dalle leggi. Le loro abitazioni, i magazzini e tutto ciò che loro appartiene per obbietto di commercio e di residenza saranno rispettati. Non sarà fatta alcuna perquisizione arbitraria, o visita nelle loro abitazioni , e nè anche arbitrario esame o ispezione qualunque de' loro libri , carte o conti commerciali ; potendo siffatte misure essere soltanto eseguite in forza di sentenza legale di un competente tribunale. Ciascuna delle due alte parti contraenti s' impegna perciò che i sudditi o cittadini dell' altra residenti ne' loro rispettivi stati godranno della loro proprietà e sicurezza personale in tal pieno ed amplo modo , come i loro proprii sudditi , o i sudditi o cittadini delle nazioni le più favorite.

7. I sudditi ed i cittadini di ciascuna delle due alte parti contraenti potranno liberamente negli stati dell' altra trattare i loro affari da se stessi , o commettere tali affari alla gestione di tutte le persone che essi potranno nominare loro mezzani , fattori o agenti , e non saranno i sudditi ed i cittadini delle due alte parti contraenti impediti nella scelta delle persone che potranno agire in tale qualità , nè saranno essi richiesti di pagare alcun salario o rimunerazione ad alcuna persona che non sia da essi scelta.

Assoluta libertà sarà data in ogni caso al compratore ed al venditore di negoziare insieme e di fissare il prezzo di qualunque effetto e mercanzia immessa ne' dominii e negli stati delle due alte parti contraenti , o da essere da' medesimi esportata ; salvo in generali gli affari pe' quali le leggi e le usanze del paese richiederanno l' opera di agenti speciali ne' dominii e negli stati delle due alte parti contraenti.

8. Ciascuna delle due alte parti contraenti potrà avere nei porti dell' altra de' consoli , viceconsoli ed agenti commerciali di loro scelta , i quali godranno degli stessi privilegi e poteri di cui godono quelli delle nazioni le più favorite ; ma nel caso che i detti consoli volessero esercitare il commercio , saranno sog-

getti alle stesse leggi ed usi a' quali sono sottoposti gl'individui della loro nazione nel paese dove risieggono.

I detti consoli, viceconsoli ed agenti commerciali sono autorizzati a richiedere l'assistenza delle autorità locali per la ricerca, l'arresto, la detenzione e l'imprigionamento de' disertori da navi da guerra e mercantili del loro paese. A'tal effetto essi si rivolgeranno a' tribunali, giudici ed uffiziali competenti, e domanderanno in iscritto i suddetti disertori, provando co'registri del bastimento, o ruolo di equipaggio, o con altri documenti uffiziali, che tali individui abbiano fatto parte de' suddetti equipaggi; ed a tale dimanda così documentata il disertore non sarà negato.

Questi disertori, allorchè arrestati, rimarranno a disposizione de' consoli, viceconsoli o agenti commerciali, e potranno essere rinchiusi nelle pubbliche carceri a richiesta e spesa di chi ne faccia la dimanda, per essere ritenuti sino al momento che saranno restituiti al bastimento al quale appartenevano, o inviati nel loro paese su di un bastimento della stessa nazione, o di qualsiasi altra: ma però se nello spazio di quattro mesi a contare del giorno dello arresto, non fossero essi dimandati, o che tutte le spese per tale imprigionamento non sieno pagate dalla parte che ha dimandato tale arresto e prigionia, saranno essi stessi in libertà, senza che possono quindi essere arrestati di bel nuovo per la stessa cagione.

Se però il disertore avesse commesso qualche delitto, la estradizione dello stesso sarà differita fino a tanto che il tribunale da cui dipende abbia emanata la sua sentenza, e che abbia questa avuto il suo effetto.

9. Se alcun bastimento da guerra o mercantile farà naufragio sulle coste degli stati di ciascuna delle alte parti contraenti, tali bastimenti, a qualunque parte di essi, ed attrezzi ed appartenenze de' medesimi, ed ogni altro effetto e mercanzia che sarà salvata da essi, o il prodotto, se venduto, sarà fedelmente restituito il più presto che si potrà a' proprietari sulla di loro richiesta, o di agenti debitamente da loro autorizzati: e se non vi sieno tali proprietari o agenti sul luogo, allora siffatti effetti e mercanzie, o il di loro prodotto, del pari che tutte le carte ritrovate a bordo de' bastimenti naufragati, saranno consegnate al console o viceconsole siciliano o americano, nel di cui distretto il naufragio ha potuto aver luogo; e tale console o viceconsole, proprietari o agenti pagheranno sotamente le spese incorse per la conservazione della proprietà, insieme con la rata di salvataggio, e le spese di quarantena che sarebbero pagabili in simil caso di naufragio di un bastimento nazionale, e gli effetti e mercanzie salvate dal naufragio non saranno soggette a dazio, a meno che non sieno esse destinate per consumazione; beninteso che in caso di qualuque lega-

le reclamo su di tale naufragio, effetti e mercanzie, lo stesso sarà deferito alla decisione de' tribunali competenti del paese.

10. Le navi mercantili di ciascuna delle due alte parti contraenti, che per fortuna di mare o altra cagione fossero costrette ad entrare in uno de' porti dell' altra, vi saranno esenti da ogni diritto di porto o di navigazione solito a pagarsi in beneficio dello stato, se i motivi che le avranno costrette a rifuggirsi sieno reali ed evidenti, e purchè non facciano esse alcuna operazione di commercio caricando o scaricando delle mercanzie. Beninteso però che i caricamenti o discaricamenti risguardanti la sussistenza degli equipaggi, o necessarî alla riparazione delle navi, non saranno considerati come operazioni di commercio che dieno adito al pagamento de' diritti, e purchè le dette navi non prolunghino la loro dimora nel porto al di là del tempo necessario, avendosi riguardo alle cagioni che le avranno costrette a cercare rifugio.

11. Per recare sempre più ad effetto le intenzioni delle due alte parti contraenti, convengono esse che ogni differenza di dazio sia del dieci per cento, sia altra stabilita negli stati rispettivi in pregiudizio del commercio e della navigazione delle nazioni che non hanno con esse trattati di navigazione e di commercio, cesserà e rimarrà abolita, consentaneamente al principio stabilito nel primo articolo del presente trattato, tanto sulle produzioni del suolo e della industria del Regno delle due Sicilie che da esso verranno immesse negli stati uniti di America con legni dell' uno e dell' altro paese, quanto sulle produzioni del suolo e della industria degli stati uniti di America che da essi verranno parimente immesse nel Regno delle due Sicilie con bastimenti de' due paesi.

Dichiarano in oltre che non dovendo le produzioni del suolo e dell' industria de' due paesi nella loro immessione dall' uno nell' altro essere assoggettate a dazio maggiore di quello a cui sono sottoposti i prodotti medesimi delle nazioni le più favorite, i vini rossi e bianchi perciò nel Regno delle due Sicilie di qualunque sorta, inclusi quelli di Marsala, che saranno immessi direttamente negli stati uniti di America con legni dell'uno o dell' altro paese, non pagheranno dazi maggiori o più elevati dei vini rossi e bianchi delle nazioni le più favorite. E similmente i cotoni degli stati uniti di America che verranno immessi direttamente nel Regno delle due Sicilie con legni dell'una o dell' altra nazione, non pagheranno dazi maggiori o più elevati de' cotoni di Egitto e del Bengala, o di quelli delle nazioni le più favorite.

12. Il presente trattato sarà in vigore da questo giorno, e per lo spazio di dieci anni, ed anche fino al termine di dodici mesi dopo che ciascuna delle alte parti contraenti avrà notificato all' altra la sua intenzione di porvi termine, riserbandosi ciascuna delle alte parti contraenti il dritto di dare tale conoscen-

za alla fine di detto termine di dieci anni, od a qualunque susseguen e tempo.

13. Il presente trattato sarà approvato e ratificato da Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie e dal presidente degli stati uniti di America, con l' intesa o col consentimento del senato degli stati suddetti, e ne saranno scambiate in Napoli le ratifiche allo spirare di sei mesi dalla data della sottoscrizione, o anche prima se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarî rispettivi lo hanno firmato, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto in Napoli il giorno primo del mese di dicembre dell'anno milleottocentoquarantacinque.

Firmati { GIUSTINO FORTUNANO (L. S.) PRINCIPE DI COMITINI (L. S.) ANTONIO SPINELLI. (L. S.)

Firmati { WILLIAM H. POLK. (L. S.)

Ed essendo nostra volontà che il soprascritto trattato, le di cui ratifiche sono state debitamente scampiate in questa nostra capitale oggi primo del mese di giugno del corrente anno 1846, abbia pieno effetto giusta l' impegno da Noi preso;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato incaricato del portafoglio degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Articolo unico. Tutte le stipulazioni contenute nel detto trattato, che a' termini del 13.° articolo dello stesso trovansi già in vigore sin dal primo di dicembre del passato anno 1845, saranno esattamente e religiosamente osservate ed eseguite di parola in parola.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia munita del nostro gran suggello, contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio dei ministri, si pubblighi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

— 680 —

Decreto e capitoli di concessione del 2 giugno 1846 perchè la strada ferrata da Napoli a Nocera sia prolungata per Sanseverino ad Avellino.

Veduti i nostri reali decreti de' 19 di giugno 1836 e de' 3 febbrajo 1838, co' quali accordammo al signor Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie concessione di costruire a sue spese, rischi e pericoli una strada di ferro da Napoli a Nocera e Castellammare, con facoltà di prolungarla cogli stessi patti e condizioni verso Salerno, Avellino ed altri siti;

Veduto l' altro nostro real decreto de' 15 di settembre 1845, col quale approvammo i particolari capitoli di concessione al medesimo signor Armando Bayard per la costruzione del prolungamento di detta strada ferrata da Nocera per Cava a Salerno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Approviamo che il signor cavaliere Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie, ingegnere francese, ora prolunghi secondo la sopraddetta facoltà concedutagli a sue spese, rischi e pericoli la strada di ferro da Napoli a Nocera, proseguendola con un nuovo tronco da Nocera stessa per Sanseverino ad Avellino, ed a condizione che egli debba terminarla tra anni quattro.

2. Tutte le clausole e condizioni, sia a carico dello stato, sia a carico del signor Bayard de la Vingtrie, o di chi avrà causa da lui, comprese ne' trentuno articoli de' capitoli approvati da noi ed annessi al presente decreto, riceveranno piena ed intera esecuzione.

3. Se il signor Bayard de la Vingtrie non avrà adempito al deposito della cauzione stabilita col terzo articolo degli annessi capitoli nel termine improrogabile di mesi cinque dalla datagli conferma di concessione, s' intenderà di pieno diritto decaduto dalla facoltà di eseguire il nuovo prolungamento di strada da Nocera per Sanseverino ad Avellino, senza bisogno di esser posto in mora e di veruna intimazione all' uopo.

4. Se dopo che sarà compito il prolungamento medesimo non verrà esso costantemente mantenuto in buono stato, l' amministrazione pubblica avrà il diritto di provvedervi di ufficio a spese del concessionario, o di chi avrà causa da lui, indennizzandosi delle anticipazioni che farà, su' prodotti della strada medesima.

5. I nostri ministri segretari di stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Capitoli di concessione del 2 giugno 1846 da valere per lo prolungamento della strada di ferro costruita da Napoli a Nocera, da proseguirsi da Nocera passando per Sanseverino ad Avellino.

Art. 1. Il signor cavaliere Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie ingegnere francese, e sua compagnia, è autorizzato ad eseguire ora il prolungamento della già costruita strada di ferro da Napoli a Nocera, proseguendola da Nocera per Sanseverino ad Avellino, coll' obbligo di compierlo fra lo spazio improrogabile di anni quattro, a meno che non venga impedito da forza maggiore, o da fatto indipendente dal concessionario, e colle altre condizioni espresse ne' seguenti articoli.

2. La strada di ferro non occuperà in menoma parte le strade comuni esistenti: potrà però attraversarle; ma sarà tenuto il concessionario a far ciò in modo che lasci la libertà al commercio di valersi pe' passaggi, come pe' trasporti di qualsivoglia natura, o delle strade comuni, ovvero delle nuove di ferro. Sarà lasciato del pari libero il passaggio per le strade traverse che quella di ferro potrà intersecare.

Benvero nelle dette intersezioni fra la nuova strada ferrata e le altre strade pubbliche non si permetteranno che nel minor numero possibile i passaggi dell' una sulle altre ad uno stesso livello, dovendosi stabilire i passaggi delle seconde per mezzo di ponti o di sopra o di sotto della strada ferrata.

3. Il signor Bayard darà una valida garentia per lo adempimento dell' intera opera fra il tempo determinato nel precedente articolo primo, ed a tenore del medesimo. Tale guarentia consisterà in ducati cinquantamila, i quali saranno depositati da lui per impiegarsi in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico al prezzo corrente nella borsa di commercio, restando ad azione del concessionario o far acquistare rendita al quattro per cento, ovvero rendita al cinque per cento; colla condizione che nel caso preferiscasi l' acquisto della rendita al cinque per cento, il concessionario, laddove sia uscita a sorte la sua rendita, dovrà fornire altra rendita pari alla sorteggiata, o lasciare depositato il capitale della medesima.

Il deposito di ducati cinquantamila si eseguirà nel termine di mesi cinque a partire dal dì dalla data concessione al medesimo signor Bayard; e se non sarà stato effettuato per la detta epoca, il concessionario non potrà esservi astretto in alcun modo ma decaderà di pieno diritto dalla presente concessione, e resteranno a profitto del Governo i progetti che avrà presentati.

Tale cauzione di ducati cinquantamila rimarrà tutta intera fino al compimento totale dell' opera. Essa cederà a benefizio dell' amministrazione civile a titolo di ristoro di danni ed interessi qualora la detta strada ferrata venisse eseguita in parte e

non condotta a termine fra gli anni quattro per colpa del concessionario. E dove l' opera non fosse intrapresa, si rivolgerà la somma della cauzione stessa a titolo di multa a benefizio degli stabilimenti di beneficenza. Rimane intanto per maggiore chiarezza spiegato di non intendersi sotto le parole di danni ed interessi compresi quelli che il signor Bayard potrà mai restar dovendo per prezzo o risarcimento di danni cagionati alle proprietà de' privati occupate; giacchè per l' articolo 470 delle leggi civili seguir dee sempre a carico del Bayard il risarcimento di tal sorta di danni prima che i fondi de' privati vengano occupati.

Nel caso che l' intera strada da Nocera ad Avellino non fosse compita nel tempo determinato, le porzioni costruite di strada rimarranno di proprietà del signor Bayard; ed egli potrà goderne l' usufrutto pel tempo e ne' modi stabiliti con questi capitoli: ma sarà in facoltà del real Governo di concedere ad altri, o fare per conto proprio i tratti di detta strada che rimarranno a costruirsi. Benvero se qualche frazione delle parti di strada costruite non sia del tutto compiuta, il signor Bayard sarà tenuto a compirla e metterla in buono stato, acciò il traffico non soffra interruzione.

In tal caso sarà applicabile a' tratti della strada da Nocera ad Avellino, i quali si costruiranno dal real Governo, o da altri concessionari, quanto trovasi disposto nell' articolo 17 di questi capitoli di concessione pel passaggio da darsi a' mezzi di trasporto de' concessionari de' prolungamenti di detta strada.

4. Il concessionario, o chi avrà causa da lui, dovrà valersi pe' trasporti ordinari sulla strada di ferro della forza delle macchine a vapore locomotrici o fisse, secondo il bisogno e l' opportunità de' luoghi o de' pendì.

Potrà costruire la strada col sistema atmosferico, e valersi di tutte altre forze motrici già ritrovate, o ritrovabili all' avvenire dalla scienza, purchè sia mantenuta la medesima celerità de' convogli che si ottiene colle odierne macchine locomotrici; ed a condizione che ogni nuovo sistema non si possa introdurre che dopo l'approvazione del real Governo, necessaria in quanto a conoscere preventivamente se siavi uguale sicurezza e celerità pel transito de' viaggiatori e delle merci.

Ciò non toglie che il concessionario possa, volendolo, far fare viaggi straordinari pel trasporto di mercanzie colla forza delle bestie da tiro nelle ore intermedie tra viaggi fatti con macchine.

5. La strada di ferro da Nocera ad Avellino sarà per ora e provvisionalmente costruita con un solo corso di rotaje; ma a condizione che vi sia il doppio corso di rotaje nelle stazioni e negli altri punti dove si stimerà necessario dalla direzione generale de' ponti e strade nell' esame de' disegni dell' opera. Benvero quante volte si facessero dal real Governo, da altri con-

cessionari, o dallo stesso Bayard altri prolungamenti di strade ferrate in cognizione di quella di Nocera ad Avellino, di tal che per lo aumento grande del traffico, pe' bisogni del commercio e per la sicurezza de' viaggiatori fosse necessità di avere il secondo sorso di rotaje tra Nocera ed Avellino, allora il signor Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà obbligato di fare subito la costruzione del secondo corso di rotaje.

Rimane pertanto dichiarato che tutti gli acquisti de' terreni de' privati da occuparsi, ed i principali lavori di fabbrica sulla linea dovranno essere fatti sin da principio atti a contenere il doppio corso di rotaje; di tal che appena si potrà verificare il bisogno, e l' opportunità di porre a terra il secondo corso di rotaje, non abbisogni ricominciare tutti i lavori da capo.

6. La strada di ferro sarà fiancheggiata da siepi ed altre chiusure, o da fossi; ed in quei siti ne'quali taglierà delle strade comuni o delle strade traverse, verranno poste delle barriere che saranno manovrate da custodi. Fuori di queste prescrizioni generali il concessionario costruirà la strada di ferro secondo i suoi proprî progetti, ed adoprerà agenti di sua scelta, dopo l' esame e la sovrana approvazione de' detti progetti, i quali saranno anche riveduti in quanto concerne la solidità e la sicurezza pubblica.

Qualora i progetti presentati alla sovrana approvazione venissero a soffrire modificazioni tali da portarvi de' cambiamenti ai quali il signor Bayard non possa acconsentire, per divenire l' opera o troppo difficile o troppo onerosa, potrà egli abbandonare la presente concessione, e la data cauzione dovrà senz' altro restituirsi.

7. L'intrapresa della strada di ferro essendo di pubblica utilità, il concessionario godrà di tutti i diritti che le leggi, i decreti ed i regolamenti accordano all' amministrazione de' pubblici lavori. Egli potrà in conseguenza procurarsi cogli stessi mezzi, cioè a' termini dell' articolo 470 delle leggi civili tanto i terreni de' privati, quanto quelli appartenenti allo stato, alla real corona, a' siti reali, o a' comuni ed a' pubblici stabilimenti, che dovranno essere occupati dalla strada di ferro e sue dipendenze, del pari che i materiali necessarii alla sua costruzione, per la estrazione e trasporto de' quali godrà de' privilegi accordati ad ogni altro intraprenditore di pubblici lavori.

8. La strada di ferro essendo una proprietà dello stato, della quale il concessionario, o chi avrà causa da lui, godrà solamente l' usufrutto per un tempo determinato, tutti i terreni ed edifizii occupati per detta strada e sue dipendenze godranno in quanto alle imposizioni delle quali si troverranno gravati al momento dell' acquisto che ne sarà fatto pel bisogno dell' opera, delle esenzioni e beneficii conceduti dal real decreto de' 10 di giugno 1817 sulla fondiaria, nello stesso modo che si pra-

tica per la occupazione de' terreni ed edifizii dalle strade comuni, così regie che provinciali.

In quanto agli edifizii che si costruiranno per uso della strada di ferro, saranno applicabili le disposizioni contenute nell' articolo 2 del real decreto de' 10 di giugno 1817.

Le strade pubbliche, ove di necessità debba occuparsene qualche tratto, saranno ripristinate e restituite a comodo passaggio a spese del concessionario; ferma sempre rimanendo la condizione espressa nell' articolo secondo.

Il ferro, i materiali, gl' istrumenti, le macchine e le vetture inservienti alla costruzione della strada di ferro, e necessarî a farla valere coll' uso, potranno dal concessionario farsi venire dall' estero; e gli è accordata per gl' indicati oggetti la esenzione da ogni dazio d' immissione, uniformandosi alla sovrana risoluzione contenuta nel real rescritto de' 7 maggio 1836, e comunicata per lo ministero delle finanze.

Non sarà imposta veruna tassa sulle macchine, vetture, carri ec., impiegati sulla strada di ferro, nè sul trasporto dei viaggiatori e delle mercanzie sulla detta strada; salvo solo la percezione dei dazi di consumo all' entrata della barriera della capitale, e degli altri dazî comunali, ai quali dazî debbono essere assoggettati i generi che vi s' immettono per la strada di ferro come per ogni altra, e con espressa dichiarazione che ciò debba intendersi per lo stato attuale. Quando all' avvenire, e per tutta la durata della concessione, i trasporti per la strada di ferro non saranno gravati più di quelli che si eseguono per tutte le altre strade e laddove una imposizione qualunque dovesse colpire nel decorso del tempo questo ramo d' industria.

9. A misura dei lavori saranno compiuti per alcune porzioni della strada di ferro, tal che possano essere aperte al traffico, un commessario delegato dal ministro degli affari interni vi farà un viaggio di pruova. Se tal viaggio riuscirà in modo conveniente, il concessionario potrà mettere in servizio le indicate porzioni di strada, e percepire su di esse i dritti determinati colla tariffa che segue.

10. L' amministrazione determinerà di accordo col concessionario le misure e le disposizioni opportune per assicurare la polizia, la sicurezza, la conservazione della strada di ferro e delle sue dipendenze, e lo garantirà da ogni turbativa nel godimento dei dritti e privilegi a lui accordati.

Gli accorderà in oltre l' appoggio della forza pubblica che verrà da lui richiesta, e che sarà mantenuta a spese dello stesso concessionario pel tempo che verrà adoperata nell' indicato servizio.

11. Il conressionario è autorizzato sotto l' approvazione dell' amministrazione a fare i regolamenti che giudicherà utili pel servizio ed uso della strada di ferro.

12. Per indennizzare il concessionario delle spese che sosterrà

per lo stabilimento ed uso della strada di ferro, sulla quale i trasporti saranno eseguiti da' suoi agenti, macchine e vetture, esclusivamente da chiunque altro, gli è conceduto per la durata di ottanta anni, a contare dal giorno in cui sarà messa in attività la prima porzione della strada in parola da Nocera per Sanseverino ad Avellino, l'autorizzazione a riscuotere sulla detta strada i diritti quì appresso determinati, che egli potrà diminuire, ma non mai eccedere, secondo sarà prescritto nell'articolo 15.

La esazione avrà luogo a ragione di ogni miglio, senza tenersi conto delle frazioni di distanza, tal che per un miglio incominciato si pagherà come se fosse stato percorso tutto intero. Di più, per ogni distanza percorsa minore di tre miglia, il dritto sarà pagato per tre miglia intere.

Le frazioni di peso inferiore a due cantaja e mezzo pagheranno come se giungessero al peso di due cantaja e mezzo: così ogni peso fra due cantaja e mezzo e cinque pagherà per cinque; ogni peso fra cinque e sette e mezzo pagherà per sette e mezzo, ec. ec.

TARIFFA.

Dritto pel corso di un miglio.

Viaggiatore pei primi posti, grana cinque	» gr.	5
Idem pei terzi posti non più di grana tre	» » »	3
Bue, vacca, toro, grana cinque	» » » » »	5
Cavallo, mulo, o altro animale da tiro gr. tre e mezzo		3 1/2
Vitello, porco, montone, pecora, capra, un gr. e mezzo		1 1/2
Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate, e materie, grana dodici	» » » » » » » » »	12
Vettura sopra piattaforma, grana dodici e mezzo	»	12 1/2

Per ogni pacchetto o collo che pesi isolatamente meno di due cantaja e mezzo, si pagherà a seconda del prezzo fissato nella tariffa generale.

Tali pacchetti o colli saranno giudicati isolati quando essi non facciano parte di una spedizione che riunita pesi due cantaja e mezzo o più di oggetti spediti da o ad una medesima persona.

13. Gli animali e le macchine, o altri oggetti non designati nella precedente tariffa, saranno assimilati pel dritto da percepirsi alle classi colle quali avranno maggiore analogia.

14. I prezzi dei trasporti determinati nella precedente tariffa non saranno applicabili.

1.° alle derrate ed agli oggetti che sotto il volume di palmi cubici cinquantuno e due decimi non giungano al peso di due cantaja;

2.° all'oro ed all'argento in verche o lavorato, del pari che agli altri metalli preziosi.

Ne' due casi specificati i prezzi del trasporto saranno liberamente convenuti col concessionario.

15. Sarà libero al concessionario di diminuire a sua volontà i prezzi stabiliti nella precedente tariffa pe' viaggiatori, per gli animali e per le vetture in piattaforma; ma non potrà però ridurre il prezzo stabilito pel trasporto di dieci cantaja di mercanzie al di sotto di grana tre e mezzo per ogni miglio. Qualora le circostanze richiedessero un maggior ribasso sul detto prezzo, dovrà il concessionario ottenerne l' autorizzazione dal Governo.

16. Mediante l' esazione de' dritti e de' prezzi regolati come fin qui si è detto, il concessionario contrae l' obbligo di eseguire senza interruzione, con diligenza, esattezza e celerità, a sue spese e co' suoi proprii mezzi il trasporto sulla strada di ferro de' viaggiatori, bestiami, derrate, mercanzie e materie che gli verranno confidate.

Rimane specialmente dichiarato che ancora le carrozze pei posti di terza classe dovranno sempre, eccetto che nella stagione estiva, essere coperte, e da' lati difese dalle intemperie.

17. Verificandosi il caso in cui altre strade di ferro venissero costruite da terze persone come prolungamento, o come ramificazione di quella da Nocera ad Avellino, il concessionario Signor Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà tenuto a dare il passaggio nella detta strada alle macchine locomotrici, diligenze e carretti delle altre strade di ferro. Per tale passaggio eseguito a spese de' terzi concessionarii verrà pagato un diritto che sarà in ogni caso il seguente:

Pel corso di un miglio.

Viaggiatore per qualsivoglia classe, grana tre. « Gr.	3
Bue, vacca, toro, grana due e mezzo. « « «	2 1/2
Cavallo, mulo, o altro animale da tiro, un grano e tre quarti « « « « « « « « « « « « «	1 3/4
Vitello, porco, montone, pecora, tre quarti di grano	3/4
Per ogni dieci cantaja di mercanzie, derrate e materie, grana sei. « « « « « « « « « « «	6
Vetture su piatteforme, grana sei ed un quarto. «	6 1/4

I concessionarii delle nuove strade di ferro, di prolungamento o ramificazione di quella da Nocera per Sanseverino ed Avellino, dovranno uniformarsi per ciò che concerne la carreggiata delle loro macchine locomotrici, diligenze e carretti, del pari che per la celerità del cammino che daranno a' loro convogli, e per le ore di partenza, a quello che converrà alle dimensioni, e sarà prescritto da' regolamenti di amministrazione della strada di ferro da Nocera per Sanseverino ad Avellino.

Qualora però convenisse a' concessionarii delle dette nuove

strade di ferro di limitarsi ad eseguire i trasporti soltanto sino al punto di congiungimento con quella precedentemente costruita, della quale è parola, in tal caso il signor Bayard, o chi avrà causa da lui, sarà tenuto a continuare colle sue proprie macchine locomotrici i suddetti trasporti sulla strada medesima a' prezzi stessi che è autorizzato ad esigere da tutti gli altri, a' termini della presente concessione.

Le facilitazioni accordate col presente articolo a' futuri concessionarii de' quali è parola, non avranno luogo ogni qualvolta i prolungamenti o ramificazioni a rotaje di ferro, che potranno essere da essi costrutti, saranno più brevi di otto miglia.

18. Sarà lecito al concesssionario lo stabilire de' servizii di trasporto con ruote, come diligenze, omnibus ed altri sulle strade attuali per mettere in corrispondenza le strade di ferro co' luoghi vicini; ma non godrà per tali mezzi di trasporto di alcun privilegio o privativa, ed otterrà soltanto quegli stessi favori e protezione dalla parte delle autorità accordati a tutte le altre vetture dedicate al servizio del pubblico, assoggettandosi agli stessi regolamenti di polizia che sono in vigore per queste ultime.

19. Gli angenti e guardie che il concessionario stabilirà così per la esazione de'diritti, come per la vigilanza e polizia sulla strada ed opere che ne dipendono, saranno assimilati a guardiani urbani e rurali de' comuni in quanto alla facoltà di redigere i processi verbali delle contravvenzioni, ed alla fede che meritano in giudizio. A tal uopo saranno presentati dal concessionario, e patentati a norma dell' articolo 285 e seguenti della legge de' 12 di dicembre 1816.

20. Allo spirare della concessione di anni ottanta lo stato entrerà nel godimento della strada di ferro e di tutte le sue dipendenze, ed il signor Bayard de la Vingtrie, o chi avrà causa da lui, sarà obbligato di consegnare essa strada di ferro e sue dipendenze in buono stato.

Quanto agli oggetti mobili, come a dire macchine locomotrici, carri, carretti, vetture, materiali, combustibili ed approvvisionamenti di ogni sorta, il concessionario, o chi avrà causa da lui, ne conserverà la proprietà, o potrà cederli allo stato qualora questo consenta a riceverli, pagandone il prezzo che sarà in tal caso determinato da periti da scegliersi di comun consenso colle norme prescritte da' regolamenti per la valutazione de' fondi occupati per le opere pubbliche.

21. Qualora piacesse al real Governo far prolungare verso Nocera per dirigerla altrove l' attuale linea della regia strada ferrata che da cancello conduce a Nola, sia per conto dell' erario, sia dandone la facoltà a qualche concessionario, dovrà la nuova stazione presso Nocera essere costrutta (secondo ciò che già è stato pure stabilito coll' articolo 21 de' capitoli di concessione

annessi al real decreto de' 15 di settembre 1845) alla distanza di un miglio della stazione Bayard, dal lato di Napoli, e precisamente nel punto della nuova traccia ove ricaderà l' incontro con un arco di cerchio descritto col raggio di un miglio, ed il cui centro sia la ripetuta stazione Bayard.

22. Il concessionario della strada di ferro da Napoli a Nocera e Castellammare, e de' nuovi prolungamenti da farsi della medesima; cioè da Nocera per cava a Salerno, e da Nocera per Sanseverino ad Avellino, permetterà il gratuito passaggio lungo le cennate linee a' trasporti delle reali truppe co' loro bagagli viaggianti insieme, sia che queste dovessero partire da Napoli pe' designati luoghi o altri intermedii sulle ripetute linee, e viceversa.

23. Il trasporto anzidetto si farà colle macchine locomotrici e carrozze che saranno in servizio sulla strada da Napoli per Capua. Per que' tratti però ove non potranno transitare le locomotrici ordinarie, i convogli saranno tratti dalle macchine fisse di proprietà del concessionario signor Bayard senza ricevere dal real Governo verun compenso.

Il direttore della strada ferrata da Napoli a Nocera e Castellammare, quello del prolungamento della medesima da Nocera per Cava a Salerno, e quello altresì dell' altro prolungamento da Nocera per Sanseverino ad Avellino (laddove non sia un solo il direttore della detta strada, e dell' uno e dell' altro prolungamento della stessa) dovranno essere prevenuti un giorno prima di simili movimenti, tranne i casi di somma urgenza, nei quali basterà che sieno avvertiti un' ora avanti.

24. I convogli di reali truppe non si arresteranno in alcuna stazione intermedia, e cammineranno colla velocità non maggiore di diciotto miglia l' ora, secondo i vigenti regolamenti; salvo il caso in cui per cangiare la specie di motore è indispensabile fermarsi. Intanto per quanto è possibile si cercherà di farli partire un quarto d' ora prima de' convogli ordinarii. Qualora però per urgenza dovesse altrimenti operarsi, si terrà per regola invariabile di far partire i convogli militari mezza ora dopo i convogli ordinarii.

25. Un impiegato della strada ferrata da Nocera per Sanseverino ad Avellino salirà sulla macchina della regia strada, appena il convoglio militare giungerà al cammino pel quale ora si accorda la concessione; ed egli dovrà indicare al conduttore della strada regia i punti in cui bisogni rallentare il moto per l' avvicinamento alle stazioni ed agl' incrocciamenti, e per poter badare a' segni che venissero fatti da' cantonieri e guardabarriere, affinchè il convoglio in corso si regoli in conseguenza. Intanto rimane formalmente convenuto che il macchinista della strada reggia dovrà strettamente conformarsi a quanto dal suddetto impiegato gli verrà indicato.

26. Un convoglio militare venuto sulla strada da Nocera ad

Avellino non potrà partire dalla stazione senza il permesso del capo della stazione medesima, il quale ne darà l'avviso al conduttoce per mezzo del solito fischio. Il capo di stazione terrà presente il convenuto nell'articolo 24 per la parte che gli riguarda.

27. In caso di accidente qualunque lungo il traggitto, sarà cura esclusiva dell'agente dell'amministrazione della strada di ferro da Nocera ad Avellino far passare i segnali opportuni, sia per chiamare soccorsi, sia per evitare qualunque altro inconveniente.

28. Sarà cura del direttore della regia strada di Caserta fornire il convoglio militare di un numero corrispondente di conduttori e di carrozze con freno.

29. Tranne il caso suddetto di trasporti militari, pel quale si è formata una eccezione, rimane fermo per tutt'altro il divieto che sulla strada da Nocera per Sanseverino ad Avellino si eseguano con le macchine provenienti da Napoli della regia strada ferrata di Caserta i trasporti, i quali per la strada da Napoli a Nocera si volessero immettere altresì da Nocera per Sanseverino ad Avellino.

30. Le quistioni che potranno nascere dall'uso della concessione, dal modo di esercitarla, e da tutte le sue conseguenze e dipendenze, saranno decise sommariamente da due arbitri, de' quali uno sarà nominato dal real Governo, e l'altro dal signor Bayard, o da chi avrà causa da lui. In caso di disparità sarà terzo arbitro necessario il presidente della gran corte civile di Napoli; dispensando Sua Maestà espressamente colla pienezza del suo sovrano potere alla disposizione dell'articolo 212 della legge de' 29 di maggio 1817. Gli arbitri giudicheranno inappellabilmente, e la loro sentenza avrà forza di cosa giudicata, contro di cui non si ammetterà verun rimedio straordinario e specialmente il ricorso per ritrattazione, il ricorso civile, e quello per annullamento.

31. Il concessionario è autorizzato a formare per la esecuzione e per rendere utile l'uso della strada di ferro una società commerciale, in favore della quale egli potrà dimettersi di una parte, o della intera concessione a lui fatta, conformandosi per la formazione di tale società alle vigenti leggi di eccezione per gli affari di commercio.

— 681 —

Decreto del 2 giugno 1846 con cui si approva il regolamento per lo trasporto de' giudicabili dall'una all'altra parte dei reali dominii.

Volendo noi provvedere alla spesa del trasporto de' detenuti dall'una all'altra parte de' nostri dominii, giudicabili da quei rispettivi magistrati;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il regolamento, annesso al presente decreto, per lo trasporto de' giudicabili dall' una all' altra parte de' reali nostri dominii resta da noi approvato.

2. I nostri ministri segretarii di stato delle finanze, di grazi e giustizia, e della polizia generale, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

— 682 —

Regolamento del 2 giugno 1846 per la spesa di trasporto dai reali dominii continentali a quelli oltre il faro, e viceversa, di giudicabili e della loro scorta.

Art. 1. La spesa per lo trasporto da questi reali dominii a quelli oltre il faro, e viceversa, de' detenuti giudicabili e degl' individui di loro scorta sarà, come tutte le altre indennità di giustizia, anticipata dalle casse dell' amministrazione del registro e bollo nel primo caso; e nell' altro, da quelle dipendenti dall' amministrazione de' rami e dritti diversi residente in Palermo.

Il rimborso di tale spesa è attribuito a quella delle due amministrazioni chiamata dalla legge ad anticiparla per lo complesso della processura de' detti giudicabili.

Ambe le tesorerie di Napoli e di Sicilia conteggeranno vicendevolmente tale anticipazione, che l' una avrà fatta per conto dell' altra, e nel modo espresso in questo regolamento.

2. Il trasporto di cui è parola nell' articolo precedente sarà esclusivamente eseguito con vapore postale, il quale nel bisogno raccoglierà i soli giudicabili, e ciò a cura del funzionario giudiziario e dell' ispettore controloro chiamati dalla legge alla verifica ed alla tassa delle spese di giustizia.

3. Ritenuto che i vapori postali i quali sono di regio conto, eseguono le sole navigazioni dirette tra Napoli, Palermo e Messina, toccando talvolta Villa S. Giovanni o Lipari, luoghi per ora d' imbarco, ne consegue che la medesima spedizione di giudicabili dall' una all' altra parte de' reali domini può dar adito a' tre differenti viaggi, cioè:

1.° dal luogo della reclusione de' giudicabili a quello d' imbarco nella medesima parte de' reali domini;

2.° dal luogo di tale imbarco a quello di sbarco nell' altra parte de' reali domini;

3.° da tale luogo di sbarco a quello della residenza del

magistrato che ha domandato i giudicabili in tal medesima parte secondaria de' reali dominî.

De' primi due viaggi, la cui spesa si anticipa da una delle due amministrazioni per conto dell' altra, è soltanto materia nel presente regolamento. Per l' ultimo di detti tre viaggi la corrispondente spesa, il cui metodo contabile rientra nelle norme aderenti all' articolo 50 del real decreto de' 13 di gennaio 1817, sarà anticipabile da quella delle due amministrazioni, cui per ragione di giurisdizione spettano i giudicabili.

4. Per lo noleggio del vapore postale, trattandosi del viaggio marittimo, e per la tassa del prezzo corrispondente sarà di guida l' ultimo manifesto pubblicatone dall' amministrazione generale delle regie poste all' epoca delle spedizioni contemplate in questo regolamento.

Sì pe' detenuti giudicabili, come per gl' individui di loro scorta saranno noleggiati i posti più ignobili; eccetto che se alcuno de' primi fosse ecclesiastico, nel qual caso sarà noleggiato un posto di seconda classe.

5. Indipendentemente dalla spesa per lo trasporto, col mezzo del vapore postale, de' detenuti giudicabili, ciascuno di essi ha dritto alla sussistenza di grana dodici al giorno, durante il viaggio, compresa fra le spese di giustizia, ed a norma degli stabilimenti in vigore. Nella tassa di tale indennità si avrà per intera la giornata cominciata.

Gli uomini di scorta, perchè individui dipendenti o dal ramo di guerra, o da quello di polizia, non hanno dritto, sul fondo delle spese di giustizia, alla suddetta indennità per sussistenza.

6. Affine di assicurare la condizione de' detenuti durante il viaggio, onde non vengano a discredito della umanità maltrattati, e ad oggetto di guarentire al più possibile gl' interessi dell' amministrazione pubblica, il funzionario giudiziario ed il preposto amministrativo tassatori avranno per precetto quanto appresso.

1.° Nel luogo della partenza de' giudicabili, e precisamente in quello del loro imbarco, sarà dal capo della scorta esibito ad essi tassatori il piedilista, certificato della competente autorità locale ordinante la spedizione nominativa de' giudicabili medesimi, del quale quegli esser dee munito partendo dal luogo di loro reclusione.

2.° Con la presenza di tale piedilista, gli agenti tassatori, dopo passati in rivista e i detenuti, e gli uomini di scorta da imbarcarsi, giudicheranno sì della vera misura della spesa anticipata per lo viaggio dal luogo di reclusione de' detti giudicabili a quello del loro imbarco, e sì del ponderato bisogno della spesa facienda del noleggio del vapore postale pe' primi e pei secondi individui di spedizione, e del nutrimento de' primi.

Esaurita la rivista suddetta, il capo della scorta rilascerà agli agenti tassatori che vidimeranno due copie conformi dell' in-

dicato piedilista, l' uso delle quali sta dichiarato negli articoli 7, 9 e 11.

3.° Sarà libero a ciascun detenuto di esigere in numerario o in natura, ma quotidianamente la somministrazione del nutrimento sopra cennato.

4.° Allo arrivo de' detenuti nel luogo del loro deposito debbono essere richiesti per dichiarare alla competente autorità se durante il loro viaggiare hanno puntualmente ricevuto le somministrazioni loro attribuite dalla legge.

5.° Parte della spesa del viaggio per mare, anticipabile dall' amministrazione finanziera, sarà quella per restituire sullo stesso legno gli uomini di scorta al luogo originario del loro imbarco, e non oltre.

7.° Conosciuto il bisogno della spesa per lo viaggio marittimo, come dal numero 2.° dell' articolo precedente, i tassatori ne formeranno a norma del modello in vigore la specifica. In questa descriveranno nominativamente tutte le parti prendenti, cioè il nome e cognome sì dell' incaricato dell' amministrazione delle poste pe' vapori postali per la spesa di gita di tutta la spedizione, e di ritorno della scorta, e sì de' detenuti per le somministrazioni loro spettanti: a fronte di ciascun nome di parte prendente la corrispondente somma totale; ed annessare a tale specifica un esemplare del manifesto ed una copia del piedilista, documenti cennati negli articoli 4 e 6 n.° 2.°

Stabilita in tal modo la specifica della spesa, distinta per lo viaggio di gita, per lo viaggio di ritorno, e per le somministrazioni, gli stessi tassatori ne rilasceranno mandato collettivo de' pagamenti a favore dell' incaricato dell'amministrazione delle poste pe' vapori postali, alle cui cure rimane di passare l'ammontare della diaria al pilota del vapore per distribuirla a' detenuti durante il viaggio.

Sì nella specifica, che nel mandato sarà fatta menzione delle diverse cause imputate a' giudicabili produttive di processnre distinte, ed in corrispondenza de' rispettivi nomi di essi.

8. Il mandato prescritto con l' articolo precedente munito di quietanza dell' incaricato dell' officina postale addetta a' vapori postali, sarà dal ricevitore del registro e bollo, e da quello de' rami e diritti diversi del luogo di partenza, ovvero d' imbarco, secondo le convenienze della residenza di ciascuno di essi contabili, immediatamente estinto come spesa urgente. Sulla specifica precedentemente pur mentovata, la quale rimarrà col mandato presso del ricevitore pagatore per l' uso espresso nell' articolo 11, sarà dal suddetto incaricato dell' officina postale dichiarata soddisfattagliene la spesa.

9. Quanto sta espresso in ispecie negli articoli 6, 7 ed 8 sarà subordinatamente alla condizione del viaggio per terra, applicabile alla spesa per questo viaggio dal luogo della reclusione de' giudicabili a quello del loro imbarco, quante volte

tra tali luoghi siavi distanza anche minore di una giornata di cammino, giusta quanto sta enunciato nell'articolo 5, onde i disimpegni imposti all'incaricato dell'officina postale de' vapori verranno a costituire obbligazione esclusiva del capo della scorta.

10. Giunti al luogo di sbarco gl'individui giudicabili, e quelli di loro scorta, la competente autorità locale che diviene depositaria de' primi, rimetterà per l'organo del procuratore generale criminale all'ispettor controloro della stessa residenza una dichiarazione in forma legale. Questa dichiarazione munita di data, di firma e di suggello della detta autorità, esporrà:

1.° il nome e cognome di ciascuno de' detenuti giudicabili; e

2.° se, interrogati, hanno manifestato di aver ricevuto le somministrazioni loro dovute durante il viaggiare;

3.° il nome, il cognome e la qualità di ciascun individuo di scorta;

4.° il luogo ed il giorno donde partirono i primi ed i secondi per giungere al luogo del loro imbarco;

5.° il luogo ed il giorno di tale imbarco;

6.° il giorno ed il luogo di sbarco;

7.° se sono in regola tutte le carte, delle quali esser dee munito il capo della scorta, e dalle quali raccogliere le indicazioni volute ne' numeri 1.° e 3.° a 5.°

11. Il ricevitore pegatore della prima spesa, cioè anticipata per lo viaggio dal luogo della reclusione de' giudiabili a quello del loro imbarco, secondo l'articolo 9, ed il ricevitore pagatore della seconda spesa, cioè anticipata da quest'ultimo luogo a quello di sbarco, versarne dovranno per contante, a norma dell'articolo 8, il corrispondente mandato collettivo prescritto con l'articolo 7.

Essi ricevitori ne giustificheranno la spesa presso l'amministrazione da cui dipendono, inviando alla stessa alla fine del mese, per l'organo del loro direttore, inventariata la specifica con i documenti allo appoggio, della quale è parola nell'articolo 7. Questo inventario da formarsi sul modello in vigore, enuncierà nome per nome di parte prendente la corrispondente rata di spesa; e distintà quindi in totale per le differenti cause quella delle somministrazioni a' giudicabili.

L'amministrazione, verificata sopra tali elamenti la regolarità della spesa, e dichiaratone il risultamento in piè del detto inventario, ne farà lo invio diretto a quella, per conto della quale anticipò la spesa per ambo i viaggi, cioè per terra e per mare. Con siffatti elementi, e con la dichiarazione prescritta nell'articolo precedente, l'amministrazione interessata giudicherà diffinitivamente del merito della spesa.

Presso della gran corte de' conti la spesa rimarrà giustificata col tallone distinto del versamento de' mandati.

12. L'amministrazione per conto della quale sono state an-

ticipate le spese nell' altra parte de' reali domini, ricevute le due specifiche con i corrispondenti documenti allo appoggio pe' due viaggi, giusta quanto sta espresso nell' articolo precedente, ne farà la trasmissione al magistrato di cognizione de' giudicabili, onde a carico di quelli tra essi che risultassero condannati cumulare tali spese fra le altre della stessa processura. Questa trasmissione sarà operata per l'organo dell' ispettore controloro, perchè questi, pria d' inoltrarla al magistrato di cognizione, inteso il pubblico ministero criminale, ne possa prender ragione sul registro prescritto dall' articolo 77 del decreto del 13 di gennaio 1817.

È a ritenere però che siccome per lo viaggio marittimo non è colpe de' giudicabili il farlo senza dell' indicato mezzo di trasporto, non ne dee la spesa esser messa nella condanna al rimborso.

13. Il rimborso vicendevole alla tesoreria de'dominî al di qua, ed a quella al di la del faro, delle spese rispettivamente anticipate si farà con polizze di banco intestate all' un tesoriere generale pagabili all' altro colla indicazione della causale.

14. Saranno solidalmente a carico degli agenti tassatori le significatorie che sorgessero dallo esame della spesa, al quale le due amministrazioni generali sono rispettivamente chiamate dall' articolo 11.

15. Le disposizioni in vigore su questa parte di servizio non contrarie al presente regolamento si avranno come riportate nel medesimo.

— 683 —

Decreto del 2 giugno 1846 concernente la successione al titolo di principe di Belvedere ora ricaduto a D. Giulia Carafa duchessa di Corigliano.

Veduta la supplica a noi umiliata da D. Giulia Carafa attuale duchessa di Corigliano, per la quale con l' autorizzazione del suo conjuge D. Filippe Saluzzo duca di Corigliano, e nello interesse de' comuni figliuoli maschi ora in minore età implorava: 1.° di riconoscersi la stessa D. Giulia nel titolo di principe di Belvedere a lei ricaduto per legittima successione come unica figliuola dell' ultimo godente del titolo stesso D. Marino discendente del primo concessionario; 2.° di permettersi la trasmessione dello stesso titolo di principe di Belvedere al figliuolo secondogenito D. Gerardo;

Veduto il documento estratto dal grande archivio del regno, donde risulta che per diploma de' 13 di novembre 1633 venne concesso a D. Ottavio Carafa marchese di Ansi il titolo di principe sulla terra medesima, trasferibile sopra di altra; e che per posteriore diploma de' 30 di luglio 1634 questo ultimo titolo fu annesso alla terra di Belvedere;

Veduto l'avviso emesso dalla real commessione de' titoli di nobiltà in data de' 23 di aprile ultimo, per lo quale ha, tra l'altro, opinato potersi D. Giulia Carafa riconoscere nel titolo di principe di Belvedere;

Volendo accogliere favorevolmente la domanda de' coniugi ricorrenti per trasmettere al loro secondogenito D. Gerardo il cennato titolo di principe di Belvedere;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Al titolo di principe di Belvedere concesso co' diplomi nel 1633 e 1634 a D. Ottavio Carafa, il qual titolo è ora riconosciuto essere ricaduto per legittima successione a D. Giulia Carafa attual duchessa di Corigliano, giusta il sopra citato avviso della real commessione, succederà in vece del primogenito nato da lei e da D. Filippo Saluzzo duca di Corigliano, il loro figliuolo secondogenito D. Gerardo Saluzzo, o altro che ne tenga il luogo, e sarà trasmessibile agli eredi e successori legittimi secondo le leggi del regno.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente degreto.

— 684 —

Decreto del 2 giugno 1846 col quale si forma un novello circondario, di cui il capoluogo sarà Trasacco nel secondo Abruzzo ulteriore.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dal primo gennaio 1847 i comuni di Trasacco, Lugo, Collelongo, e Villa Vallelonga saranno segregati dal circondario di Avezzano in Provincia del secondo Abruzzo ulteriore, e formeranno da se soli un circondario a parte, il di cui capoluogo sarà Trasacco.

2. Tutti i nostri ministri segretarî di stato, ed il nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 685 —

Decreto del 2 giugno 1846 col quale vengono applicate a' reali dominii oltre il faro le prescrizioni di quattro antecedenti decreti intorno a' repertorii.

Veduta la legge de'21 di giugno 1819, vigente così in questa, che nell'altra parte de' nostri reali domini;

Veduti i quattro decreti de' 26 di marzo 1827, de' 7 di aprile 1828, de' 3 di ottobre 1832, e de' 15 di maggio 1837, che a quella legge hanno apportato delle riforme solamente in questa parte del regno adottate;

Considerando che la identità del sistema inporta che quello stesso osservato in questa parte si applichi anche all' altra;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî al di là del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Saranno applicati a' nostri reali dominî al di là del faro i quattro decreti de' 26 di marzo 1827, de' 7 di aprile 1828, de' 3 di ottobre 1832, e de' 15 di maggio 1837, meno per la parte che risguarda il bollo ed il sistema de' versamenti ivi in vigore; salve le riforme sul terzo degli enunciati decreti da valere per amendue le parti del regno, come quì appresso.

2. 1.° La seconda inscrizione de' testamenti pubblici ne' repertorî del mese nel quale sono quelli registrati, secondo l'articolo 6 del decreto de' 3 di ottobre 1832, dovrà seguire con la stessa data della registrazione.

2.° Nel doppio inventario che accompagna le copie de' repertorî delle vidimazioni degli atti privati, e di quelli formati nell' estero, giusta l' articolo 10 del cennato decreto, dovrà segnarsi la totalità delle somme introitate nel mese per dritti e multe, desunte da ciascun repertorio, e da ogni stato di vidimazioni.

Saranno tenuti i ricevitori a presentare i certificati degli atti registrati nel mese, e de'dritti pagati da quegli uffiziali pubblici che la presentazione de' repertorî avranno trascurato.

3. I nostri ministri segretarî di stato delle finanze, e di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî al di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 686 —

Decreto del 4 giugno 1846 autorizzante il comune di Corato a censire l'intera estensione delle terre salde del già demanio ecclesiastico di S. Magno.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato a dì 6 di maggio 1838;

Veduta l'altra nostra sovrana risoluzione de' 20 di maggio 1843;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il comune di Corato in provincia di Terra di Bari è autorizzato a dare a censo perpetuo ed inaffrancabile la intera estensione delle terre salde del già demanio ecclesiastico di S. Magno nel territorio di esso comune, la quale con la ordinanza del commessario ripartitore Acclavio de' 16 di novembre 1811 fu attribuita al comune in compensamento degli usi civici rappresentati sul demanio medesimo. La detta estensione è di moggia legali diciassettemila seicentosettantacinque e centesimi ventisette, pari à carra cinquanta e versure due di antica misura, essendone stato detratto un carro e versure dieci per le strade di pubblico uso e di comunicazione tra le diverse quote de' censuari, che erano coloni del luogo. Il canone che da costoro si pagherà al comune è fissato nella totalità a ducati ottocentoquattordici e grana 99 netti, cioè a ducati sedici e grana trenta netti per ciascun carro, pari a grana quattro, cavalli quattro e sessantacinque quarantasejesimi per ogni moggio legale: e tutte le condizioni, i patti e le clausole della censuazione saranno interamente ed in tutte le loro parti stipulate nel corrispondente contratto, giusta la minuta redatta dal procurator generale di questa gran corte de' conti, ed approvata con real rescritto de' 27 di maggio 1843, e giusta l'altro avviso del procurator generale medesimo approvato con lettera ministeriale dei 12 di marzo 1845.

2. I nomi de' censuari sono i seguenti; essendosi nel calcolo di ripartizione tenuta ragione delle reintegrazioni a farsi di carra dieci anticamente usurpate nel detto demanio, e di altre versure due, ivi pure recentemente usurpate.

1.° *D. Vincenzo Tarantino fu Domenico* carra 14 e versure 8 3/4, pari a moggia legali 5093 e centesimi 55, ducati ducentotrenta cinque e grana 33 1/2. . . duc. 235,33 1/2

2.° *D. Vincenzo e D. Benedetto Loiodice* carra 3 e versure 9 3/4, pari a moggia legali 1230 e centesimi 39,

ducati cinquantasei e grana 85. . . . . » 56,85

3.° *D.ª Rosa Lerario* carra sette e versure 3, pari a moggia legali 2522 ecentesimi 52, ducati centosedici e grana 53 1/2 . . . . . » 116,53 1/2

4.° *D. Vincenzo Tarantini* fu *Niccola* carra 13 e versure 15 1/4, pari a moggia legali 4855 e centesimi 41, ducati ducentoventiquattro e grana 32 . . . » 224,32

5.° *Tommaso Tarantini* versure otto ed un sesto, pari a moggia legali 144 e centesimi sei, ducati sei e grana 65. . . . . » 6,65

6.° *Francesco Saverio Tarantini* fu *Luigi* carra due e versure 5 1/6, pari a moggia legali 796 e centesimi 74, ducati trentasei e grana 81. . . . . » 36,81

7.° *Francesco Saverio Tarantini* fu *Matteo* carro uno e versure 4 1/3, pari a moggia legali 429 e centesimi 24 ducati diciannove e grana 83 . . . . . » 19,83

8.° *Cataldo Tarantini* versure diciotto, pari a moggia legali 317 e centesimi 52, ducati quattordici e grana 67 . . . . » 14,67

9.° *D. Giuseppe Soldano* versure 14 3/4, pari a moggia legali 260 e centesimi 19, ducati dodici e grana 2 1/2. . . . . » 12,02 1/2

10.° *Cataldo e Francesco Malcangi* carra 4 e versure 4 5/12, pari a moggia legali 1489 e centesimi 11, ducati sessantotto e grana 80. . . . . » 68,80

11.° *Cataldo, Leonardo, Giuseppe e Vincenzo fratelli Capozza* carro uno e versura 0 1/12, pari a moggia legali 354 e centesimi 27, ducati sedici e grana 36 3/4 . . . . . » 16,36 3/4

12.° *Vincenzo Capozza* versure 5 7/12, pari a moggia legali 98 e centesimi 49, ducati quattro e grana 55 1/4 . . . . » 4,55 1/4

13.° *Luigi Torelli* carra due e versure 0 3/4, pari a moggia legali quarantotto, e centesimi 51, ducati due e grana 24 1/2 . . . . . » 2,24 1/2

Totale ducati ottocentoquattordici e grana 99 . . . . . duc. 814,99

3. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 687 —

Decreto del 5 *giugno* 1846 *col quale si diminuisce il dazio d' importazione sui tabacchi esteri che s' immettono ne' reali dominii oltre il faro.*

Vedute le tariffe doganali in vigore;

Considerando che i favori accordati pure nella introduzione dei tabacchi nei nostri reali dominî oltre il faro sono cessati;

Volendo in essi favorirne il commercio;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Ne' reali dominî al di là del faro il dazio d' importazione sul tabacco straniero sarà come segue dalla pubblicazione del presente decreto.

Il dazio di ducati trenta il cantaio lordo sul tabacco manifatturato di qualunque natura è ridotto per ogni cantaio lordo a ducati diciotto.

Il dazio sul tabacco in foglia di qualunque provenienza, non esclusa la Virginia, da ducati quindici per ogni cantaio lordo è ridotto a ducati nove il cantaio lordo.

2. I tabacci tanto manifatturati, che in foglia, saranno ammessi nel deposito della dogana di Palermo.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 688 —

Decreto del 9 *giugno* 1846 *con cui si permette a* D. Gennaro Bacile barone di Castiglione *d' istituire un majorasco.*

Vedute le dimande a noi umiliate da *D. Gennaro Bacile barone di Castiglione*, tendenti ad ottenere la facoltà d'istituire un majorasco della rendita di ducati duemilaseicentocinquantaquattro e grana settanta sopra beni rustici siti ne' comuni di Andrano, Castiglione, Spongano e Diso nella provincia di terra d'Otranto, compresovi un palazzo sito in Castiglione;

Veduta l'altra dimanda dello stesso *barone* di *Castiglione*, colla quale detraendo dalla rendita che aveva indicata quella di annui ducati dugentottanta e grana ventotto provenienti da taluni fabbricati, e di fondo soggetto ad ipoteca, che non potevano far parte di tale istituzione, riduceva la rendita imponibile del majorasco ad annui ducati duemilatrecentosettantaquattro e grana quarantadue;

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 24 di gennajo 1844, con la quale permettemmo la istituzione su queste dimande;

Veduta l'altra nostra risoluzione, con cui in considerazione di essere il ricorrente *D. Gennaro Bacile* in possesso de' feudi per diploma di Ferdinando IV nostro augusto avo de' 6 di febbrajo 1790, gli permettemmo la istituzione del majorasco, ed a condizione che, cominciando dallo stesso istitutore, il majorasco fosse poi trasmessibile al di lui fratello *D. Salvatore Bacile*, ed alla discendenza maschile dello stesso da primogenito in primogenito; che estinta questa linea, passasse il majorasco alla linea dell'altro germano dell'istitutore *D. Giovanni Bacile* che estinta anche questa linea, il majorasco passasse nella linea del terzogenito dell'istitutore *D. Fulvio Bacile*, sciogliendosi poi il majorasco nelle mani dell'ultimo godente, cui non sopravviva alcun maschio delle dette tre linee, e che lo stato religioso di un successibile impedisse la chiamata al majorasco, devolvendosi di diritto il possesso al prossimo in grado; e se l'attuale godente assumesse gli ordini religiosi, la di lui decadenza dal possesso, ed il passaggio immediato all'altro successibile avvenisse egualmente *ipso jure*;

Veduta la istruzione compilata; per la quale risulta la proprietà e la libertà de' fondi;

Veduti gli articoli 946 e seguenti delle leggi civili;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo a *D. Gennaro Bacile barone di Castiglione* la permissione d'istituire un majorasco, secondo le regole stabilite nell'articolo 952 delle leggi civili, sopra i beni che possiede ne' comuni di Castiglione, Spongano, Andrano e Diso, siti nella provincia di Terra d'Otranto, della rendita imponibile, ridotta come sopra, di ducati duemilatrecentosettantaquattro e grana quarantadue, inclusovi un palazzo in Castiglione; de' quali beni si è adempiuta la trascrizione nell'uffizio della conservazione delle ipoteche in Lecce a'21 di giugno 1844 sotto al numero 1421.

2. Il godimento del majorasco comincerà dalla persona dello stesso istituente *D. Gennaro Bacile*, e continuerà nell'ordine di primogenitura nelle linee contemplate secondo la sopra trascritta volontà del disponente, e le leggi del Regno.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 688 —

Decreto del 9 giugno 1846 per lo ripristinamento della dogona di terza classe in Mazzarelli.

Veduta la sovrana risoluzione de' 12 di marzo 1833, colla quale la dogana di terza classe di Mazzarelli venne trasferita in Puntasecca;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale ne' reali dominii oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È ripristinata la dogana di terza classe già esistente in Mazzarelli, con rimanere, come attualmente trovasi, quella di Puntasecca.

2. Accordiamo alla detta dogana di Mazzarelli l'abilitazione a poter eseguire la riesportazione de' generi indigeni soggetti a dazio.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 689 —

Decreto del 9 giugno 1846 con che si concedono alcune insegne al clero del comune di Capizzi.

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo al Vescovo di Patti il permesso di concedere al clero del comune di capizzi le insegne del rocchetto e della mozzetta color cremisì con l'orlo di armellino. Il summantovato clero non potrà far uso di tal concessione, se pria non gli sarà stata spedita la corrispondente real cedola per via del ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 690 —

Decreto del 9 giugno 1846 che accredita un regio agente diplomatico presso il Governo degli stati uniti di America col carattere d'Incaricato di affari.

Reputanto conveniente al bene del nostro real servizio che un nostro agente diplomatico venga accreditato presso il Governo degli stati uniti di America:

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato incaricato del portafoglio degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Un nostro Agente diplomatico sarà accreditato presso il governo degli stati uniti di America col carattere d'incaricato d'affari.

2. Egli godrà del soldo di ducati millecinquecento all'anno di una indennità di rappresentanza di ducati duemila annui, oltre ducati seicento annuali per ispese transatte.

3. Il nostro consigliere ministro di stato incaricato del portafoglio degli affari esteri, ed il nostro ministro segretario di stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 691 —

Decreto del 10 giugno 1846 per autorizzare il sindaco apostolico del convento de' PP. alcantarini di Oria ad accettare una donazione.

Veduto l'atto pubblico del primo di giugno 1818 per notar *Silvestro Stasi* residente nel comune di Latiano, per lo quale *D. Anna Maria Penna* e la costei figliuola *Rosolia Chionna* donarono al convento de' PP. Alcantarini in Oria, provincia di Terra d'Otranto, un fondo rustico sito nel comune di torre santa Susanna per formarne un ospizio da raccoglievisi la questua che di tempo in tempo fanno i PP. suddetti;

Veduta la supplica a noi rassegnata dal sindaco apostolico del riferito convento per la importazione del nostro beneplacito sulla donazione onde trattasi;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo il nostro beneplacito al sindaco apostolico del convento de' PP. Alcantarini in Oria per l'accettazione della suddetta donazione fatta da D. Anna Maria Penna e dal-

la figliuola di costei Rosolia Chionna in pro del convento medesimo, con le condizioni e clausole ivi espresse, e salvi i diritti de' terzi.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici sono incaricati, ciascuno per la parte sua, della esecuzione del presente decreto.

— 692 —

Decreto del 12 giugno 1846 autorizzante la commessione amministrativa di beneficenza di Martano ad accettare un indicato legato per prescritto uso.

Veduto il testamento in forma mistica, depositato nel dì 14 di luglio 1845 presso il notaio in Melendugno Donato Antonacci, col quale D. Vito Marcucci nel chiamare a se eredi due suoi nipoti D. Giuseppe Nicola e D. Domenico Marcucci, li gravava del peso di distribuire a' più bisognosi del comune di Martano ducati dieci in ogni anno con una o più elemosine, secondochè ad essi sarebbe piaciuto;

Veduta la domanda per l'accettazione di questo legato da parte della commessione amministrativa di beneficenza del comune di Martano;

Veduta la dichiarazione degli eredi del testatore di voler rispettare la volontà del di loro zio; con che però, esclusa ogni ingerenza, la esecuzione del legato dovesse da essi farsi analogamente a quanto trovasi nel testamento prescritto;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de'nostri reali dominî di qua del faro;

Considerando che la ingerenza di veruna autorità nella esecuzione del legato in esame reclamata dagli eredi Marcucci intender deesi solo per la scelta de'poveri che debbono fruire della elemosina, giammai per quella sorveglianza che prender dee come di legge la pubblica beneficenza, onde nel fatto venga adempiuta la volontà del testatore per lo tratto successivo;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla commessione amministrativa di beneficenza del comune di Martano in Terra d'Otranto per l'accettazione del legato come sopra da D. Vito Marcucci, salvo rimanendo i dritti de' terzi.

2. La esecuzione della volontà del testatore dovrà farsi nel modo dal medesimo prescritto. La commessione amministrativa di beneficenza invigilerà per la esatta esecuzione di questo legato; e rimane incaricata di prendere e conservare la corri-

spondente iscrizione ipotecaria per gli annui ducati dieci sopra tutti i beni stabili ereditarî.

3. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 693 —

Decreto del 12 giugno 1846 autorizzante la chiesa parrocchiale di S. Maria delle grazie in Pietrapaola ad accettare una donazione.

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno del due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla chiesa parrocchiale, sotto il titolo di S. Maria delle grazie in Pietrapaola per l' accettazione della donazione in favore della medesima dall'arciprete D. Giuseppe Nicoletti con l' istrumento de' 31 di maggio 1845 per lo notaio in Rossano Vincenzo Pettinati, salvo rimanendo i dritti de' terzi.

2. Di tale donazione e de' pesi annessivi che dovranno esattamente eseguirsi, sarà presa nota nella platea della chiesa parrocchiale.

3. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 694 —

Decreto del 12 giugno 1846 autorizzante il monastero di S. Maria Maddalena in Rossano ad accettare una indicata disposizione.

Veduto l' istrumento de' 31 di maggio 1845 per lo notaio in Rossano *Vincenzo Pettinati*, col quale l' *Arciprete D. Giuseppe Nicoletti* donava alla chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Maria delle grazie in Pietrapaola de' fondi rustici, gravandola del peso di corrispondere annui docati centoventi al monastero di S. Maria Maddalena in Rossono per lo mantenimento di tre donzelle;

Veduto l' altro nosiro real decreto di questa stessa data, col quale la chiesa parrocchiale in Pietrapaola è stata autorizzata ad accettare la donazione di che trattasi;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta dei nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al monastero di S. Maria Maddalena in Rossano per l'accettazione della disposizione come sopra in favor suo dall'arciprete D. Giuseppe Nicoletti con l'istrumento de' 31 maggio 1845, con le condizioni e patti nel medesimo apposti, e salvo rimanendo i diritti dei terzi.

2. I nostri ministri segretarî di stato di grazia è giustizia e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 695 —

Legge del 15 *giugno* 1846 *colla quale si prescrive l'osservanza d'un trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra Sua Maestà il Re nostro signore e Sua Maestà il Re di Danimarca.*

A rendere più agevole la navigazione ed il commercio tra i nostri sudditi e quelli di Sua Maestà il Re di Danimarca, di accordo con la Maestà Sua abbiamo debitamente autorizzati i nostri rispettivi plenipotenziarî a rimuovere qualunque ostacolo poteavisi opporre, ed a conchiudere e sottoscrivere in tale intendimento il seguente trattato di navigazione e di commercio.

Sua Maestà il Re del regno delle due due Sicilie, e Sua Maestà il Re di Danimarca animate dal desiderio di dare alle relazioni commerciali tra i loro rispettivi sudditi un maggiore incremento ed attività, e di consolidare per tal modo i rapporti di buona corrispondenza esistenti tra i due regni, hanno determinato di stipulare un trattato di navigazione e di commercio, il quale basato su' principî di una perfetta reciprocità, procuri all'uno e all'altro stato vantaggi solidi e durevoli; ed a tal effetto hanno Esse nominato per loro plenipotenziarî, cioè

Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie

D. Giustino Fortunato, Cavaliere gran Croce del militare real ordine Costantiniano di S. Giorgio, e di quello di Francesco I, ministro segretario di stato dello Maestà Sua;

D. Michele Gravina e Requesenz principe di Comitini, Cavaliere gran Croce del real ordine di Francesco I, gentiluomo di camera con esercizio, e ministro segretario di stato della Maestà Sua;

e *D. Antonio Spinelli de' principi di Scalea*, commendatore del real ordine di Francesco I, gentiluomo di camera della Maestà Sua, consultore della consulta generale, e soprantendente generale degli archivi del regno.

E Sua Maestà il Re di Danimarca

Il *Conte di Moltke Hvitfeldt*, ciamberlano della Maestà Sua

commendatore del suo ordine di Dannebrog, e cavaliere dell'ordine di S. Giovanni di Prussia.

I quali dopo di aversi comunicati scambievolmente i rispettivi pienipoteri, e trovati questi in buona e dovuta forma, sono convenuti ed hanno conchiuso i seguenti articoli.

Art. 1. Vi sarà libera e perfetta reciprocità di commercio e di navigazione tra i regni delle due alte parti contraenti. I loro rispettivi sudditi avranno pieno e non dubbio diritto di viaggiare, di risedere e trafficare in tutte le parti degli stati di ciascuna di esse; ed a tal effetto godranno della stessa sicurezza e della stessa protezione di cui godono gli abitanti del paese dove essi riseggono; salve le precauzioni di polizia che sono o che saranno usate verso le nazioni le più favorite. Essi avranno diritto di occupare delle case e de' magazzini, e di disporre della loro proprietà personale di qualunque natura e denominazione per vendita, donazione, permuta, o testamento, ed in qualunque altro modo, senza che sia loro opposto il minimo ostacolo o impedimento. I loro eredi, se sono sudditi dell'altra parte contraente, succederanno a' loro beni, sia in virtù di un testamento, sia *ab intestato*, e potranno prenderne possesso sia di persona, sia per mezzo di altri agendo in loro vece, e ne disporranno a volontà, non pagando a' governi rispettivi altri diritti che quelli a' quali gli abitanti del paese dove si trovano i detti beni sono assoggettati in simili occasioni. In caso di assenza degli eredi saranno provvisoriamente prese de' detti beni le stesse cure che sarebbero prese in simile caso de' beni de' nativi, fino a tanto che l'erede legittimo abbia preso le misure necessarie onde raccogliere l'eredità. Ogni contestazione relativa ad una successione sarà decisa fino ad ultima istanza secondo le leggi e da' giudici del paese dove la successione è aperta.

Non saranno i medesimi soggetti sotto verun pretesto a pagare altre tasse o imposte, che quelle che sono o che potranno esser pagate dalle nazioni le più favorite.

Saranno essi esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare, da prestiti forzosi, e da ogni altra contribuzione straordinaria, purchè non sia generale o stabilita da una legge. Le loro abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per obbietto di commercio o di residenza saranno rispettati; non saranno soggetti a perquisizioni vessatorie; non potrà farsi alcuno esame o ispezione arbitraria de' loro libri carte o conti commerciali; e non potranno tali operazioni praticarsi che in seguito di una sentenza legale de' tribunali competenti.

Le alte parti contraenti s'impegnano scambievolmente di guarentire in tutte le occasioni a' sudditi dell'una di esse che riseggono ne' domini dell'altra, la conservazione delle loro proprietà e della loro sicurezza personale, nel modo stesso che so-

no guarentite a' loro sudditi, ed a' sudditi o cittadini delle nazioni le più favorite.

2. I sudditi dell'una delle due parti contraenti potranno negli stati e dominî dell'altra liberamente trattare tutti i loro affari da se stessi, o commettere tali affari alla gestione di tutte le persone che essi potranno nominare loro mezzani, fattori o agenti, e non saranno impediti nella scelta delle persone che potranno agire in tale qualità. Essi non saranno tenuti a pagare alcun salario o rimunerazione ad alcuna persona che non sia da essi scelta.

Assoluta libertà sarà data in ogni caso al compratore ed al venditore di negoziare insieme e di fissare il prezzo di qualunque effetto o mercanzia immessa negli stati dell'una o dell'altra delle due alte parti contraenti, o che dovrà esserne esportata; salvo in generale gli affari pe' quali le leggi e gli usi del paese esigono l'azione di agenti speciali.

3. I sudditi di una delle due alte parti contraenti negli stati e dominî dell'altra non saranno sottoposti ad alcun sistema di visita o di perquisizione, per parte degli officiali di dogana, più rigoroso che quello cui vanno soggetti i proprî sudditi, o i sudditi o cittadini delle nazioni le più favorite.

4. I capitani ed i padroni dei bastimenti delle due Sicilie o Danesi saranno reciprocamente esenti da ogni obbligo di ricorrere, ne' porti rispettivi de' due stati, agli spedizionieri officiali; ed essi potranno in conseguenza servirsi sia dei loro consoli, sia degli spedizionieri che saranno da questi designati; salvo nei casi preveduti dalle leggi de' due stati, alle disposizioni delle quali la presente clausola non arreca alcuna derogazione.

5. Vi sarà libera reciprocità di commercio e di navigazione tra il regno delle due Sicilie e quello di Danimarca, nè alcun diritto di qualunque sorta e denominazione sarà imposto su i prodotti del suolo e dell'industria di un paese alla importazione per terra o per mare da tale paese nell'altro, diverso o più elevato del dazio cui vanno soggetti gli stessi generi di mercanzie di produzione o di manifattura immessi da qualunque altro paese.

Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie, e Sua Maestà il Re di Danimarca promettono reciprocamente che i sudditi o cittadini di alcun'altra Potenza non godranno alcun favore, privilegio o immunità in materia di commercio o di navigazione, senza estenderlo nel tempo stesso egualmente a' sudditi dell'altra parte contraente, gratuitamente se la concessione fatta in favore di tale altro stato sarà stata gratuita, e mediante un compensamento proporzionato, per quanto sia possibile, di valore e di effetto, da stabilirsi di comune accordo, se la stessa sarà stata fatta a titolo oneroso.

6. Tutte le produzioni del suolo o dell'industria de' due paesi o de' loro rispettivi dominî, provenienti dall'uno, e potendo

essere legalmente immesse, depositate o immagazzinate nell'altro, saranno sottoposte agli stessi dazi, e godranno degli stessi privilegi, sia che vengano immesse, depositate o immagazzinate per mezzo di bastimenti delle due Sicilie, o per bastimenti Danesi ne' porti degli stati delle alte parti contraenti.

Nello stesso modo, tutte le produzioni che potranno esser legalmente esportate o riesportate da uno de' due paesi nell' altro, saranno sottoposte a' medesimi dazi, e godranno de' medesimi privilegi, riduzioni, benefici, concessioni e restituzioni, sia che vengano esportate o riesportate con bastimenti dell' uno o dell' altro paese.

7. I bastimenti delle due Sicilie giungendo ne' porti del regno di Danimarca, e reciprocamente i bastimenti Danesi giungendo ne' porti del regno delle due Sicilie saranno trattati ne' due paesi al loro arrivo ed alla loro uscita sullo stesso piede che i bastimenti nazionali per tutto ciò che risguarda i diritti di tonnellaggio, di pedaggio, di pilotaggio, di porto, di fanale, quarantena ed altri carichi che gravitano sullo scafo del bastimento sotto qualsiasi denominazione, sempre che questi bastimenti vengano direttamente da uno de' porti del regno delle due Sicilie in uno de' porti del regno di Danimarca, o da uno dei porti del regno di Danimarca in uno de' porti del regno delle due Sicilie se carichi, e per qualunque sorta di viaggi se vengono in zavorra.

8. La nazionalità de' bastimenti rispettivi sarà riconosciuta ed ammessa scambievolmente, secondo le leggi ed i regolamenti particolari di ogni stato, pel mezzo delle patenti o carte di bordo rilasciate dalle corrispondenti autorità a'capitani o a'padroni.

9. In tutti i casi ne' quali il dazio ad esigersi in un regno sulle merci dell' altro non sarà una somma determinata, ma in proporzione del valore della merce, questo dazio ad valorem sarà determinato e stabilito nel modo seguente, cioè: colui che immette, nello entrare nella dogana pel pagamento del dazio firmerà una dichiarazione contenente il valore della merce per quello ammontare che egli crederà conveniente; e nel caso in cui gl' impiegati di dogana crederanno che tale valutazione sia in meno, avranno la libertà di prendere la merce, pagandone il valore a colui che la immette secondo la dichiarazione di lui, e con una addizione del dieci per cento, e gl' impiegati restituiranno nel tempo stesso a colui che immette, qualunque dazio avesse egli pagato sopra quelle merci.

10. Le stipulazioni del presente trattato non si applicheranno affatto alla navigazione di costa o cabotaggio che si fa da un porto all' altro in ciascuno de' due stati pel trasporto di persone, di merci e di oggetti di commercio, da' bastimenti a vela, od a vapore, un tal modo di trasporto essendo esclusivamente riservato a' bastimenti nazionali.

Tuttavolta i bastimenti di ciascuna delle alte parti contraenti

potranno prendere, o disbarcare una parte de' loro carichi in un porto degli stati dell' altra, e completare in seguito il loro carico, o disbarcare il resto in uno o più porti degli stessi stati, senza perciò pagare alcun diritto diverso di quello che pagasi da' legni del proprio paese, o da quelli delle nazioni le più favorite.

11. Alcuna preferenza o preminenza non sarà accordata direttamente o indirettamente dall'una o dall' altra delle due parti contraenti, da alcuna compagnia, corporazione o individuo che operi in uso nome o sotto la sua autorità, per la compra di alcun oggetto di commercio legalmente importato nel territorio dell' altra, in considerazione della nazionalità del bastimento che avrebbe immesso tali oggetti, sia che appartenga all' una o all' altra delle parti ne' porti della quale tali oggetti di commercio saranno stati importati; l' intenzione e volontà delle alte parti contraenti essendo che niuna differenza o distinzione qualunque sia fatta sotto questo rapporto.

12. Ogni bastimento di commercio delle due Sicilie entrando per forza maggiore in uno de' porti del regno di Danimarca, ed ogni bastimento di commercio Danese entrando per forza maggiore in uno de' porti del regno delle due Sicilie, sarà esente da ogni diritto di porto o di navigazione percepito o a percepirsi a profitto dello stato, se le cagioni che avranno dato luogo all' approdo forzoso sieno reali ed evidenti, e purchè i detti bastimenti non si diano, durante la loro dimora nel porto di approdo, ad alcuna operazione commerciale caricando o scaricando delle merci: beninteso però che i caricamenti ed i discaricamenti risguardanti la sussistenza degli equipaggi, o necessari alla riparazione della nave, non saranno considerati come operazioni di commercio che dieno adito al pagamento dei diritti, e purchè i detti legni non prolunghino la loro permanenza nel porto al di là del tempo necessario, avendosi riguardo alle cagioni che avranno dato luogo all' approdo.

Se un bastimento da guerra o di commercio farà naufragio sulle coste degli stati dell' una o dell' altra delle alte parti contraenti, questo bastimento, o i suoi avanzi, come ancora gli effetti e le mercanzie salvate, o il loro prodotto se sono stati venduti, saranno fedelmente restituiti a' proprietari sulla loro dimanda, o di quella degli agenti legalmente autorizzati da essi: e se non si ritrovino ne' proprietari, nè agenti sul luogo, allora gli effetti, le mercanzie, e il loro prodotto, come pure tutte le carte trovate a bordo del bastimento naufragato, saranno consegnate al console, o viceconsole Siciliano, o Danese del distretto dove il naufragio sarà accaduto; e questo console, viceconsole, proprietario, o agente pagherà soltanto le spese occorse per la conservazione della proprietà, come pure i diritti di salvataggio e di quarantena che sarebbero pagabili in simile circostanza di naufragio di un bastimento nazionale; e gli ef-

fetti e le mercanzie salvate dal naufragio non saranno assoggettate al pagamento di un dazio di dogana, a meno che non sieno destinate per consumazione. In caso di qualunque legale reclamo su tali mercanzie ed effetti naufragati, lo stesso reclamo sarà deferito alla decisione de' tribunali competenti del paese.

13. I consoli, viceconsoli ed agenti commerciali di ciascuna delle due alte parti contraenti godranno negli stati dell' altra degli stessi privilegi e poteri de' quali godono quelli delle nazioni le più favorite: ma nel caso in cui i detti consoli ed agenti commerciali volessero esercitare il commercio, saranno soggetti alle stesse leggi ed usi a' quali sono assoggettati i particolari della loro nazione nel luogo dove riseggono.

I consoli viceconsoli ed agenti commerciali de' due paesi avranno come tali il diritto di essere giudici ed arbitri delle quistioni civili derivanti da contratti fatti altrove tra' capitani e gli equipaggi de' bastimenti della loro nazione; e le autorità locali non potranno intervenire o prendervi parte che ne' soli casi in cui la condotta del capitano o degli equipaggi turbasse l'ordine pubblico o la tranquillità del paese. Beninteso che questa specie di giudizio o di arbitramento non potrà privare le parti contendenti del diritto che hanno di richiamarsene al loro ritorno alle autorità giudiziarie del proprio paese.

14. Le navi di commercio delle due Sicilie saranno ammesse nelle colonie di Sua Maestà il Re di Danimarca, comprese le isole di Feroe, d' Islanda, e la Groenlandia, alle stesse condizioni che il sono attualmente, o lo saranno in avvenire le navi di commercio di qualunque altra nazione favorita.

15. Al passaggio del Sund, de' Belt, e del canale di Holstein, i bastimenti ed i carichi delle due Sicilie pagheranno gli stessi diritti, e saranno trattati nello stesso modo che il sono attualmente, o lo saranno in avvenire quelli delle nazioni le più favorite.

16. In compenso dei favori accordati con gli articoli 14 e 15, Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie consente che durante il presente trattato tutte le mercanzie e tutti i prodotti del regno di Danimarca, delle sue colonie, possessioni e dipendenze, che saranno direttamente importati ne' suoi reali dominì con bastimenti Danesi o con bastimenti delle due Sicilie, godranno di una riduzione del dieci per cento sopra i diritti stabiliti dalle tariffe doganali.

I Danesi non pagheranno diritti maggiori di quelli che sulle medesime mercanzie e prodotti potranno essere pagati dai sudditi o cittadini di ogni altra nazione, a' termini però dell' articolo 5 del presente trattato e conformemente a' principi stabiliti nel detto articolo.

Il presente trattato sarà in vigore per lo spazio di dieci anni a contare dal giorno del cambio delle ratifiche, ed anche fino allo spirare di dodici mesi dopo che una delle alte parti con-

traenti avrà dato avviso all' altra della sua intenzione di farne cessare l' effetto; ciascuna delle alte parti contraenti riserbandosi il diritto di fare tale dichiarazione alla fine del detto termine di dieci anni, e a qualunque altro susseguente tempo.

18. Il presente trattato sarà ratificato, e ne saranno cambiate in Napoli le ratifiche nello spazio di tre mesi a contare dal giorno della sottoscrizione, o anche prima se sarà possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto in Napoli in duplice spedizione il trediei di gennaio dell' anno di grazia milleottocentoquarantasei.

Firmati { GIUSTINO FORTUNANO (L. S.) PRINCIPE DI COMITINI (L. S.) ANTONIO SPINELLI. (L. S.) } Firmato { CONTE MOLTKE HVITFELDT. (L. S.) }

Ed essendo nostra volontà che il soprascritto trattato, le di cui ratifiche sono state oggi cambiate in questa nostra città di Napoli, abbia pieno effetto giusta l' impegno da noi preso;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato incaricato del portafoglio degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Articolo unico. Tutti gli articoli del detto trattato saranno esattamente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti, ed avranno vigore da oggi quindici del mese di giugno 1846.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran suggello, contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominî per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

— 696 —

Decreto del 17 *giugno* 1846 *relativo alla destinazione dell'ufficiale straordinario dello stato civile in occasione del prossimo parto di S. A. R. la Contessa di Aquila.*

Veduto l'articolo 58 del codice civile del nostro regno delle due Sicilie;

Volendo che gli atti dello stato civile della nostra real Casa sieno regolati in un modo corrispondente alla dignità della nostra real famiglia;

Sulla proposizione del nostro consigliere monistro di stato presidente interino del consiglio de' ministri;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Destiniamo in occasione del prossimo parto di S. A. R. la Contessa di Aquila, nostra dilettissima cognata, per uffiziale straordinario dello stato civile della nostra real casa, per questa sola volta, l'attuale eletto del quartiere di S. Ferdinando della nostra città di Napoli.

2. Gli atti dello stato civile di nascita che dovranno aver luogo in tale fausta circostanza, saranno regolati a tenore delle annesse istruzioni da noi approvate in data di questo giorno.

3. Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 697 —

Istruzioni del 17 *di giugno* 1846 *per la formazione dell'atto dello stato civile di nascita in occasione del prossimo parto di S. A. R. la Contessa di Aquila.*

L'attuale eletto del quartiere di S. Ferdidando della nostra città di Napoli, come uffiziale straordinario dello stato civile della casa reale, a' termini del real decreto di questo stesso giorno, allo avviso che riceverà di essere già incominciati i dolori del parto di S. A. R. la Contessa di Aquila, dovrà immediatamente portarsi in toga nel real palazzo, e propriamente nell'appartamento dell'A. S. R. per la formazione dell'atto di nascita a tenore delle leggi. Condurrà seco uno o due soggetti di sua dipendenza per l'estensione dell'atto di nascita.

I testimoni che dovranno intervenire nell'atto di nascita verranno indicati allorchè sarà il momento di procedersi alla formazione dell'atto medesimo.

L'atto di nascita dovrà formarsi con l'assistenza del consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de'ministri, e del maggiordomo maggiore di Sua Maestà soprantendente generale della real casa.

L'atto suddetto sarà fatto in triplo originale, del quale uno

sarà consegnato al maggiordomo maggiore soprantendente generale della real casa, l'altro sarà spedito al Brasile, ed il terzo rimarrà presso lo eletto per passarlo al sindaco, che dopo di averlo trascritto ne' registri degli atti dello stato civile, lo consegnerà al presidente interino del consiglio de' ministri per conservarlo nell' archivio della presidenza.

I tre atti originali saranno sottoscritti dal Re, dal conte di Aquila, dal presidente interino del consiglio de' ministri, dal maggiordomo maggiore soprantendente generale della real casa, dal suddetto eletto, e da' testimoni.

— 698 —

Decreto del 25 *giugno* 1846 *col quale si diminuisce il dritto di bollo sulle mercanzie estere.*

Veduto il titolo VIII della legge doganale del 19 di giugno 1826, con cui viene prescritta l'apposizione del bollo a tutte le mercanzie straniere che ne sono suscettibili;

Veduti gli altri decreti de' 27 di febbraio 1834 e 13 di aprile 1835, co'quali venne stabilito il piccolo bollo a stagno, che si stimò opportuno di apporre a' generi di dilicata manifattura che mal sostenevano quello a piombo;

Vedute le altre disposizioni in vigore sulla esazione de' rispettivi dritti nell' apposizione de' bolli anzidetti;

Veduto il decreto de' 9 di marzo di quest' anno, col quale essendosi portata una riduzione di dazi su varî articoli pe' quali non è più propozionato l' attual dritto di bollo che ad essi si appone;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risolnto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto il dritto de' bolli sulle mercanzie straniere sarà ridotto e riscosso come segue.

Ad ogni pajo di calze e mezze calze, di guanti e mezzi guanti formati di qualsivoglia materia; ad ogni lavoro in velo, di filonnente, di filoscio di qualunque specie e materia; di merletti e merlettini; di strisce in cotone, in filo o in blonda, e di qualunque altra materia, comprese quelle di paglia, o con seta o con qualunque altra meteria; a' fazzoletti a sciarpette, riconosciuti sotto la denominazione di fazzoletti e sciarpette di velo, di cotone, di lana, o di seta; a' fazzoletti di seta, di cotone, di filo o battista bianchi, colorati o stampati, tagliati ad uno ad uno; sulle fettucce o zagarelle di qualunque materia; sulle mantiglie, cuffie, camicine, goliere, maniche, maglie di qualunque materia e di qualsivoglia uso; su' manichetti, bonnets, cappelletti e cappelli di paglia, di seta di feltro o di altra ma-

teria tanto da uomo che da donna; sulle coppole, berretti e berrettini; sulle fasce, tiranti, bordure e trine di ogni specie; su' tagli di tessuti per camiciuola o gilets, tagliati o cuciti, di seta, di lana o di cotone frammisti; sulle camice di lana, di cotone o di filo, o di qualunque altra materia; sugli abiti da uomo o da donna, tagliati o cuciti, lisci o ricamati in qualsivoglia modo, su' pantaloni e mantelli, tagliati o cuciti, di qualsiasi materia; ed in generale su tutti gli altri oggetti che si possono assimilare a quelli nominati di sopra, e che ne siano suscettibili, verrà apposto il bollo a stagno voluto dal decreto de' 27 febbraio 1834, riscuotendosi per ognuno di essi il dritto di grano uno.

Su' fazzoletti di qualunque forma e materia, di seta, di cotone, di filo, di battista, di lana o frammisti, ove pervengano uniti in più fazzoletti o in pezza, si apporrà lo stesso bollo a stagno, e si riscuoterà il dritto di grana due per ogni bollo.

Ad ogni pezza o pezzotta di nankin, come ad ogni mensale e ad ogni coverta, sieno di filo, di cotone, di lana e di qualunque altra materia, ancorchè frammista, si apporrà il bollo a piombo, riscuotendosi il dritto di grana due.

Ad ogni pezza di tessuto di qualsivoglia specie o materia si apporrà il bollo a piombo, esigendosi il dritto di grana quattro.

Ad ogni parte di pezza di tessuto, di ogni specie e materia, qualora fosse tagliata, e non oltrepassasse la tirata di quattro canne lineali decimali, si apporrà il bollo a piombo colla riscossione del diritto di grana due.

Ad ogni cuoio concio o a mezza concia si apporrà il bollo a secco, e si esigerà il drittro di grana quattro.

Per ogni pane di piombo, bollandosi a secco, si esigeranno grana quattro.

Per ogni vacchetta bollata a secco si riscuoteranno grana quattro.

Per ogni pelle concia di vitelli bollata a secco si esigeranno grana quattro.

Per ogni pelle concia di ogni altra specie, contemplata nella vigente tariffa, col bollo a colore si esigerà grano uno.

2. Nella gran dogana di Napoli e nelle dogane di questa provincia sarà continuata la esazione del doppio dritto sui soli bolli di grana due e di grana quattro, che si appongono alle mercanzie forestiere, sieno essi a piombo, a stagno, a secco, o a colore.

3. Il modo di apporre il bollo a' tessuti e ad ogni altro articolo di sopra menzionato, sarà quello stesso che si trova espresso nelle disposizioni in vigore.

4. Elasso il termine di quattro mesi a contare dalla data della pubblicazione del presente decreto, tutte le merci straniere, che dianzi non erano assoggettate a bollo, e che ora sono comprese fra quelle annoverate nell' articolo primo di questo decreto,

le quali si troveranno prive di bollo, saranno confiscate, ed i contravventori assoggettati alle pene inflitte dalle leggi vigenti.

5. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 699 —

Decreto del 25 *giugno* 1846 *col quale si diminuisce il dazio su' cerchi di ferro in fasci.*

Veduta la tariffa doganale;

Volendo favorire il commercio de' cerchi di ferro in fasci per uso di bottame e d'imballaggio;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto il dazio su i cerchi di ferro in fasci per uso di bottame e d'imballaggio, di produzione e di provenienza di que'paesi che hanno trattati di navigazione e di commercio col regno delle due Sicilie, in ambo i reali dominî, da ducati quattro e grana cinquanta il cantaio sarà ridotto a ducati due il cantaio; rimanendo il dazio ora in vigore su i cerchi anzidetti di altre produzioni e provenienze.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 700 —

Decreto del 25 *giugno* 1846 *autorizzante il vescovo della diocesi di Cariati a recare ad effetto un cambiamento nella collegiata del comune di Umbriatico.*

Veduto il parere della consulta dei nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Unito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo il nostro sovrano assenso perchè il vescovo della diocesi di Cariati possa segregare la penitenzieria dal cantorato 4.ª dignità della collegiata del comune di Umbriaco, ed unirla al canonicato sotto il titolo di S.ª Maria in Trinciti nella collegiata medesima.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 701 —

Decreto del 30 giugno 1846 col quale si approva un regolamento per un monte di pegni da stabilirsi nel comune di Ascoli in Capitanata.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito al regolamento del monte de' pegni da stabilirsi nel comune di Ascoli, provincia di Capitanata, giusta il progetto annesso al presente decreto.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento del 30 giugno 1846 proposto dalla confraternita del Soccorso di Ascoli in Capitanata per la istallazione d' un monte di pegni nel comune istesso.

Eretto lo stabilimento di S. Maria del Soccorso per le opere di pietà, di beneficenza e di culto divino, da cui traggono vantaggio i bisognosi tutti di questo comune sotto diversi aspetti, e volendo d' altronde questa pia confraternità secondare le caritatevoli mire di Sua Maestà (D. G.) che è tutto intento al sollievo de' suoi popoli, non che rinvenire un altro mezzo di aiuto alla classe de' bisognosi medesimi tanto sollecitamente raccomandati dalle cristiane virtù, si è stabilito il presente regolamento da servire pel buon governo ed amministrazione del monte dei pegni che si propone fondare dalla suddetta confraternita.

Cap. I. — *Fondazione del Monte.*

Art. 1. Dietro sovrana approvazione nel comune di Ascoli in Capitanata sarà fondato un monte di pegni dalla congrega di S. Maria del Soccorso di Ascoli, sotto la denominazione e titolo *Monte di pegni della congrega di S. Maria del soccorso di Ascoli in Capitanata.*

2. La dotazione di questo monte sarà nel momento dell' apertura di ducati mille e otto, avanzo di cassa della gestione di detta congrega dall' esercizio 1842 fino al passato anno 1844,

come altri ducati sessanta circa servir debbono nel primo anno in cui non si trovano ancora scaduti interessi sulle somme impiegate a' pegni, per pigione d' una casa ove debba fissarsi il monte, e per armadi da conservare gli oggetti pegnorati, non che per panche su cui gl' impiegati disimpegnar debbono le loro funzioni al pubblico, e per altre indispensabili occorrenze. Pel successivo sarà di tutti gli avanzi di cassa ed aumenti di rendita che offrirà lo stabilimento suddetto annualmente, dedottane quella porzione che sarà determinata dal consiglio generale di beneficenza, dietro proposta ragionata della confraternita; il che sarà praticato soltanto nel primo anno, per servir di base certa per tutti i successivi, da rimanere sempre in casse pe' funerali de' confratelli; e dedottone il fondo de' maritaggi annuali, tutto il di più sarà passato sempre nelle casse di questo monte di pegni in aumento di dotazione. Ciò sarà eseguito ed adempito non appena toccherà termine il mese di dicembre di ciascun anno in perpetuo. Elasso quindi detto mese di dicembre in ogni anno, esaminato il registro di contabilità del cassiere della rendita di essa congrega, e verificato il vero avanzo proveniente da' risparmi ottenuti dagli articoli di esito segnati nello stato discusso dell' amministrazione delle rendite, dovrà subito versarsi nella cassa del monte de' pegni; la di cui amministrazione, compresovi il rispettivo cassiere, rilascerà a favore del cassiere delle rendite corrispondente ricevo, e la somma che sarà incassata nel monte si passerà all' introito nel giornale di cassa del monte suddetto. Gli aumenti di rendita poi dovranno immediatamente incassarsi nella cassa del monte volta per volta come sarà realizzato l' introito delle rendite dei fondi che offriranno detti aumenti, rilasciandosi poi ricevi uniformemente a quanto di sopra nel presente articolo è stato precisato e stabilito; ed ogni ritardo o trascuragine in ciò sarà addebitata all' amministrazione ed al cassiere delle rendite, i quali pertanto soggiaceranno alla irremissibile liquidazione de' danni ed interessi a pro del monte per rata di tempo.

3. Il monte suddetto essendo formato dalle rendite della congrega di S.ª Maria del Soccorso di Ascoli di Capitanata dal momento della sua erezione in perpetuo, dovrà reputarsi, come realmente lo è, assoluta proprietà della medesima, e perciò mai sempre intagibile. E siccome questa congrega soffre nello stato discusso una tassa di ratizzo per ducati trecentoventisei e grana 20 annui, cioè ducati centoventi e grana 20 per le reali case de' matti, ducati centosettanta per la costruzione del nuovo orfanotrofio in Foggia, e finalmente ducati trentaquattro per gli accattoni delle tre case de' mendici, così per l' avvenire questo monte non dovrà essere tassato di altro ratizzo, imposizione o peso, sotto qualsivoglia titolo e denominazione, all' infuori di quelli tassati sullo stato discusso delle rendite di detta congrega, dappoichè non è altro questo novello stabilimento da istallarsi,

che una sezione di quello medesimo di detta congrega del Soccorso.

4. Non avendo la congrega un locale congruo ed adatto al servizio ed all' uso di detto monte, sarà pigionata una casa di più membri in questa pubblica piazza o in altro luogo ove l' amministrazione crederà più opportuno e sicuro, onde essere lo stesso ben custodito; e l' annuale pigione che andrà a convenirsi da detta amministrazione del monte sarà pagata dagl' interessi del monte stesso, da' quali dedotte ancora le spese occorrenti all' oggetto, il di più rimarrà sempre ad uomento di dotazione del monte medesimo; e fattane la liquidazione al termine di ciascun anno, si noterà l' ammontare ad introito sul registro dell' amministrazione e sul giornale di cassa. Praticherassi così anche pel tratto successivo.

5. Nel caso che per l' avvenire in qualche anno lo stabilimento delle rendite della congrega abbisognasse di somma onde far fronte a spese urgenti ed indispensabili, eccedenti quelle segnate all' uopo nello stato discusso delle rendite, sì per la manutenzione che pel miglioramento de' fondi della congrega medesima, come pure per la formazione di nuove mozzette e sacchi de' confratelli, e de' nuovi sacri arredi, per sempre più promuovere il divino culto, non bastando le rendite di quell' anno in cui tali spese dovranno necessariamente erogarsi, potrà supplirvisi il di più da' frutti di detto monte, sempre però dietro analoghe disposizioni del consiglio generale di beneficenza, provocate da motivata e ragionata conclusione di essa confraternità, ed a norma di quanto è prescritto nelle ministeriali istruzioni de' 20 di maggio 1820.

6. È raccomandato alla prudenza e alla pietà degli amministratori aver considerazione de' più bisognosi onde anteporli nelle pegnorazioni. Gli oggetti che esclusivamente potranno riceversi nel monte sono oro, argento, rame, ottone, tessuti di seta, canape, lino, cotone ed altre telerie nuove o novigne, cioè poco usate e non suggette a tarlo e meno proclive a deteriorazioni. Rimangono espressamente vietate ed escluse dalla pegnorazione le pietre preziose di qualunque specie, i tessuti di lana di qualsiasi preparazione e lavoro, ed ogni altro oggetto di simile condizione. Il valore dell' oggetto a pegnorarsi dovrà eccedere il quarto del debito che si contrae per l' oro, l' argento, il rame e l' ottone: dovrà oltrepassare il terzo per la biancheria e per la seta.

7. Il monte non mutuerà somme al di sotto di carlini dieci; e non oltrepassando il mutuo detta somma, gli oggetti da pegnorarsi dovranno essere dello stesso genere e qualità. Da questo non potrà mai derogarsi in futuro, ammontando a qualunque siasi somma il capitale del monte. Del pari non potrà pegnorarsi per somma maggiore di ducati quindici, sino a che la dote del monte, o sia il capitale non giunga a ducati tremila.

Eccedendo ducati tremila potrà pegnorarsi sino a ducati trenta. Gli amministratori useranno tutta la vigilanza ed accorgimento per quando loro sia possibile, affinchè le stesse persone non abusino di fare molti pegni per ritirare maggiori somme dal monte, anche ciò facessero con vari oggetti e sotto diversi nomi; il che è espressamente proibito per qualsiasi caso. Tali limitazioni però saranno osservate sino a che il capitale del monte non arrivi a ducati quattromila, poichè allora non saranno più riguardate, e tutto sarà rimesso alla prudenza ed alla sagezza degli amministratori solamente.

8. Ogni debitore sarà tenuto corrispondere l' interesse annuo del sei per cento, o sia del mezzo per cento al mese sul debito contratto, restando in libertà del medesimo ritirare il pegno sempre che gli piaccia. Spegnorandosi l' oggetto nel corso del primo mese, o sia prima di scadere il ventinovesimo giorno, il monte non esigerà interesse alcuno. Se poi si compie il mese, il fissato interesse sarà pagato per rata di tempo sulla somma ritirata dal monte, calcolandosi sempre per grano intero a beneficio del monte, e non mai per dodicesimi e frazioni.

Cap. II. — *Amministrazione del Monte.*

9. L'amministrazione del monte per la parte morale sarà portata e tenuta dalla confraternita stessa, e gl' individui componenti dovranno essere gli amministratori medesimi della congrega, il priore cioè, ed il primo assistente; ed in caso di legittimo impedimento del priore o primo assistente, supplirà il secondo assistente: dessi saranno sempre assistiti dal fratello segretario, che sarà lo stesso segretario dello stabilimento delle rendite della congrega: e per la parte materiale da un montista che sarà scelto dalla congrega tra i fratelli. Nel caso non si trovasse una persona idonea e dotata di quelle particolarità necessarie come si dirà tra poco, potrà la congrega nominare anche un cittadino non fratello, di ottima morale però e dimostrato proprietario. Il cassiere o montista del monte sarà sempre diverso dal cassiere della rendita, non potendosi mai due uffizi cumulare nella stessa persona. Questi tutti saranno scelti frai probi, onesti e facoltosi confratelli, e nominati dalla confraternita a maggioranza di voti segreti, approvati poi dal consiglio di beneficenza. La nomina di detti uffiziali sarà fatta periodicamente in ogni prima domedica di ottobre di sciascun anno, e presteranno il servizio dal primo gennaio a tutto dicembre dell' anno seguente. Il priore e gli assistenti non percepiranno alcun emolumento per le di loro funzioni che disimpegneranno presso il monte. La di loro occupazione sarà di onorificenza soltanto e sempre *gratis*. Il cassiere o sia montista percepirà l' uno per cento all' anno sulle somme che saranno mutuate nell'anno stesso. Al segretario sarà corrisposto un compenso proporzionato al travaglio che pre-

sterà, e che sarà tassato dall' amministrazione medesima, la quale ne farà proposta motivata alla congrega, da questa sarà discussa, e la sua ragionata conclusione verrà sottomessa all'approvazione del consiglio generale di beneficenza.

10. La congrega avrà il dritto di prescieglire benanche i periti da adoperarsi all'apprezzo degli oggetti. Questi dovranno essere di conosciuta onestà e probità. Essi verificheranno i pegni, ed il loro stato e valore certo. Saranno i soli responsabili pel non valore degli oggetti pegnorati: a qual uopo daranno a vantaggio del monte una valida e soddisfacente garentia. Pertanto ritrarranno essi il compenso del mezzo per cento all' anno sulla somma mutuata per ciascuno oggetto da ognuno di essi particolarmente valutato.

Il cassiere dovrà dare una garenzia sia in beni fondi mercè iscrizione, sia con partite di credito sul gran libro del debito consolidato, di valore superante un terzo il capitale del monte stesso; e ciò per sicurezza del monte e de' particolari mutuatarî.

Qualora non si trovasse persona di tanta possidenza, o non voglia soggettarsi a sì estesa garenzia, ma assegnarla volesse corrispondente al capitale del monte sarà obbligato indispensabilmente in ogni fine di mese alla verifica di cassa. Il cassiere è il solo responsabile degli oggetti pegnorati. Dessi gli saranno consegnati al momento della pegnorazione. Da lui saranno conservati negli armadi, de' quali ne terrà le chiavi, e darà conto di ogni mancanza, deteriorazione, involamento, detrazione, purchè non avvenga per caso irresistibile. Per tale responsabilità percepirà egli luno per cento, come sopra si è detto.

Vi sarà in fine benanche il servente del monte, il quale potrà essere il sagrestano medesimo della congrega. Avrà egli per tal servire una mesata da fissarsi dalla congrega medesima, come si è detto pel segretario, dagl'interessi che percepirà il monte. Sarà a suo dovere affigere gli avvisi al pubblico, chiamare gli amministratori quando il bisogno lo richiedesse, badare alla polizia del locale del monte, e praticare quant' altro occorre all' amministrazione del monte stesso, per l' esatto servizio e disimpegno di sue funzioni. Dovrà ne' giorni che si aprirà il monte, e ne' giorni di vendita degli oggetti pegnorati stare sempre nel locale del monte ad invigilare per la quiete, perchè non accadano disturbi, e perchè i concorrenti non tocchino o trafughino cosa dalla stanza ov' è ammesso il pubblico. Le spese d'iscrizioni da prendersi contro il cassiere, come sopra si è detto, andranno a carico del monte, e propriamente si prenderanno dagl' interessi sino a che il capitale del monte non ecceda i ducati tremila. Eccedendo tal somma si prenderanno dalla ritenuta dell' uno per cento.

Cap. III. — *Metodo della distribuzione.*

11. Ne' giorni di mercoldì e sabato di ciascuna settimana sarà aperto il locale del monte dalle ore nove sino alle undici e mezzo antimeridiane, pel qual periodo di tempo ne'mercoldì si pegnoreranno gli oggetti, e nel sabato si spegnoreranno: in amendue detti giorni saranno disimpegnati gli affari tutti risguardanti l'amministrazione ed il buon regime del monte stesso. Cadendo in tali giorni feste di doppio precetto, o gale di corte, si terrà monte nel giorno precedente, anticipandosene avviso. Se per affari straordinarî e particolari del monte il bisogno lo richiedesse, il priore qual presidente aggiornerà una sessione tra gli uffiziali tutti.

12. L'amministrazione disporrà con chi debba contrarsi l'impiego, e per quale somma, risguardando sempre lo stato della cassa del monte, preferendo i cittadini ed i domiciliati nel comune a' forestieri, i quali saranno ammessi sol quando saravvi somma oziosa nel monte, facendo segnare ne'registri la somma che si estrae, e gli oggetti che si pegnorano, per essere restituiti esattamente al tempo della spegnorazione. I forestieri non bene conosciuti per onestà, dovranno necessariamente presentare un assicurante, o garante cittadino, il quale apporrà la sua firma sotto la particola di pegnorazione degli oggetti nel registro, onde essere responsabile per qualunque ragione, o molestia si vegliasse.

13. I pegni saranno verificati dal perito corrispondente, e sempre a norma dell'articolo 10, affin di assicurare il monte tanto per la somma mutuata, quanto per gl'interessi corrispondenti, e per qualunque minorazione di valore cui potessero soggiacere gli oggetti pel corso del tempo e spese di vendita.

14. Il pegnorante riceverà una bolletta in istampa firmata dall'amministrazione e dal montista giusta il modello n.° 5. Nella medesima si noterà il giorno, il mese, l'anno, la somma mutuata e gli oggetti pegnorati minutamente descritti, come è espresso nel registro di plenarazione, acciò presentandola quando voglia, gli siano restituiti gli oggetti identicamente, ed in conformità di quanto in detta bolletta è trascritto.

Le bollette saranno contrassegnate col sigillo del monte stesso. Desse saranno firmate dal montista, al quale dopo aversi ricevuto e conservato gli oggetti pegnorati, le rilascerà a' pegnoranti, una colle corrispondenti somme mutuate, notando però nel suo giornale di cassa la somma mutuata e gli oggetti pegnorati per la regolare sua gestione.

45. Ad ogni pegno sarà legata una cartellina segnante sotto qual numero del registro di pegnorazione trovasi notato, onde

presentandosi la bolletta per ispegnorarsi, sia di facile ricerca. Le bollette si presenteranno agli amministratori allorquando vogliasi spegnorare; da questi saranno passate al segretario, che segnerà sul registro la seguìta spegnorazione; liquidando nel tempo stesso l'interesse scaduto sulla somma mutuata, notandolo al dorso della medesima bolletta ed apponendovi la sua firma. In tal modo le bollette dalle parti cui verranno rilasciate si presenteranno al montistà, il quale dopo aversi introitato la mutuata e gl'interessi decorsi, ritenendo la bolletta, rilascerà il pegno al pegnorante. Ogni errore di calcolo per gl'interessi cadrà a danno del segretario che ne fa la liquidazione. Egli dovrà rispondere verso il montista, senza che questi per tali errori possa far mai ritenuta alcuna dal monte. Il segretario però avrà il regresso contro la parte spegnorante.

16. Presentandosi chi ha fatto il pegno, ed è scritto ne' registri, per ritirare gli oggetti pegnorati senza presentare la bolletta, asserendo di averla perduta, gli amministratori non negheranno la restituzione purchè presenti un garante conosciuto e solvibile che assicuri il valore del pegno. Nel caso di restituzione, quest'ultimo apporrà ben anche la sua firma nel registro di spegnorazione, notandosi la particola: spegnorato senza la bolletta sotto garenzia di N. N. Se colui che presenta la bolletta per ispegnorare qualche oggetto fosse diverso da chi è scritto nel registro di pegnorazione, gli amministratori potranno ordinare la spegnorazione, purchè sia persona di conosciuta onestà e di loro fiducia, facendo notare però nel margine del registro di spegnorazione la particola: spegnorato da N. N. Che se fosse persona sospetta o non bene conosciuta, gli amministratori si rifiuteranno di rilasciare gli oggetti pegnorati senza l'espresso consenso del vero pegnorante o de' suoi eredi.

Cap. iv. — *Registri e contabilità del Monte.*

17. I registri che dee tenere il Monte sono i seguenti;
uno per la pegnorazione;
uno per la spegnorazione;
uno per la vendita;
un giornale di cassa;
uno stato discusso del Monte.

Il giornale di cassa sarà portato dal solo montista. Sarà cifrato pagina per pagina dagli amministratori, bollato col marchio del Monte, che si conserverà gelosamente dal segretario, firmato dal cassiere. Tutti gli altri suddetti registri saranno portati con ogni regolarità ed esattezza dal segretario del Monte, unico risponsabile di ciò. I registri di pegnorazione, spegnorazione, e vendita dovranno essere sempre in perfetta corrispon-

denza col giornale di cassa. Tutti i libri, registri, e carte appartenenti al monte saranno custoditi gelosamente dal segretario nel monte stesso in un archivio a stipo con due chiavi, una delle quali si terrà dal primo amministratore, o sia priore, l'altra dal segretario, e non potranno mai per qualsiasi circostanza trasportarsi i registri a le carte fuori del locale del monte, potendosi solo rilasciare degli estratti quando il bisogno lo richiedesse.

18. Nel registro di pegnorazione stampato a matrice saranno notati tutti gl'individui pegnoranti distintamente con l'indicazione della paternità, e con la esatta descrizione degli oggetti pegnorati. A'medesimi sarà rilasciata una bolletta co' rispettivi numeri d'ordine firmata dagli amministratori e dal montista. Nel registro di spegnorazione a fronte di ogni partita pegnorata, il perito valutande apporrà la sua firma, onde essere responsabile del valore dell'oggetto uniformemente al prescritto nell'articolo 10 di questo regolamento.

19. Nel registro di spegnorazione, anche stampato, saranno notate le somme che rientrano in cassa, con l'indicazione dei nomi, cognomi, e paternità delle persone che le restituiscono, del pari che il corrispondente interesse, e la restituzione dei pegni.

20. Nel registro di vendita sarà notato con distinzione l'oggetto venduto, e sotto qual numero di pegnorazione trovasi notato il nome ed il cognome della persona cui appartiene, la data della pegnorazione, il valore ritratto dalla vendita, il supero in danaro o in oggetto dopo la soddisfazione della somma mutuata, ed il corrispondente decorso interesse; e nella colonna delle osservazioni, se il pegno non si è potuto vendere, se si è venduto al di sotto della valutazione fatta dal perito, e per qual ragione; ed in fine si noterà la restituzione al proprietario del pegno del di più in valore ritratto dalla vendita, o una parte di oggetti non venduti.

I superi in valore, o in parte, di pegni saranno sempre intangibili per restituirsi a'proprietarii appena si presenteranno con le bollette. Solo dopo l'elasso di un anno senza che sieno ritirati i superi in valore da'proprietarii, potranno essere versati nella cassa del Monte per mettersi in circolazione; ma appena si presenteranno le parti cui appartengono con le bollette corrispondenti, dovranno essere subito loro rilasciati.

21. In ogni giorno che si terrà monte al finire delle operazioni della giornata saranno confrontati tra essi i registri tutti ed il giornale di cassa ancora, e firmati dagli amministratori, dal cassiere, o sia montista, e dal segretario. Nella fine di ogni bimestre l'amministrazione dopo aver verificato i registri, lo stato di cassa, le somme impiegate, gl'interessi percepiti, i [illegible]ni formati, quelli restituiti, ne stenderà distinto e minuto

processo verbale, da conservarsi scrupolosamente nell' archivio del monte in fogli ligati a libro.

Sempre che nella chiusura della giornata, del bimestre o dell' anno si trovasse in corrispondenza tra i diversi registri o giornale di cassa, si rediggerà immediatamente apposito minuto processo verbale, il di cui estratto sarà subito sotto stretta responsabilità dell' amministrazione spedito alla congrega, e da questa mercè il secondo assistente spedito al consiglio generale di beneficenza per l' uso conveniente.

Della conservazione di tutti i processi verbali sarà strettamente responsabile il segretario. Dell' adempimento di tali prescrizioni ed operazioni essenziali tutte saranno tenuti responsabili gli amministratori ed il montista sotto pena di danni spese ed interessi verso il monte. In tutti i casi che secondo i presenti regolamenti gli amministratori, il cassiere montista, il segretario ed i periti sono soggetti alla penale de' danni ed interessi, e spese per loro colpa o negligenza cagionate; la liquidazione de' danni ed interessi seco porterà di dritto quanto è disposto sull' oggetto nelle presenti *leggi civili*.

Cap. v. — *Obblighi degli agenti del Monte.*

22. La porta d' ingresso del monte sarà chiusa a tre chiavi diverse, una delle quali si terrà dal priore, l' altra dal primo assistente, e la terza dal montista. Non potrà mai aprirsi il monte senza che sieno presenti tutti questi uffiziali; ed in mancanza di uno di essi per qualche legittimo impedimento, dovrà sostituirlo chi viene chiamato a rimpiazzarlo. Se il locale non offre che due sole stanze, nella prima di esse si terrà l' archivio a due chiavi, come si è detto innanzi, ed in questo si conserveranno le carte, i registri ed i libri tutti. Nella seconda stanza saranno riposti e custoditi il contante del monte ed i pegni tutti. Le chiavi di questa stanza si terranno dal solo montista, unicamente responsabile de' pegni e del contante. Se il locale offrirà più stanze, sarà conservata in altra stanza lasciandosi libera al pubblico la prima stanza di entrata.

23. Il montista avrà l' obbligo di non allontanare dal locale del monte gli oggetti pegnorati ed il contante, dovendo tutto ivi indispensabilmente tenere e custodire. L' amministrazione del monte avrà il diritto, sempre che lo creda conducente e prudente, verificare su di ciò la condotta del cassiere con una rivista di oggetti e di cassa.

24. È riserbato alla congrega il dritto di verificare ogni volta che crede di necessità i registri del monte, e la condotta degli impiegati. Ciò praticherà scegliendo e deputando due o più fratelli probi, onesti, intelligenti, i quali faranno ad essa esatto

rapporto di quanto avranno verificato; e trovandosi inconvenienti, poco esatta amministrazione, ed abusi o allontanamento dai regolamenti del monte, con una ragionata e motivata conclusione provocherà la destituzione, l'allontanamento ed altri mezzi di rigore dal consiglio generale di beneficenza contro quello o tutti gli uffiziali ed impiegati che saranno colpevoli e mancanti ai loro doveri. Del pari ogni fratello che conoscerà qualche grave mancamento commesso nel monte, avrà il dritto di chiedere dal priore, o da chi ne fa le veci, che riunisca la congrega per proporre affari che riguardano il monte, senza che il priore o chi ne fa le veci possa a ciò denegarsi; e rifiutandosi, la congrega da se si riunirà di dritto: e dopo discussa la proposta fattale, credendolo utile e necessario, redigerà conclusione ragionata, che invierà al consiglio generale di beneficenza per le analoghe disposizioni. Precedentemente alla prima domenica di ottobre perciò indispensabilmente la congrega deputerà due o più fratelli, come sopra si è detto, i quali verificheranno la cassa del monte, gli oggetti pegnorati, la gestione degli uffiziali tutti, ad oggetto di renderne minutamente informata la congrega, la quale secondo le circostanze confermerà, se le piace, pel venturo anno gli stessi amministratori, il cassiere montista, i periti, il segretario, o ne nominerà degli altri. In tali particolari rincontri la congrega si riunirà sotto la presidenza del secondo assistente, ed in caso d'impedimento, del fratello più anziano. Per tutti gli altri affari, e per la elezione della nuova amministrazione, sarà a tenore delle regole preseduta ordinariamente dal priore o dal assistente.

25. Gli amministratori saranno responsabili di tutte le perdite, danni ed interessi e spese che il monte potrebbe soffrire per di loro colpa, negligenza, o per fatto loro, per la poco accuratezza nel disporre gl'impieghi, e nella restituzione degli oggetti senza cauzione o assicurazione ne'casi di sopra prescritti; e per la sola restituzione degli oggetti il montista sarà del pari responsabile ogni volta che li restituisca senza la regolare disposizione e conoscenza degli amministratori, o che non sia certo che l'oggetto pegnorato ritirasi da chi realmente lo ha esibito, o da persona sicura che lo rappresenti, tranne però pe'casi irrestibili ed impreveduti.

26. I periti oltre di essere soggetti all'indennizzamento dell'*id quod interest* a pro del monte in conformità dell'articolo 10 di questo regolamento pe' pegni falsi, di non buona qualità, o di meno valore, incorreranno ben anche nelle pene di frode a norma delle attuali leggi penali.

I medesimi saranno soddisfatti de' loro emolumenti, nella maniera di sopra stabilita, dopo la chiusura di due bimestri, onde riconoscersi se il monte abbia sofferto danno ed interessi dalla loro poco porizia, negligenza, malizia o frode nel periziare gli oggetti, ne' quali casi su i di loro averi dovrà essere rim-

borsato il monte, indipendentemente dalle pene di sopra enunciate. In nulla saranno tenuti pe'casi fortuiti irresistibili, pe'quali non vi sia concorsa di loro colpa. Perciò essi debbono in ogni giorno che si terrà monte, firmare i registri di pegnorazione per quelli pegni da essi valutati.

27. Gli amministratori, il montista, ed il segretario che escono di uffizio sono tenuti dare esatta consegna a' novelli che entrano in carica, di tutti i libri, e degli oggetti esistenti nel monte, non che del danaro, e de' pegni, ognuno per la parte che lo riguarda, facendo ciò constare con verbale sottoscritto dall' amministrazione, e da quella che termina le sue funzioni. Questo verbale sarà conservato nell'archivio a cura e responsabilità del segretario. L'inadempimento di tale osservanza porterà di pieno dritto la responsabilità, e l' indennizzamento di ogni danno, spesa ed interesse che possa risentirsi dal monte, e che sarà sperimentato dalla congrega tanto contro gli uffiziali entrati, che gli usciti dalla carica. Nel corso del mese di gennaio improrogabilmente sarà dato il conto dagli amministratori per la intera gestione del loro esercizio da essi portata nell' anno, alla congrega, la qnale lo farà discutere da due o più fratelli, che sceglierà tra i fratelli più idonei ed intelligenti. ed indi dal novello amministratore in esercizio sarà spedito con la conclusione contenente le rispettive osservazioni al consiglio generale di beneficenza per le analoghe disposizioni. Il montista parimente rimetterà al detto consiglio generale di beneficenza il suo conto perchè sia regolarmente discusso, e riceva le provvidenze che saranno di ragione. I conti saranno gelosamente conservati nell' archivio. Alla formazione del conto morale sarà tenuto il segretario; del materiale il montista.

28. Nell' archivio vi sarà un catalago di tutte le carte, libri, registri ivi esistenti. Questo sarà formato a cura del segretario, il quale dovrà aggiungere sotto sua stretta responsabilità tutte quelle altre carte, verbali, registri, appena che si redigeranno. Il catalogo sarà a libro, e non mai a fogli volanti.

Cap. vi. — *Vendita de' pegni.*

29. Il pegno non potrà tenersi per tempo maggiore di un anno a contare dal dì della seguita pegnorazione, elasso il quale non avendo spegnorato, o rinnovato coll'adempimento però dell' interesse scaduto, dovrà essere a responsabilità dell' amministrazione irremissibilmente venduto tra il termine preciso ed improrogabile del mese seguente. Niuna vendita però di pegni appartenenti sì a persona domiciliata nel comune, che forestiera, sarà eseguita senza che preceda la pubblicazione di due manifesti nelle due antecedenti domeniche consecutivamente, uno af-

fisso alla porta del monte, l'altro alla porta della casa comunale, e previa l'emanazione de' bandi nelle dette due domeniche precedenti quella della vendita. Ne' detti manifesti si esprimerà l'ora, il giorno, il mese, l'anno della vendita de' pegni con la continuazione; e vi si descriveranno con la precisione ch' essendo antiquati si venderanno se non si curerà la spegnorazione fra il termine di otto giorni dal dì dell' affissione, restando il monte sempre dispensato, e non mica obbligato praticare altre formalità per gl' interessati domiciliati o non domiciliati nel comune, dovendo essere unicamente loro la cura e premura di assistere o far assistere e vigilare a'di loro interessi.

30. È destinata l'ultima domenica di ciascun mese per la vendita degli oggetti pegnorati in quel mese, dell' anno antecedente però: e se per leggittimo impedimento talvolta non possa eseguirsi in quella domenica, previe risoluzioni prese tra gli amministratori, secondo le circostanze e precedenti nuovi affissi, sarà destinata la domenica che segue.

31. Qualora anche nell' atto della vendita si presentasse il proprietario degli oggetti messi in vendita, o altri in suo nome, purchè conosciuto, che con la bolletta offrisse di riprendere gli oggetti pagando la somma mutuata e gl' interessi, o di rinnovare la bolletta esibendo l'interesse maturato, si desisterà dalla vendita medesima.

32. Il verbale di vendita sarà redatto dal segretario, modello n.° 6, in carta libera, minutamente dettagliato per conoscersi se gli oggetti siano quelli stessi pegnorati, ed identici pel peso e per la qualità; e dopo chiuso sarà sottoscritto dagli amministratori, da' periti, dal compratore de' pegni, e non sapendo questi scrivere, da un testimone in sua vece; finalmente sottoscritto dal segretario, e contrassegnato dal sigillo del monte sarà depositato nell' archivio per futura memoria. Dopo chiuso il verbale di vendita, il segretario dovrà registarne i risultamenti sul registro delle vendite. Tali verbali saranno a fogli ligati e non isciolti.

Se dopo osservate le suddette ritualità non si presentassero compratori de' pegni vendibili, questi di dritto saranno rimessi all' ultima domenica del vegnente mese, se pure l'amministrazione non creda utile aggiornarne la vendita in qualche altro giorno festivo, e specialmente nella fiera di S. Lucia, qualora sia prossima, sempre però nel luogo e con le formalità solite; in quali casi tutto dovrà precedere almeno di otto giorni l'affissione degli avvisi al pubblico.

33. Per gli oggetti esposti ripetutamente in vendita, il che si farà constare da' diversi verbali di vendita, senza che abbiano mai trovato compratori, gli amministratori faranno seguire la vendita nel miglior modo possibile, senza che gl' interessati potessero produrre opposizione e eccezione alcuna avverso la procedura di vendita. Per la regolarità intanto e giu-

stificazione degli amministratori sarà redatto verbale nel modo come si è eseguita detta vendita.

Cap. VII. — *Disposizioni generali.*

34. Senza mai bisogno di particolare espressa obbliganza, o di alcuno esperimento giuridico gli amministratori, il cassiere ed il segretario, non che i periti, ciascuno per la parte che lo riguarda, col semplice entrare nell'esercizio della carica, saranno responsabili di tutte le loro mancanze od omissioni, negligenze ed abusi commessi contro i regolamenti; soggetti perciò ed obbligati ad ogni indennizzamento di danni interessi e spese a pro del monte per la loro poco esatta amministrazione. Di vantaggi i verbali da essi redatti, non che questi regolamenti dietro la sovrana approvazione ed autorizzazione per insita di loro virtù saranno esecutivi prontamente contro i medesimi, senza alcuna altra formalità.

35. Sarà prudenza ed accorgimento degli amministratori proporre alla congrega ogni altra misura, rettifica o migliorazione che l'esperienza ed il decorrimento del tempo nel disimpegno delle loro funzioni faranno conoscere utile e necessaria, onde rendere sempre più esatto il servizio di un'opera la più utile tra gli stabilimenti di pubblica beneficenza e di cristiana carità. La congrega dopo maturo esame e ragionata discussione trovandola di vantaggio, e talvolta indispensabile ben anche, per mezzo delle autorità competenti impetrerà l'assenso regio da S. M. (D. G.); dietro di che formerà parte e seguito a' presenti regolamenti.

36. Tutt' i dritti e privilegi del monte de' pegni della pietà di Napoli, ed accordati alle pubbliche amministrazioni, che non si oppongono al presente regolamento, ma che ne migliorano la condizione ed il buon governo, saranno anche goduti dal monte de' pegni della congrega di S. Maria del Soccorso di Ascoli.

— 702 —

Decreto del 24 maggio 1840 col quale si concede il titolo di conte a D. Beatrice Lanza e Branciforti figlia di D. Giuseppe e di D. Stefania Branciforti attuali principe e principessa di Trabia.

Volendo accogliere benignamente le suppliche dirette al nostro real trono da D. Giuseppe Lanza e Branciforti principe di Trabia e da D. Stefania Branciforti principessa di Trabia e di Butera a favore della di loro figliuola D. Beatrice promessa sposa al Barone D. Lucio Tasca Mastrogiovanni;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo a D. Beatrice Lanza e Branciforti, figlia di D. Giuseppe e D. Stefania Branciforti attuali principe e principessa di Trabia, il titolo di conte.

2. Questo titolo sarà trasmessibile unitamente al godimento di un maggiorato che verrà instituito secondo i regolamenti in favore de' discendenti legittimi e naturali maschi che la medesima avrà dal matrimonio da contrarre col Barone D. Lucio Tasca Mastrogiovanni, e con ordine di primogenitura, a' termini dell' articolo 952 delle leggi civili.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 703 —

Decreto del 22 aprile 1845 col quale si concede una privativa a D. Cesare d' Amico per la introduzione di un nuovo metodo come estrarre il liquido bituminoso adatto alla illuminazione.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di là del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo a D. Cesare d' Amico privativa di anni cinque ne' nostri reali dominî di là del faro, a' termini del real decreto de' 4 di maggio 1824, per la introduzione di un nuovo metodo come estrarre il liquido bituminoso adatto alla illuminazione; riserbandoci a suo tempo di prorogarne la durata ove conosciute ed imminenti ragioni di utile pubblico lo richieggono. Rimane pertanto sempre libero a' proprietarî e possessori di qualsivoglia sostanza bituminosa il far di questa l' uso che più loro aggrada; e potrà ognuno adoperare qualunque metodo che sia diverso da quello a cui ora concediamo privativa.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî di là del faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 704 —

Decreto del 15 *luglio* 1845 *col quale approvandosi la platea de' cespiti rendenti dell' orfanotrofio militare, se ne autorizza la pubblicazione per le stampe.*

Sulla proposizione del nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La platea, annessa all'originale del presente decreto, de' cespiti rendenti dell' orfanotrofio militare, secondo lo stato possessorio al primo gennaio del passato anno 1844, e compilata sulla base di quella precedente dell' anno 1831, è da noi approvata, ed autorizziamo che se ne faccia la pubblicazione per mezzo della stampa.

2. Il nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 705 —

Decreto del 12 *agosto* 1845 *in forza del quale il comune di capoluogo di Messina è autorizzato a concedere gratuitamente un pezzo di suolo comunale a quella regia Università degli studii.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo il comune capoluogo di Messina a concedere gratuitamente a quella regia Università degli studi uno spazio di suolo comunale della estensione di canne quadrate ottantatre e palmi sette, che abbisogna per alienare le nuove fabbriche da costruirsi, onde rendere abitabile una parte dell' edifizio dell' Università medesima; giusta la corrispondente deliberazione del decurionato de'7 gennaio 1845, e secondo lo avviso di espedienza del consiglio d' intendenza.

Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale dei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 706 —

Decreto del 17 *dicembre* 1845 *che approva il regolamento pel Monte di pegni da istallarsi nel comune di Tramonti.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito al regolamento pel monte dei pegni da istallarsi nel comune di Tramonti in provincia di Principato citeriore giusta il progetto annesso al presente decreto.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 707 —

Regolamento del 16 *dicembre* 1845 *per l'amministrazione del monte dei pegni misto a pecuniario, derivante dai luoghi pii del comune di Tramonti sulle norme sanzionate con quelli annessi a' reali decreti del dì primo di febbraio* 1834 *relativo al monte pecuniario di Melfi, e de'* 17 *di febbraio* 1840 *pel monte de' pegni di Salerno, in esecuzione del real rescritto de'* 10 *di aprile* 1844.

Cap. I. — *Istallazione.*

Art. 1. Il monte de' pegni misto a pecuniario sarà denominato Monte de' poveri.

2. Il capitale d' istituzione sarà per ora di ducati tremila, proveniente da' prodotti della vendita de' legnami cedui castagnali realizzati nella cassa de' luoghi pii, salvo l' incremento che riceverà dagli annuali interessi.

3. La espressata somma verrà distribuita in piccoli capitali da non eccedere ciascuno ducati venti sopra pegni d' oro, argento, rame, e tela, escluse pietre preziose, ed altri effetti non contemplati, e sopra obbliganze de' coloni rilasciate presso il conciliatore per la semina, o pel ricoldo, da non eccedere ciascuno a ducati dodici, nè la durata di un anno per entrambe le prestanze.

4. L' interesse da riscuotersi sopra pegni, o sopra obbliganze per le prestanze che saranno da' particolari, o da' coloni rilevate dalla cassa del monte, sarà del sei per cento annui, equivalente a grana cinquanta il mese, ovvero a decimi cinque di un grano pel capitale di un ducato. Il calcolo della durata verrà fatto per quindicina, per giorni dispari, cioè da uno a 15, e da 16 a 30, ad eliminare le minime frazioni.

Cap. II. — *Personale.*

5. L. amministrazione del monte per la parte morale sarà portata dalla commessione amministrativa locale in conformità delle istruzioni ministeriali de' 20 maggio 1820, e per la parte materiale dal conservatore, o sia montista, che dee essere estraneo dal cassiere de' luoghi pii, non potendosi cumulare nella stessa persona entrambi gli esercizî delle anzidette cariche.

5. Vi sarà inoltre un segretario per la compilazione della scrittura morale, e sarà lo stesso segretario della commessione amministrativa, ed un perito stipendiato dal monte, ma di nomina del conservatore, il quale risponderà delle mancanze che si potranno verificare. L'approvazione è del consiglio.

7. Il conservatore o montista verrà nominato in terna dal decurionato, il quale risponderà della sua fedeltà e solvibilità: per effetto di che ripeterà dallo stesso la cauzione in ragione della terza parte dell'asse del monte a' termini degli articoli 64 e 65 della legge organica de' 12 di dicembre 1816. Il consiglio si riserba di approvarlo, come pratica per ogni altro funzionario o impiegato che gli dipende. La durata dell'esercizio sarà triennale, potendo essere confirmato da triennio in triennio a simiglianza del cassiere.

Cap. III. — *Stipendii.*

8. Le funzioni della commessione amministrativa saranno gratuite.

9. Il conservatore riterrà di emolumento annui ducati trentasei, ed altri ducati sei per la pigione della casa nella quale sarà aperto il monte.

10. Il segretario riceverà annui ducati dodici di gratificazione, e ducati sei di spese di scrittojo; escluse le stampe ed i registri a carico del monte.

11. Il perito avrà dritto all'annuo compenso di ducati sei.

Cap. IV. — *Metodo di amministrazione.*

12. Il monte verrà aperto a sollievo de' poveri due volte la settimana coll'intervento dell'intera Commessione amministrativa, segretario, conservatore o montista, e perito per le operazioni a praticare della distribuzione e riscossione de' capitali, e per ricevere le domande de' coloni, tranne l'epoca di ricolto qualunque, in cui la riunione sarà quattro volte la settimana almeno per dar comodo a' coloni.

13. Nell'apertura e chiusura del monte distenderanno i verbali che assicureranno la esistenza del numerario in cassa; nell'apertura sulle basi del precedente di chiusura, e della chiu-

sura su quello di apertura, coll' addizione alla parte dell' introito de' capitali restituiti, alla cui cifra verrà contrapposto l' ammontare delle somme assicurate in pegni ed in obbliganze, che vi verranno dettagliate, e gli altri esiti eseguiti, per far rilevare la effettiva esistenza in cassa, che verrà materialmente numerata a risponsabilità solidale della commessione amministrativa e del montista. Siffatti verbali saranno compilati dal segretario in un apposito registro, e verranno sottoscritti da tutti gl' intervenuti. La durata dell' occupazione sarà dalle dieci antemeridiane all' una pomeridiana.

14. La cassa nella quale verrà depositato il numerario sarà chiusa a triplice chiave, due delle quali saranno tenute dalla commessione amministrativa, e l' altra dal conservatore. La custodia degli oggetti pegnorati, e delle scritture di obbliganze è attribuita al conservatore o montista, che ne sarà esclusivamente il mallevadore.

15. Aperto il monte, si darà luogo prima alla restituzione de' capitali colla esibizione delle carpettine di riscontro, senza le quali non potranno i pegni restituirsi; in caso di dispersione ante tempo, le parti ne faranno intesi gli amministratori pel rilascio di un duplicato, previa dichiarazione di garentia, che sarà conservata in archivio: avranno luogo in seguito le distribuzioni de' capitali, il di cui ordine verrà costantemente serbato nella scrittura onde evitare confusione.

16. È vietato espressamente di affidare capitali sopra pegni a persone sconosciute, o sotto nomi improntati; come del pari a quelle che sono note come pubblici aggiatori. Si possono ciò non pertanto ricevere pegni da persone di servizio, o da particolari incaricati; ed in questo caso la scritturazione sarà fatta in testa a coloro a' quali si appartengono i pegni in parola.

17. Gli oggetti saranno passati al perito per la estimazione, sul cui valore sarà detratto il terzo, e per la somma residuale potrà aver luogo la prestanza, rilasciandosi al proprietario, o a colui che ne sarà latore una carpettina, che verrà descritta nel registro denominato *libro maggiore* a cura del segretario, precisandosi nella suddetta il nome del richiedente, gli oggetti, il peso, e la somma che si affida; la quale carpettina in doppio passerà una cogli oggetti al conservatore per l' esecuzione. In essa si farà espressa menzione, che dopo l' elasso di un anno se la somma presa a prestito non sarà stata restituita, il pegno sarà venduto all' asta pubblica nel monte medesimo, o altrove sarà creduto espediente, mediante la pubblicazione de' manifesti. Porterà questa ancora la sottoscrizione del montista, e nell' altra vi rimarrà avvolto il pegno, che verrà situato per numero d' ordine nel rispettivo scaffale.

18. Alle domande de' coloni domiciliati nel comune, la commissione amministrativa delibererà per gl' improntì, quando consterà di essersi preparato a maggese il terreno a seminarsi,

o quando il ricolto del fondo semenzato è imminente a segarsi e trebbiarsi, nel registro che all'uopo sarà tenuto: preferirà sempre gli agricoltori poveri come tali da lei conosciuti, come del pari le prestanze sopra a' pegni.

19. In altro registro che sarà tenuto a cura del montista, foliato e vistato dal regio giudice del circondario, farà distendere dal conciliatore le obbliganze da' coloni per le somme che rilevano dalla cassa a prestanza per accorrere al bisogno della semina: e se per lo ricolto verrà ripetuta dal richiedente garantia solidale, in conformità del disposto del regolamento annesso al real decreto de' 9 di settembre 1823 su' monti frumentarii. Queste obbliganze sono considerate titoli autentici ed esecutori esenti dalla formalità del registro a' termini dell' articolo 14 del regolamento approvato col real decreto del primo di febbraio 1834, come del pari le altre obbliganze per dilazioni accordate a' coloni, di cui si fa oggetto nel seguente articolo.

20. Terminato il ricolto saranno tenuti i coloni di restituire al monte le somme che avranno ricevute a mutuo una cogl'interessi decorsi. Nel caso che i medesimi nella mancanza de'mezzi non volessero esporre in vendita i generi per non barattarli, potrà loro accordarsi una dilazione di tre o quattro mesi, e propriamente fino a' 10 di dicembre di ciascun anno, col far depositare però nel monte una quantità di grano, o altre derrate, o pegni, che a giudizio e responsabilità della commessione amministrativa e del montista metta a coverto gl' interessi de monte, tenendosi presente nel calcolo della quantità e qualità de' generi da depositarsi, anche il possibile decrescimento del prezzi. Verranno questi ripresi da' coloni nel momento stesso che verseranno le somme da essi dovute. Il debitore dovrà intanto rinnovare la sua obbliganza, e dichiarare in termini positivi di restituire la somma presa a mutuo alla novella scadenza convenuta; e mancandovi, egli formalmente rinunzierà a qualunque privilegio ed azione, consentendo che si devenga alla vendita amministrativa de' generi, e degli altri pegni depositati per cautela, che verrà eseguita a cura degli amministratori dopo la pubblicazione del manifesto in tutti i luoghi soliti e consueti del comune, col quale si dà scienza al debitore dell'alienazione degli oggetti pegnorati, conforme si trova disposto cogli articoli 24 e 25 del presente regolamento. Verrà allo stesso rilasciata la carpettina di riscontro, come si trova disposto all'articolo 17 del presente regolamento, sottoscritta dal montista.

21. Per rendere più celere e sicura la riscossione delle somme mutuate, ove i coloni dassero sospetto di poca esattezza nell' adempimento delle loro obbligazioni, la commessione amministrativa ed il montista cureranno sotto la loro più stretta risponsabilità di sperimentare la via giudiziaria, facendo pro

cedere all' epoca del ricolto a de' sequestri conservatori de' generi che si andranno a segare o trebbiare. In caso di riconosciuta mala fede, o di scarsissimo o niun ricolto, si dirigeranno contro i garanti solidali per le somme accredenzate pel ricolto.

22. Mancandosi di diligenza nelle riscossioni de' capitali dai coloni contro i quali non si saranno spiccati gli atti coattivi autorizzati dalla legge, ne sarà dichiarato risponsabile il montista, a danno del quale rimarrà addebitata la somma nella discussione del conto, salvo regresso contro chi; e come per legge. Ove per decozione la esazione non si possa effettuare, la risponsabilità si versa ancora sulla commessione amministrativa.

Cap. V. — *Vendita degli oggetti.*

23. Le vendite degli oggetti avranno luogo in tre epoche periodiche, cioè in dicembre, in maggio, ed in ottobre di ciascun anno al pubblico incanto nel locale del Monte. Trascurandosi di esporre in vendita pegni fuori durata per qualunque circostanza, la commessione amministrativa ne è direttamente risponsabile, potendole essere addebitata la somma con ammenda ed interessi.

24. Dal riscontro che si farà nel libro maggiore, saranno rilevati tutti i pegni, la durata de' quali avrà ecceduto l'anno. Questi verranno compresi nel manifesto; precisandosi il nome del proprietario, la descrizione o peso degli oggetti, o quantità delle derrate, la somma mutuata, gl' interessi decorsi, e l' epoca della prestanza. Il manifesto designerà il giorno fisso nel quale si apre l' unica sessione d'incanto diffinitivo in cui gli oggetti o i generi saranno venduti ad ultima estinzion di candela.

25. La pubblicazione de' manifesti sarà fatta in tutti i luoghi soliti e consueti del comune, e l' affissione seguirà innanzi la porta della casa municipale, ed in quella del monte, ove rimarranno affissi per dieci giorni consecutivi, dopo de' quali verranno defissi e ripubblicati per l' abitato del comune dall' ordinario trombetta a cura del sindaco, il quale farà apporre dal servente comunale all' uopo delegato, in dorso il verbale di relata in ciascuno degl' indicati manifesti che legalizzerà col suo visto.

26. Nell' intervallo de' dieci giorni gli oggetti pegnorati saranno esposti nelle aperture del monte alla vista del pubblico, per richiamare l' attenzione degli attendenti, onde vantaggiarne il prezzo al possibile.

27. Aperta la sessione d'incanto allo squillo della tromba, il perito farà noti gli oggetti, il peso ed il valore di cadaun pegno separatamente. Gli avventori sul prezzo designato dal perito liciteranno in aumento; ed estinta la candela, saranno diffinitivamente liberati al maggiore offerente, al quale nell' atto

se ne farà consegna col pagamento della somma ritratta, che introiterà il conservatore; di che verrà compilato analogo verbale dalla commessione amministrativa presente all'incanto, che lo sottoscriverà di unita al montista, al segretario, ed al perito; ed indi se ne prenderà annotazione nel registro del libro maggiore. Rivaluto il monte de'suoi averi, la plusvalenza verrà rilevata dal proprietario in forza di mandato della commessione amministrativa, che sarà debitamente quietanzato: come per l'opposto rimanendo scoverto il monte di una somma qualunque, il conservatore o montista è tenuto sul fatto a rivalerla, salvo regresso contro chi, e come per legge.

28. La commessione amministrativa ed il montista scorgendo monopolio nella sessione d'incanto, o nella deficienza de' concorrenti, previo verbale sospenderà la vendita, e ne darà ragguaglio circostanziato al consiglio, che emetterà all'uopo le provvidenze di risulta in vantaggio de' particolari debitori e del monte stesso.

Cap. VI. — *Scrittura contabile.*

29. Nel locale del monte a cura del segretario della commessione amministrativa esisterà il libro maggiore che offrirà il dettaglio del servizio con tutti i risultamenti, impresso dalla stampa simile al modello n.° 1: il registro de' verbali dell'apertura e chiusura del monte, che dee essere mantenuto rigorosamente al corrente a risponsabilità solidale della commessione amministrativa: il registro delle deliberazioni pe'capitali presi a prestanza da' coloni, che sarà benanchè sottoscritto dal montista: il libro a matrice in triplice gemella impresso dalla stampa, da cui si distaccano la duplice cartella di riscontro che si rilascia una al mutuario, e l'altra al conservatore, secondo il modello n.° 2: lo stato discusso quinquennale e di variazione che offre la posizione dell'asse del monte, distinguendo all'introito ordinario i capitali impiegati sopra pegni esistenti, il numerario effettivo esistente in cassa, e gl'interessi calcolati approssimativamente a tutto dicembre: all'introito straordinario, le significatorie pronunziate, ed altri cespiti eventuali non contemplati. L'esito conterrà le spese di amministrazione, cioè quelle di scrittojo, di stipendii al segretario, al montista, ed al perito, ed il pigione pel locale del monte, non che un proporzionato fondo di spese imprevedute, col quale accorrersi a tutti i bisogni che possa avere lo stabilimento. Nel capitolo susseguente sarà piazzato il numerario a saldo del fissato introito da doversi impiegare in capitali redditizî. Vi esisterà del pari il registro de' verbali delle vendite de'pegni, dal quale si estrarranno le copie da valere per giustifizione degl'introiti effettuati per mezzo della subasta; ed il fascicolo delle carpettine di ri-

scontro, che le parti restituiranno allorchè riprenderanno gli oggetti depositati in pegni.

30. Presso del conservatore e montista esisterà il giornale di cassa impresso dalla stampa, secondo il modello n.° 3, dal quale dee apparire la somma che esisteva in cassa, ed i capitali restituiti una cogl'interessi, come pure i capitali distribuiti, e gli esiti effettuati. Nella chiusura del monte la commessione amministrativa addizionerà le partite che appariranno nel detto giornale, e farà rilevare il numerario che esiste in cassa, che dee essere uguale a quello del verbale di chiusura, di cui si è fatto oggetto all'articolo 27; munendola di sua sottoscrizione; il registro delle obbliganze de' coloni, la di cui riscossione è interamente affidata al montista per gli atti coercitivi da sperimentare a tempo debito contro i morosi, e nella dimostrata decozione procedere per la indennizzazione anche delle spese contro la commessione amministrativa, che deliberò di affidarsi capitali, giusta il disposto dell' articolo 22 del presente regolamento; il fascicolo delle altre gemelle di carpettine di riscontro per le seguite pegnorazioni.

Cap. VII. — *Reddizione de' conti.*

31. A' 31 di dicembre di ciascun anno la contabilità verrà chiusa.

32. Il conto morale sarà renduto a' termini dell'articolo 137 della legge de' 12 di dicembre 1816 dalla commessione amministrativa al decurionato per la preliminare discussione, ed indi trasmesso al consiglio degli ospizi per le diffinitive provvidenze. Verrà corredato per la parte dell' introito ordinario dalla copia conforme del libro maggiore, e per l' introito straordinario dagli elementi da cui deriva, distinto in articoli secondo la posizione dello stato discusso. La parte dell' esito verrà giustificata dalla detta copia del libro maggiore, e dalle copie delle autorizzazioni del consiglio per le spese straordinarie.

33. Il conto materiale sarà renduto dal conservatore o montista, come nell' articolo precedente, collo inserirvi la copia del giornale di cassa in luogo di quella del libro maggiore; e dopo il visto di concordanza della contabilità morale della commessione amministrativa verrà sollecitamente trasmesso al consiglio degli ospizi per essere munito delle sue osservazioni, e passato al consiglio d' intendenza per la discussione. Verrà il medesimo compilato secondo l' articolo precedente, e corredato de' documenti originali che giustificheranno le spese.

34. Non presentandosi i conti nelle epoche dalla legge determinate, i contabili morali e materiali andranno non solo soggetti alle misure coercitive prescritte, dall' articolo 137 della legge de' 12 di dicembre 1816, ma benanche cumulativamente a quelle di stabilirsi di ufficio, i conti a danno, spese ed

interessi de' contumaci, qualora per tutto il mese di aprile non saranno arrivati al consiglio prescegliendosi quel mezzo di rigore che sarà creduto più conducente a conseguire i conti in ritardo.

CAP. VIII. — *Disposizioni generali.*

35. Il presente regolamento, salvo altre modifiche e disposizioni che il consiglio stimerà dare secondo i casi si offriranno, sarà in tutta la estensione eseguito, e la commessione amministrativa resterà responsabile dell' adempimento.

— 708 —

Decreto del 10 *marzo* 1846 *autorizzante il comune di Larino ad acquistare quel palazzo ex-baronale.*

Veduto il parere della consulta de'nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo il comune di Larino in provincia di Molise, ad acquistare, a causa di utilità pubblica, quel palazzo ex-baronale di proprietà del duca di Casacalenda, mercè il pagamento del prezzo di ducati quattordicimila e settecento; serbati però i patti e le condizioni contenute nell'avviso d'espedienza del consiglio d'intendenza de' 14 di ottobre 1845, e nel reale rescritto de' 3 del susseguente dicembre.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 709 —

Decreto del 14 *marzo* 1846 *con cui si permette al comune di Giffoni Valle Piana di acquistare un fondo per la costruzione del camposanto.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Autorizziamo il comune di Giffoni Valle Piana nel Principato citeriore di poter acquistare a titolo enfiteutico, ed a fine di costruirvi il proprio camposanto, il fondo rustico detto li Reali coll'annesso fabbricato, giardino, cortile e due spezzoni di terra di proprietà de'signori Lecaldani da Tito, quali eredi della fu D.ª Anna Isabbella Troisio, mercè l'annuo canone netto di ducati sessantasei e grana 98.

Lo autorizziamo ancòra a corrispondere per una sola volta ducati sedici e grana 7 agli eredi medesimi per agginsto di rata sulla rendita non percepita; e ducati undici e grana 28 al colono Carmine Pecoraro per indennità dovutegli. Il tutto giusta l'avviso del consiglio d'intendenza emesso in conformità del processo verbale redatto dall'architetto signor Marano.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 710 —

Decreto del 23 *marzo* 1846 *che concede privativa a Giovanni Battista Jovanin per l'introduzione di una macchina atta a scolpire sul legno e su' metalli.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo a Giovanni Battista Jovanin privativa d'introduzione di anni cinque ne'nostri reali dominî di qua del faro, a' termini del decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, per una macchina di sua invenzione atta a scolpire sul legno e su i metalli come potrebbesi fare a mano col bulino, rimanendo libera a chiunque la facoltà di eseguire gli stessi lavori con altra macchina, o con altro mezzo diverso da quello del Jovanin.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 711 —

Decreto dell' 8 *aprile* 1846 *concernente un acquisto da farsi dal comune di Campofiorito in provincia di Palermo.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo il comune di Campofiorito in provincia di Palermo ad acquistare pel prezzo di ducati trecentoventi e grana 42 una casa di proprietà di Giuseppe Colca, per destinarla ad uso della cancelleria comunale, delle scuole pubbliche, del corpo di guardia e del carcere, giusta la corrispon-

dente deliberazione del decurionato de' 9 di febbraio ultimo, e secondo lo avviso di espedienza del consiglio d' intendenza.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 712 —

Decreto del 1 luglio 1846 che autorizza il governo dello stabilimento dell' Annunciata in Napoli ad eseguire un' enfiteusi.

Veduto il parere della consulta dei nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Unito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È autorizzato il governo dello stabilimento dell' Annunciata in Napoli di concedere in enfiteusi a D. Francesco Rubinacci un predio urbano denominato Fondaco del Pozzillo sito in Napoli nella sezione Porto, accosto alla chiesa di S. Giacomo degl' Italiani, mediante l' annuo canone di ducati settecento netti di ogni peso imposto ed imponendo, sulle basi delle undici condizioni apposte nel verbale di aggiudicazione, fra le quali, quella di dover l' enfiteuta erogare la somma di ducati quattromila per migliorazioni che dovessero aver luogo di cauzione pel pagamento del canone; e con le seguenti altri due spieghe:

1.° che si rimanga a responsabilità personale del governo locale la certezza della stabilita cauzione di ducati quattromila;

2.° che lo enfiteuta assuma il peso delle servitù passive sistenti nel casamento senza che per tali servitù e per le loro conseguenze possa giammai rimanere tenuto a cosa alcuna lo stabilimento dell' Annunciata di Napoli.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 713 —

Decreto del 1 luglio 1846 col quale si aboliscono le commessioni supreme pe' reati di stato.

Sulla proposizione de' nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e della polizia generale;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le commessioni supreme pe' reati di stato, istituite col real decreto de' 24 di maggio 1826, sono abolite.

2. Tutti i giudizii che erano di competenza dell'enunciate su-

preme commissioni sono rimessi alle gran corti speciali di ciascuna provincia.

3. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e della polizia generale, non che il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati, ciascuna per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

— 714 —

Decreto del 10 *luglio* 1846 *autorizzante il comune di Barra a fare un acquisto a fine di perfezionare l' opera del suo camposanto.*

Veduto il nostro real decreto de' 4 di dicembre 1843, col quale demmo autorità al comune di Barra ad acquistare a titolo enfiteutico moggia cinque e passi 160 del fondo appartenente a' signori Pironti, a fine di costruirvi il proprio camposanto, e col pagamento dell' annuo canone netto di ducati settantotto e grana 84;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il comune di Barra in provincia di Napoli è facoltato ad acquistare da' suddetti signori Pironti altri passi seicentottantotto del summenzionato fondo di costoro proprietà, ed occorrenti a perfezionare la costruzione del camposanto medesimo, elevando per siffatta occupazione ad annui ducati novanta e grana 32 netti il canone già fissato nella somma di ducati settantotto e grana 84; rimanendo però ferme le disposizioni contenute nel citato nostro real decreto de' 4 di dicembre 1843, non che nel reale rescritto de' 15 di novembre 1845.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 715 —

Decreto del 15 *luglio* 1846 *autorizzante il convitto del real liceo di Salerno ad acquistare un giardino ed alcuni bassi ad uso di cantina.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî al di qua del faro del dì 9 luglio corrente anno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il convitto del real liceo di Salerno diretto da' PP. Gesuiti è autorizzato ad acquistare il giardino ed i bassi per

cantina contigui al convitto medesimo, che a titolo di espropriazione forzosa sono stati aggiudicati a D. Maria Avossa per ducati milledugentosessantaquattro e grana 69 col beneficio del sesto; e come è riuscito di trattare il detto acquisto al prezzo medesimo depurato del sesto, così esso acquisto si farà per la somma ridotta a ducati millecinquatatre e grana 90 co' ducati settecentocinquantasette e grana 37 di denaro condizionato che il convitto deve impiegare, e con ducati dugentonovantasei e grana 53 di sua libera proprietà; per indi rivalersi di questi ultimi co' primi introiti che gli perverranno di consimili fondi condizionati.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 716 —

Decreto del 24 luglio 1846 in forza del quale Vincenzo Presta viene riabilitato ne' diritti civili.

Veduta la domanda per riabilitazione a' diritti civili fatta da Vincenzo Presta che ha cessato di essere sottoposto alla pena di ferri nel presidio cui trovavasi condannato per ferite dalla gran corte di Calabria citeriore a' 23 di aprile 1833;

Veduta la deliberazione dell' enunciata gran corte de' 10 di giugno 1846;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo a Vincenzo Presta la riabilitazione nei dritti civili.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 717 —

Decreto del 25 luglio 1846 autorizzante il sindaco apostolico del convento de' PP. Alcanterini del comune di Squinzano in Terra di Otranto ad accettare una donazione.

Veduto l' istrumento de' 24 dello scorso mese di giugno, per lo notaio in Ostuni Luca Donato Incalzi, col quale il canonico D. Francesco Pietro Giovine donava al convento de' padri Alcantarini in Squinzano una casa sottana da servire ad uso di ospizio a' frati questuanti in tempo della messe;

Veduta la supplica a noi rassegnata dal sindaco apostolico dell' enunciato convento per essere autorizzato ad accettare la donazione di che trattasi;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno del due Sicilie;

Veduto il parere della consulta dei nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al sindaco apostolico del convento de' padri Alcantarini del comune di Squinzano in Terra d' Otranto per l' accettazione della donazione come sopra dal canonico D. Francesco Pietro Giovine, salvo rimanendo i diritti de' terzi.

2. Dovranno eseguirsi i patti e le condizioni imposte dal donante nell' istrumento testè riferito, per modo da non potersi addire ad altri usi la casa donata meno a quello di ospizio ai frati questuanti del convento degli Alcantarini di Squinzano.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 718 —

Decreto del 25 luglio 1846 autorizzante la chiesa di S. Niccola alla dogana in Napoli ad accettare un legato.

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla chiesa sotto il titolo di S. Niccola alla dogana in questa capitale per l' accettazione del legato disposto in favor suo dal fu D. Giuseppe Zito con testamento per atto pubblico rogato a' 13 di novembre 1836 dal notaio Gaetano Carnevale residente in Torre del Greco per la instituzione di una cappellania, salvi rimanenti i dritti che contro il mentovato legato potessero competere a' terzi.

2. Dovranno eseguirsi i pesi imposti dal testatore con lo legato di che trattasi, e sarà presa nota degli uni e dell' altro nella platea della chiesa anzidetta.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 719 —

Decreto del 25 luglio 1846 autorizzante la chiesa parrocchiale sotto il titolo di Tutti i Santi in Napoli ad accettare un legato.

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla chiesa parrocchiale sotto il titolo di Tutti i Santi in questa capitale per l'accettazione del legato per istituzione di cappellania disposto da D. Maria Giuseppa Graziano col testamento in forma mistica de' 2 di giugno 1845 depositato presso il notaio in Napoli Giuseppe di Talamo, salvo rimanendo i diritti, che contro il legato medesimo potessero competere a' terzi.

2. Dovranno eseguirsi i pesi imposti dalla disponente col legato in parola, e degli uni e dell' altro sarà presa nota nella platea della chiesa parrocchiale.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 720 —

Decreto del 25 luglio 1846 con cui il ritiro delle Alcanturine sotto il titolo dell' Addolorata all' Olivella in Napoli viene autorizzato ad accettare un legato.

Veduto il testamento olografo de' 15 di giugno 1836 depositato presso il fu notaio Raffaele Picarone di Napoli, col quale il fu D. Vincenzo Cafiero nominò suo erede universale D. Raffaele Ferraro, e sua erede particolare la casa della congregazione della missione di S. Vincenzo di Paoli in Napoli, disponendo in favore della medesima di un capitale di ducati cinquecento per celebrazione di messe ed altro;

Veduto l' istrumento de' 21 di maggio 1842 pel notaio Giovanni Villamaina di Napoli col quale il detto erede universale D. Raffaele Ferraro attesa la legale rinunzia da parte della congregazione anzidetta all' eredità di che trattasi cedè a favore del ritiro delle Alcantarine sotto il titolo dell' Addolorata all'Olivella, che l' accettò, l' enunciato capitale di ducati cinquecento, ed annualità, con l' obbligo della celebrazione delle messe disposte dal testatore;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al ritiro delle Alcantarine sotto il titolo dell' Addolorata all' Olivella in Napoli per l'accettazione del legato disposto come sopra dal fu D. Vincenzo Cafiero, salvo rimanendo i diritti che contro il medesimo potessero competere a' terzi.

2. Dovranno eseguirsi i pesi imposti dal testatore con lo legato di che trattasi, e sarà presa nota degli uni, e dell' altro nella platea del ritiro anzidetto.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 721 —

Decreto del 1 agosto 1846 che accorda al tipografo Gaetano Nobile una privativa di anni cinque per la ristampa del vocabolario greco-latino dello Schrevelio colla giunta della parte italiana.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo al tipografo Gaetano Nobile la privativa di anni cinque, a cominciare dal giorno della spedizione di questo nostro real decreto per la ristampa del vocabolario greco-latino dello Schrevelio, secondo l' ultima edizione di Londra, colla giunta della parte italiana.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 722 —

Decreto del 1 agosto 1846 che autorizza il sindaco Apostolico del convento de' PP. Cappuccini di Cisternino in Terra di Bari ad accettare un' indicata disposizione.

Veduto il testamento per atto pubblico de' 30 di settembre 1841 per notar Raffaele de Amico residente nel comune di Cisternino, provincia di Terra di Bari, per lo quale D. Antonio Gentile dispose in favore del convento de' PP. Cappuccini

nel detto comune di una casa soprana da servire ad uso di ospizio a' PP. suddetti.

Veduta la supplica a Noi rassegnata dal sindaco Apostolico dell' enunciato convento per essere autorizzato ad accettare la disposizione di che trattasi;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno del due Sicilie,

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo il nostro beneplacito al sindaco Apostolico del convento de' PP. Cappuccini in Cisternino, provincia di Terra di Bari, per l' accettazione della disposizione suddetta da D. Antonio Gentile, con le condizioni e clausole espresse nello enunciato testamento, salvo però i dritti de' terzi.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

— 723 —

Decreto del 1 agosto 1846 circa la fondazione e la erezione in titolo ecclesiastico d' un canonicato diaconale istituito dall' Arcivescovo di Capua Cardinal D. Francesco Serra.

Veduto l' istrumento de' 20 di aprile 1845 per notar Giuseppe Cuccaro residente in Capua col quale quel Cardinal Arcivescovo D. Francesco Serra de' duchi di Cassano acquista un' annua rendita di ducati centottanta da D. Raffaele de Rosa;

Veduto l' altro istrumento de' 13 di giugno dello stesso anno per detto notaro, col quale il prelodato porporato fonda sull' indicata rendita un canonicato diaconale nella insigne collegiata sotto il titolo di S. Michele nel comune di Marcianise, riserbandone il patronato a se, ed a' suoi successori nella diocesi di Capua;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo il nostro sovrano assenso alla fondazione del canonicato diaconale, come sopra istituito dal Cardinal Arcivescovo di Capua D Francesco Serra, e già eretto in titolo ecclesiastico con sentenza di quella curia arcivescovile del dì 8 di luglio 1845, dovendosi osservare tutte le clausole

e le condizioni contenute nel mentovato istrumento di fondazione.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 724 —

Decreto dell' 8 agosto 1846 che autorizza l' arciconfraternita del Gonfalone in Vasto nell' Abruzzo citeriore ad accettare un legato.

Veduto il testamento per atto pubblico rogato nel dì 16 di maggio 1843 dal notajo Vincenzo Marchesani residente in Vasto, col quale il fu D. Filippo Roselli legava ducati centoquaranta all' arciconfraternita del Gonfalone in Vasto, con l'obbligo d' impiegarli con ipoteca sicurissima all' otto per cento, e d' invertirne la rendita alla celebrazione di annue messe quaranta in perpetuo, con l' elemosina di grana venti cadauna, rimanendo il dippiù della rendita a favore dell' arciconfraternita stessa;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito all' arciconfraternita sotto il titolo del Gonfalone in Vasto, provincia di Abruzzo citeriore, per l' accettazione del legato come sopra dal fu D. Filippo Roselli, a condizione che l' interesse del capitale da impiegarsi non ecceda il sei per cento.

2. Rimangono salvi i diritti che a' terzi potessero competere contro il legato di che trattasi, e del medesimo e de' pesi annessivi che dovranno esattamente eseguirsi, sarà presa nota nella platea dell' arciconfraternita.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 725 —

Decreto del 10 agosto 1846 che approva gli stati discussi dei fondi e delle spese comuni e speciali, non che quelle delle opere pubbliche delle quindici provincie continentali, per l'esercizio 1846.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'amministrazione de' fondi addetti alle spese comuni e speciali, ed a quelle delle opere pubbliche delle quindici provincie di qua del faro, durante l'esercizio del corrente anno, sarà regolata a norma degli stati discussi da Noi approvati, ed uniti all'originale del presente decreto.

2. I nostri ministri segretarii di stato degli affari interni, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 726 —

Decreto del 10 agosto 1846 che permette a D. Matteo Mastelloni di aumentare il maggiorato precedentemente instituito.

Veduto il nostro reale decreto de' 18 di marzo 1844 col quale venne permesso a D. Matteo Mastelloni figlio di Niccola Marchese di S. Niccola de' Capograssi la istituzione di un maggiorato sopra immobili della rendita imponibile di annui ducati duemilaquarantaquattro e grana 61;

Veduta la supplica dello stesso D. Matteo Mastelloni posteriormente a Noi rassegnata per ottenere il permesso di aggiungere alla suddetta rendita del cennato maggiorato altra annua rendita imponibile di ducati novecentoquattordici e grana 10, della quale ducati centosettantaquattro e grana 40 provenienti da beni rustici nella provincia di Napoli e ducati settecentotrentanove e grana 70 provenienti da fondi rustici e da canoni enfiteutici siti nella provincia di Terra di lavoro; cosicchè la rendita del maggiorato si aumenti fino alla rendita imponibile di ducati duemilanovecentocinquantotto e grana 71 con facoltà di gravarlo di annuo vitalizio di ducati ottecentodieci;

Veduta la seguita istruzione su di questa novella supplica;

Veduti gli articoli 917 a 952 e 956 delle leggi civili e la legge de' 17 di ottobre 1822;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di quà del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Permettiamo a D. Matteo Mastelloni figlio di D. Niccola Marchese di S. Niccola de' Capograssi di aggiungere al maggiorato dell' annua rendita imponibile di ducati duemilaquarantaquattro e grana 61 da lui istituito in virtù del citato decreto de' 18 di marzo 1844 i beni rustici e canoni enfiteutici dell' annua rendita imponibile di ducati novecentoquattordici e grana 10, siti nelle provincie di Napoli e di Terra di lavoro, e trascritti ne' registri delle conservazioni delle ipoteche delle rispettive provincie sotto le date del primo e due di dicembre 1845.

Rimane facoltato il detto istitutore D. Matteo Mastelloni a gravare il maggiorato stesso dell' annuo vitalizio di ducati ottocentodieci a favore di D. Gesualdo Curzio fu Michele.

2. Sarà a carico dello istitutore lo adempimento delle altre formalità prescritte nell' articolo 12 del regolamento de' 5 di agosto 1818 per lo perfezionamento degli atti per lo maggiorato stesso.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 727 —

Decreto del 10 *agosto* 1846 *che autorizza il Capitolo della chiesa metropolitana di Manfredonia nella Capitanata ad accettare alcune indicate disposizioni.*

Veduto l'istrumento de' 10 di gennajo 1839 per lo notajo in Vico Giuseppe di Majo, col quale D. Pietro Carogna donava ducati mille al capitolo della chiesa metropolitana in Manfredonia;

Veduto il testamento per atto pubblico de' 10 di marzo 1838 per lo notajo in Manfredonia Alfonso di Meo, col quale lo stesso D. Pietro Carogna legava al Capitolo medesimo altri ducati cinquecento;

Veduto l'istrumento de' 19 di maggio 1840 per lo notajo in Manfredonia Raffaele Mazzone col quale il capitolo di quella cattedrale riconoscendo che l'asse ereditario di D. Pietro Carogna ritrovato si era insufficiente a sostenere la donazione ed il legato di che si è fatto parola, si transigeva con gli eredi di lui per soli ducati quattrocento;

Veduta la deliberazione del tribunal civile in Lucera de' 26 di febbraio 1844, con la quale è stata omologata la enunciata transazione;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del Codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al capitolo della chiesa metropolitana in Manfredonia per l'accettazione delle disposizioni in favore del medesimo da D. Pietro Carogna ne' termini però della transazione stabilita con l'istrumento de' 19 di maggio 1840 che rimane approvato in tutte le sue parti.

2. Rimangono salvi i dritti de' terzi. Il capitolo avrà l'obbligo di eseguire esattamente i pesi imposti con l'enunciato istrumento dei 19 di maggio 1840 de'quali sarà presa nota nella corrispondente tabbella.

3. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 728 —

Decreto del 10 agosto 1846 che autorizza l' Ordinario della diocesi di Trapani ad accettare le disposizioni fatte da diversi individui in favore del convento de' Minori Osservanti.

Veduto l'atto di donazione de' 15 di dicembre 1835 per notar Giuseppe Venza di Trapani, per lo quale il cavaliere D. Giuseppe di Ferro e Ferro Berardo 26.° dispose in favore del convento de' minori osservanti nel detto comune un canone enfiteutico di annui ducati trentasei per celebrazione di messe e per altri uffizi appartenenti al culto divino;

Veduti eziandio i due testamenti pubblici de' 23 di dicembre 1842 e de' 10 di settembre 1844 per notar Tommaso Mauro del detto comune; pe' quali D. Francesco Giacalone e Tipa dispose in pro del convento medesimo la proprietà di due magazzini del valor capitale di ducati seicento per celebrazione di messe, di anniversari ed altri uffizi di culto divino;

Veduta la supplica a noi rassegnata dal sindaco apostolico del suddetto convento per la importizione del nostro beneplacito sulle disposizioni surriferite;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo il nostro beneplacito all'ordinario della diocesi di Trapani per l'accettazione delle disposizioni come sopra in favore del sopra detto convento de' minori osservanti, perchè ne amministri la rendita e la passi annualmente al convento summenzionato, giusta la volontà de'pii disponenti; con

le condizioni e clausole espresse nel surriferito atto di donazione e ne' detti pubblici testamenti, salvo però i diritti de' terzi.

2. Di tali pie disposizioni e de' pesi annessivi che dovranno esattamente eseguirsi sarà presa nota nella platea della chiesa vescovile e ne' registri della sagrestia del convento.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro, sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

— 729 —

Decreto del 10 agosto 1846 autorizzante il vescovo di Caltanissetta ad accordare all'arciprete e clero di S. Caterina l'insegno dello mozzetto color pavonazzo.

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Permettiamo al vescovo di Caltanissetta di accordare all' arciprete e clero di S. Caterina l'insegna della mozzetta color pavonazzo. I mentovati arciprete e clero non potranno farne uso se pria non sarà loro spedita la corrispondente real cedola per via del ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 730 —

Decreto del 10 agosto 1846 che permette al vescovo di Girgenti di accordare al clero di Menfi l'insegna della mozzetta color pavonazzo.

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Permettiamo al vescovo di Girgenti di accordare al clero di Melfi l' insegna della mozzetta color pavonazzo. Il suddetto clero non potrà farne uso se pria non si avrà spedita la corrispondente real cedola per via del ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 731 —

Decreto del 10 *agosto* 1846 *col quale si stabilisce nel real istituto di belle arti una scuola d' intaglio in acciaio ed in legno.*

Veduto il voto della reale accademia di belle arti, rassegnato a noi dal nostro ministro segretario di stato degli affari interni, sul vantaggio che può apportare alle arti patrie la istituzione di una scuola nella quale s' insegnassero i diversi metodi d' intagli in acciaio ed in legno con molto successo diffusi in Inghilterra ed in Francia;

Visto il decreto organico del reale istituto di belle arti del dì 2 di marzo 1822;

Volendo con ogni maniera d' incoraggiamenti giovare a' nostri amatissimi sudditi, i quali intendono allo studio delle arti belle;

Sulla proposizione del ridetto nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È stabilita nel real istituto di belle arti una scuola d' intaglio in acciaio ed in legno co' diversi metodi divulgati in Francia ed in Inghilterra, da essere indipendente dall' altra scuola d' intaglio in rame, designata nell' articolo terzo del decreto de' 2 di marzo 1822.

2. È preposto a detta scuola professore ordinario, da nominarsi da noi, col soldo di trenta ducati al mese.

3. I nostri ministri segretari di stato degli affari interni e degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

— 732 —

Decreto del 17 *agosto* 1846 *col quale il comune di Valguarnera nella provincia di Caltanissetta viene elevato a capoluogo di circondario, e separato da quello di Aidone.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di là del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dal primo gennaio 1847 il comune di Valguarnera in provincia di Caltanissetta sarà elevato a capoluogo

di circondario, separandosi da quello di Aidone che sarà conservato in circondario di seconda classe.

Tutti i nostri ministri segretari di stato, il luogotenente generale in Sicilia ed il direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 733 —

Decreto del 22 agosto 1846 che permette al sindaco apostolico del convento de' PP. Alcantarini di Squinzano di accettare il legato disposto da D. Giorgio Granafei.

Veduto il testamento in forma mistica depositato presso il notajo in Mesagne Pasquale Capozza nel 6 gennajo anno corrente, col quale D. Giorgio Granafei imponeva l'obbligo a' suoi eredi di corrispondere annualmente al convento de' PP. Alcantarini in Squinzano sei staja di olio per lo mantenimento di due lambade accese e ducati venti per le quaranta ore, dando facoltà al sindaco apostolico dell'enunciato convento per sicurezza di questo legato di prendere iscrizione per ducati seicento sopra designato fondo pertinente alla eredità di lui;

Veduta la domanda a noi rassegnata dall'enunciato sindaco apostolico per l'accettazione di questo legato;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al sindaco apostolico del convento de' PP. Alcantarini di Squinzano per l'accettazione del legato come sopra da D. Giorgio Granafei, salvi però rimanendo i diritti de' terzi.

2. Di tale legato e de' pesi annessivi che saranno esattamente eseguiti sarà presa nota ne' registri della sagrestia del convento.

3. La iscrizione ipotecaria ordinata dal testatore per lo capitale di ducati seicento sarà presa e rinnovata in tempo utile nel nome ed a cura dell'ordinario della diocesi.

4. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 734 —

Decreto del 31 agosto 1846 che stabilisce provvisoriamente nel comune di Sarno nel principato citeriore una novella piazza di notajo.

Veduta la supplica a noi rassegnata da D. Gennaro Laudisio per lo stabilimento di una piazza di notajo nel villaggio di Episcopia, aggregato al comune di Sarno in provincia di Principato Citra;

Prentendo in considerazione le attuali particolari circostanze della popolazione del cennato villaggio nel fine di meglio provvedere al servizio notariale;

Veduto l'articolo 53 della legge sul notariato de' 23 di novembre 1819;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È stabilita provvisoriamente nel comune di Sarno in provincia di Principato citra un' altra piazza di notajo oltre quelle che vi sono per legge.

La residenza di questo novello notajo sarà nel cennato villaggio di Episcopia, aggregato al comune di Sarno.

Avvenendo vaganza di piazza di notajo, non sarà questa provveduta, dovendo il numero per lo intero comune e villaggio ridursi a quello stabilito dalla legge.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 735 —

Decreto del 4 settembre 1846 con cui si congede a D. Gregorio Macry la privativa per un torchio a vite e per un frantojo, atti ad estrarre l'olio dalle olive.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo a D. Gregorio Macry privativa della durata di anni dieci ne' nostri reali dominii di qua del Faro, ai termini del decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, per un torchio a vite perfezzionato da lui, e per un frantojo di sua invenzione, ambedue tali macchine atte ad estrarre l'olio dalle olive; senza che questa concessione sia d'impe-

dimento a far uso degli antichi metodi, o di altri che in seguito s'inventassero.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 736 —

Decreto del 4 settembre 1846 che concede ad Orlando Benedettini di Roma la privativa per introdurre una macchina atta a far gelati in brevissimo tempo.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo ad Orlando Benedettini di Roma privativa della durata di anni cinque, a' termini del decreto de' 2 di marzo 1810 provvisoriamente in vigore, per introdurre nei nostri reali dominî di qua del faro la macchina di sua invenzione atta a fare gelati in brevissimo tempo.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 737 —

Decreto del 5 settembre 1846 autorizzante il monastero di S. Domenico in Trapani ad accettare le disposizioni fatte da D. Andrea Polizzi e D. Antonina Mancuso.

Veduto il testamento per atto pubblico de' 16 di maggio 1841 per lo notaio in Trapani Tommaso Mauro, col quale D. Andrea Polizzi legava a quel monastero di S. Domenico, col peso della celebrazione di messe, la proprietà di un tenimento di case da conseguirla però dopo la morte della moglie D.ª Antonina Mancuso, in favor della quale ne disponeva l'usufrutto non pure, che la facoltà di poterlo alienare in caso di bisogno;

Veduto l'istrumento de' 10 di novembre 1845 per lo notajo in Trapani Niccolò Barrabino, col quale morto il testatore, la vedova di lui cedeva al monastero medesimo l'usufrutto del casamento e rinunziava al diritto di poter alienare, affinchè fin da ora si adempisse alla celebrazione delle messe, riserbando per se un vitalizio nel caso che addivenisse povera;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî al di là del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al monastero di S. Domenico in Trapani per l'accettazione delle su riferite disposizioni da D. Andrea Polizzi, e da D. Antonina Mancuso; salvi però rimanendo i diritti de' terzi.

2. Di tali disposizioni e de' pesi annessivi, che dovranno esattamente eseguirsi, sarà presa nota nella platea del monastero.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 738 —

Decreto del 5 settembre 1846 permettente al sindaco apostolico del convento de' PP. Cappuccini di Morreale di accettare alcune disposizioni fatte in favore di quel convento.

Veduta la supplica a noi rassegnata per la impartizione del nostro beneplacito su le qui appresso notate disposizioni in favore del convento de' PP. Cappuccini di Morreale, consistenti in annue rendite per celebrazione di messe, e per altri uffizî di culto divino;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo il nostro beneplacito al sindaco apostolico del convento de' PP. Cappuccini su riferiti per l'accettazione delle disposizioni fatte in favore del convento medesimo, 1. da Giovanni Cavallaro con testamento pubblico degli 11 di aprile 1823 per notar Giuseppe Pensato residente nel detto comune; 2. da Vincenzo Bruno con testamento pubblico de' 5 di agosto 1825 per lo notajo Salvatore Seggio ivi residente; 3. da Giambattista Bacchi con testamento pubblico de' 9 di maggio 1827 per notar Giuseppe Maria Morello ivi residente; 4. da Giuseppa Busicchia con testamento pubblico de' 30 di luglio 1836 per notar Antonino Leto ivi residente; 5. da Giovanni d'Amico con testamento pubblico de' 9 di luglio 1837 per notar Michele Maria Morello ivi residente; 6. da Giuseppa Cavallaro con testamento pubblico de' 28 di agosto 1840 per notar Alberto Damiani e d'Agostino residente nel detto comune.

2. Dovranno esattamente eseguirsi tutti i pesi, tutte le condizioni e clausole espresse nelle suddette pie disposizioni; salvi restando i dritti de' terzi.

3. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati, ciascuno per la parte lo riguarda della esecuzione del presente decreto.

— 739 —

Decreto dell' 11 settembre 1846 con cui Stefano Greco da Cianciana è riabilitato ne' dritti civili.

Veduta la domanda per riabilitazione a' dritti civili da Stefano Greco da Cianciana, che ha cessato di essere sottoposto alla pena de' ferri cui fu condannato dalla gran corte in Girgenti a' 13 di settembre 1825;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo a Stefano Greco da Cianciana la riabilitazione a' dritti civili.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 740 —

Decreto del 26 settembre 1846 autorizzante la riduzione di un canone che da D. Giuseppe Rizzi si paga al comune di S. Arpino.

Veduto il nostro real decreto de' 20 di aprile 1842, col quale autorizzammo il comune di S. Arpino a dare in enfiteusi a D. Giuseppe Rizzi un fondo di circa moggia tredici di sua proprietà in tenimento di Ottajano per l'annuo canone lordo di ducati quattorci a moggio;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Facoltiamo il comune di S. Arpino in provincia di Napoli di ridurre a ducati dodici lordi a moggio il canone di ducati quattordici, che si era fissato sul cennato territorio di sua proprietà, posto in tenimento di Ottajano, dato in enfiteusi a D. Giuseppe Rizzi, giusta il citato nostro real decreto, che per tutt' altro rimane nel suo pieno vigore.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 741 —

Legge del 5 ottobre 1846 per l'osservanza del trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra Sua Maestà il Re Nostro Sovrano, e Sua Maestà l' Imperatore di Austria.

Nella veduta di estendere ed agevolare le relazioni di navigazione e di commercio tra i nostri reali dominî e quelli di Sua Maestà l' Imperatore di Austria; e rimuovere tutti gli ostacoli che vi si opponevano, ci siamo messo di accordo con la Maestà Sua I. a tale oggetto; ed un trattato di navigazione e di commercio del tenor seguente è stato conchiuso e sottoscritto da' nostri rispettivi plenipotenziarî a ciò debitamente autorizzati.

IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITA'.

Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie, e Sua Maesà l' Imperatore di Austria, animate da un egual desiderio di estendere, accrescere e consolidare le relazioni commerciali tra i loro stati rispettivi, e di procurare tutte le facilità e tutti gl'incoraggiamenti possibili a quelli de' loro sudditi che partecipano a tali relazioni, persuase che nulla potrebbe più contribuire al compimento de' loro mutui desiderî a tale oggetto, quanto l'abolizione reciproca di tutti i diritti differenziali di navigazione e di dogana, e di tutte le prerogative e privilegî esclusivi di commercio, di cui i sudditi di una delle due parti hanno finora goduto in preferenza di quelli dell'altra ne' loro rispettivi stati, hanno nominato de' plenipotenziarî per conchiudere un trattato a tale effetto, cioè

Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie

D. Giustino Fortunato, cavaliere gran Croce del reale Costantiniano militare Ordine di S. Giorgio, e di quello di Francesco I, insignito dell'imperiale Ordine russo dell' Aquila bianca, del gran cordone del real Ordine francese della Legione di onore, di quello de' Ss. Maurizio e Lazaro di Sardegna, e di quello di Dannebrog di Danimarca, ministro segretario di stato di Sua Maestà;

D. Michele Gravina e Requesenz principe di Comitini, cavaliere gran Croce del real Ordine di Francesco I, insignito dell' imperiale Ordine russo dell' Aquila bianca, del gran cordone del real Ordine francese della Legione di onore, di quello de' Ss. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, e di quello di Dannebrog di Danimarca, gentiluomo di camera con esercizio e ministro segretario di stato di Sua Maestà;

e D. Antonio Spinelli de' principi di Scalea, commendatore del real Ordine di Francesco I, cavaliere di prima classe dell' imperiale Ordine russo di S. Anna e grande ufficiale del real Ordine francese della Legione di onore, gentiluomo di camera

della Maestà Sua, consultore della consulta generale, soprantendente generale degli archivi del regno ed intendente della provincia di Napoli.

E Sua Maestà l'Imperatore di Austria

D. Felice principe di Schwarzenberg, cavaliere Gran Croce decorato del gran cordone dell'Ordine sacro e militare de' Ss. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, cavaliere di seconda classe del real Ordine prussiano dell'Aquila rosso in brillanti, cavaliere di terza classe dell'imperiale Ordine russo di S. Wladimiro, uffiziale dell'imperiale ordine brasiliano della Croce del mezzodì, Ciamberlano, consigliere intimo attuale di Sua Maestà I. e R. Apostolica, generale Maggiore nelle sue armate, e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la real corte delle due Sicilie.

I quali dopo di aversi comunicati scambievolmente i rispettivi pieni poteri, e trovati questi in buona e dovuta forma: sono convenuti ed hanno conchiuso i seguenti articoli.

Art. 1. Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione tra il regno delle due Sicilie e l'impero di Austria. I sudditi di ognuno delle alte parti contraenti avranno una piena libertà di viaggiare e di risedere sul territorio e negli stati dell'altra per attendere a'loro affari, e godranno a tale effetto della stessa sicurezza e protezione di che godono gli abitanti del paese, o i sudditi delle nazioni più favorite, con l'obbligo di sottoporsi alle leggi ed alle ordinanze stabilitevi. Avranno il diritto di disporre de'loro beni personali per mezzo di vendita, donazione, permuta, testamento, o di ogni altra qualunque maniera, senza che sia loro opposto il minimo ostacolo o impedimento.

I loro eredi se sono sudditi dell'altra parte contraente succederanno a'loro beni, sia in virtù di un testamento, sia ab intestato, e potranno prenderne possesso sia di persona, sia per mezzo di altri agendo in loro vece, non che disporre a volontà. In quelle parti dell'impero di Austria, dove essendovi leggi particolari che rendono il diritto al possesso de' beni fondi dipendente da definite qualità personali dell'acquistatore, i sudditi del regno delle due Sicilie andranno soggetti alle leggi e prescrizioni che in casi simili si applicano a' sudditi di S. M. I. Quindi viene espressamente convenuto che tutte le stipulazioni relative alla reciproca abolizione del diritto di detrazione, gabella haereditaria, e della imposta di emigrazione, contenute nella convenzione conchiusa in Vienna a' 19 di agosto 1844, restano e resteranno in pieno vigore.

I sudditi di ognuna delle alte parti contraenti che riseggono o viaggiano negli stati dell'altra non saranno obbligati sotto verun pretesto a pagare altre tasse o imposte, che quelle le quali sono pagate o potranno pagarsi dalle nazioni le più favorite.

Saranno essi esenti da qualunque servizio sia per terra, sia per mare, da prestiti forzosi e da ogni contribuzione straordinaria, purchè non sia generale o stabilita per legge.

Le loro abitazioni, i magazzini e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di commercio e di residenza saranno rispettati, non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatorie, non potrà farsi alcun esame o ispezione arbitraria delle loro carte, libri e conti commerciali, nè potranno tali operazioni praticarsi altrimenti, che se ed in quanto ciò viene ammesso e regolato dalle leggi alle quali vanno soggetti i proprî sudditi.

Sua Maestà il re del regno delle Due Sicilie si compromette di garentire in tutte le occasioni a' sudditi di Sua Maestà l'Imperatore di Austria che risederanno ne' suoi stati e dominî la conservazione della loro proprietà e della loro sicurezza personale, nel modo stesso che sono garentite a'suoi sudditi ed a'sudditi delle nazioni le più favorite.

Sua Maestà l'Imperatore di Austria da parte sua promette di assicurare ne' suoi stati e domini il godimento degli stessi privilegi a'sudditi di Sua Maestà il re del regno delle due Sicilie.

2. I sudditi di Sua Maestà il re del regno delle due Sicilie non saranno sottoposti ne' dominî di Sua Maestà l'Imperatore di Austria ad un sistema più rigoroso di esame e di perquisizione, per parte degli uffiziali doganali, che i sudditi di Sua Maestà l'Imperatore di Austria.

E della stessa maniera, i sudditi di Sua Maestà l'Imperatore di Austria non saranno sottoposti ne' dominî di Sua Maestà il re del regno delle due Sicilie ad un sistema di esame e di perquisizione più rigoroso che i sudditi di Sua Maestà il Re del regno delle Due Sicilie.

3. I sudditi di Sua Maestà Siciliana negli stati di Sua Maestà l'Imperatore di Austria potranno liberamente trattare i loro proprî affari da se stessi, o commetterli alla gestione di quelle persone che giudicheranno a proposito di nominare come loro sensali, fattori, o agenti; ed i sudditi di Sua Maestà Siciliana non saranno impediti nella scelta delle persone che potranno agire in tale qualità, nè tenuti a pagare verun salario o rimunerazione ad alcuna persona che non sia di loro scelta.

Una libertà assoluta sarà data in tutte le circostanze al compratore ed al venditore di trattare insieme, e di fissare il prezzo di un effetto o di una mercanzia qualunque immessa negli stati di Sua Maestà l'Imperatore di Austria, o esportata da essi; salvo in generale gli affari, pe' quali le leggi e gli usi del paese esigono l'azione di agenti speciali.

I sudditi di Sua Maestà l'Imperatore di Austria godranno negli stati di Sua Maestà Siciliana de' medesimi privilegi e sotto le stesse condizioni.

4. I prodotti del suolo o dell'industria dell'uno de'due paesi

immessi dall' uno nell' altro sia per mare, sia per terra, saranno tassati nello stesso modo che gli stessi prodotti immessi da ogni altro paese qualunque, e non saranno sottoposti ad alcun dazio doganale o di transito, o ad altra imposta, diverso o più elevato.

Sua Maestà il re del regno delle due Sicilie e Sua Maestà l' Imperatore di Austria si obbligano di non accordare a'sudditi o cittadini di alcun' altra Potenza, in materia di commercio o di navigazione; alcun privilegio, favore o immunità, senza estenderlo nel tempo stesso al commercio ed alla navigazione dell' altro paese, gratuitamente se la concesssione è stata fatta a titolo gratuito, e mediante una compensazione equivalente, per quanto sarà possibile, da stabilirsi di comune accordo, se la stessa è stata fatta a titolo oneroso.

5. Tutte le produzioni del suolo o dell' industria de'due paesi, o de' loro rispettivi domini, provenienti dall' uno, e potendo essere legalmente immesse, depositate o immagazzinate nell' altro, saranno sottoposte agli stessi dazi, e godranno degli stessi privilegi, sia che vengano immesse, depositate o immagazzinate per mezzo di bastimenti delle due Sicilie, o per bastimenti Austriaci ne' porti degli stati delle due alte parti contraenti.

Nello stesso modo, tutte le produzioni che potranno essere legalmente esportate da uno de' due paesi nell' altro, saranno sottoposte a' medesimi dazi, e godranno de'medesimi privilegi, riduzioni, benefizi, concessioni e restituzioni, sia che vengano esportate o riesportate con bastimenti dell'uno o dell' altro paese.

6. La nazionalità de'bastimenti sarà riconosciuta ed ammessa scambievolmente, secondo le leggi ed i regolamenti particolari ad ogni stato, pel mezzo delle patenti e carte di bordo rilasciate dalle corrispondenti autorità a' capitani od a' padroni.

7. I bastimenti siciliani arrivando ne' porti de'domini di Sua Maestà l' Imperatore di Austria, e reciprocamente i bastimenti austriaci giungendo ne'porti di Sua Maestà il re del regno delle due Sicilie saranno trattati ne' due paesi al loro arrivo, durante la loro dimora ed alla loro uscita sullo stesso piede che i bastimenti nazionali, per tutto ciò che riguarda i diritti di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto, di fanale, di quarantena, di darsena e patente, ed altri carichi che gravitano sullo scafo del bastimento sotto qualunque denominazione, sia che i diritti sopra trascritti si paghino in favore dello stato, sia delle città o di altro stabilimento particolare qualunque, sempre che questi bastimenti vengano direttamente da uno de' porti del regno delle due Sicilie in uno de' porti de' domini di Sua Maestà l' Imperatore di Austria, o da uno de' porti degli stati austriaci in uno de' porti del regno delle due Sicilie se carichi, e per qualunque sorta di viaggio se vengono in zavorra.

8. Non sarà accordata nè direttamente nè indirettamente, nè

dall' uno de' due governi, nè da veruna società, corporazione o agente trattando in suo nome e sotto la sua autorità, veruna preferenza qualsiasi per la compra di alcuna produzione del suolo, dell' industria o dell' arte dell' uno de' due stati immessa ne' porti dell' altro, a motivo della nazionalità del naviglio che avesse trasportata questa produzione; essendo ben positiva intenzione delle parti contraenti, che nessuna differenza o distinzione qualunque abbia luogo a questo riguardo.

9. Per effetto delle stipulazioni che precedono, ogni premio, rimessa o rimborso di diritti che esiste nel regno delle due Sicilie a pregiudizio del commercio e della navigazione austriaca è, e rimane abolito.

Egli è anche espressammente inteso che alcun premio, rimessa o rimborso di diritti non potrà, mentre durerà il presente trattato, essere accordato nel regno delle due Sicilie in pregiudizio del commercio e della navigazione austriaca. E reciprocamente, siccome non vi esistono attualmente nello Impero di Austria nè premî, nè rimesse o rimborsi di diritti in pregiudizio del commercio e della navigazione delle due Sicilie, egli è benanche espressamente inteso che alcun premio, rimessa o rimborso di diritti non potrà, mentre durerà il presente trattato, essere accordato nell' Impero di Austria in pregiudizio del commercio e della navigazione del regno delle due Sicilie.

Non pertanto non saranno reputati derogare al principio di reciprocità che forma la base del trattato di questo giorno, 1.° i premî che i rispettivi governi accordano a' loro nazionali a fine d' incoraggiare la costruzione de' bastimenti mercantili: 2.° le immunità accordate nell' Austria a differenti compagnie inglesi dette *Iacht-Clubs*.

In conseguenza Sua Maestà l' Imperatore di Austria dichiara che in virtù del presente trattato le disposizioni del decreto Aulico e della relativa pubblicazione dell' I. R. governo di Trieste degli 8 di novembre 1845, per effetto del quale i bastimenti di commercio di Nazioni straniere che non hanno affatto trattati di commercio con l'Austria, vengono sottoposti dopo il primo di marzo 1846 ad un dritto di tonnellaggio di un fiorino di convenzione per ogni tonnellata alla loro entrata ne' porti austriaci, non sono in verun modo applicabili nè al commercio diretto, nè alla navigazione del regno delle due Sicilie fino a che si rimanga nelle condizioni stipulate nell' articolo VII del presente trattato.

In oltre Sua Maestà l' Imperatore di Austria consente a ridurre, per tutta durata del presente trattato; il diritto che esiste sull' introduzione de' vini del regno delle due Sicilie nei suoi dominî imperiali di sette fiorini, trenta karantani per quintale austriaco, corrispondenti a ducati sette e grana 35 per cantajo napolitano, a fiorini due per quintale austriaco, o sia a ducato uno e grana novantasei per cantajo napolitano; purchè

cousti dalle carte di bordo la loro provvenienza diretta da'porti del regno delle due Sicilie.

Nell' immessione de' vini del regno delle due Sicilie nel territorio doganale per la via de'porti franchi austriaci, dovrà, perchè consegnano il ribasso sul dazio d' introduzione stipulato nel presente trattato, esserne fatta immediatamente dopo l' arrivo del bastimento, e prima dello sbarco, la debita dichiarazione presso il competente officio doganale posto nel porto franco.

E da conto suo Sua Maestà il re del regno delle due Sicilie dichiara che, mentre durerà il presente trattato, la riduzione del dieci per cento di cui gode la sua real bandiera sopra i dritti risultanti dalle tariffe doganali, sarà del pari estesa alle produzioni del suolo e dell' industria degli stati di Sua Maestà l'Imperatore di Austria, che saranno importate ne' suoi reali domini da quelli di S. M. I. e R. Apostolica con bastimenti di commercio austriaci.

10. Le stipulazioni del presente trattato non si applicheranno affatto alla navigazione di costa o cabbotaggio che si fa da un porto all' altro in ciascuno de' due paesi, pel trasporto di persone, di merci e di oggetti di commercio da bastimenti a vela od a vapore, un tal modo di trasporto essendo esclusivamente riservato a' bastimenti nazionali.

Tuttavia i bastimenti di ciascuna delle alte parti contraenti potranno prendere o disbarcare una porzione del loro carico in un porto degli stati dell'altra, e completare in seguito il loro carico, o disbarcare il resto in uno o più porti degli stessi stati, senza perciò pagare alcun dritto diverso di quello che pagasi da' legni del proprio paese, o da quelli delle nazioni le più favorite.

11. I consoli, i viceconsoli ed agenti commerciali di ciascuna delle alte parti contraenti godranno negli stati dell' altra degli stessi privilegi e poteri, de' quali godono quelli delle Nazioni le più favorite: ma nel caso in cui i detti consoli ed agenti commerciali volessero esercitare il commercio, saranno soggetti alle stesse leggi ed usi, a' quali sono assoggettati i particolari della loro nazione nel luogo dove riseggono.

I consoli viceconsoli ed agenti commerciali dei due paesi avranno, come tali, il dritto di essere giudici ed arbitri delle quistioni civili derivanti da contratti fatti altrove tra i capitani e gli equipaggi de' bastimenti della loro nazione; e le autorità locali non potranno intervenire o prendervi parte, che ne' soli casi in cui la condotta del capitano o degli equipaggi turbasse l' ordine pubblico o la tranquillità del paese. Beninteso che questa specie di giudizio o di arbitramento non potrà privare le parti contraenti del dritto che hanno di richiamarsene al loro ritorno alle autorità giudiziarie del proprio paese.

12. In caso di naufragio in un sito appartenente all' una o all' altra delle alte parti contraenti, non solo sarà prestata ogni sorta di assistenza a' naufraghi, ma anche i legni e le

loro parti ed avanzi; i loro attrezzi e tutti gli oggetti che loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli effetti e le merci che sarebbero state gittate al mare e che fossero state salvate, non saranno affatto prese o ritenute sotto qualsivoglia pretesto. I detti bastimenti, effetti e merci saranno al contrario conservati e renduti, mediante il pagamento delle stesse spese di salvataggio e di conservazione, come pure degli stessi diritti di dogana, di quarantena ed altri, che in simil caso pagherebbe un legno nazionale. Lo stesso avverrà del prodotto della vendita di questi oggetti, se le circostanze la esiggessero immediata.

In tal caso, ed in quello di approdo forzato, per cui le alte Parti contraenti si riferiscono pienamente alle stipulazioni contenute nella dichiarazione firmata a Vienna il 4 di novembre 1843, i consoli viceconsoli ed agenti commerciali rispettivi saranno autorizzati ad intervenire, onde prestare assistenza a' loro nazionali. Beninteso che in caso di qualunque legale reclamo su di tale naufragio, effetti e mercanzie, lo stesso reclamo sarà deferito alla decisione de' tribunali competenti del paese.

13. I consoli, viceconsoli o agenti commerciali di ciascuna delle due alte parti contraenti, residenti negli stati dell' altra, riceveranno dalle autorità locali tutta l'assistenza che potrà legalmente essere ad essi accordata per la restituzione de' disertori delle navi da guerra o mercantili de' loro paesi rispettivi.

14. Il presente trattato avrà forza e valore per lo spazio di otto anni, dal giorno in cui le ratifiche ne saranno cambiate. Se al termine di otto anni non si troverà dimandata sei mesi prima la cessazione del presente trattato, lo stesso continuerà ad essere obbligatorio di anno in anno, fino a che una delle parti contraenti non avrà annunziato all' altra, sei mesi prima, la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

15. Il presente trattato di navigazione e di commercio sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate in Napoli allo spirare di tre mesi, o più presto se sarà possibile.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi lo hanno firmato, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto in Napoli il giorno quattro di luglio dell' anno 1846.

Firmati { (L. S.) Giustino Fortunato. (L. S.) Principe di Comitini. (L. S.) Antonio Spinelli.

Firmato { (L. S.) Principe F. Schwarzenberg.

Ed essendo nostra volontà che il soprascritto trattato, le di cui ratifiche sono state cambiate il giorno tre del corrente in questa nostra città di Napoli, abbia pieno effetto giusta l' impegno da Noi preso;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato incaricato del portafoglio degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. unico. Tutti gli articoli del soprascritto trattato saranno esattamente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti, ed avranno vigore dal giorno tre del corrente mese di ottobre 1846.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran suggello, contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

— 742 —

Decreto del 19 *ottobre* 1846 *che accorda a Pasquale Grande la riabilitazione a' dritti civili.*

Veduta la domanda di riabilitazione a' dritti civili fatta da Pasquale Grande, che ha cessato di essere sottoposto alla pena de' ferri nel presidio cui fu condannato per complicità in rissa con omicidio dalla gran corte di Calabria ulteriore seconda ai 5 di maggio 1837;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo a Pasquale Grande la riabilitazione ai dritti civili.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 743 —

Decreto del 19 *ottobre* 1846 *circa la naturalizzazione degli individui nati in regno da genitori stranieri.*

Veduto l' articolo 11 delle leggi civili, così concepito: Qualunque individuo nato nel regno da uno straniero potrà nell' anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare la qualità di na-

zionale; purchè risedendo nel regno, dichiari l'intenzione di fissarvi il suo domicilio; ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nel regno, e ve lo stabilisca nel decorso di un anno dall'atto della suddetta promessa.

Promosso il dubio intorno al metodo come un individuo nato in regno da genitori stranieri, ed inscritto ne' registri dello stato civile, debba nel corso dell'anno ventiduesimo di sua età proporre la sua dimanda per conseguir la nazionalità del regno delle due Sicilie, giusta il trascritto articolo 11 delle leggi civili;

Veduta la legge del 17 di dicembre 1817, che stabilisce le condizioni e le forme come ottenersi dagli esteri la naturalizzazione in questo reame;

Veduto il decreto de' 18 di maggio 1818, con cui fu commessa agl'intendenti la istruzione su le dimande per naturalizzazione;

Veduto il rescritto del 6 di maggio 1818, per lo quale i soli cattolici possono aspirare alla naturalizzazione in regno;

Veduto l'art. 15 num. 6 della legge de' 14 di giugno 1824 organica della consulta generale, che commette alla medesima l'esame delle dimande per naturalizzazione;

Considerato che secondo lo spirito della vigente legislazione del regno la nazionalità non si acquista in verun caso, senza espressa concessione;

Che la domanda per reclamo di nazionalità nel caso di che tratta l'articolo 11 delle leggi civili rientra essenzialmente nella domanda di naturalizzazione;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le dimande per naturalizzazione degl'individui nati in regno da genitori stranieri saranno inviate per istruirsi ai termini del decreto de' 18 di maggio 1818 all'intendente della provincia sia del luogo della nascita del reclamante, sia del luogo del suo domicilio in regno, unitamente a' documenti giustificativi dell'adempimento delle condizioni prescritte dallo articolo 11 delle leggi civili, nel modo stabilito nell'articolo 2 della legge dei 17 di dicembre 1817.

2. La istruzione che si compilerà, sarà trasmessa al nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, su la cui proposizione, udito pria il parere della consulta generale del regno, ci riserbiamo di provvedere intorno alle cennate dimande per nazionalità.

3. La disposizione dell'articolo 3 della citata legge del 17 di dicembre 1817 sarà applicabile anche al caso di concessione di nazionalità di che tratta l'articolo 11 delle leggi civili.

4. L'individuo nato in regno da straniero, ma non iscritto ne' registri dello stato civile, ovvero che inscritto ne' detti registri abbia oltrepassato la età di anni ventidue, qualora voglia acquistare la nazionalità, dovrà uniformarsi intieramente a quanto è prescritto dalla sopraccitata legge de' 17 di dicembre 1817 per la naturalizzazione degli stranieri.

5. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 744 —

Decreto del 19 *ottobre* 1846 *che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato della presidenza del consiglio de' ministri per lo esercizio* 1847.

Veduto il progetto di stato discusso del ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri a noi rassegnato per lo servizio del vegnente esercizio 1847;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato della presidenza del consiglio de' ministri del venturo esercizio 1847, nella somma totale di ducati quarantanovemila ottocentosessantaquattro, annesso all' originale del presente decreto, è da noi approvato.

2. Il nostro consigliere ministro di stato presidente interino del consiglio de' ministri, ed il nostro ministro segretario di stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno nella parte che lo riguarda.

— 745 —

Decreto del 19 *ottobre* 1846 *che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato della polizia generale per lo esercizio* 1847.

Veduto il progetto di stato discusso della real segreteria e ministero di stato della polizia generale a Noi rassegnato per lo prossimo venturo esercizio 1847;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato della polizia generale del prossimo venturo esercizio 1847, nella somma totale di ducati dugentoundicimila

quattrocentottantasei, annesso all'originale del presente decreto, è da Noi approvato.

2. I nostri ministri segretari di stato delle finanze; e della polizia generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che la riguarda.

— 746 —

Decreto del 19 ottobre 1846 autorizzante lo stabilimento di una casa filiale de'padri della congregazione del Beato Pietro da Pisa nel comune di Liveri.

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito allo stabilimento nel comune di Liveri, provincia di terra di lavoro, di una casa filiale de' padri della congregazione del Beato Pietro da Pisa, dipendente dalle case dello stesso istituto di Napoli e Pomigliano d'Arco; restando con ciò da noi approvata la cessione all'oggetto fatta del locale e chiesa in detto comune di S. Maria Apparente per parte del seminario diocesano di Nola, giusta l'istrumento de' 10 di febbraio del corrente anno stipulato per gli atti di notar Carmine Lauro residente in Nola.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 747 —

Decreto del 19 ottobre 1846 che diminuisce il dazio d'immissione sulle bande stagnate forestiere.

Veduto il decreto de' 25 di maggio 1841, col quale venne stabilito a ducati sette a cantaio a peso lordo il dazio sulle bande stagnate forestiere;

Volendo favorire la introduzione di questo articolo di commercio;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dalla pubblicaziane del presente decreto, sulle bande stagnate forestiere o sieno lamine di latta, che ora vanno soggette al pagamento di ducati sette a cantaio a peso lordo, sarà esatto il dazio di ducati quattro su ciascun cantaio lordo del recipiente contenente il genere.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il

nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 74 —

Decreto del 19 ottobre 1846 col quale si permette il trabalzo delle merci che pervengono sopra battelli a vapore ne' porti di Napoli e di Palermo.

Vista la legge doganale de' 19 di giugno 1826, titolo X, articoli 218 e seguenti, co' quali è vietato il trabalzo delle mercanzie che giungono ne' nostri porti, ancorchè sieno dichiarate per l' estero;

Volendo sempre più facilitare il commercio in tutte le sue svariate operazioni;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto saranno permessi ne' porti di Napoli e di Palermo i trabalzi delle merci che ne' suddetti due porti giungano sopra battelli a vapore sì nazionali che esteri che possono legalmente trasportarle nel regno.

2. Le mercanzie giunte come si è detto nell' articolo precedente, potranno in tutto o in parte trabalzarsi sopra legni coverti di real bandiera, tanto a vapore che a vela, purchè questa ulteriore destinazione sia stata dichiarata nel manifesto, giusta le regole doganali.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 749 —

Decreto del 19 ottobre 1846 che accorda a Leopoldo Masi la riabilitazione a' dritti civili.

Veduta la domanda per riabilitazione a' dritti civili fatta da Leopoldo Masi, che ha cessato di essere sottoposto alla pena de' ferri nel presidio cui fu condannato per omicidio dalla gran corte di Calabria ulteriore seconda a' 14 di febbraio 1828;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo a Leopoldo Masi la riabilitazione a' dritti civili.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 750 —

Decreto del 24 ottobre 1846 portante una riforma all' organico e personale dell' amministrazione del protomedicato generale ne' reali dominî oltre il faro, per la parte finanziera dipendente dalla direzione generale de' rami e diritti diversi.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'amministrazione del protomedicato generale ne'nostri dominî al di là del faro, per la parte finanziera nella dipendenza della direzione generale de'rami e dritti diversi, sarà distinta nel ramo della corrispondenza, e nel ramo della contabilità.

2. Il ramo della corrispondenza avrà un segretario col soldo di annui ducati centottanta;

un commesso col soldo di annui ducati centotto;

due soprannumeri, ciascuno col soldo di annui ducati settantadue.

3. Al ramo della contabilità saranno addetti un capocontabile col soldo di annui ducati centottanta;

tre commessi, ciascuno col soldo di annui ducati centotto;

un soprannumero col soldo di annui ducati settantadue;

un barantiere col soldo di annui ducati centotto.

4. Saranno assegnati per ispese di uffizio ad amendue i rami annui ducati centoquarantaquattro.

5. Nominiamo nel ramo della corrispondenza i seguenti invidui:

al posto di segretario, in vece del notar D. Salvatore Milano, D. Francesco Cinque, attualmente verificatore alunno nella direzione generale de' rami e dritti diversi;

al posto di commesso, in vece di D. Giovanni Gange, il quale attualmente l'occupa, D. Giovanni Mirone;

a' due posti di soprannumeri confermiamo D. Gioacchino Foti e D. Salvatore Quaglini.

6. Nel ramo della contabilità:

restino riservate le provvidenze circa la provvista del posto di capocontabile:

a' tre posti di commessi confermiamo D. Giuseppe di Blasi, D. Giovanni Gange, il quale finora ha servito nel ramo della corrispondenza, e nominiamo D. Luigi Marini;

al posto di soprannumero confermiamo D. Felice Sunzeri.

7. Confermiamo nel posto di barandiere Pasquale Fiore.

8. Coloro tra' nominati che attualmente si trovano addetti al servizio della direzione generale de' rami e dritti diversi, dovranno abbandonarlo, ed essere addetti interamente a' posti ne' quali si trovano ora nominati, o confermati.

9. Tutti gl' impiegati nella parte finanziera del protomedicato avranno l'obbligo di assistere e di servire presso la commessione nella parte facoltativa, senza che per lo servizio della stessa vi sia bisogno di altri impiegati.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne'nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 751 —

Decreto dei 24 ottobre 1846 con cui si accorda il titolo di marchese a D. Marianna di Avena.

Veduto il diploma del Re Ferdinando nostro augusto avo dei 12 di novembre 1777 per la concessione del titolo di marchese a D. Domenicantonio di Avena, seniore, e di costui eredi e successori con ordine di primogenitura;

Veduta la supplica a Noi rassegnata da' germani marchese D. Domenico Antonio, juniore, e duca D. Giambattista di Avena non che dalle di costui figliuole D. Ippollita e D. Marianna, con la quale hanno implorato in linea di mera grazia, che quest'ultima fosse decorata del titolo di marchese come sopra conceduto, rinunziandosi da parte loro, quali più prossimi in grado, al titolo stesso;

Veduta l'altra domanda di D. Domenicantonio di Avena, con la quale confermando la risegnazione del titolo in esame, ha implorato per grazia di farne uso durante la sua vita;

Veduti i chirimenti giustificativi per la spettanza di questo titolo nel ricorrente D. Domenicantonio per la intermedia persona del suo genitore D. Ottavio, ora defunto;

Volendo accogliere benignamente la domanda de' ricorrenti in vista delle particolari circostanze che in loro concorrono;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo a D. Marianna di Avena il titolo di marchese, che è stato risegnato dallo zio di lei D. Domenicantonio di Avena; e permettiamo a costui di usare del titolo stesso durante la sua vita.

2. Questo titolo sarà trasmessibile in perpetuo e con ordine di primogenitura a' discendenti leggittimi e naturali della concessionaria, giusta le leggi del regno.

3. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 752 —

Decreto del 4 novembre 1846 con cui si permette la fondazione di due canonicati istituiti dal canonico D. Filippo e da D. Paolina Pusateri nella collegiata del comune di Caccamo.

Veduto l'atto de' 4 di gennajo 1845 per notar Marcatojo residente nel comune di Caccamo, col quale il canonico D. Filippo e D. Paolina fratello e sorella Pusateri fondano due canonicati nella collegiata di detto comune;

Veduto l'altro atto del primo di aprile del corrente anno per lo stesso notajo, col quale i fondatori modificano l'esercizio del padronato attivo su' canonicati suddetti;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo il nostro sovrano assenso alla fondazione de' due canonicati istituiti dal canonico D. Filippo e D. Paolina Pusateri nella collegiata del comune di Caccamo, ne' termini de' su citati atti del 4 di gennajo 1845, e del primo di aprile del corrente anno 1846 per notar Marcatojo.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 753 —

Decreto del 4 novembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia per lo esercizio 1847.

Veduto il progetto di stato discusso della real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia a Noi rassegnato per lo prossimo venturo esercizio 1847;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia pel prossimo venturo esercizio 1847, nella somma totale di ducati settecentocinquantamila trecentotto, annesso all'originale del presente decreto, è da Noi approvato.

2. I nostri ministri segretari di stato di grazia e giustizia e del-

le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

— 754 —

Decreto del 4 novembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici per lo esercizio 1847.

Veduto il progetto di stato discusso della real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici, a noi rassegnato pel prossimo vegnente esercizio 1847.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici per lo prossimo venturo esercizio 1847, nella somma totale di cinquantasettemila quattrocento quattordici e grana 50, annesso all' originale del presente decreto, è da Noi approvato.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici, ed il nostro ministro segretario di stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciasciuno nella parte che lo riguarda.

— 755 —

Decreto del 4 novembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato degli affari interni per lo esercizio 1847.

Veduto il progetto di stato discusso della real segretaria e ministero di stato degli affari interni a Noi rassegnato per lo prossimo vegnente esercizio 1847;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato degli affari interni per lo prossimo ventnro esercizio 1847; nella somma totale di ducati due milioni cinqnansettemila dugento cinquantaquattro e grana 41, annesso all' originale del presente decreto, è da Noi approvato.

2. I nostri ministri segretari di stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno nella parte che lo riguarda.

Digitized by Google

— 756 —

Decreto del 4 novembre 1846 col quale Giuseppe Pullano viene riabilitato ne' dritti civili.

Veduta la domanda per riabilitazione a'diritti civili fatta da Giuseppe Pullano di Taverna che ha cessato di essere sottoposto alla pena di ferri nel presidio, cui fu condannato per omicidio volontario dalla gran corte in Catanzaro a'18 di giugno 1831;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo a Giuseppe Pullano la riabilitazione a'dritti civili.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 757 —

Decreto dell' 11 novembre 1846 che proibisce l'esportazione della stoppa inserviente al solo uso di calafataggio.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto rimane proibita l' esportazione della sola stoppa inserviente al solo uso di calafataggio.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 758 —

Decreto dell' 11 novembre 1846 autorizzante la parrocchia di S. Maria di ogni bene in Napoli ad accettare una disposizione fatta in suo pro dalla fu D. Raffaele Longhetti.

Veduto il testamento mistico de' 5 di ottobre 1841 depositato presso il notajo Benedetto Conte di Napoli, col quale la fu D. Raffaela Longhetti dopo aver instituito suo erede fiduciario ed esecutore testamentario il P. Preposito D. Antonio Feola, dispose che dal ritratto della vendita degli ori ed argenti si fossero celebrate delle messe; che dagl'immobili e da' crediti si fosse costituita una cappellania laicale di annui ducati centotto da poter essere addetta a patrimonio sacro; e che il di più delle arre dovesse impiegarsi in elemosine e sovvenzioni in favore delle famiglie povere della parrocchia di Santa Maria di ogni bene in Napoli, a volontà dell'erede fiduciario anzidetto;

Veduta la dimanda del consiglio generale degli ospizii in Napoli, con la quale nell'impetrare il sovrano beneplacito per l'accettazione dell'eredità di cui è parola, espresse il voto che attesa la morte dell'erede fiduciario, l'amministrazione della medesima fosse affidata al parroco di S. Maria ogni bene, il quale provvederebbe alla nomina del cappellano, non meno che alla distribuzione de' soccorsi disposti dalla defunta Longhetti;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo Regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla parrocchia di Santa Maria ogni bene in Napoli per l'accettazione della disposizione di che trattasi; salvo i diritti che potessero competere a' terzi contro la medesima.

2. Il parroco *pro tempore* della enunciata parrocchia rappresenterà l'erede fiduciario defunto al tempo dell'apertura della successione della testatrice Longhetti.

3. Dovranno eseguirsi i pesi imposti dalla testatrice con la disposizione anzidetta, e sarà presa nota degli uni e dell'altra nella platea della parrocchia di sopra designata.

4. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia, degli affari ecclesiastici, e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 759 —

Decreto del 14 novembre 1846 con cui la congregazione e monte del SS. Sagramento de' nobili Spagnuoli nella chiesa di S. Giacomo in questa capitale è autorizzata ad accettare la disposizione fatta dal fu Monsignore D. Francesco Saverio Carlino.

Veduto il testamento mistico de' 18 di settembre 1845 depositato presso il notaio Francesco Scotti di Napoli residente al villaggio del Vomero, per effetto del quale il fu monsignor D. Francesco Saverio Carlino, dopo l' instituzione del suo erede, fondò nella chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli una cappellania laicale quotidiana perpetua, da poter servire anche di titolo per sacro patrimonio, al cui godimento nominò per primo cappellano D. Domenico Mazzone, dotandola della rendita di ducati centoquarantaquattro, compresovi il *jus sacristiæ*, da pagarsi dal cappellano, conferendone per le future nomine il diritto al rettore *pro tempore* della chiesa stessa, e legò in fine alla medesima chiesa un crocifisso con altri oggetti ed arredi sacri;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla congregazione e monte del Santissimo Sagramento de' nobili Spagnuoli nella chiesa di S. Giacomo in questa capitale per l' accettazione della disposizione, come sopra, dal fu monsignor D. Francesco Saverio Carlino; salvo i diritti che a' terzi potessero competere contro la medesima.

2. Di tale disposizione, e de' pesi annessivi, che saranno esattamente eseguiti, sarà presa nota nella platea, e nella tabella della chiesa anzidetta.

3. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia e delle finanze, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 760 —

Decreto del 19 novembre 1846 che permette all' ospedale civile di Sorrento nella provincia di Napoli di accettare una indicata donazione.

Veduto l'atto di donazione fra vivi de' 28 di aprile del corrente anno pel notaio Filippo Maresca del comune del Piano in provincia di Napoli, col quale il canonico D. Giovanni Fasulo pose a disposizione della commessione di pubblica beneficenza di Sorrento ducati seicentoquattordici in una fede di credito girata al tesoriere della medesima, con la condizione d' impiegare la somma stessa in sicura compra, e la rendita annuale invertirsi alla cura e guarigione degl' infermi nell' ospedale civile di Sorrento;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito all' ospedale civile di Sorrento in provincia di Napoli per l' accettazione della donazione di che trattasi, salvo però rimanendo i diritti che contro la medesima potessero competere a' terzi.

2. Dovranno eseguirsi i pesi imposti dal donante con la donazione di che trattasi; e sarà presa nota degli uni e dell' altra nella platea dell' ospedale anzidetto.

3. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 761 —

Decreto del 21 novembre 1846 col quale si diminuisce il dazio di esportazione sull' olio di olive, o morchia.

Veduta la tariffa doganale, nella quale il dazio sull' olio di olive, o morchia, che si estraggono da' dominî al di qua dal faro, è fissato

con bastimenti di real bandiera a ducato uno e grana navantaquattro a cantajo;

con bastimenti esteri a ducato due e grana novantuno a cantajo;

e per terra a ducato uno e grana quarantasei a cantajo;

Volendo favorire la esportazione di tale derrata;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Digitized by Google

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto, pe' domini continentali il dazio di estrazione dell' olio di olive, o morchia, anche in pasta con bastimenti nazionali, e con quelli esteri, che per effetto di trattati di navigazione e di commercio sono assimilati a' legni di real bandiera, sarà di ducato uno e grana quaranta a cantajo; rimanendo tuttavia quale si trova il dazio per tutti gli altri legni esteri non assimilati ai nazionali.

2. Il dazio di estrazione per la via di terra rimane ridotto a ducato uno il cantajo.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 762 —

Decreto del 21 *novembre* 1846 *portante delle disposizioni relative alle alienazioni di rendita dovuta a corpi ecclesiastici.*

Surto il dubbio se i tribunali dovessero, o no, omologare contratti di vendita per beni mobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, mense vescovili, badie e benefici;

Veduto il decreto del primo di dicembre 1833 concernente le alienazioni di beni immobili de' luoghi pii succennati;

Veduto l' articolo 452 delle leggi civili;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Nelle alienazioni di rendita qualunque dovuta a corpi ecclesiastici: sia di antica o di recente data, dovrà impartirsi la omologazione del tribunale civile della provincia, e procedersi pel susseguente necessario reimpiego colle sollennità prescritte dal real decrero del primo di dicembre 1833: salvo ai superiori degli ordini religiosi e corpi ecclesiastici la facoltà di vendere ne' modi stabiliti dalle costituzioni e da' regolamenti rispettivi ogni altro bene mobile.

2. Ci serbiamo, sempre che per circostanze particolari se ne riconosca la utilità, di dispensare alla formalità delle subaste, come per le alienazioni degl' immobili.

3. Nelle alienazioni di rendite costituite di antica origine, e gravate d' ipoteche, laddove il prezzo s' impieghi a mutuo, il diritto de' creditori ipotecari potrà, se v' ha luogo, commutarsi in diritto di pegno, con apporsene espressa dichiarazione nell' atto costituito del novello impiego.

4. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato de-

gli affari erclesiastici, il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 763 —

Decreto del 28 *novembre* 1846 *col quale il villaggio di Roccamena in provincia di Palermo è elevato a comune.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dal primo di gennaio 1847 il villaggio di Roccamena in provincia di Palermo sarà elevato a comune con amministrazione isolata ed indipendente da quella di Corleone della quale ora fa parte.

2. Tutti i nostri ministri segretarî di stato, il luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro, ed il direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto

— 764 —

Decreto del 30 *novembre* 1846 *col quale si prescrive che il cotone-polvere e diverse altre materie preparate siano sottoposte alle leggi sulla polvere da sparo.*

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il cotone-polvere, la canapa, i lini, le segature, e le altre materie preparate a produrre gli stessi effetti della polvere da sparo, sono a questa assimilati, e quindi sottoposti alle medesime leggi per la stessa in vigore.

2. Tutti i nostri ministri segretari di stato, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 765 —

Decreto del 4 dicembre 1846 che autorizza il comune di Nicastro nella seconda Calabria ulteriore ad eseguire una indicata transazione.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Diamo autorità al comune di Nicastro nella seconda Calabria ulteriore di concedere agli eredi di D. Angelo Colacino, ed in compenso, de' danni valutati per ducati ducentoquaranta, ed arrecati loro col crollamento della casa di propria abitazione, due pezzi di pubblico suolo a questa limitrofi della estensione complessiva di palmi quadrati milledugentotrentadue del valore di settantacinque ducati; oltre del pagamento de' ducati cento di accordo convenuti; serbati i patti e le condizioni contenute nell'avviso di espedienza del consiglio d'intendenza. Dovrà però la madre e tutrice di essi eredi Colacino uniformarsi al disposto dell'articolo 390 delle leggi civili; o pure dare valida cauzione per rivalere il comune in ogni caso che, fatti maggiori i di lei figliuoli, venissero ad impugnare la transazione fatta.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 766 —

Decreto del 7 dicembre 1846 con cui si autorizza il parroco pro tempore di Portici ad accettare una disposizione fatta da D. Giuseppe Beltrani.

Veduto il testamento in forma mistica de' 12 di ottobre 1845, depositato presso il notaio in questa capitale Pasquale de Laurentiis; col quale D. Giuseppe Beltrani prescriveva che, tolti alquanti legati, fosse stato erede universale di tutta la sua eredità il parroco pro tempore di Portici; con che però della rendita l'erede ne dovesse formare un cumulo annuale per farne poi in ogni tre anni quattro porzioni uguali a favore della parrocchia in Portici, e delle tre parrocchie in Napoli di S. Arpino, di tutti i Santi, e della Maddelena; con l'obbligo alle medesime di farne tanti maritaggi a ducati otto l'uno. Prescriveva altresì il testatore che quando si fosse esatto il compensamento per un pezzetto di territorio occupato per la pubblica strada di Resina, si dovesse impiegare allo stesso uso di maritaggi dalle enunciate quattro parrocchie.

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposisione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al parroco pro tempore di Portici onde possa accettare col beneficio dell'inventario la sua riferita disposizione da D. Giuseppe Beltrani col testamento mistico de' 12 di ottobre 1845, salvo rimanendo i diritti de' terzi.

2. La donazione de' maritaggi dovrà farsi nel modo dal testatore disposto, senza che perciò s' intendano impedite le vedute tutelari del consiglio degli ospizî della provincia: e della disposizione di che trattasi dovrà prendersi nota nelle platee delle enunciate quattro chiese parrocchiali.

3. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, degli affari ecclesiastici, e degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 767 —

Decreto del 9 *dicembre* 1846 *che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato degli affari esteri per l' esercizio* 1847.

Veduto il progetto di stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato degli affari esteri a Noi rassegnato per lo prossimo vegnente esercizio 1847;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato degli affari esteri del prossimo vegnente esercizio 1847, nella somma totale di ducati dugentocinquantunomila, annesso all'originale del presente decreto, è da Noi approvato.

2. Il nostro consigliere ministro di stato incaricato del portafoglio degli affari esteri, ed il nostro ministro segretario di stato delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno nella parte che lo riguarda.

— 768 —

Decreto del 9 dicembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato delle finanze per l'esercizio 1847.

Veduto il progetto di stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato delle finanze a Noi rassegnato per lo prossimo venturo esercizio 1847;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso della nostra real segreteria e ministero di stato delle finanze del prossimo venturo esercizio 1847, nella somma totale di ducati quattordicimilioni quattrocentoventitremila seicentocinquantuno, annesso all'originale del presente decreto, è da Noi approvato.

2. Il nostro ministro segretario distato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 769 —

Decreto del 9 dicembre che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato della guerra e marina, ramo di guerra, per l'esercizio 1847.

Veduto il progetto di stato discusso compilato dalla nostra real segreteria e ministero di stato della guerra e merina, ramo di guerra, a Noi rassegnato per lo prossimo venturo esercizio 1847.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso, compilato dalla nostra real segreteria e ministero di stato della guerra e marina, pel ramo di guerra, per lo prossimo vegnente esercizio 1847, nella somma di ducati settemilionitrecentomila, annesso all'originale del presente decreto, è da Noi approvato.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il direttore della real segreteria e ministero di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno nella parte che lo riguarda.

— 770 —

Decreto del 9 dicembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato della guerra e marina, ramo di marina, per lo esercizio 1847.

Veduto il progetto di stato discusso compilato dalla real segreteria e ministero di stato della guerra e marina, pel ramo di marina, a Noi rassegnato per lo prossimo venturo esercizio 1847;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso compilato dalla nostra real segreteria e ministero di stato della guerra e marina, per lo servizio della real marina, per lo prossimo venturo esercizio 1847, annesso all'originale del presente decreto, è da Noi approvato nella somma totale di ducati duemilionicinquecentoventottomila dugentotrentatrè, cioè ducati duemilioni quattrocentomila per lo ramo di marina, e ducati centoventottomila dugentotrentatrè per lo servizio de' servi di pena ne' reali dominî oltre il faro.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il direttore della real segreteria e ministero di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuziane del presente decreto, ciascuno nella parte che lo rignarda.

— 771 —

Decreto del 9 dicembre 1846 con cui si approva lo stato discusso generale degl'introiti e degli esiti della real tesoreria generale de'reali dominii di qua del Faro per l'esercizio 1847.

Veduto il progetto a Noi rassegnato dello stato discusso generale degl'introiti e degli esiti della real tesoreria generale dei nostri reali dominî di qua del faro per l'esercizio 1847;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvato lo stato discusso generale della real tesoreria generale de'nostri reali dominî al di qua del faro per lo prossimo vegnente esercizio 1847, annesso all'originale del presente decreto; dal quale risulta che gl'introiti presunti ascendono a ducati ventisettemilioni novecentoquarantatremilaventotto, e gli esiti generali a ducati ventisettemilioni seicentoventinovemila duecentodieci e grana 91; per la qual cosa, salve le variazioni che potranno aver luogo, evvi pel 1847 un avanzo di ducati trecentotredicimila ottocentodiciassette e grana 9.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 772 —

Decreto del 12 *dicembre* 1846 *che permette al comune di Solofra nel Principato ulteriore di fare un determinato acquisto.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il comune di Solofra nel Principato ulteriore è facoltato ad acquistare da' coniugi D. Giuseppe Pellegrino e D.ª Gaetana Giannattasio cinque misure di terreno del fondo detto Starza di dominio utile loro, e diretto di esso comune, a fin di ampliare lo spiazzo addetto ad uso della fiera annuale. Per siffatto acquisto e retrocessione resta ridotto ad annui ducati centottantatrè e grana 20 il canone annuale di ducati centottantasette e grana 20, che essi coniugi corrispondono sull'intero fondo preso in enfitensi dal comune medesimo.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 773 —

Decreto del 15 *dicembre* 1846 *permettente alla congregazione de' PP. del SS. Redentore in questi reali dominii di accettare un legato fatto da monsignor D. Paolo Garzilli.*

Veduto il testamento in forma mistica de' 28 di marzo 1844, depositato presso il notaio ne' villaggi di Vomero ed Antignano Francesco Scotti, col quale monsignor D. Paolo Garzilli, defunto vescovo della diocesi di Sessa, legava alla congregazione del SS. Redentore in questi reali dominî, e per essa al rettore maggiore *pro tempore* annui ducati centosessanta sopra partita di maggior somma iscritta sul gran libro, ad oggetto che, fatto in ogni cinque anni il cumulo di ducati ottocento, distribuir li dovesse per ducati trecento al collegio del SS. Redentore in Caposele, per ducati dugento a quello di Deliceto, e per ducati trecento all'altro in Caserta, con l'obbligo a' medesimi di una missione a loro spese nelle diodesi di Marsico, Bovino e Sessa;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito alla congregazione de' padri del SS. Redentore in questi reali domini per l'accettozione del legato come sopra da monsignor D. Paolo Garzilli, salvo rimanendo i diritti de'terzi.

2. Di tale legato e de' pesi annessivi, che dovranno esattamente eseguirsi, sarà presa nota nella platea della congregazione suddetta.

3. I nostri ministri segretarii di stato di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 774 —

Decreto del 16 *dicembre* 1846 *autorizzante il collegio de' P. P. del SS. Redentore in Caposele ad accettare alcune disposizioni fatte in suo vantaggio.*

Veduto l'istrumento de' 10 di giugno del cadente anno per lo notajo in Matera Domenico d' Addozio, col quale D. Giuseppe Carelli ha donato al collegio de' padri del SS. Redentore in Caposele un fondo rustico col peso della celebrazione di una messa quotitiana;

Veduto l' altro istrumento de' 6 di ottobre parimente del cadente anno per lo notajo in questa capitale Emmanuele Campanile, col quale D. Anna Canger e la di costei figlia D. Francesca Carelli, a render anche più ferma la su riferita donazione, hanno rinunziato alla metà dell' usufrutto cui avevano diritto sull' enunciato fondo non solo, che a qualsivoglia altra ragione potesse loro competere, convalidando nel tempo stesso ed ampiamente riconoscendo a pro di quel collegio l' atto della donazione;

Veduto l' articolo 826 della prima parte del codice per lo regno delle due Sicilie;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare e decre iamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro beneplacito al collegio de' padri del SS. Redentore in Caposole per l' accettazione delle su riferite disposizioni da D. Giuseppe Carelli, D.ª Anna Canger e D. Francesca Carelli, salvo però rimanendo i diritti de' terzi.

2. Della donazione da D. Giuseppe Carelli, e de' pesi annessivi, che dovranno esattamente eseguirsi, sarà presa nota nella platea del collegio suddetto.

3. I nostri ministri segretarî di stato di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 775 —

Decreto del 31 *dicembre* 1846 *che fissa il dazio d' importazione da discuotersi su taluni articoli di lana.*

Veduto il decreto de' 9 di marzo 1846, col quale sono state fissate con dazi diversi cinque categorie di articoli di lana a misura;

Considerando che per la sola quinta categoria di tali articoli si è preveduto il caso di potere i tessuti di lana in essa descritti venir frammisti a fili di seta;

Volendo provvedere per quegli altri articoli di lana nelle precedenti categorie compresi, che potessero venir promiscui con seta;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gli articoli di lana descritti nella prima, seconda, terza e quarta categoria della tariffa annessa al citato decreto dei 9 di marzo 1846 venendo tessuti frammisti a qualche riga di tre o al più quattro fili di seta, ovvero fossero operati con qualche fiorellino o moschino, o con qualche altro capriccio di seta, di oro o di argento fino o falso di picciolissimo momento, ancorchè promiscui a cotone, filo, e qualunque altra materia, pagheranno carlini otto la canna quadrata decimale a di più del rispettivo dazio, giusta quanto trovasi preveduto nella quinta categoria pe' tessuti di lana.

2. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 776 —

Decreto del 31 *dicembre* 1846 *con cui si approva il regolamento per lo mantenimento de' trombetti delle guardie di onore*

Vista la nostra sovrana risoluzione de' 23 di febbraio del corrente anno, colla quale, nella mira di assicurare il buon mantenimento de' trombetti delle guardie d' onore, venne disposto che desso fosse regolato nel modo stesso come è diretto quello della gendarmeria reale a cavallo;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È approvato l'annesso regolammento, in virtù del quale il metodo amministrativo onde è provveduto al mantenimento della gendarmeria reale a cavallo, è applicato anche a' trom-

betti delle guardie d'onore, di cui vengono fissati gli assegni ed i dritti.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed il nostro direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

— 777 —

Regolamento del 31 *dicembre* 1846 *annesso al real decreto de'* 31 *di dicembre* 1846, *che estende a'trombetti delle guardie d'onore il metodo di mantenimento detta gendarmeria reale a cavallo.*

Art. 1. Dal dì primo dell'entrante mese di gennaio 1847 il metodo di mantenimento de' trombetti delle guardie d'onore è assimilato a quello che tiensi dalla gendarmeria reale a cavallo.

2. In conseguenza di siffatta disposizione le provincie daranno a' trombetti medesimi a titolo di prima messa la somma di ducati ottanta che valer dovranno per lo acquisto de' cavalli.

3. Siccome però ciascuna provincia possiede in atto i cavalli per detto uso, così questi saranno valutati per le cure dell'intendente e del capo-squadrone da due veterinari, o, in difetto, da due periti del mestiere; e poscia verranno consegnati a' trombetti a titolo di prima messa.

4. Ove il prezzo de' cavalli valutati sia minore di ducati ottanta, le provincie per portare a questa somma l'ammontare della prima messa pagheranno in contanti il di più, che sarà aggiunto alla massa del trombetta, depositato ed amministrato con le prescrizioni del seguente articolo 6.

5. Ove viceversa il prezzo de'cavalli sia maggiore, se ne terrà conto ne' casi di restituzione alle provincie dell'ammontare della prima messa, a senso del disposto nell'articolo 12 del presente decreto.

6. La liberanza così del fondo della prima messa, come degli altri averi mensili tribuiti a'trombetti dall'articolo seguente, sarà fatta dagl' intendenti a' capi-squadroni delle guerdie d'onore. Ciascuno di costoro li depositerà nella cassa del corpo affinchè sieno per le cure del rispettivo consiglio di amministrazione regolati e conteggiati co' trombetti alla fine di ogni semestre.

7. Gli averi mensili di ciascun trombetta saranno i seguenti:

Prest mensile.	D. 7 « 00.
Foraggi.	» 7 « 00.

Fondo di massa, o sia assegno mensuale che ogni trombetta dee tenere per provvedere alla ricompra del cavallo, ove ne resti privo, alla ferratura, alla rinnovazione della bardatura, del vestiario e della calzatura, quando questi effetti escono di durata, ed alla riparazione di essi durante il tempo che sono in servizio, non che a tutti gli altri

bisogni preveduti dalla reale ordinanza amministrativa militare nel regolare i diversi vigenti assegni di vestiario massetta e mantenimento. . . . . « 4 » 00.

In uno. . . D. 18 » 00.

8. Tutto ciò che possa avanzare su'ducati sette assegnati pei foraggi, sarà anche versato per la formazione della massa, o sia per portarla a ducati ottanta, provvedendo contemporaneamente a' bisogni previsti nell' articolo precedente.

9. I trombetti saranno in oltre provveduti a carico delle provincie dell' alloggio, de' corrispondenti generi di casermaggio, della scuderia e della illuminazione; e l' ammontare de' relativi esiti sarà fissato a proposta degl' intendenti dal nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

10. Il prest sarà costantemente pagato a' trombetti presenti in rivista.

11. I foraggi in danaro si pagheranno quando i cavalli esistono, assicurandosene previe riviste mensili.

12. Allorchè sarà congedato, o cesserà di vivere un trombetta delle guardie d' onore prima di un decennio di servizio, si dovrà restituire alla provincia l'intera massa di ducati ottanta.

Dopo dieci anni la restituzione avrà luogo per la metà solamente della somma suddetta.

Trascorsi quindici anni, per la quarta parte.

Compiuti anni venti d' impegno non vi sarà luogo ad alcuna restituzione.

13. Nel caso col fondo di ducati quattro costituente la massa, e cogli avanzi su' foraggi non sia formata all'epoca del congedo o della morte di un trombetta delle guardie d' onore la somma di ducati ottanta per provvedersi alla compra del cavallo ed a quella dell' equipaggio del trombetta successore, resterà vuota la piazza pel tempo che è necessario a formar detta somma; e comunque l' individuo non sia presente in rivista, si pagheranno dalla provincia del rispettivo squadrone, come se esistesse, e nella loro totalità i mensuali assegni, previo però conteggio a farsi all' uopo dall' intendente di accordo col capo-squadrone.

Questa circostanza sarà mentovata così ne' fogli di rivista, come nelle liberanze.

14. Tostochè nel caso preveduto coll' articolo precedente sarà formata la massa; cesserà il pagamento se il trombetta non sia ancor nominato; e seguitane appena la nomina, si acquisterà il cavallo e l' equipaggio di lui.

15. La massa di ducati ottanta, ove divenga in tutto o in parte non soggetta a restituzione a'termini dell'articolo 12, comunque amministrata in ciascuna provincia dal consiglio di am-

ministrazione del rispettivo squadrone delle guardie d'onore, costituirà una proporzionale proprietà de' trombetti.

16. Per eccezione all' articolo 6 del presente decreto, nelle provincie in cui vi sono più squadroni delle guardie d'onore, ed il comando di essi è affidato ad un uffiziale superiore, sarà attribuita al medesimo la riscossione e l'amministrazione degli averi de' trombetti, che verrano versati nella cassa del consiglio di amministrazione secondo è prescritto nell' articolo 6.

17. Allorquando nell'esecuzione de'deconti semestrali disposti col ripetuto articolo 6 si troverà completo il fondo de' trombetti, cioè portato per ognuno di essi a ducati ottanta, si procederà ad una esatta rivista, nelle provincie in cui vi è un solo squadrone di guardie d'onore dal rispettivo capo-squadrone; e nelle altre in cui ve ne ha più, dal comandante de' medesimi.

Ove dietro tali riviste si troverà che nulla manchi all' equipaggio de' trombetti, alla bardatura de' loro cavalli, all' armamento, ed a quanto altro debbono eglino possedere, si pagherà loro in contanti il di più della somma suddetta.

In caso contrario si provvederà prima alle esigenze del servizio, e ciò che rimane soltanto sarà loro pagato.

18. Il general comandante ed ispettore del corpo avrà cura di fare stampare le librette, nelle quali dovranno notarsi gl'introiti e gli esiti ed i conteggi semestrali.

Di tali libretti ne terrà una presso di se ciascun trombetta; e saranno tenute al corrente per le cure del capo-squadrone rispettivo.

Questi poi ne avrà presso di lui altrettante così dette di controllo.

19. Il fondo di massa, ove, secondo si è stabilito negli articoli 12 e 15, divenga proprietà parziale o totale de'trombetti unitamente al prodotto della vendita de' loro cavalli, della bardatura e del cuojame, sarà pagato ai medesimi a pronto contante, dietro ordine del generale ispettore, quando eglino saranno congedati.

20. Ove così i cavalli che gli effetti indicati nell'articolo precedente possano servire pe' trombetti sostituiti ai concedati, se ne dovrà a preferenza far la vendita agli squadroni rispettivi.

21. In caso di morte di alcun trombetta con testamento, il fondo del quale potrà egli disporre per esser divenuto sua proprietà, sarà pagato agli eredi o legatari da esso istituiti, previa l' esibizione delle carte giustificative, e delle ricevute in brevetto, e dietro l'ordine del generale ispettore.

In caso poi di morte ab intestato il fondo medesimo farà parte delle somme assegnate a' bisogni straordinarî del corpo: e presentandosi successivamente superstiti del defunto, a' quali le leggi civili danno il diritto di succedere, ne sarà fatto ad essi il pagamento, sempre dopo l' esibizione di validi documenti, e le provvidenze del generale ispettore suddetto.

— 778 —

Decreto del 31 dicembre 1846 che fissa la contribuzione fondiaria de' dominii di qua del faro per l' anno 1847.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La contribuzione fondiaria ne' nostri reali domini di qua del faro per l' anno 1847, secondo il solito, rimane fissata nel carico principale alla somma di ducati seimilionicentocinquantamila, la quale sarà ripartita fra le provincie nel modo seguente.

Napoli	D.	912,200
Terra di lavoro	»	915,000
Principato citeriore	»	434.800
Basilicata	»	418,400
Principato ulteriore	»	332,000
Capitanata	»	444,600
Terra di Bari	»	600,000
Terra d' Otranto	»	511,000
Calabria citeriore	»	282,000
2.ª Calabria ulteriore	»	318,000
1.ª Calabria ulteriore	»	205,000
Molise	»	202,000
Abruzzo citeriore	»	208,000
2.° Abruzzo ulteriore	»	212,000
1.° Abruzzo ulteriore	»	155,000
Totale	D.	6,150,000

2. Oltre al carico principale fissato coll'articolo precedente saranno, secondo il solito, e come nell'anno 1846, imposte per grana addizionali,

1.° grana dieci pel debito pubblico;

2.° grana sette per le spese fisse delle provincie;

3.° non più di due grana per le spese variabili delle provincie, a' termini dell' articolo 164 della legge de' 12 di dicembre 1816;

4.° un mezzo grano per le spese di Gendarmeria in tutte le provincie, niuna esclusa;

5.° non più di grana due, sotto il nome di grana comunali, in quei comuni solamente che ne hanno bisogno, a' termini dell' articolo 204 della legge de' 12 di dicembre 1816.

3. Pel mantenimento delle opere dell'incanalamento delle lave di Pollena sarà imposta nella provincia di Napoli la somma di ducati tremila, come negli anni dal 1829 al 1832, e dal 1843 al 1846.

4. Per le spese occorrenti a' lavori di arginazione de' diversi torrenti nel distretto di Nola, sarà fatta nel distretto medesimo, come negli anni dal 1832 al 1846, una sovraimposta straordinaria di due grana addizionali a tenore della nostra sovrana risoluzione data il 4 ottobre 1831 a proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

5. Dietro l' autorizzazione che per mezzo del nostro ministro segretario di stato degli affari interni fu da Noi in maggio 1838 data a' consigli provinciali di proporre, secondo la facoltà loro accordata dall' articolo 165 della legge del 12 dicembre 1816, straordinarie addizionali sovrimposte da non oltrepassare grana quattro per ogni ducato di contribuzione, per applicarne il prodotto alla costruzione delle strade, alla bonificazione delle terre paludose, ed a qualsivoglia altra opera di pubblica utilità; in conseguenza de' voti de' consigli provinciali, che il nostro ministro segretario di stato degli affari interni ci ha rassegnati, saranno imposte nel 1847 per tali oggetti le seguenti grana addizionali straordinarie, e non più, cioè:

1.° nella provincia di Napoli grana quattro;
2.° nella provincia di Terra di lavoro grana quattro;
3.° nella provincia di Molise grana quattro;
4.° nella provincia di Abruzzo citeriore grana quattro;
5.° nel 2.° Abruzzo ulteriore grana quattro;
6.° nel 1.° Abruzzo ulteriore grana quattro;
7.° nel Principato ulteriore un grano e mezzo;
8.° nel Principato citeriore grana quattro;
9.° nella Capitanata grana tre da durare sette anni a contare dal 1842 al 1848 inclusivo;
10.° nella Basilicata grana quattro;
11.° in Terra di Bari grana due;
12.° nella Calabria citeriore grana quattro;
13.° nella 2.ª Calabria ulteriore grana quattro;
14.° nella 1.ª Calabria ulteriore grana quattro.

6. In conseguenza della nostra sovrana risoluzione degli 11 giugno 1841, colla quale, a proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni, venne da Noi approvato che a cominciare dal 1842 si desse corso nel comune di Bitonto in Terra di Bari alla tassa dimandata da que' proprietari di tre grana addizionali alla contribuzione fondiaria ad essi appartenente, per rendersi atte alla ruota tutte le strade rurali di quel comune, sarà fatta nel comune indicato pel 1847 l'imposizione corrispondente alle dette tre grana addizionali, del pari che si è praticato per gli anni dal 1842 al 1846.

L' importo di questa straordinaria tassa nel comune di Bitonto sarà riscosso da quel percettore delle contribuzioni dirette di unita alle altre somme di contribuzione fondiaria che comporranno il ruolo, e quindi sarà dal medesimo versato presso il rispettivo cassiere comunale col metodo stesso ch' è in uso per la

esazione e pel versamento delle grana addizionali che per ispese comunali saranno imposte.

7. Le somme de' disgravi accordati nell' anno 1846 così per rilasci e moderazioni, come per discarichi e riduzioni, graviteranno, secondo i casi, su i comuni, sui distretti, sulle provincie, o sopra tutti i comuni del regno, a norma degli articoli 16 e 104 del real decreto de' 10 di giugno 1817.

8. Per dritto di esazione sarà imposto, secondo il solito, il quattro per cento non meno sulla contribuzione principale, che sull' importo delle grana addizionali e delle reimposizioni di ogni specie. L' intera somma di questo dritto sarà bonificata agli esattori e percettori, il carico de' quali sarà minore di ducati seicento. Agli esattori e precettori, il carico de' quali sarà maggiore di ducati seicento, e non oltrepasserà i ducati trentamila, sarà bonificato il tre e mezzo per cento. A' percettori della capitale, qualunque sia la somma del loro carico, ed a' percettori ed esattori nelle provincie, il carico de' quali eccederà i ducati trentamila, sarà bonificato il tre per cento.

9. Il dritto di percezione da bonificarsi a' percettori ed esattori, secondo il precedente articolo, e le grana addizionali per ispese comunali, di cui è parola nell' articolo 2, n.° 5.°, saranno portati per semplice memoria ne' conti de' ricevitori generali e de' ricevitori distrettuali, ed in quelli della real tesoreria generale.

Il loro importo verrà in un capitolo particolare indicato nei ruoli, a norma di quanto è in uso dal 1817 in poi per effetto del real decreto de' 14 settembre 1816.

10. La somma di contribuzione fondiaria imposta a ciascuna provincia sarà ripartita fra i comuni rispettivi in proporzione della rendita imponibile ascritta ne' catasti provvisori.

Pe' comuni, i cui catasti provvisori sono stati rettificati per effetto del real decreto de' 10 di giugno 1817, servirà di base alla ripartizione la rendita imponibile risultante dalle rettifiche, a norma dell' articolo 29 del mentovato decreto.

11. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed il nostro ministro segretario di stato degli affari interni sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

— 779 —

Decreto del 14 gennaio 1846 con cui si approva il regolamento pel monte di prestanza nel comune di Rametta.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini al di là del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito sul regolamento pel monte di prestanza installato nel comune di Rametta, provincia di Messina, giusta il progetto annesso al presente decreto.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 780 —

Regolamento del 14 di gennaio 1846 pel monte di prestanza nel comune di Rametta.

Il decurionato del comune di Rametta riunitosi nella casa comunale sotto la presidenza del sindaco nella seduta del dì 16 di maggio 1846, volendo passare alla formazione del regolamento pel buon regime del monte de'pegni da stabilirsi nel predetto comune di Rametta in provincia di Messina, colle rendite provenienti dalla benefica disposizione de' furono D. Francesco, e D.ª Petronilla Violato, padre e figlia, giusta il disposto del consiglio generale degli ospizi di Messina con officio de' 25 di novembre 1844, uffizio 1.°, carico 1.°, n.° 3614, ha deliberato quanto appresso, cioè:

Art. 1. La commessione di beneficenza esistente nel cennato comune amministrerà, giusta le istruzioni de'20 di maggio 1820, il capitale e le rendite del monte per la morale.

2. Il segretario della stessa s'incaricherà della corrispondenza, de'registri, e di quant'altro riflette questa parte: allo stesso saranno affidati i suggelli.

3. La parte materiale poi apparterrà al cassiere presso la suddetta amministrazione, dopo data una cauzione corrispondente. Allo stesso si unirà la conservazione de' pegni tutti.

4. La valutazione de' metalli si affiderà ad un orefice, o altro pratico, il quale dovrà rispondere del valore degli stessi; ed a tal oggetto darà una cauzione proporzionata.

5. Vi sarà ancora un fardellista capace per valutare le tele, cui si cumulerà l'impiego di portiere.

6. Uno stato discusso regolerà l'introito e l'esito dell'amministrazione.

7. Il locale del monte dovrà essere non solo decente, ma benanco sicuro. Fa d' uopo quindi che questo sia nel luogo più abitato del paese, e che due stanze almeno sieno a volte reali, e munite le luci di cancelli di ferro, colle porte a tre chiave, delle quali una si terrà dal sindaco, e le altre due dagli amministratori.

8. In una di queste stanze, e propriamente nella seconda esister dee un armadio con gli scrigni uguali al numero delle lettere alfabetiche, che verranno marcate in fronte degli stessi; e ciò per riporre i pegni d' oro, e d' argento con lo stesso ordine per nome, onde evitare la confusione.

Tale armadio dovrà costruirsi di legname di castagno a forma di stipo a due porte, e munite di tre chiavi, delle quali due restar dovranno agli amministratori, e la terza al cassiere. Più vi sarà un altro armadio fatto in modo più semplice per riporvi le telerie, ed un posto separato per la rame e pel ferro. In fine vi sarà una cassa dello stesso legname, ferrata agli estremi, e con altre tre chiavi, che si terranno da' suddetti individui, per riporre il numerario che resterà dopo fatta la pegnorazione.

9. Resta vietato espressamente agli amministratori, al segretario, ed al cassiere di asportare carte, pegni, o denaro in casa propria per qualunque causa, dovendosi eseguire tutte le operazioni nel locale del monte.

10. Il capitale del monte verrà pegnorato alla ragione del sei per cento, giusta le generali disposizioni, e non si permetterà di esigere altra somma sotto qualunque pretesto, o colore.

11. Il pegno dovrà presentare un valore bastante non solo ad assicurare il capitale erogato dal monte, ma benanche due annate d' interessi. Sarà perciò uguagliata a due terzi del valore effettivo della cosa pegnorata, senza avere riguardo alla manifattura.

12. La durata del tempo dovrà essere di due anni. Resta però libero alla parte di spegnorare dentro questo tempo, pagando l' interesse decorso dalla data del pegno a quella dello spegno.

13. Sino a che il capitale del monte sarà al di sotto di ducati mille, le somme che si mutneranno non dovranno oltrepassare i ducati dieci: potrà perciò l' amministrazione regolarsi a seconda delle dimande del numerario. In seguito poi il pegno vi crescerà in proporzione.

14. I pegni dovranno essere scritturati sotto il nome della persona che li farà, restando proibito che una stessa persona ne faccia più di uno in un giorno, acciò tutti godano del beneficio dello stabilimento.

15. A preferenza saranno ammessi all' opera della pegnorazione i naturali del paese: essendovi però un numerario ozioso si ammetteranno i forestieri.

16. L'apertura del monte dovrà stabilirsi due volte la settimana, e precisamente ne' giorni che destinerà la commessione; i quali dovranno essere i più comodi alla generalità: questo durerà dalla mattina fino ad un'ora dopo mezzogiorno.

17. Presentandosi in un giorno molti pegni, per farsi i quali il capitale disponibile di quella giornata non sarà sufficiente, allora la commessione farà principiare da' più piccioli, seguendo la pegnorazione sino alla concorrenza della somma, senza perdere di vista i più bisognosi.

18. Per dare una maggiore agevolazione a' pegnoranti sarà permesso di restituire parte della somma mutuata coll'interesse decorso sino al giorno della spegnorazione, riducendo il pegno in proporzione del debito che loro resterà, e facendo la spegnorazione del pegno vecchio, e la pegnorazione.

Pegnorazione.

19. Nel presentarsi al monte la persona cogli oggetti da pegnorarsi la commessione riceverà il pegno, il quale se sarà di metallo lo passerà all'orefice, o altro pratico, che dopo assicuratosi non essere falso; lo peserà, indi lo valuterà giusta l'articolo 12, e ne distenderà una cartella di suo carattere, che firmerà. Questa cartella sarà giusta l'annesso modello; e si legherà ed avvolgerà al pegno. Se poi il pegno sarà di seta, di filo o di cotone, allora la valutazione si farà eseguire dal fardellista nel modo stesso, e se ne distenderà la cartella, che gli si farà segnare.

20. Fatto il pegno nel modo dinanzi indicato, si passerà al segretario, il quale lo noterà in un registro conforme all'annesso modello, marcando nella cartella dell'orefice o fardellista il numero d'ordine che porterà, ed indi ne rilascerà una cartella conforme all'annesso modello, che dopo registrata, da lui segnata, si firmerà dalla commessione, o almeno da uno degli amministratori, e si passerà al cassiere.

21. Il cassiere in vista della cartella pagherà la somma, consegnerà la cartella alla parte, e conserverà il pegno nell'armadio.

Spegnorazione.

22. Presentandosi al Monte la persona che dovrà spegnorare, l'amministrazione riceverà la cartella esistente presso la parte, farà prendere il pegno, indi passerà la stessa al segretario, il quale farà il conto dell'interesse dal giorno della pegnorazione sino a quello della spegnorazione, e lo noterà nella cartella, che di unita al pegno passerà al cassiere, il quale riscuoterà la somma capitale e l'interesse decorso, e restituirà il pegno alla parte: indi la ritornerà di nuovo al segretario, il quale

la noterà non solo nel registro di spegno, che verrà formato giusto l'annesso modello, ma ben anco in quello d'impegno a fronte del numero che la riguarda; poi la passerà all'amministrazione, che la lacererà in minuti pezzi.

23. I due registri di pegno, e di spegno in fine della seduta verranno chiusi e firmati dall'intera commessione, dal segretario, e dal cassiere, marcando in esteso la data, il numero, e la somma che offriranno.

24. In caso che la parte disperderà la cartellina di pegnorazione, l'amministrazione non restituirà il pegno se pria non si sarà assicurata che la persona è effettivamente quella che ha pegnorato, e che gli oggetti le appartengono; indi si farà dare dalla parte stessa una persona che solidalmente la garentisca; consegnerà allora i pegni riscuotendo la somma capitale con gli interessi, e facendo marcare tanto dalla parte se sarà scribente, o da due testimoni in opposto, che dal garante solidale, che sarà sempre persona conosciuta e benestante, tanto il giornale di pegno, che quello d'impegno, colla dichiarazione di essersi dispersa la cartella.

Vendita.

25. Dopo l'elasso di due anni a contare dall'epoca dell'impegno, se non si verificherà lo spegno, o almeno il rinnovamento del pegno, gli oggetti pegnorati si venderanno all'asta pubblica, previa la dovuta autorizzazione, e l'emanazione dei bandi e manifesti per mezzo dell'usciere comunale per tre giorni di domenica susseguenti: si preciserà in detti manifesti il giorno e l'ora della vendita, che sarà sempre preseduta dal sindaco e dalla commessione intera.

26. Adempite queste formalità l'amministrazione passerà allo apprezzo de' pegni che andranno a vendita, che si farà fare da un orefice forestiere di unita a quello del Monte, e da un sarto col fardellista; se ne distenderà uno stato, che verrà firmato in ogni pagina da questi, e vistato dalla commessione.

27. Con questo stato d'apprezzo alla mano nel giorno destinato la commessione aprirà la vendita per numero d'ordine del registro d'impegno dettagliatamente, notando nel verbale di vendita, che si farà per ciascun pegno il numero del pegno, il peso, ed il prezzo che se ne ricaverà, del pari che la ragione alla quale si venderà, restando alla cura, diligenza e religiosità dell'amministrazione di ottenere del vantaggio pel valore dell'apprezzo, promovendo gara tra gli acquirenti, onde le parti abbiano il minor danno possibile; restando espressamente proibito agli amministratori di liberare il pegno per un prezzo minore dell'apprezzo.

Tale verbale verrà firmato dalla parte acquirente, e dall'amministrazione.

28. Il prodotto della vendita di ciascun pegno verrà notato in giornata non solo nel giornale di spegno, ma ben anche in quello d' impegno nell'articolo che riflette il pegno venduto, marcando in queste, secondo la somma capitale, l' interesse sino al giorno della vendita.

Più il supero che si avrà dalla vendita, che può restare a disposizione della parte, le si consegnerà colla restituzione della cartella a preferenza, considerandosi come deposito.

29. Resterà vietato alla commessione di eseguire la vendita in modo diverso da quello descritto nell' articolo 27, cioè per salto di numero, dovendosi questo fare a rigore, e senza parzialità de' primi numeri e data.

30. Dandosi il caso che nella vendita non vi fossero compratori, la commessione ne darà conoscenza al consiglio, e ne attenderà le disposizioni, potendosi in questo caso eseguire la vendita degli oggetti preziosi nel capoluogo della provincia sotto la dipendenza di uno de' consiglieri.

Conto.

31. In fine di ogni anno l' amministrazione formerà due inventarî di rigore de' pegni esistenti nel Monte, estraendo il primo dal libro d' impegno per ordine di numero, ed il secondo dai pegni esistenti negli scrigni per ordine alfabetico. Questi inventarî, che si faranno giusta il modello in doppio originale per alligarsi il primo al conto morale, ed il secondo al conto materiale, saranno firmati da tutta l' amministrazione, inclusi il segretario ed il cassiere. Questi inventarî presentar debbono esattamente non solo il numero de' pegni esistenti nel Monte alla fine dell' esercizio, ma bensì il capitale impiegato all'epoca della pegnorazione.

32. Dopo tale operazione l' amministrazione formerà i conti morali e materiali del Monte colla guida dello stato discusso, che nel tempo stabilito spedirà al consiglio degli ospizî; formerà discarico del capitale impiegato all' epoca della pegnorazione; e l' aumento che si avrà dal supero di tutti gli articoli dello stato discusso di quell' esercizio dovrà cumularsi al capitale del Monte.

L' inventario morale formerà discarico del conto morale, come l' inventario materiale formerà discarico del conto materiale.

L' interesse che si esigerà nel corso dell' anno sarà documentato sul conto morale da un certificato del segretario, vistato dalla commessione, dall' estratto originale di spegno, e da una copia letterale del giornale stesso. Verrà appoggiato questo introito sul conto materiale firmato dal cassiere, e vistato dalla commessione.

Fatto e deliberato nel giorno, mese ed anno dinanzi indicati, e munito della firma degl' intervenuti individui. — Seguono le firme del sindaco e di varî decurioni.

— 780 —

Decreto del 9 luglio 1846 autorizzante l' amministrazione degli ospizii di Ferrantina nella Basilicata a dare in enfiteusi a diversi aggiudicatarii alcuni indicati fondi di sua proprietà.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È autorizzata l' amministrazione degli ospizî del comune di Ferrantina in provincia di Basilicata di concedere in enfiteusi diversi fondi urbani de' luoghi pii Sacramento, Cappella de' morti, Monte de' morti, e Santa Maria delle grazie, a' seguenti aggindicatarî, mediante i rispettivi canoni che complessivamente ammontano a ducati novanta e grana sette netti di ogni peso, dando essi aggiudicatarî ipoteca su beni liberi equivalenti alla metà del canone se sono rustici, ed all' intero se sono urbani.

a D. Giuseppe S. Mauro due soprani in contrada Piazzolla per l' annuo canone di ducati quindici;

a D. Domenico Schiavone un soprano cannizzato in contrada Piazzolla per l' annuo canone di ducati tredici e grana 50;

a D. Liborio Acqueta un soprano cannizzato in contrada Orologio, per l' annuo canone di ducati sei;

a D. Giambattista spirito una casa sottana in contrada Orologio, ed una casa cannizzata di due membri in contrada Campanile per l' annuo canone di ducati quindici e grana 60;

a Niccola Rusciello una cantina in contrada alla Croce per l' annuo canone di ducati due e grana 75;

a Niccola Labraja una casa sottana lamiata in contrada Coste sotto S. Domenico per l' annuo canone di ducati sei;

a Domenico Rago una cantina in contrada Cugno di Pomarico per l' annuo ranone di ducati due e grana 97;

a D.ª Laura de Leonardis un suolo di casa in contrada Cittadella per l' annuo canone di grana 25;

a Matteo Grillo un sottano in contrada Ospedale per l' annuo canone di ducati otto e grana 50;

a D. Michele Sacerdote Susanna una casa soprana in contrada Portone di S. Rocco per l' annuo canone di ducati tre e grana 20;

a D. Oronzio Bonora un sottano in contrada Campanile per l' annno canone di ducati otto e grana 80;

a Francesco la Braja un sottano lamiato in contrada Campanile per l' annuo canone di ducati sette e grana 50.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 781 —

Decreto del 9 luglio 1846 col quale si permette la fondazione del monte sotto il titolo della Vergine addolorata nell' arciconfraternita de' Santi Francesco e Matteo detta della Scala Santa in Napoli, giusta il carrispondente regolamento.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito sulla fondazione e sulle regole del monte sotto il titolo della Vergine Addolorata nell' arciconfraternita de' Santi Francesco e Matteo detta della Scala Santa in Napoli, giusta il progetto annesso al presente decreto.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Regolamento del 9 luglio 1846.

Art. 1. Nella reale arciconfraternita de' Santi Francesco e Matteo, detta della Scala Santa, sarà istallato un monte col titolo di monte della Vergine Addolorata della Scala Santa, il quale sarà amministrato e dipendente in tutto e per tutto dal governo *pro tempore* della stessa arciconfraternita.

2. Lo scopo di tale pia istituzione è quello di procurare sempre maggior gloria ed onore alla SS. Vergine de' dolori, col fornire i fondi necessari onde celebrarsi le due festività di marzo e settembre con quella pompa, e con quel decoro che la nostra santa religione esige, come pure i venerdì di tutto l' anno, esclusi solamente quelli del mese di marzo.

3. Potranno essere ascritti a questo pio monte non solo di dritto tutti i fratelli, sorelle, benefattori della reale confraternita, ma benanche i di loro congiunti dell' uno e dell' altro sesso, dovendo però questi ultimi farne la dimanda al governo pro tempore, il quale, prese le informazioni prescritte dagli articoli 35 e 36 della regola della congregazione, ne disporrà l' ascrizione, ovvero ne respingerà la domanda senza altra formalità.

Il segretario della congregazione terrà un esatto notamento degli ascritti di ambo i sessi, nel quale verrà indicato il giorno dell' ascrizione, e quello della radiazione col motivo che vi ha dato luogo.

4. Ogni individuo nell'atto della sua ascrizione al monte dovrà pagare grana venti pel costo del libretto, di un abitino, e di una immagine dell' Addolorata, che gli saranno consegna-

Digitized by Google

ti. Indi in ciascun mese pagherà una prestazione a suo arbitrio, la quale però non potrà essere minore di grana cinque.

5. Tali pagamenti saranno fatti nelle mani del tesoriere della congregazione, il quale li segnerà immediatamente nel libretto dello ascritto, ed in un apposito registro d'introito, dovendo questo conto essere del tutto separato da quello della congregazione.

6. Il governo pro tempore nell'entrare in esercizio il dì primo di gennaio di ciascun anno nominerà insieme con tutti gli uffiziali minori della congregazione anche quattro deputati del monte dell'Addolorata, prescegliendoli da'fratelli ascritti al monte medesimo, fra quali, se lo crede utile, potrà comprendervi un sacerdote. Questi deputati avranno l'incarico di proporre al governo le funzioni da eseguirsi, e le spese a tal uopo occorrenti; ed il governo nella sua prudenza, e visto lo stato finanziere del monte, ne approverà o modificherà le proposte. Essi in oltre vigilerando alla esecuzione di quanto su tal riguardo verrà disposto.

7. Le spese occorrenti saranno erogate dal tesoriere in vista degli ordinativi che ne riceverà dal governo, e ne terrà esatto registro di esito come quello prescritto per l'introito nell'articolo 5.

8. Oltre delle indulgenze e de' vantaggi spirituali enunciati nel sommario che precede, ciascuno degli ascritti godrà anche all'epoca della sua morte di un funerale con messa cantata, che verrà celebrato in suffragio della sua anima; e ciò fino a che il numero degli ascritti; e l'introito annuale non permetteranno maggiori vantaggi: il che sarà determinato anno per anno, come vien detto nell'articolo seguente. Tali benefici però non avranno luogo, qualora l'individuo avesse trascurato il pagamento della prestazione per più di sei mesi.

9. Nella terza domenica del mese di novembre il governo leggerà i conti della gestione, facendo conoscere l'introito e l'esito che ha avuto luogo durante l'anno. Dopo questo bilancio, rimanendovi delle somme disponibili, sarà nella stessa seduta determinato se debbano essere impiegate in vantaggio spirituale degli ascritti, sia con la celebrazione di altre messe, sia in qualunque altra opera di pietà, ovvero riserbato per l'anno successivo.

In caso poi che l'esito superasse l'introito, la differenza che costituisce il debito, sarà riportata ne' conti della gestione susseguente.

10. La gestione di un anno sarà chiusa a' 31 dicembre con ispeciale processo verbale, redatto e firmato dal segretario e dal tesoriere, e vidimato da'componenti del governo. In questo processo verbale verrà riportata anche la determinazione che sarà stata adottata nella lettura de' conti del mese di novembre precedente, dovendo esso servir di base alla nuova gestione.

11. Il conto annuale chiuso come sopra con tutti i documenti analoghi sarà passato per la verifica a due revisori nominati dal nuovo governo pro tempore tra i fratelli ascritti al monte.

— 782 —

Decreto del 10 *luglio* 1846 *autorizzante il comune di Bova a riceversi in escomputo di parte di debito da D. Domenico Bertone una casa da addirsi ad uso di carcere circondariale.*

Veduto il parere della consulta de'nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il comune di Bova nella prima Calabria ulteriore è facoltato di riceversi da D. Domenico Bertone una casa di costui proprietà, valutata per ducati dugencinquantadue e grana 61 netti, che addirà a carcere circondariale; e che riterrà in conto di quello che dal Bertone gli è dovuto nella qualità di erede del suo genitore fu cassiere comunale dal 1834 al 1836. Saranno però serbati i patti e le condizioni contenute nel voto decurionale e nell' avviso di espedienza del consiglio d' intendenza.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 783 —

Decreto del 10 *luglio* 1846 *autorizzante il comune di Alberona a riceversi dagli eredi di Donatantonio Bozzello alcuni immobili di loro proprietà in escomputo di un debito.*

Veduto il parere della consulta de'nostri reali dominî di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Facoltiamo il comune di Alberona nella Capitanata di riceversi dagli eredi di Donatantonio Bozzello gl' immobili di loro proprietà, pei quali erasi istituito giudizio di espropria, in deconto del credito che esso comune rappresenta contro il detto Bozzello nella qualità di garante di Michele Ceglie, già appaltatore de' lavori di costruzione di una strada comunale; e serbati però i patti e le condizioni contenute nel voto decurionale de' 19 di gennaio 1845, e nell' avviso di espedienza del consiglio d' intendenza.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 784 —

Decreto del 24 luglio 1846 autorizzante il primo educandato Regina Isabella Borbone in Napoli ad eseguire una indicata censuazione.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini al di qua del faro de' 21 di novembre 1845;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il primo educandato Regina Isabella Borbone in Napoli, autorizzato con decreto de' 18 di novembre 1840 a dare a censo a D. Benedetto Marsella i suoi beni siti in S. Angelo a Teodice una volta appartenenti alla ex-Rettoria di S. Angelo a Teodice in provincia di Terra di Lavoro per l'annuo canone di ducati seicentotre netto di ogni peso, avendo proceduto per difetto di cauzione a nuova censuazione degli stessi beni in danno di esso Marsella defunto, è ora autorizzato a dare a censo i detti beni ai signori D. Domenico Silvestri e D. Giovanni Battista Danese pel canone annuale di ducati quattrocentocinquantasei netto di ogni ritenuta; dovendosi intendere per patto espresso detta censuazione di natura perpetua ed inaffrancabile, con aggiungersi questo patto agli altri già stabiliti, e dovendo l'educandato medesimo dare subito opera alla regolare e sollecita stipula dell'istrumento, in cui debbono essere assicurate le corrispondenti cautele per la puntuale riscossione del canone, e per la somma da spendersi a migliorare i fondi censiti; dando in pari tempo l'amministrazione dello stabilimento medesimo conto di ciò che ha finora praticato per lo rifacimento dagli eredi Marsella del danno patito dall'educandato.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 785 —

Decreto del 15 settembre 1846 autorizzante il comune di Ruvo ad acquistare a pubblica utilità un fondo suburbano dalla signora Francesca Girasola.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Diamo facoltà al comune di Ruvo nella provincia di Terra di Bari ad acquistare con gli avanzi delle rendite comunali un fondo suburbano di proprietà della signora Francesca Girasola dell'estensione di moggia sei, canne dodici, e palmi diciotto, per lo prezzo di ducati seicentoquaranta e gra-

na cinquantotto, perchè il comune medesimo possa con simigliante acquisto cansare l'inconveniente delle acque che si ristagnano sul fondo suindicato a danno della pubblica salute, ed immegliare la strada detta de' Cappuccini.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 786 —

Decreto del 18 *settembre* 1846 *con cui si autorizza la deputazione delle nuove gabelle di Palermo a stipulare un atto di ricognizione di dominio diretto a favore di* D. Carmela Puliatti.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo la deputazione delle nuove gabelle della città di Palermo a stipulare un atto di ricognizione del dominio diretto che si ha la signora D. Carmela Puliatti su di una bottega di proprietà della deputazione delle nuove gabelle medesime, posta nella strada Toledo; per lo che dovrà obbligarsi la detta amministrazione a pagare alla Puliatti stessa l'annuo canone di ducati tredici e grana 73, giusta il corrispondente avviso del consiglio d' intendenza.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 787 —

Decreto del 19 *settembre* 1846 *con cui il comune di Canzano è riunito all' amministrazione di quello di Pacentro.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dal primo di gennajo 1847 il comune di Canzano nella provincia di secondo Abruzzo ulteriore sarà riunito all' amministrazione di quello di Pacentro.

2. Tutti i nostri ministri segretarii di stato, ed il direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 788 —

Decreto del 10 *ottobre* 1846 *autorizzante il governo della arciconfraternita de' Bianchi nel comune di Lucera a dare in enfiteusi un casamento appartenente al Monte di pietà per la costruzione del nuovo seminario.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominii di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È autorizzato il governo dell'arciconfraternita dei Bianchi nel comune di Lucera, provincia di Capitanata, a concedere in enfiteusi a monsignor vescovo di Lucera un casamento appartenente al Monte di pietà sotto l'amministrazione di essa pia adunanza, onde adirlo con una porzione del contiguo giardino dell'episcopio alla costruzione del novello seminario, mediante l'annuo canone netto di ducati centocinque e grana 15, con tutte le condizioni apposte nel quaderno di aggiudicazione, e previa la debita garentia prescritta dalla legge e da' regulamenti in vigore.

2. Resta all'ordinario diocesano l'obbligo di provocare, nello interesse del seminario, la debita autorizzazione pe' canali ordinarii.

3. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 789 —

Decreto del 21 *ottobre* 1846 *che approva il regolamento per la istituzione di un Monte di dotaggi nella provincia di Bari.*

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 22 di luglio del corrente anno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro sovrano beneplacito al regolamento per la istituzione di un monte di dotaggi nella provincia di Bari, giusta il progetto annesso al presente decreto.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il consiglio generale degli ospizii della provincia di Bari, veduto il sovrano rescritto de' 3 di gennaio 1846 così concepito:

La consulta de' reali dominii essendosi per sovrano comando occupata di un maturo esame sugli schiarimenti, e soprattutto sul quadro analitico delle fondazioni concernenti il progetto d'instituzione di un Monte di dotaggi per le donzelle de conser-

vatorii di cotesta provincia, ha avuto luogo di raccogliere che sebbene per molte di esse fondazioni non siasi preveduto il caso di caducità de' maritaggi disposti, pure per talune altre ha veduto che i fondatori prevedendo cotesto avvenimento disponevano l' uso cui applicare si dovevano i maritaggi caducati, come per esempio celebrazione di messe, sovvenzioni di diverso genere, impiego delle rispettive somme a censo bollare, e cose simili. Posto ciò, stando la consulta a' sovrani ordini di massima che vietano il commutamento di volontà, mentre crede che il progetto possa aver luogo per tutte quelle fondazioni nelle quali non fosse preveduto il caso della caducità, e l' uso da farsi delle somme da tal ramo provvenienti, opina che debbano rimaner ferme tutte le altre disposizioni de' pii fondatori che avessero diversamente ordinato, come si è detto. Opina benanche essa consulta che quante volte voglia approvarsi un tal divisamento, debba ordinarsi a cotesto consiglio che formi e trasmetta un regolamento pratico per la esecuzione del progetto. Al che essendosi degnata S. M. il Re N. S. di uniformarsi, nel real nome glielo partecipo per l' uso di risulta. Napoli il dì 3 di gennaio 1846.

Volendo dare esatta esecuzione a' comandi sovrani, ha compilato il seguente

Regolamento de' 21 di ottobre 1846.

Art. 1. Nella provincia di Bari vi sarà un Monte di dotaggi ad assegnarsi alle donzelle povere che si trovassero accolte nei conservatorii privi di tal fondo, e che venissero richieste e tolte in matrimonio col consentimento della commissione sanzionato dal consiglio.

2. Questo Monte sarà costituito da' dotaggi caducati, sia per morte delle aventi dritto, sia per oltrepassata età di quaranta anni di tutti gli altri Monti della provincia nelle di cui fondazioni non si trovasse preveduto e disposto l' uso a farsi di tai dotaggi, o che trovandosi, non fosse diverso da quello proposto.

3. L' amministrazione di tal Monte sarà portata dal consiglio generale degli ospizii, il quale ne renderà conto particolare al consiglio provinciale, come per tutti gli altri fondi. Il cassiere poi sarà il cassiere centrale, che darà in ogni anno il conto materiale al consiglio d' intendenza.

4. Le commessioni saranno in obbligo di far prontamente conoscere al consiglio quali e quanti sieno i dotaggi caducati, e di far versare da' rispettivi cassieri le somme corrispondenti presso la cassa centrale del consiglio, riscuotendone ricevuta, la quale dovrà essere vidimata dal segretario del consiglio, perchè ne potesse prender nota in un apposito assiento. E così praticheranno le commessioni in prosieguo ogni qualvolta si verificasse qualche caso di caducità.

5. Su tal Monte avranno dritto a conseguire una dote non più di ducati quaranta tutte quelle donzelle delle quali si è fatta parola nell'articolo primo.

6. Gli amministratori de' conservatorii, le di cui recluse hanno dritto ad ottenere dal Monte il dotaggio, come avranno le richieste di matrimonio per qualcuna, o più di esse, ne renderanno con motivato rapporto informato il consiglio. Il quale discussa e riconosciuta la convenienza del partito, spedirà loro la corrispondente carta di promessa di pagamento unitamente al mandato, firmati dal presidente del consiglio, o da chi ne fa le veci, e dal segretario dello stesso. Gli amministratori consegneranno tali carte alla interessata, perchè unite agli altri documenti comprovanti il già seguito matrimonio, possa riscuoterne la valuta dal cassiere centrale.

7. Il consiglio come avrà rilasciata qualche promessa col corrispondente mandato, ne darà avviso uffiziale al cennato cassiere, perchè si tenga in pronto al pagamento. Eseguito il quale, sarà tenuto il cassiere ad avvertirne il consiglio per prendersene nota sull'assiento.

8. Ove il numero delle donzelle richieste in matrimonio eccedesse il montare delle somme sistenti in cassa, in tal caso i dotaggi saranno dati a preferenza alle orfane, ed a quelle che per morale e buona condotta avranno saputo bene meritare dai padri spirituali, e da' superiori del luogo. Concorrendo in tutte uguali requisiti, saranno assegnati mercè sorteggio ad eseguirsi in presenza del consiglio generale.

9. Qualora il matrimonio pel quale si sono rilasciati la promessa ed il mandato non si effettuasse nel corso di due mesi dalla data de' medesimi, sarà vietato al cassiere di pagarne la valuta. Verificandosi però in prosieguo, gli amministratori del pio luogo chiederanno una novella promessa al consiglio, cominciate appena le pubblicazioni. E ciò non solo a fine di precludere la via a dimande fittizie di matrimonio, le quali tenderebbero soltanto ad assicurarsi di una dote comechè non ci fosse alcuna occasione di collocamento, ma anche per non tener lungo tempo inoperosa una somma che potrebbe agevolare la situazione di qualche altra donzella.

10. Rimane espressamente proibito a coloro che hanno ottenuto la promessa di dote, di farne cessione ad altri, siasi qualunque il colore o la causa determinante a tale atto; avendo l'esperienza dimostrato che talvolta il desiderio di conseguir la somma anticipatamente ha rendute le aventi dritto preda di qualche usurajo che ha loro somministrato pochi ducati in transazione.

11. Servendo i ducati quaranta di dote a fornire di letto e di qualche corredo la donzella, il pagamento sarà fatto dal cassiere senza alcun vincolo d'impiego, o condizione riversiva.

— 790 —

Decreto del 6 novembre 1846 autorizzante il governo del reale Albergo de' poveri di alienare una casa di sua proprietà, per essere addetta ad uso de' Padri del SS. Redentore.

Veduta la domanda del governo del reale albergo de' poveri di cedere per titolo di compra-vendita a favor di Monsignor Cocle una vecchia casa, al presente del reale Albergo, e già de' religiosi Antoniani, contigua all' edificio di S. Antonio di Tarsia, valutata dall' architetto dello stabilimento D. Raffaele Cappelli per lo prezzo di ducati undicimila settecentosettantasette e grana 35, salvo miglior calcolo, dalla qual somma si debbono detrarre circa ducati mille per le pronte ed urgenti riparazioni di cui ha bisogno la casa medesima;

Veduta la legge de' 21 di giugno 1826 che vieta gli introspetti nelle case religiose;

Considerando che lo scopo di questo contratto è quello di liberare lo istituto della congregazione dalla grave servitù di introspetto che soffre e che domina tutta la casa del real albergo, per destinarla agli usi religiosi;

Considerando che cedendosi l'edificio ad uso de'Padri del Santissimo Redentore, il reale Albergo col prezzo che ne riceve acquista una rendita più certa, più sicura, e si esime dalle spese di mantenimento di uno stabile di sua natura deperibile;

Considerando che il contratto presenta tutti i dati di convenienza e di utilità all'uno ed all' altro corpo morale, e che l'offerta presentata non possa essere assogettata alla formalità della subasta, che farebbe mancare lo scopo per lo quale si vuol fare l' acquisto;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Concediamo facoltà al governo del reale Albergo dei poveri di procedere alla stipula dell'istrumento di vendita della detta casa, posta in vicinanza della chiesa di S. Antonio di Tarsia, a monsignor Cocle per uso de' Padri del Santissimo Redentore sulle basi dell'apprezzo fatto dall' architetto Cappelli, dispensando dagli atti d' incanto.

La somma che il reale Albergo ricaverà da tal vendita sarà impiegata in acquisto di rendita sul gran libro in favore dello stesso pio luogo.

3. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 791 —

Decreto del 14 novembre 1846 concernente la riscossione di un credito del comune di Andria.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Facoltiamo il comune di Andria, in provincia di Bari, di accettare dal canonico D. Niccola Porzia le due case di costui proprietà, valutate per ducati cinquecentocinquanta e grana 23, e da lui offerte in deconto de' ducati millecento, di cui, qual garante e solidale obbligato di D. Francesco Paolo Lionetti ex-fittuario del demanio Savignano, è debitore verso il comune medesimo; il quale esonerando per tal cessione esso Porzia da tutt' altro obbligo, resta autorizzato a spingere oltre il giudizio contro il cennato Lionetti, finchè non adempia egli alla sua obbligazione; il tutto giusta il voto decurionale ed avviso di espedienza del consiglio d' intendenza.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 792 —

Decreto del 14 novembre 1846 autorizzante il comune di Gioja a mantenere diversi individui nel possesso delle porzioni di pubblico suolo da essi già usurpato, pagandone il convenuto prezzo e gl' interessi decorsi.

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Facoltiamo il comune di Gioja in provincia di Terra di Bari a mantenere nel possesso delle diverse porzioni di suolo comunale, occupato in diversi punti da altrettanti naturali a fin di edificarvi, gli attuali usurpatori descritti nello istrumento stipulato ai 12 di settembre 1843 per lo notaio Giuseppe Lippolis; purchè però paghino essi, sotto la più stretta responsabilità degli amministratori locali, oltre del convenuto prezzo complessivo di ducati dugentocinquantasei e grana 88 ivi ratizzato, gl' interessi decorsi sulle rispettive quote dal dì della reale occupazione fino al giorno dello effettivo pagamento; serbati pure i patti contenuti nell' avviso di espedienza del consiglio d' intendenza.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 793 —

Decreto del 14 *novembre* 1846 *che autorizza i comuni del circondario di Tossiccia a fare un acquisto a titolo enfiteutico per oggetto di pubblico uso.*

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Autorizziamo i comuni del circondario di Tossiccia nel primo Abruzzo ulteriore di acquistare a titolo enfiteutico il locale appartenente a D. Gaetano Villanucci e D. Giuseppe della Cananea, a' quali corrisponderanno l' annuo canone lordo di ducati quattordici. Il cennato locale sarà ridotto a carcere circondariale con la spesa progettata di ducati trecentosedici e grana 75, che sarà ratizzata fra tutti i comuni del circondario medesimo. Saranno però osservati i patti e le condizioni contenute nell' avviso di espedienza del consiglio d' intendenza.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 794 —

Decreto del 21 *novembre* 1846 *che permette l' erezione in prebenda penitenziale, d' un canonicato della cattedrale di Cotrone.*

Veduto il decreto de' 15 di gennaio del corrente anno 1846, col quale il Vescovo di Cotrone erige in prebenda penitenziale il canonicato di quella cattedrale sotto il titolo delle cinque piaghe di Gesù Cristo, di libera collazione dell' ordinario;

Vedute le istanze rassegnateci dal prelato suddetto onde ottenere il nostro sovrano assenso all' enunciato suo decreto;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere di stato ministso segretario di stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Impartiamo il nostro sovrano assenso al decreto dei 15 di gennaio del corrente anno 1846, col quale il Vescovo di Cotrone ha eretto in prebenta penitenziale il canonicato di quella cattedrale sotto il titolo delle cinque piaghe di Gesù Cristo, di libera collazione dell' ordinario.

2. Il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato

degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 795 —

Decreto del 14 *novembre* 1846 *autarizzante il comune di Pisticci ad acquistare per pubblico usa due case.*

Veduto il parere della consulta de'nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Facoltiamo il comune di Pisticci nella Basilicata di acquistare, a fin di ampliare la casa addetta per pubblici usi, le due case appartenenti a Lorenzo Laviola, ed a Nicola Barbalinardo; corrispondendo al primo la somma di ducati centocinquantatre e grana 95, ed all' altro la somma di ducati dugentotrentanove e grana 65, serbati i patti e le condizioni contenute nell' avviso di espedienza del consiglio d' intendenza, e previe le debite cautele che rimarranno a stretta responsabilità degli amministratori municipali.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 796 —

Decreto del 14 *novembre* 1846 *autorizzante il comune di Casacalenda a permettere che D. Francesco de Blasia chiuda una stradetta pubblica che attraversa i suoi fandi.*

Veduto il parere della consulta de'nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Facoltiamo il comune di Casacalenda in provincia di Molise di permettere a D. Francesco de Blasio la chiusura della stradetta pubblica che attraversa i costui fondi, a patto però che a tutte sue spese esso de Blasio faccia allargare l' altra strada messa dal lato meridionale fino a dodici palmi, formandola a tutta regola d' arte, e di solida e durevole costruzione, e sotto la stretta sorveglianza del sindaco e della deputazione delle opere pubbliche locali.

2. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 799 —

Circolare del 28 giugno 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si prescrive il modo come notificarsi le sentenze provvisionali e deffinitive alle parti ed ai patrocinatori.

Secondo le regole della civile procedura, ogni sentenza provvisionale o diffinitiva non può notificarsi per la debita esecuzione alla parte, in persona, o nel suo domicilio, se pria non siasi la sentenza medesima notificata al patrocinatore in causa.

Vi ha non pertanto dei casi nelle leggi medesime, in cui le dette sentenze o decisioni vanno notificate alla parte nel domicilio del suo patrocinatore nel giudizio, come, tra gli altri, per notificazione della decisione diffinitiva della gran corte civile sopra gli appelli da sentenze, che han fissata la nota de' gradi, giusta il rescritto de' 26 novembre 1843.

Ora si è dimandato, se nel cennato caso, ed in altri somiglianti, la notificazione della sentenza o decisione possa farsi al patrocinatore ed alla parte con unico atto, e con unica copia nel domicilio del patrocinatore stesso.

L' esposto dubbio va risoluto per la unicità dell' atto e della copia per le seguenti osservazioni.

Le notificazioni in copia distinte sono dovute sempre a coloro, che, nella medesima causa, hanno o possono avere un interesse proprio del tutto indipendente dagli altri.

Al patrocinatore la notificazione è dovuta per semplice scienza della esecuzione, che possa farsi.

Il patrocinatore non ha, nel giudizio, alcun dritto proprio; egli è anzi essenzialmente il legittimo rappresentante della parte contendente; ed il suo interesse non altro è che quello del suo committente, il quale è il solo che può avere dritto ad avere la copia dell'atto che vuolsi mandare ad esecuzione, o contro cui vuolsi far decorrere il termine pei gravami legittimi.

La doppia notificazione, e la doppia copia grava le parti istanti di spese maggiori senza veruna utilità; e non mancano esempi di portarsi questa per adempiuta, mentre non la si è, a ragion della sua superfluità, il che dà pure luogo ad irregolare profitto a carico delle parti.

Nel partecipare quindi tali osservazioni alle SS. LL. interesso a darne comunicazione al collegio, nel fine, che la presente venga pubblicata nella cancelleria e nella sala di udienza del collegio medesimo perchè se ne abbia scienza da tutti coloro cui incumba e possa ciascuno toglierla a sua norma, così nel compimento dell' atto di notificazione come nelle liquidazioni delle correlative specifiche.

Elleno eserciteranno in particolar modo la loro vigilanza perchè ogni abuso per questa parte cessi, e non venga messa in tassa nel soggetto caso, se non una sola notificazione e copia

complessiva per lo patrocinatore, e per la parte nel domicilio del primo.

— 800 —

Circolare del 14 ottobre 1846 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che i conservatori delle ipoteche sono di officio chiamati in ogni anno a rinnovare tutte le iscrizioni a carico del patrimonio regolare e secolare.

È già passata la maggior parte dell' anno, ed è già vicina l' epoca in cui vanno a decadere le inscrizioni del decennio che va a chiudere il suo corso. La cura, che il governo ragionevolmente prende di conservare alla chiesa gli articoli, che la interessano rende utile la rinnovazione degli ordini, perchè sieno le formalità per tali articoli rianimate pria che il periodo di questo anno vada a terminare. Ecco perchè io le inculco di esser vigile a non trascurare la formalità per un solo di tali articoli, come negli anni precedenti, salvo se mai, sia per parte del patrimonio secolare, sia per parte del patrimonio regolare, venga ella prevenuto di non esservi d' uopo ravvivare siffatta formalità per taluni degli articoli medesimi, o perchè soddisfatti, o perchè estinti in qualunque modo i titoli che li garentiscono.

Ed affinchè in ogni anno il ministero non sia nella necessità di ripetere gli ordini medesimi, quelli che vengo a dare dovranno aver vigore per tutti gli anni successivi sino a che non sarà diversamente disposto, ed a responsabilità di lei resterà ogni conseguenza, che dalla omissione potrà regolare.

— 801 —

Decreto degli 8 dicembre 1846 autorizzante l'amministrazione degli ospizii del comune di Morcone ad eseguire un' enfiteusi a favore del comune medesimo.

Veduto il parere della consulta de'nostri reali domini di qua del faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. È autorizzata l' amministrazione degli ospizi del comune di Morcone in provincia di Molise a concedere in enfiteusi al comune medesimo una casa legata all' ospedale di S. Giacomo dal signor de Nunzio, mediante l'annuo canone netto di ducati cinquantasei, giusta il voto dello intendente, e con tutti gli altri patti e condizioni stabilite.

2. L' intendente della provincia disporrà che nello stato discusso del comune suddetto si fissi la corrispondente partita di esito.

3. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 802 —

Decreto del 31 dicembre 1846 con cui si aumenta il numero de' patrocinatori presso la gran corte civile in Messina.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il numero de' patrocinatori presso la gran corte civile in Messina, che col real decreto del dì 11 di gennaio 1820 fu stabilito a settanta, è ora aumentato a cento.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 803 —

Decreto del 31 dicembre 1846 che approva lo stato discusso del reale stabilimento veterinario per l' esercizio 1847.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Lo stato discusso del reale stabilimento veterinario pel venturo esercizio 1847, annesso all' originale del presente decreto, è approvato.

2. I nostri ministri segretari di stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

FINE.

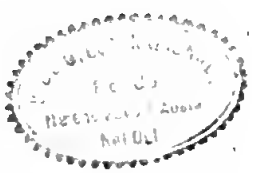

Shh688

Digitized by Google

INDICE

— ANNO 1840 —

Decreto del 24 maggio 1840 col quale si concede il titolo di Conte a D. Beatrice Lanza e Branciforti figlia di D. Giuseppe e di D. Stefania Branciforti attuali Principe e Principessa di Trabia. *pag.* 165.

— ANNO 1845 —

Decreto del 22 aprile 1845 col quale si concede una privativa a D. Cesare d'Amico per la introduzione di un nuovo metodo come estrarre il liquido bituminoso adatto alla illuminazione. *pag.* 166.

Decreto del 15 luglio 1845 col quale approvandosi la platea dei cespiti appartenenti all'orfanotrofio militare, se ne autorizza la pubblicazione per le stampe. *pag.* 167.

Decreto del 12 agosto 1845 in forza del quale il comune di Capoluogo di Messina è autorizzato a concedere gratuitamente un pezzo di suolo comunale a quella Regia Università degli studii. *pag.* 167.

Regolamento del 16 dicembre 1845 per l'amministrazione del monte pegni misti e pecuniario, derivante dai luoghi pii del comune di Tramonti sulle norme sanzionate con quelli annessi ai reali decreti del 1 febbrajo 1834 relativo al monte pecuniario di Melfi, e dei 17 di febbraio 1840, pel monte dei pegni di Salerno in esecuzione del real rescritto dei 10 di aprile 1844. *pag.* 168.

Decreto del 17 dicembre 1845 che approva il regolamento pel monte dei pegni da istallarsi nel comune di Tramonti. *pag.* 168.

— ANNO 1846 —

Decreto del 2 gennaio 1846 che destina il sindaco di Caserta per uffiziale straordinario dello stato civile della real Casa in occasione del parto di Sua Maestà la regina nostra sovrana. *pag.* 39.

Istruzioni del 2 gennaio 1846 per la formazione dell'atto dello stato civile di nascita in occasione del parto di Sua Maestà la regina del Regno delle due Sicilie. *pag.* 39.

Circolare del 7 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipano le Sovrane risoluzioni per coloro che godono varii impieghi. *pag.* 5.

Decreto del 7 gennaio 1846 che accorda il permesso al comune di Barrafranca per accettare una disposizione fatta per pubblica utilità da D. Filippo Bongiovi. *pag.* 41.

Decreto del 7 gennaio 1846 col quale l'arciprete di Salaparuta è autorizzato ad accettare una donazione per farne l'uso cui è destinata. *pag.* 41.

Decreto del 7 gennaio 1846 autorizzante la commessione amministrativa di beneficenza di S. Angelo all'Esca ad accettare una disposizione fatta a pubblico vantaggio dalla fu D. Teresa de Chinno. *pag.* 40.

Decreto del 9 gennaro 1846 che autorizza la Cappella di S. Maria della Neve in Guardia Sanframondi ad accettare una pia disposizione per determinato uso. *pag.* 42.

Decreto del 11 gennaio 1846 con cui si approva il regolamento pel monte di prestanza nel comune di Rametta. *pag.* 230.

Atto Sovrano del 12 gennaio 1846 per la concessione del titolo di Conte di Girgenti al real principe D. Gaetano Maria Federico figliuolo settimo-genito di Sua Maestà. *pag.* 44.

Atto sovrano del 12 gennaio 1846 per la concessione d'indicate grazie ad occassione della nascita del figliuolo settimogenito di sua Sua Maestà. *pagina.* 43.

Decreto del 12 gennaio 1846 per la costituzione di un majorasco in favore di S. A. R. il Principe D. Gaetano Maria Federico Conte di Girgenti. *pag.* 45.

Regolamento del 14 gennaio 1846 pel monte di prestanza nel comune di Rametta. *pag.* 230.

Decreto del 17 gennaio 1846 che permette alla mensa arcivescovile di Palermo di accettare un legato per la fondazione di una casa di custodia e di educazione di donzelle. *pag.* 48.

Circolare del 24 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipa un reale rescritto circa la misura legale delle quattro miglia del raggio della seconda linea doganale. *pag.* 6.

Decreto del 24 gennaio 1846 approvante lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato delle finanze per l'esercizio 1846. *pag.* 49.

Decreto del 24 gennaio 1846 che approva lo stato discusso degl'introiti della real tesoreria generale dei reali dominii di quà del faro per la gestione del 1846. *pag.* 49.

Decreto del 24 gennaio 1846 che approva lo stato discusso della real tesoreria nei reali dominii oltre il faro per lo esercizio 1846. *pag.* 50.

Decreto del 24 gennaio 1846 prescrivente d'aggregarsi al comune di Castellammare alcuni ex-feudi che ora fanno parte di quello di S. Giuliano in Provincia di Trapani. *pag.* 50.

Decreto del 28 gennaio 1846 con cui si permette alla chiesa collegiale di S. Maria Maggiore in Piedimonte d' accettare una ennunciata disposizione per formarvisi un novello mansionariato. *pag.* 52.

Decreto del 29 gennaio 1846 autorizzante la chiesa collegiale di Cinquefrondi ad accettare la disposizione fatta da Caterina Mercuri. *pag.* 51.

Circolare del 31 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si danno disposizioni a regolare le promozioni a coloro che godono più impieghi. *pag.* 7.

Decreto del 6 febbraio 1846 autorizzante il comune di Siderno ad acquistare la Torre Tamburi col corrispondente raggio affin di servirsene per la celebrazione della fiera annuale. *pag.* 53.

Decreto del 6 febbraio 1846 autorizzante il corpo della città di Napoli per pagare due indicati annui canoni. *pag.* 53.

Decreto del 6 febbraio 1846 permettente al comune di Calitri di eseguire una indicata donazione in favore di quel monastero delle benedettine. *pagine.* 52.

Decreto del 6 febbraio 1846 col quale il comune di Manduria è sciolto dall' obbligo d' una designata cessazione eseguita nel 1839. *pag.* 53.

Circolare del 7 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla spedizione degli adempimenti mensili dei notai, alle camere notariali. *pag.* 15.

Circolare del 7 febbraio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipano le ulteriori disposizioni per coloro che cumulano più impieghi. *pag* 7.

Circolare degli 11 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla formazione dei certificati occorrenti ai notai per dimostrare il vincolo d' immobilizzazione delle loro cauzioni. *pag.* 16.

Circolare del 18 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante la comunicazione dell' amnistia dei 12 giugno 1846, *pag.* 17.

Circolare del 20 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per lo ricupero di tutti i carichi dall' amministrazione medesima. *pag.* 20.

Decreto de' 20 febbraio 1846 col quale si permette lo stabilimento di una famiglia religiosa Verginiana nel soppresso monastero di S. Gabriele in Airola statole conceduta dal demanio. *pag.* 75.

Decreto del 20 febbraio 1846 prescrivente che il comune di Agerola sia aggregato alla provincia di Napoli, e formi da se solo un circondario a parte. *pag.* 55.

Decreto dei 20 febbraio 1846 autorizzante la chiesa madre in Avola ad accettare una donazione per indicato oggetto. *pag.* 54.

Decreto del 23 febbraio 1846 col quale il villaggio di Giardini in provincia di Messina è elevato a comune. *pag.* 56.

Decreto del 23 febbraio 1846 che accorda il titolo di Marchese di S. Carlo al Marchese di Montevergine D. Giuseppe Quinones de Leon Lorenzana Abaurre y Salazar. *pag.* 56.

Legge del 23 febbraio 1846 colla quale si ordina l' osservanza del trattato di commercio e di navigazione conchiuso colla Sardegna. *pag.* 57.

Decreto del 23 febbraio 1846 che autorizza il real Liceo di Catanzaro nella seconda Calabria ulteriore ad eseguire una permuta. *pag.* 63.

Decreto del 23 febbraio 1846 col quale si dispone che il comune di Scordia faccia parte del distretto di Catania. *pag.* 64.

Decreto del 28 febbraio 1846 che autorizza il conservatorio degli orfani sotto il titolo di S. Giuseppe in Aquila di accettare una eredità, ed approva una convenzione alla medesima relativa. *pag.* 64.

Decreto del 2 marzo 1846 col quale si approva la ripristinazione di un convento di Cappuccini nel comune di Chiaravalle nella seconda Calabria ulteriore. *pag.* 76.

Decreto del 2 marzo 1846 prescrivente che l'amministrazione di Napoli costituisca come prima una soprantendenza separata. *pag.* 76.

Decreto del 2 marzo 1846 col quale si stabilisce un giudice conciliatore nel villaggio Mattinata in Capitanata. *pag.* 76.

Decreto del 2 marzo 1846 con cui si approva la costruzione di una nuova strada ferrata da Napoli a Barletta con la facoltà di prolungarla per Brindisi ad Otranto, in corrispondenza degli annessi trentadua articoli dei capitoli di concessione. *pag.* 65.

Quaderno del 2 marzo 1846 dei capitoli di concessione per la costruzione di una strada ferrata dalla città di Napoli a Barletta, stabiliti dal ministro segretario di stato degli affari interni, ed accettati dai signori Emmanuele Melisurgo, Giovanni Pooh e Davide Nùnes Carvalho. *pag.* 66.

Circolare del 7 marzo 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla spesa di nutrimento pe' detenuti depositati nelle prigioni di Transito. *pag.* 21.

Decreto del 9 marzo 1846 per la riduzione del dazio d' importazione su di alcuni generi esteri contemplati nella esistente tariffa doganale. *pag.* 77.

Decreto del 7 marzo 1846 che accredita un regio rappresentante presso le corti di Copenaguen e di Stockolm col carattere di ministro residente, e ne fissa gli averi corrispondenti. *pag.* 77.

Decreto del 10 marzo 1846 autorizzante il comune di Larino ad acquistare quel palazzo denominato baronale. *pag.* 186.

Decreto del 14 marzo 1846 con cui si permette al comune di Giffoni

Valle piana di acquistare un fondo per la costruzione del camposanto. *pagina* 175.

Decreto del 16 marzo 1846 col quale si concede per grazia a D. Rodrigo Palmieri di assumere il titolo di marchese di Villalba. *pag.* 90.

Decreto del 16 marzo 1846 col quale si destina un usciere presso la gran corte civile in Aquila in ajuto di uno dei due che attualmente esistono. *pag.* 90.

Decreto del 16 marzo 1846 autorizzante l'istallazione di un seminario nel comune di Policastro nella diocesi di S. Severina. *pag.* 90.

Decreto del 16 marzo 1846 che permette lo stabilimento di un convento di cappuccini nel comune di Cotrone ed approva la permuta di un fondo all'uopo donato dal barone Berlingieri con un altro appartenente a quel seminario. *pag.* 91.

Decreto del 16 marzo 1846 autorizzante il consiglio degli ospizii della provincie di Caltanissetta ad accettare le disposizioni fatte dai coniugi D. Lorenzo Torres e D. Maria Teresa Minolfi per la istituzione di un orfanotrofio nel comune di Aidone. *pag.* 92.

Decreto del 21 marzo 1846 autorizzante la congregazione e monte del SS. Sacramento dei Nobili Spagnuoli nella chiesa di S. Giacomo in Napoli ad accettare una indicata disposizione per designato uso. *pag.* 93.

Decreto del 27 marzo 1846 concernente la qualità di rendita del maiorasco instituito dal principe D. Gaetano Spadafora e Morry e dal figliuolo di lui D. Michele Spadafora e Montalto. *pag.* 94.

Decreto del 23 marzo 1846 col quale il titolo di conte concedutio a D. Beatrice Lanza e Branciforte viene annesso per mera onorificenza al fondo rustico Almirita. *pag.* 93.

Decreto del 23 marzo 1846 autorizzante il consiglio degli ospizii di Messina ad accettare la disposizione fatta da D. Giuseppe Licciardelli, con la prescritta commutazione. *pag.* 95.

Decreto del 23 marzo 1846 che concede privativa a Giovanni Battista Jovarim per l'introduzione di una macchina atta a scolpire sul legno e sù metalli. *pag.* 176.

Decreto del 31 marzo 1846 circa l'affrancazione di un canone che si corrisponde da D. Michele Mazzella alla città di Napoli. *pag.* 96.

Decreto del 4 aprile 1846 autorizzante il monte della misericordia in Napoli ed accettare un legato per la istituzione di due cappellanie perpetue, *pagina*. 97.

Decreto del 4 aprile 1846 per la convocazione dei consigli distrettuali e provinciali per le sessioni del corrente anno. *pag.* 97.

Decreto del 4 aprile 1846 permettente alla chiesa parrochiale di Camarda di accettare alcune indicate disposizioni. *pag.* 98.

Decreto del 7 aprile 1846 che autorizza il comune di Bisceglie in Ter-

ra di Bari ad acquistare un determinato fondo ad uso del camposanto. *pagina*. 99.

Decreto del 7 aprile 1846 per la riduzione di un determinato canone che si corrisponde da Vito Memmi al comune di Casarano nella provincia di Terra d' Otranto. *pag*. 99.

Decreto del 7 aprile 1846 con cui D. Sigismondo de Sanctis di Penne viene riabilitato a' dritti civili. *pag*. 101.

Decreto del 7 aprile 1846 circa il dazio d' immessione da riscuotersi sulle spille straniere. *pag*. 100.

Decreto del 7 aprile 1846 autorizzante il comune di S. Michele ad alienare un pezzo di pubblico suolo, impiegandone il capitale in rendita. *pagina*. 100.

Decreto degli 8 aprile 1846 concernente un acquisto da farsi dal comune di Campofiorito in provincia di Palermo. *pag*. 176.

Legge degli 8 aprile 1846 per osservarsi ed eseguirsi nel regno delle due Sicilie la convenzione conchiusa colla imperial corte di Austria per la reciproca estrazione degli autori o complici di designati misfatti. *pag*. 101.

Decreto del 17 aprile 1846 autorizzante il comune di S. Nicola dell'Atto ad eseguire un enfiteusi. *pag*. 106.

Decreto del 17 aprile 1846 autorizzante il comune di Cerenzia nella seconda Calabria ulteriore ad eseguire una alienazione. *pag*. 106.

Reale rescritto del 18 aprile 1846 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante le sovrane risoluzioni sugl' interessi muratorii. *pag*. 8.

Decreto del 22 aprile 1846 autorizzante lo stabilimento nel comune di Roccagnglielma di un ritiro di minori riformati della Monastica provincia di S. Bernerdino degli Abruzzi. *pag*. 107.

Decreto del 22 aprile 1846 portante l' aumento di una piazza di uffiziale contabile di terza classe nell'amministrazione generale delle poste. *p*. 107.

Decreto del 28 aprile 1846 permettente d' istituirsi una cappellania nella parrochiale chiesa di Laureana. *pag*. 108.

Decreto del 30 aprile 1846 autorizzante il comune di Cittadueale ad eseguire con determinati obblighi una concessione. *pag*. 109.

Decreto del 30 aprile 1846 autorizzante il comune di S. Croce di Morcone ad eseguire un alienazione. *pag*. 108.

Decreto del 15 maggio 1846 autorizzante il comune di Castellammare a concedere gratuitamente a varii individui il suolo da essi occupato in quel cantiere mercantile in compenso dei suoli dai medesimi ceduti per la costruzione del cantiere reale. *pag*. 109.

Circolare del 20 maggio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni pei testamenti pubblici che sono esenti dalla esecuzione delle registrate degli atti in essi enunciati. *pag*. 22.

Circolare del 23 maggio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si determina che i processi verbali ed appuntamenti del-

le vendite dei pegni sono esenti da bollo e registro, non che i verbali di aggiudicazione. *pag.* 23.

Circolare del 27 maggio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si stabilisce l'esecuzione delle significatorie della gran corte dei conti. *pag.* 23.

Decreto del 29 maggio 1846 col quale si diminuiscono i dazii da discutersi nella spedizione de'generi del deposito di Scala-franca in Brindisi. *pag.* 110.

Legge del 1 giugno 1846 per osservarsi nel regno delle due Sicilie il trattato di commercio e di navigazione conchiuso cogli stati uniti di America. *pag.* 110.

Decreto e capitoli di concessione del 2 giugno 1846 perchè la strada ferrata da Napoli a Nocera sia prolungata per Sanseverino ed Avellino. *p.* 117.

Capitoli di concessione del 2 giugno 1846 da valere per lo prolungamento dalla strada di ferro costruita da Napoli a Nocera, da proseguirsi da Nocera passando per Sanseverino ad Avellino. *pag.* 118.

Decreto del 2 giugno 1846 con cui si approva il regolamento per lo trasporto dei giudicabili dall'una all'altra parte de'reali dominii. *pag.* 126.

Regolamento del 2 giugno 1846 per la spesa di trasporto dai reali dominii continentali a quelli oltre il faro e viceversa, di giudicabili e della loro scorta. *pag.* 127.

Decreto del 2 giugno 1846 concernente la successione al titolo di principe di Belvedere ora ricaduto a D. Giulia Carafa duchessa di Corigliano. *pagina.* 131.

Decreto del 2 giugno 1846 col quale si forma un novello circondario di cui il capoluogo sarà Trosacco nel secondo Abruzzo ulteriore. *pag.* 132.

Decreto del 2 giugno 1846 col quale vengono applicate nei reali dominii oltre il faro le prescrisioni di quattro antecedenti decreti intorno ai repertorii. *pag.* 133.

Decreto del 4 giugno 1846 autorizzante il comune di Corato a censire l'intera estensione delle terre salde del già demanio ecclesiastico di S. Magno. *pag.* 134.

Decreto del 5 giugno 1846 col quale si diminuisce il dazio d'importazione sui tabacchi esteri che s'immettono nei reali dominii oltre il faro. *pagina.* 136.

Decreto del 9 giugno 1846 con cui si permette a D. Gennaro Bacile Barone di Castiglione d'instituire un majorasco. *pag.* 136.

Decreto del 9 giugno 1846 per lo repristinamento della dogana di terza classe in Mazzarelli. *pag.* 138.

Decreto del 9 giugno 1846 con cui si concedono alcune insegne al clero del comune di Capizzi. *pag.* 138.

Decreto del 9 giugno 1846 che accredita un regio agente diplomatico presso il governo degli stati uniti di America col carattere d'incaricato di affari. *pag.* 139.

Circolare del 10 giugno 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per l'anticipazione delle spese nei giudizii ex-feudali in Sicilia. *pag.* 24.

Decreto del 10 giugno 1846 per autorizzare il sindaco apostolico del convento dei PP. Alcantarini in Oria ad accettare una donazione. *pag.* 139.

Decreto del 12 giugno 1846 autorizzante la commessione amministrativa di beneficenza di Martano ad accettare un indicato legato per prescritto uso. *pag.* 140.

Decreto del 12 giugno 1846 autorizzante la Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle grazie in Pietrapaola ad accettare una donazione. *pag.* 141.

Decreto del 12 giugno 1846 autorizzante il monastero di Santa Maria Maddalena in Rossano ad accettare una indicata disposizione. *pag.* 141.

Legge del 16 giugno 1846 colla quale si prescrive l'osservanza di un trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra Sua Maestà il Re nostro signore e Sua Maestà il Re di Danimarca. *pag.* 142.

Decreto del 17 giugno 1846 relativo alla destinazione dell'uffiziale straordinario dello stato civile in occasione del parto di S. A. R. la contessa di Aquila. *pag.* 149.

Istruzioni del 17 giugno 1846 per la formazione dell'atto dello stato civile di nascita in occassione del parto di S. A. R. la Contessa di Aquila. *pag.* 149.

Reale Rescritto del 17 giugno 1846 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si risolvono taloni dubbii relativi alle prestazioni decimali sulle terre ex feudali. *pag.* 12.

Decreto del 25 giugno 1846 col quale si diminuisce il dritto di bollo sulle mercanzie estere. *pag.* 150.

Decreto del 25 giugno 1846 col quale si diminuisce il dazio sui cerchi di ferro in fasci. *pag.* 152.

Decreto del 25 giugno 1846 autorizzante il vescovo della diocesi di Cariati a recare ad effetto un cambiamento nella collegiata del comune di Umbriaca. *pag.* 162.

Circolare del 28 giugno 1846 con la quale si prescrive il modo come notificarsi le sentenze provvisionali e diffinitive alle parti ed ai patrocinatori. *pag.* 429.

Regolamento del 30 giugno 1846 proposto dalla confraternita del soccorso di Ascoli in Capitanata per la istallazione di un monte di pegni nel comune istesso. *pag.* 153.

Decreto del 30 giugno 1846 col quale si approva un regolamento per un monte di pegni da stabilirsi nel comune di Ascoli in Capitanata. *pag* 153.

Decreto del 1 luglio 1846 che autorizza il governo dello stabilimento dell'Annunciata di Napoli ad eseguire un enfiteusi. *pag.* 177.

Decreto del 1 luglio 1846 col quale si stabiliscono le commessioni supreme pei reati di stato. *pag.* 177.

Decreto del 9 luglio 1846 autorizzante l' amministrazione degli ospizii di Ferrantina in Basilicata a dare in enfiteusi a diversi aggiudicatarii alcuni indicati fondi di sua proprietà. *pag.* 235.

Decreto del 9 luglio 1846 che permette la fondazione del monte sotto il titolo della Vergine Addolorata nella arciconfraternita dei Santi Francesco e Matteo della Scala Santa in Napoli, giusta il corrispondente regolamento. *pag.* 236.

Decreto del 10 luglio 1846 autorizzante il comune di Bova a riceversi in escomputo di parte di debito di D. Domenico Bertone una casa da addirsi ad un carcere circondariale. *pag.* 238.

Decreto del 10 luglio 1846 autorizzante il comune di Alberona a riceversi dagli eredi di Bozzello alcuni immobili di loro proprietà in escomputo di un debito. *pag.* 238.

Decreto del 10 luglio 1846 autorizzante il comune di Barra a fare un acquisto a fine di perfezionare l' opera del suo camposanto. *pag.* 178.

Decreto del 15 luglio 1846 autorizzante il convitto del real Liceo di Salerno ad acquistare un giardino ed alcuni bassi ad uso di cantina. *pag.* 178.

Reale Rescritto del 18 luglio 1846 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si dichiara appartenere al tribunale civile di Napoli ogni giudizio di rinvio dietro annullamento di sentenza di tribunale di commercio. *pag.* 12.

Circolare del 22 luglio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si chiamano in osservanza i rapporti di vita. *pag.* 25.

Decreto del 24 luglio 1846 in forza del quale Vincenzo Presta viene riabilitato nei diritti civili. *pag.* 179.

Decreto del 24 luglio 1846 autorizzante il primo educandato Regina Isabella Borbone in Napoli ad eseguire un' indicata censuazione. *pag.* 238.

Decreto del 25 luglio 1846 autorizzante il Sindaco Apostolico del convento dei PP. Alcanterini del comune di Squinzano in Terra di Otranto ad accettare una donazione. *pag.* 179.

Decreto del 25 luglio 1846 con cui il ritiro delle Alcantarine sotto il titolo dell' Addolorata all' Olivella in Napoli viene autorizzato ad accettare un legato. *pag.* 181.

Decreto del 26 luglio 1846 autorizzante la Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di tutt' i Santi in Napoli ad accettare un legato. *pag.* 181.

Decreto del 25 luglio 1846 autorizzante la chiesa di S. Nicola alla Dogana in Napoli ad accettare un legato. *pag.* 180.

Circolare del 29 luglio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si determinano gli affari che debbonsi trattare nelle tre camere della gran corte civile. *pag.* 13.

Decreto del 1 agosto 1846 che autorizza il sindaco apostolico del convento de' PP. Cappuccini di Cisternino in terra di Bari ad accettare un' indicata disposizione. *pag.* 182.

Decreto del 1 agosto 1846 che accorda al tipografo Gaetano Nobile una privativa di anni cinque per la ristampa del vocabolario greco-latino dello Schrevelio colla giunta della parte italiana. *pag.* 182.

Decreto del 1 agosto 1846 circa la fondazione e la erezione in titolo ecclesiastico di un canonicato diaconale istituito dall'arcivescovo di Capua Cardinal D. Francesco Serra. *pag.* 183.

Reale Rescritto degli 8 agosto 1846 emesso dal ministro di grazia e giustizia col quale si risolve il dubbio se il decennio dello stato o i rappresentanti dei beneficii e altre fondazione ecclesiastiche, in caso di espropriazione di graduazione abbiano dritto di essere graduati in virtù del ruolo reso esecutorio. *pag.* 14.

Circolare degli 8 agosto 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per lo ricupero dei carichi d'ipoteche e competenze del conservatore. *pag.* 26.

Decreto degli 8 agosto 1846 che autorizza l'arciconfraternita del Confalone in Vasto nell'Abruzzo citeriore ad accettare un legato. *pag.* 184.

Decreto del 10 dicembre 1846 che approva gli stati discussi de' fondi e delle spese comuni e speciali, non che quelle delle opere pubbliche delle quindici provincie continentali per l'esercizio 1846. *pag.* 185.

Decreto del 10 agosto 1846 che permette a D. Matteo Mastelloni di aumentare il maggiorato precedentemente istituito. *pag.* 185.

Decreto del 10 agosto 1846 col quale si stabilisce nel real istituto di belle arti una scuola d'intaglio in acciaio ed in legno. *pag.* 189.

Decreto dal 10 agosto 1846 che permette al Vescovo di Girgenti di accordare al clero di Denfi l'insegna della mozzetta color pavonazzo. *pag.* 188.

Decreto del 10 agosto 1846 autorizzante il Vescovo di Caltanissetta ad accordare all'arciprete e clero di S. Caterina l'insegna della mozzetta color pavonazzo. *pag.* 188.

Decreto del 19 agosto 1846 che autorizza l'ordinario della diocesi di Trapani ad accettare le disposizioni fatte da diversi individui in favore del convento de' minori osservanti. *pag.* 187.

Decreto del 10 agosto 1846 che autorizza il capitolo della chiesa metropolitana di Manfredonia nella Capitanata ad accettare alcune indicate disposizioni. *pag.* 186.

Decreto del 17 agosto 1846 col quale il comune di Valguarnera nella provincia di Caltanissetta viene elevato a capoluogo di circondario, e separato da quello di Aidone. *pag.* 189.

Circolare del 22 agosto 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante il regolamento per la spesa di trasporto dai reali dominii continentali a quelli oltre il faro, e viceversa de' giudicabili e della loro scorta. *pag.* 27.

Decreto del 22 agosto 1846 che permette al Sindaco Apostolico dei PP. Alcantarini di Squinzano di accettare il legato disposto da D. Giorgio Granasei. *pag.* 190.

Decreto del 31 agosto 1846 che stabilisce provvisoriamente nel comune di Sarno nel Principato citeriore una novella piazza di notaio. *pag.* 191.

Decreto del 4 settembre 1846 con cui si concede a D. Gregorio Macry la privativa per un torchio a vita e per un frantoio, atti ad estrarre l'olio dalle olive. *pag.* 191.

Decreto del 4 settembre 1846 che concede ad Orlando Benedettini di Roma la privativa per introdurre una macchia atta a far gelati in brevissimo tempo. *pag.* 192.

Circolare del 5 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni ad attivare la riscossione di tutti i carichi ed altri crediti dell'amministrazione. *pag.* 31.

Decreto del 5 settembre 1846 autorizzante il monastero di S. Domenico in Trapani ad accettare le disposizioni fatte da D. Andrea Polizzi e D. Antonina Mancuso. *pag.* 791.

Decreto del 5 settembre 1846 permettente al Sindaco Apostolico del convento dei PP. Cappuccini di Morreale di accettare alcune disposizioni fatte in favore di quel convento. *pag.* 193.

Decreto del 10 settembre 1846 con cui si autorizza la deputazione delle nuove gabelle di Palermo a stipulare un atto di ricognizione di dominio diretto a favore di D. Carmela Puliatti. *pag.* 240.

Decreto degli 11 settembre 1846 con cui Stefano Greco da Ciancina è riabilitato nei diritti civili. *pag.* 194.

Decreto del 15 settembre 1846 autorizzante il comune di Ruvo ad acquistare a pubblica utilità un fondo suburbano dalla signora Francesca Girasola. *pag.* 239.

Circolare del 18 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante taluni provvedimenti per la contabilità suppletoria dei mandati originali di spese di giustizia. *pag.* 33.

Decreto del 19 settembre 1846 con cui il comune di Canzano è riunito all'amministrazione di quello di Pacentro. *pag.* 240.

Circolare del 25 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si stabilisce che i ruoli resi esecutorii debbono considerarsi come titoli nei giudizii di graduazione. *pag.* 34.

Decreto dei 26 settembre 1846 autorizzante la riduzione di un canone che da D. Giuseppe Rizzi si paga al comune di S. Arpino. *pag.* 194.

Circolare del 30 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si danno provvedimenti per le indennità di giustizia pei regi giudici di circondario. *pag.* 35.

Legge del 5 ottobre 1846 per l'osservanza del trattato di commercio e di

navigazione conchiuso fra Sua Maestà il Re nostro signore, e Sua Maestà l' Imperatore di Austria. *pag.* 195.

Decreto del 10 ottobre 1846 autorizzante il governo dell' arciconfraternita de' Bianchi nel comune di Lucera a dare in enfiteusi un casamento appartenente al monte di pietà per la costruzione del nuovo seminario. *pagina.* 241.

Decreto del 10 ottobre 1846 che accorda a Leopoldo Masi la riabilitazione ai dritti civili. *pag.* 206.

Circolare del 14 ottobre 1846 con la quale si prescrive che i conservatori delle ipoteche sono di officio chiamati in ogni anno a rinnovare tutte le iscrizioni a carico del patrimonio regalare e secolare. *pag.* 430.

Decreto del 19 ottobre 1846 che accorda a Pasquale Grande la riabilitazione ai dritti civili. *pag.* 202.

Decreto del 19 ottobre 1846 circa la naturalizzazione degl' individui nati in regno da genitori stranieri. *pag.* 202.

Decreto del 19 ottobre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato della polizia generale per lo esercizio 1847. *pagina.* 204.

Decreto del 19 ottobre 1846 autorizzante lo stabilimento di una casa filiale dei padri della congregazione del Beato Pietro da Pisa nel comune di Liveri. *pag.* 205.

Decreto del 19 ottobre 1846 che diminuisce il dazio d' immissione sulle bande stagnate forestiere. *pag.* 205.

Decreto del 19 ottobre 1846 col quale si permette il trabalzo delle merci che pervengono sopra battelli e vapori nei porti di Napoli e di Palermo. *pagina.* 206.

Decreto del 21 ottobre 1846 che approva il regolamento per la istituzione di un monte di dotaggi nella provincia di Bari. *pag.* 241.

Decreto del 24 ottobre 1846 portante una riforma all'organico e personale dell' amministrazione del protomedicato generale nei reali dominii oltre il faro per la parte finanziera dipendente dalla direzione generale dei rami e dritti diversi. *pag.* 207.

Decreto dei 24 ottobre 1846 con cui si accorda il titolo di marchese a D. Marianna di Avena. *pag.* 208.

Circolare del 28 ottobre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si danno disposizioni a regolare le spese pei processi criminali dichiarati poi di competenza correzionale. *pag.* 37.

Circolare del 31 ottobre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante le norme da seguirsi per le iscrizioni sui ruoli dei debitori resi esecutori. *pag.* 38.

Decreto del 4 novembre 1846 con cui si permette la fondazione di due canonicati istituiti dal canonico D. Filippo e da D. Paolina Posateri nella collegiata del comune di Caccamo. *pag.* 209.

Digitized by Google

Decreto del 4 novembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia per lo esercizio 1847. *pag.* 209.

Decreto del 4 novembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici per lo esercizio 1847. *pag.* 210.

Decreto del 4 novembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria di stato degli affari interni per lo esercizio 1847. *pag.* 210.

Decreto del 4 novembre 1846 col quale Giuseppe Pullano viene riabilitato nei dritti civili. *pag.* 211.

Decreto del 6 novembre 1846 autorizzante il governo del reale albergo dei poveri di alienare una casa di sua proprietà, per essere addetta ad uso dei Padri del SS. Redentore. *pag.* 244.

Decreto degli 11 novembre 1846 che proibisce l'esportazione della stoppa inserviente al solo uso di calafataggio. *pag.* 211.

Decreto degli 11 novembre 1846 autorizzante la parrocchia di S. Maria Ogni Bene in Napoli ad accettare una disposizione fatta in suo pro dalla fu D. Raffaele Longhetti. *pag.* 212.

Decreto del 14 novembre 1846 con cui la congregazione e monte del SS. Sacramento dei nobili Spagnuoli nella Chiesa di S. Giacomo in questa capitale è autorizzata ad acquistare la disposizione fatta dal fu monsignor D. Francesco Saverio Carlino. *pag.* 213.

Decreto del 14 novembre 1846 concernente la riscossione dei crediti del comune di Andria. *pag.* 245.

Decreto del 14 novembre 1846 autorizzante il comune di Gioia a mantenere diversi individui nel possesso delle porzioni di pubblico suolo da essi già usurpato, pagandone il convenuto prezzo, e gl' interessi decorsi. *pag.* 245.

Decreto del 14 novembre 1846 che autorizza i comuni del circondario di Tossiccia a fare un acquisto a titolo enfiteutico per oggetto di pubblico uso. *pag.* 240.

Decreto del 14 novembre 1846 autorizzante il comune di Pisticci ad acquistare per pubblico uso due case. *pag.* 247.

Decreto del 14 novembre 1846 autorizzante il comune di Casacalenda a permettere che D. Francesco de Blasio chiude una strada pubblica che attraversa i suoi fondi. *pag.* 247.

Decreto del 14 novembre 1846 autorizzante il comune di Ruvo a riprendersi dagli eredi di D. Saverio Montaruli il prezzo di pubblico suolo a costui dato in enfiteusi per destinarlo a pubblico uso. *pag.* 248.

Decreto del 14 novembre 1846 col quale il villaggio di Acquaviva è autorizzato a concedere un pezzo di pubblico suolo per la costruzione di una cappella. *pag.* 248.

Decreto del 19 novembre 1846 che permette all' ospedale civile di Sor-

rento nella provincia di Napoli ad accettare una indicata donazione. *pagina* 214.

Decreto del 21 novembre 1846 col quale si diminuisce il dazio di esportazione sull'olio di olive o morchia. *pag.* 214.

Decreto del 21 novembre 1846 portante delle disposizioni relative alle alienazioni di rendita dovuta a corpi ecclesiastici. *pag.* 215.

Decreto del 21 novembre 1846 che permette l' erezione in prebenda penitenziale di un canonicato della cattedrale di Cotrone. *pag.* 246.

Decreto del 28 novembre 1846 col quale il villaggio di Bocromena in provincia di Palermo è elevato a comune. *pag.* 216.

Decreto del 28 novembre 1846 col quale si prescrive che il cotone polvere e diverse altre materie preparate sieno sottoposte alle leggi sulla polvere da sparo. *pag.* 216.

Decreto del 4 dicembre 1846 che autorizza il comune di Nicastro nella seconda Calabria ulteriore ad eseguire una indicata transazione. *pag.* 217.

Decreto del 7 dicembre 1846 con cui si autorizza il parroco pro tempore di Portici ad accettare una disposizione fatta da D. Giuseppe Beltrani. *pagina* 217.

Decreto degli 8 dicembre 1846 autorizzante l'amministrazione degli ospizii del comune di Morcone ad eseguire un enfiteusi a favore del comune medesimo. *pag.* 430.

Decreto del 9 dicembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato degli affari esteri per l' esercizio 1847. *pagina.* 218.

Decreto del 19 dicembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato dello guerra e marina, ramo di guerra, per l' esercizio 1847. *pag.* 219.

Decreto del 9 dicembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato della guerra e marina, ramo di marina, per lo esercizio 1847. *pag.* 220.

Decreto del 9 dicembre 1846 con cui si approva lo stato discusso generale degli esiti della real tesoreria generale dei reali dominii di quà del faro per l' esercizio 1847. *pag.* 220.

Decreto del 12 dicembre 1846 che permette al comune di Solofra nel principato ulteriore di fare un determinato acquisto. *pag.* 221.

Decreto del 15 dicembre 1846 permettente alla congregazione dei PP. del SS. Redentore in questi reali dominii di accettare un legato fatto da monsignor D. Paolo Garzilli. *pag.* 221.

Decreto del 16 dicembre 1846 autorizzante il collegio de'PP. del SS. Redentore in Capossele ad accettare alcune disposizione fatte in suo vantaggio. *pag.* 222.

Decreto del 31 dicembre 1846 che fissa il dazio d'importazione da riscuotersi su taluni articoli di lana. *pag.* 223.

Digitized by Google

Decreto del 31 dicembre 1846 con cui si approva il regolamento per lo mantenimento dei trombetti delle guardie di onore. *pag.* 223.

Regolamento del 31 dicembre 1846 che estende a' trombetti delle guardie di onore il metodo di mantenimento della gendarmeria reale a cavallo. *pag.* 224.

Decreto del 31 dicembre 1846 che fissa la contribuzione fondiaria dei dominii di quà del faro per l'anno 1847. *pag.* 227.

Decreto del 31 dicembre 1846 con cui si aumenta il numero de' patrocinatori presso la gran corte civile in Messina. *pag.* 431.

Decreto del 31 dicembre 1846 che approva lo stato discusso del reale stabilimento veterinario per l'esercizio 1847. *pag.* 431.

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO

ALIENAZIONI. Decreto del 17 aprile 1846 autorizzante il comune di Cerenzia nella seconda Calabria ulteriore ad eseguire una alienazione pag. 106. Decreto del 21 novembre 1845 portante delle disposizioni relative alle alienazione di rendita dovuta a corpi ecclesiastici pag. 215.

AFFRANCAZIONI. Decreto dei 31 marzo 1846 circa l' affrancazione di un canone che si corrisponde da D. Michele Mazzella alla città di Napoli pag. 96.

AMERICA. Decreto del 9 giugno 1846 che accredita un regio agente diplomatico presso il governo degli stati uniti di America col carattere d' incaricato di affari pag. 139.

AMMINISTRAZIONE DIOCESANA. Decreto del 16 marzo 1846 autorizzante l' istallazione di un seminario estivo nel comune di Policastro nella diocesi di S.ª Severina pag. 90.

AMMINISTRAZIONE FINANZIERA. Circolare del 5 settembre 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni ad attivare la riscossione di tutt' i carichi ed altri crediti dell'amministrazione pag. 31. Decreto del 24 ottobre 1846 portante una riforma all'organico e personale dell'amministrazione del Protomedicato generale ne' reali dominî oltre il faro per la parte finanziera dipendente dalla direzione generale dei rami e dritti diversi pag. 207.

AMMINISTRAZIONE CIVILE. Decreto del 24 gennaio 1846 prescrivente l'aggregarsi al comune di Castellammare alcuni ex feudi che ora fanno parte di quello di S. Giulio in provincia di Trapani pag. 50. Decreto del 6 febbraio 1846 autorizzante il comune di Siderno ad acquistare la Torre Tamburi col corrispondente raggio affin di servirsene per la celebrazione della fie-

ra annuale pag. 53. Decreto del 6 febbraio 1846 autorizzante il corpo della città di Napoli a pagare due indicati annui canoni pag. 53. Decreto del 6 febbraio 1846 col quale il comune di Manduria è sciolto dall' obbligo d' una designata censuazione eseguita nel 1839 pag. 53. Decreto del 20 febbraio 1846 prescrivente che il comune di Agerola sia aggregato alla provincia di Napoli, e formi da se solo un circondario a parte pag. 55. Decreto del 23 febbraio 1846 col quale il villaggio di Giardini in provincia di Messina è elevato a comune pag. 56. Decreto del 13 febbraio 1846 che autorizza il real Liceo di Catanzaro nella seconda Calabria ulteriore ad eseguire una permuta pag. 63. Decreto dei 23 febbraio 1846 col quale si dispone che il comune di Scordia faccia parte del distretto di Catania pag. 64. Decreto del 10 marzo 1846 autorizzante il comune di Larino ad acquistare quel palazzo ex baronale pag. 175. Decreto del 14 marzo 1846 con cui si permette al comune di Giffoni Nalle-Piana di acquistare un fondo per la costruzione del camposanto pag. 175. Decreto dei 31 marzo 1846 circa l' affrancazione di un canone che si corrisponde da D. Michele Mazzella alla città di Napoli pag. 96. Decreto del 4 aprile 1846 per la convocazione de' consigli distrettuali e provinciali per le sessioni del corrente anno pag. 97 Decreto del 7 apprile 1846 per la riduzione di un determinato canone che si corrisponde da Vito Memmi al comune di Casarano nella provincia di Terra d' Otranto pag. 99. Decreto del 7 aprile 1846 autorizzante il comune di Michele ad alienare un pezzo di pubblico suolo, impiegandone il capitale in rendita pag. 100. Decreto degli 8 aprile 1846 concernente un acquisto da farsi dal comune di Campofiorito in provincia di Palermo pag. 100. Decreto del 17 aprile 1846 autorizzante il comune di S. Nicola ad eseguire un enfiteusi pag. 106. Decreto del 17 aprile 1846 autorizzante il comune di Cerenzia nella seconde Calabria ulteriore ad eseguire una alienazione pag. 106. Decreto del 22 aprile 1846 autorizzante lo stabilimento del comune di Roccaguglielma ad istituire un ritiro di Minori riformati della Monastica provincia di S. Bernardino degli Abruzzi pag. 107. Decreto del 30 aprile 1846 autorizzante il comune di Cittaducale ad eseguire con determinati obblighi una concessione pag. 109. Decreto del 30 aprile 1846 autorizzante il comune di S. Croce di Morcone ad eseguire un alienazione pag. 108. Decreto del 15 maggio 1846 autorizzante il comune di Castellemare a concedere gratuitamente a varii individui il suolo da essi occupato in quel cantiere mercantile in compenso dei suoli dai medesimi ceduti per la costruzione del cantiere reale pag. 109. Decreto del 2 giugno 1846 col quale si forma un novello circondario di cui il capoluogo sarà Trasacco nel secondo Abruzzo ulteriore pag. 132. Decreto del 4 giugno 1846 autorizzante il comune di Corato a censire l' intera estensione delle terre salde del già de-

Digitized by Google

manio ecclesiastico di S. Magno pag. 134. Decreto del 12 giugno 1846 autorizzante la commessione amministrativa di beneficenza di Martano ad accettare un indicato legato per prescritto uso pag. 140. Regolamento del 30 giugno 1846 proposto dalla confraternita del Soccorso di Ascoli in Capitanata per la istallazione di un monte di pegni nel comune istesso pag. 153. Decreto del 30 giugno 1846 col quale si approva un regolamento per un monte di pegni da stabilirsi nel comune di Ascoli in Capitanata pag. 153. Decreto del 10 luglio 1846 autorizzante il comune di Bova a riceversi in escomputo di parte di debito di D. Domenico Bertone una casa da addirsi ad uso di carcere circondariale pag. 238. Decreto del 10 luglio 1846 autorizzante il comune di Alberona a riceversi dagli eredi di Donatantonio Bozzello alcuni immobili di loro proprietà in escomputo di un debito pag. 238. Decreto del 12 agosto 1846 in forza del quale il comune di capoluogo in Messina è autorizzato a concedere gratuitamente un pezzo di suolo comunale a quella regia università degli studii pag. 167. Decreto del 17 agosto 1846 col quale il comune di Valguarnera nella provincia di Caltanissetta viene elevato a capoluogo di circondario, e separato da quello di Aidone pag. 189. Decreto del 15 settembre 1846 autorizzante il comune di Ruvo ad acquistare a pubblica utilità un fondo suburbano dalla signora Francesca Girasola pag. 239. Decreto del 19 settembre 1846 con cui il comune di Causano è riunito all' amministrazione di quello di Pacentro pag. 240. Decreto del 14 novembre 1846 col quale il villaggio di Acquaviva è autorizzato a concedere un pezzo di pubblico suolo per la costruzione di una cappella. pag. 248. Decreto del 14 novembre 1845 autorizzante il comune di Ruvo a riprendersi dagli eredi di D. Saverio Montaruli il prezzo di pubblico suolo a costui dato in enfiteusi per destinarlo a pubblico uso pag. 248. Decreto del 14 novembre 1845 autorizzante il comune di Casacalenda a permettere che D. Francesco de Blasio chiude una stradetta pubblica che attraversa i suoi fondi pag. 247. Decreto del 14 novembre 1846 autorizzante il comune di Pisticci ad acquistare per pubblico uso due case pag. 247. Decreto del 14 novembre 1846 che autorizza il comune del circondario di Tossiccia a fare un acquisto a titolo enfieutico per oggetto di pubblico uso pag. 246. Decreto del 14 novembre 1846 autorizzante il comune di Gioia a mantenere diversi individui nel possesso delle porzioni di pubblico suolo da essi già usurpato, pagandone il convenuto prezzo, e gl' interessi decorsi pag. 245. Decreto del 14 novembre 1846 concernente la riscossione di un credito del comune di Andria pag. 245. Decreto del 28 novembre 1846 col quale il villaggio di Roccamena in provincia di Palermo è elevato a comune pag. 216. Decreto del 4 dicembre 1846 che autorizza il comune di Nicastro nella seconda calabria ulteriore ad eseguire una indicata transazione pag. 217. Decreto

del 12 dicembre 1846 che permette al comune di Solofra nel principato ulteriore di fare un determinato acquisto pag. 221.

AMNISTIA. Circolare del 18 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante la comunicazione dell'amnistia de' 12 gennaio 1846 pag. 17.

ARCICONFRATERNITE. Decreto degli 8 agosto 1846 che outorizza l'arciconfraternita del Gonfalone in Vasto d'Abruzzo citeriore ad accettare un legato pag. 186.

ATTI DELLO STATO CIVILE. Istruzioni del 2 gennaio 1846 per la formazione dell'atto dello stato civile di nascita in occasione del prossimo parto di Sua Maestà la regina del regno delle due Sicilie pag. 39. Decreto del 2 gennaio 1846 che destina il sindaco di Caserta per uffiziale straordinario dello stato civile della real casa in occasione del prossimo parto di Sua Maestà la regina nostra sovrana pag. 39. Decreto del 17 giugno 1846 relativo alla destinazione dell'uffiziale straordinario dello stato civile in occasione del prossimo parto di sua altezza reale la contessa di Aquila pag. 149. Istruzioni del 17 giugno 1846 per la formazione dell'atto dello stato civile di nascita in occasione del prossimo parto di sua altezza reale la contessa di Aquila pag. 149.

ATTO SOVRANO. Atto sovrano del 12 gennaio 1846 per la concessione d'indicate grazie ad occasione della nascita del figliuolo settimo genito di sua maestà pag. 43. Atto sovrano del 12 gennaio 1846 per la concessione del titolo di conte di Girgenti al real principe D. Gaetano Maria Federico figliuolo settimogenito di Sua Maestà pag. 43.

AUSTRIA. Legge degli 8 aprile 1846 per osservarsi ed eseguirsi nel regno nelle due Sicilie la convenzione conchiusa colle impereal corte d'Austria per la reciproca estradizione degli autori o complici di designati misfatti pag. 101.

B

BATTELLI A VAPORE. Decreto del 19 ottobre 1846 col quale si permette il trabalzo delle merci che pervengono sopra battelli a vapore ne' porti di Napoli e di Palermo pag. 206.

BARRAFRANCA. Decreto del 7 gennaio 1846 che accorda il permesso al comune di Barrafranca per accettare una disposizione fatta per pubblica utilità da D. Filippo Bongiovi pag. 41.

BELLE ARTI. Decreto del 10 agosto 1846 col quale si stabilisce nel real istituto di belle arti una scuola d'intaglio in acciaio ed in legno pag. 189.

BENEFICENZA PUBBLICA. Regolamento del 14 gennaio 1846 pel monte di prestanza nel comune di Barretta pag. 230. Decreto del 14 gennaio 1846 con cui si appravo il regolamento pel monte di prestanza nel comune di Barretta pag. 230. Decreto del 29 gennaio 1846 autorizzante la chiesa collegiale di Cinquefronti

ad accettare la disposizione fatta da Caterina Mercuri pag. 51. Decreto del 29 gennaio 1846 con cui si permette alla chiesa collegiale di Santa Maria maggiore in Piedigrotta d'accettare una disposizione per fondarvisi un novello mansionariato pag. 52. Decreto del 6 febbraio 1846 permettente al comune di Calitri di eseguire una indicata donazione in favore di quel monastero delle Benedettine pag. 52. Decreto del 20 febbraio 1846 autorizzante la chiesa madre in Avola ad accettare una donazione per indicato oggetto pag. 54. Decreto del 28 febbraio 1846 che autorizza il conservatorio degli orfani sotto il titolo di S. Giuseppe in Aquila di accettare una eredità ed approva una convenzione alla medesima relativa pag. 64. Decreto del 16 marzo 1846 autorizzante il consiglio degli ospizi della provincia di Caltanissetta ad accettare le disposizioni fatte dai coniugi D. Lorenzo Torres e D.ª Maria Teresa Minolfi per la istituzione di un orfanotrofio nel comune di Aidone pag. 92. Decreto del 21 marzo 1846 autorizzante la congregazione e monte del SS. Sacramento dei Nobili Napoletani nella chiesa di S. Giacomo in Napoli ad accettare una indicata disposizione per designato uso pag. 93. Decreto del 23 marzo 1846 autorizzante il consiglio degli ospizii di Messina ad accettare la disposizione fatta da D. Giuseppe Licciardelli con la prescritta commutazione pag. 95. Decreto del 4 aprile 1846 autorizzante il monte della misericordia in Napoli ad accettare un legato per la istituzione di due cappellanie perpetue pag. 47. Decreto del 22 aprile 1846 autorizzante il comune di Roccaguglielma di un ritiro di minori riformati della monastica provincia di S. Bernardino degli Abruzzi pag. 107. Decreto del 30 aprile 1846 autorizzante il comune di Cittaducale ad eseguire con determinati obblighi una concessione pag. 109. Decreto del 12 giugno 1846 autorizzante la commissione amministrativa di beneficenza di Martano ad accettare un indicato legato per prescritto uso pag. 140. Decreto del 1. luglio 1846 che autorizza il governo dello stabilimento dell'annunciata in Napoli ad eseguire un enfiteusi pag. 177. Decreto del 9 luglio 1846 col quale si permette la fondazione del monte sotto il titolo Vergine Addolorata nell'arciconfraternita dei SS. Francesco e Matteo detta della Scala Santa in Napoli, giusta il corrispondente regolamento pag. 236. Regolamento del 9 luglio 1846 sullo stesso oggetto pag. 236. Decreto del 9 luglio 1846 autorizzante l'amministrazione degli ospizii di Ferrantina in Basilicata a dare in enfiteusi a diversi aggiudicatarii alcuni indicati fondi di sua proprietà pag. 235. Decreto del 5 settembre 1846 autorizzante il monastero di S. Domenico in Trapani ad accettare le disposizioni fatte da D. Andrea Polizzi e D. Antonina Mancuso pag. 192. Decreto del 21 ottobre 1846 che approva il regolamento per la istituzione di un monte di dotaggi nella provincia di Bari pag. 241. Regolamento del 21 di ottobre 1846 pag. 242. Decreto del 6 novembre 1846 autorizzante il

governo del real albergo dei poveri di alienare una casa di sua proprietà, per essere addetta ad uso dei PP. del SS. Redentore pag. 244. Decreto del 14 novembre 1846 con cui la congregazione del SS. Sacramento dei nobili Spagnuoli nella chiesa di S. Giacomo in questa capitale è autorizzata ad accettare la disposizione fatta dal fu monsignor D. Francesco Saverio Carlino pag. 213. Decreto del 19 novembre 1846 che permette all' ospedale civile di Sorrento in provincia di Napoli di accettare un' indicata donazione pag. 214.

CAMERE NOTARILI. Circolare del 7 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla spedizione degli adempimenti mensili dei notai alle camere notariali pag. 15.

CAMPISANTI. Decreto del 7 aprile 1846 che autorizza il comune di Bisceglie in Terra di Bari ad acquistare un determinato fondo ad uso del camposanto pag. 29. Decreto del 10 luglio 1846 autorizzante il comune di Barra a fare un acquisto a fine di perfezionare l' opera del suo camposanto pag. 178.

CANONI. Decreto dei 31 marzo 1846 circa l' affrancazione di un canone che si corrisponde da D. Michele Mazzella alla città di Napoli pag. 96. Decreto del 7 aprile 1846 per la riduzione di un determinato canone che si corrisponde da Vito Memmi al comune di Casarano nella provincia di Terra d' Otranto pag. 99. Decreto del 26 settembre 1846 autorizzante la riduzione di un canone che da D. Giuseppe Rizzi si paga al comune di S. Arpino pag. 194.

CAPPELLANIE. Decreto del 4 aprile 1846 autarizzante il monte della Misericordia in Napoli ad accettare un legato per la istituzione di due cappellanie perpetue pag. 97. Decreto del 28 aprile 1846 permettente d' istituirsi una cappellania nella parrocchiale Chiesa di Laureana pag. 108.

CASTELLAMMARE. Decreto del 24 gennaio 1846 prescrivente d' aggregarsi al comune di Castellammare alcuni ex feudi che ora fanno parte di quello di S. Giuliano in provincia di Trapani pag. 50.

CAUZIONI. Circolare degli 11 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla formazione de' certificati occorrenti ai notai per dimostrare il vincolo d' immobilizzazione delle loro cauzioni pag. 16.

CENSUAZIONE. Decreto del 5 febbraio 1846 col quale il comune di Manduria è sciolto dall' obbligo d' una designata censuazione eseguita nel 1839 pag. 53.

COLLEGI. Decreto del 16 dicembre 1846 autorizzante il collegio dei PP. del SS. Redentore in Caposele ad accettare alcune disposizioni fatte in suo vantaggio pag. 222.

COLLEGIATE. Decreto del 29 gennaio 1846 con cui si permette alla chiesa collegiale di S. Maria Maggiore in Piedimente d' accettare una enunciata disposizione per fondarvisi un no-

vello mansionariato pag. 52. Decreto del 29 gennaio 1846 autorizzante la chiesa collegiale di Cinquefrondi ad accettare la disposizione fatta da Caterina Mercuri pag. 51.

COMMERCIO. Legge del 23 febbraio 1846 colla quale si ordina l'osservanza del trattato di commercio e di navigazione conchiuso colla Sardegna pag. 57. Legge del 15 giugno 1846 colla quale si prescrive l'osservanza di un trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra Sua Maestà il Re nostro signore, e Sua Maestà il Re di Danimarca pag. 142. Legge del 5 ottobre 1846 per l'osservanza del trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra Sua Maestà il Re nostro signore, e Sua Maestà l'Imperatore di Austria pag. 195.

COMMISSIONI DI STATO. Decreto del 1. luglio 1846 col quale si aboliscono le commessione supreme pei reati di stato pag. 177.

CONGREGAZIONI. Decreto del 21 marzo 1846 autorizzante la congregazione e monte del SS. Sacramento dei nobili Spagnuoli nella chiesa di S. Giacomo in Napoli ad accettare una indicata disposizione per designato uso pag. 93.

CONSIGLI PROVINCIALI. Decreto del 4 aprile 1846 per la convacazione dei consigli distrettuali e provinciali per le sessioni del corrente anno pag. 97.

CONSIGLI DISTRETTUALI. Decreto del 4 aprile 1846 per la convocazione dei consigli distrettuali e provinciali per le sessioni del corrente anno pag. 97.

CONTABILI. Circolare del 27 maggio 1846 emessa dal direttor generale del registro e bollo con la quale si stabilisce l'esecuzione delle significatorie della gran corte dei conti. pag. 23.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA. Decreto del 31 dicembre 1846 che fissa la contribuzione fondiaria dei domini di quà del faro per l'anno 1847 pag. 227.

CORPO DELLA CITTA' DI NAPOLI. Decreto del 6 febbraio 1846 autorizzante il corpo della città di Napoli per pagare due indicati annui canoni pag. 53.

D

DAZJ INDIRETTI. Circolare del 24 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia colla quale si partecipa un nuovo rescritto circa la misura legale delle quattro miglia del raggio della seconda linea doganale pag. 6. Decreto del 9 marzo 1846 per la riduzione del dazio d'importazione su di alcuni generi esteri contemplati nella esistente tariffa doganale pag. 77. Decreto del 7 aprile 1846 circa il dazio d'immessione da riscuotersi sulle spille straniere pag. 100. Decreto del 29 maggio 1846 col quale si diminuiscono i dazi da riscuotersi nella spedizione dei generi del deposito di scala franca in Brindisi pag. 110. Legge del 1 giugno 1846 per osservarsi nel regno delle due Si-

cilie il trattato di commercio e di navigazione conchiuso cogli stati di America pag. 110. Decreto del 2 giugno 1846 per lo repristinamento della dogana di terza classe in Mazzarelli pag. 138. Legge del 15 giugno 1846 colla quale si prescrive l'osservanza di un trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra Sua Maestà il Re nostro signore, e Sua Maestà il Re di Danimarca pag. 142. Decreto del 25 giugno 1846 col quale si diminuisce il dritto di bollo sulle mercanzie estere pag. 150. Decreto del 25 giugno 1846 col quale si diminuisce il dazio sui cerchi di ferro in fasci pag. 152. Decreto del 19 ottobre 1846, che diminuisce il dazio di immissione sulle bande stagnate forestiere pag. 205. Decreto del 21 novembre 1846 col quale si diminuisce il dazio di esportazione sull'olio di olive o marchia, pag. 214. Decreto del 30 novembre 1846 col quale si prescrive che il cotone polvere e diverse altre materie preparate sieno sottoposte alle leggi sulla polvere da sparo pag. 216. Decreto del 31 dicembre 1846 che fissa il dazio d'importazione da riscuotersi su taluni articoli di lana pag. 223.

DEMANIO PUBBLICO. Decreto del 20 febbraio 1846 col quale si permette lo stabilimento di una famiglia religiosa Verginiana nel soppresso Monastero di S. Gabriele in Airola statelo conceduto dal Demanio pag. 55.

DEPUTAZIONE DELLE NUOVE GABELLE. Decreto del 18 settembre 1846 con cui si autorizza la deputazione delle nuove gabelle di Palermo a stipulare un atto di ricognizione di dominio diretto a favore di D.ª Carmela Puliatti pag. 240.

DETENUTI. Circolare del 7 marzo 1846 emessa di direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla spesa di nutrimento pei detenuti depositati nelle prigioni di transito pag. 21.

DOGANE. Circolare del 24 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipa un nuovo rescritto circa la misura legale delle quattro miglia del raggio della seconda linea doganale pag. 6. Legge del 23 febbraio 1846 colla quale si ordina l'osservanza del trattato di commercio e di navigazione conchiuso colla Sardegna pag. 57. Decreto del 9 marzo 1846 per la riduzione del dazio d'importazione su di alcuni generi esteri contemplati nella esistente tariffa doganale pag. 77. Decreto del 7 aprile 1846 circa il dazio d'immessione da riscuotersi sulle spille straniere pag. 100. Decreto del 29 maggio 1846 col quale si diminuiscono i dazi da riscuotersi nella spedizione dei generi del deposito di scala franca in Brindisi pag. 110. Legge del 1 giugno 1846 per osservarsi nel regno delle due Sicilie il trattato di commercio e di navigazione conchiuso cogli stati uniti di America pag. 110. Decreto del 9 giugno 1846 per lo repristinamento della dogana di terza classe in Mazzarelli pag. 138. Decreto del 25 giugno 1846 col quale si diminuisce il dritto di bollo sulle mercanzie estere pag. 150.

Decreto del 25 giugno 1846 col quale si diminuisce il dazio sui cerchi di ferro in fasci pag. 152. Decreto del 19 ottobre 1846 che diminuisce il dazio d'immissione sulle bande stagnate forestiere pag. 205. Decreto degli 11 novembre 1846 che proibisce l'esportazione della stoppa inservente al solo uso di calfotaggio pag. 211. Decreto del 21 novembre 1846 col quale si diminuisce il dazio di esportazione sull'olio di olive, o morchia pag. 214. Decreto del 31 dicembre 1846 che fissa il dazio d'importazione da riscuotersi su taluni articoli di lana pag. 223.

DIRITTI CIVILI. Decreto del 7 aprile 1846 con cui D. Sigismondo de Sanctis di Penne viene riabilitato ai diritti civili pag. 101. Decreto del 24 luglio 1846 in forza del quale Vincenzo Presta viene riabilitato ne'diritti civili pag. 179. Decreto del 11 settembre 1846 con cui Stefano Greco da Ciancina è riabilitato nei diritti civili pag. 194. Decreto del 19 ottobre 1846 che accorda a Leopoldo Masi la riabilitazione ai diritti civili pagina 206. Decreto del 19 ottobre 1846 che accorda a Pasquale Grande la riabilitazione ai diritti civili pag. 202. Decreto del 4 novembre 1846 col quale Giuseppe Pullano viene riabilitato ne' diritti civili pag. 211.

DRITTI DI PRIVATIVA. Decreto del 5 giugno 1846 col quale si diminuisce il dazio d'importazione sui tabacchi esteri che s'immettono ne' reali domini oltre il faro pag. 136. Decreto del 28 novembre 1846 col quale si prescrive che il cotone polvere e diverse altre materie preparate sieno sottoposte alle leggi sulla polvere da sparo pag. 216.

E

EDUCANDATO. Decreto del 24 luglio 1846 autorizzante il primo educandato Regina Isabella Borbone in Napoli ad eseguire una indicata censuazione pag. 238.

ENFITEUSI. Decreto del 17 aprile 1846 autorizzante il comune di S. Niccola ad eseguire un enfiteusi pag. 106.

F

FEUDALITA' Circolare del 10 giugno 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per l'anticipazione delle spese ne' giudivi ex feudali in Sicilia pagina 24. Reale Rescritto del 17 giugno 1846 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si risolvono taluni dubi relativi alle prestazioni decimali sulle terre ex feudali pag. 12.

FIERE. Decreto del 7 febbraio 1846 autorizzante il comune di Siderno ad acquistare la torre Tamburi col corrispondente raggio affin di servirsene per la celebrazione della fiera annuale pag. 53.

G

GIUDICABILI. Regolamento del 2 giugno 1846 per la spesa di trasporto dai reali dominii continentali a quelli oltre il faro, e viceversa, di giudicabili e della loro scorta pag. 127. Decreto del 2 giugno 1846 con cui si approva il regolamento per lo trasporto dei giudicabili dall'una all' altra parte dei reali dominii pag. 126. Circolare del 22 agosto 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante il regolamento per la spesa di trasporto da' reali dominii continentali a quelli oltre il faro, e viceversa dei giudicabili e della loro scorta pag. 27.

GIUDICI DI CIRCONDARIO. Circolare del 30 settembre 1846 emessa dal direttor generale del registro e bollo con la quale si danno provvedimenti per le indennità di giustizia pei regi giudici di circondario pag. 35.

GIUDIZI DI GRADUAZIONE. Circolare del 26 settembre 1846 emessa dal direttor generale del registro e bollo con la quale si stabilisce che i ruoli resi esecutori debbonsi considerare come titoli nei giudizi di graduazione pag. 48.

GUARDIE D' ONORE. Decreto del 31 dicembre 1846 con cui si approva il regolamento per lo mantenimento dei trombetti delle guardie di onore pag. 223. Regolamento del 31 dicembre 1846 annesso al real decreto dei 31 dicembre 1846 che estende ai trombetti delle guardie d' onore il metodo di mantenimento della gendarmeria reale a cavallo pag. 224.

I

IMPIEGATI. Circolare del 7 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipano le sovrane risoluzioni per coloro che godono varii impieghi pag. 5. Circolare del 31 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si danno disposizioni a regolare le promozioni a coloro che godono più impieghi pag. 7. Circolare del 7 febbraio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipano le ulteriori disposizioni per coloro che comulano più impieghi pag. 7.

INDULTO. Atto Sovrano del 12 gennaio 1846 per la concessione d' indicate grazie ad occasione della nascita del figliuolo settimo genito di Sua Maestà pag. 48. Circolare del 18 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante la comunicazione della amnistia dei 12 gennaio 1846 pag. 17.

INTERESSI MURATORJ. Reale Rescritto del 10 aprile 1846 partecipato dal Ministro di grazia e giustizia portante le Sovrane risoluzioni sugli interessi muratori pag. 8.

IPOTECHE. Circolare degli 8 agosto 1846 emessa dal Di-

rettore generale del registro e bollo portante disposizioni per lo ricupero dei carichi ipotecarî e competenze del conservatore pag. 26.

ISCRIZIONI. Circolare del 31 ottobre 1846 emessa dal Direttore generale del registro e bollo portante le norme da seguirsi per le iscrizioni sui ruoli dei debitori resi esecutori pag. 38.

L

LICEI. Decreto del 29 febbraio 1846 che autorizza il real Liceo di Catanzaro nella seconda Calabria ulteriore ad eseguire una permuta pag. 63. Decreto del 15 luglio 1846 autorizzante il convitto del real Liceo di Salerno ad acquistare un giardino ed alcuni bassi ad uso di cantina pag. 178. Decreto del 16 dicembre 1846 autorizzante il collegio dei PP. del SS. Redentore in Caposele ad accettare alcune disposizioni fatte in suo vantaggio pag. 222.

M

MAJORASCHI. Decreto del 12 gennaio 1846 per la costituzione di un majorasco in favore di S. A. R. il Principe D. Gaetano Maria Errico Conte di Girgenti pag. 45. Decreto del 23 marzo 1846 concernente la quantità di rendita del majorasco instituito dal Principe D. Gaetano Spadafora e Morroy e dal figliuolo di lui D. Michele Spadafora e Montalto pag. 94. Decreto del 9 giugno 1846 con cui si permette a D. Gennaro Bacile barone di Castiglione d'istituire un majorasco pag. 136. Decreto del 10 agosto 1846 che permette a D. Matteo Mastelloni di aumentare il maggiorato precedentemente istituito pag. 185.

MALFATTORI. Legge degli 8 aprile 1846 per osservarsi ed eseguirsi nel regno delle due Sicilie la convenzione conchiusa colla imperial corte di Austria per la reciproca estradizione degli autori o complici di designati misfatti pag. 101.

MANDURIA. Decreto del 7 febbraio 1846 col quale il comune di Manduria è sciolto dall'obbligo d'una designata censuazione eseguita nel 1839 pag. 53.

MESSINA. Decreto del 12 agosto 1846 in forza del quale il comune di Capoluogo in Messina è autorizzato a concedere gratuitamente un pezzo di suolo comunale a quella regia università degli studii pag. 167.

MIGLIATICO. Circolare del 24 gennaio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si partecipa un reale rescritto circa la misura legale delle quattro miglia del raggio della seconda linea doganale pag. 6. Decreto del 6 febbraio 1846 autorizzante il comune di Siderno ad acquistare la torre Tamburi col corrispondente raggio affin di servirsene per la celebrazione della fiera annuale pag. 53.

MINISTERI E REALI SEGRETERIE DI STATO. Decreto del 24 gennaio 1846 approvante lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato delle finanze per lo esercizio 1847 pag. 49. Decreto del 19 ottobre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato della polizia generale per lo esercizio 1847 pag. 204. Decreto del 4 novembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato degli affari interni per lo esercizio 1847 pag. 210. Decreto del 4 novembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici per lo esercizio 1847 pag. 210. Decreto del 4 novembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia per lo esercizio 1847 pag. 209. Decreto del 9 dicembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato degli affari esteri per l'esercizio 1847 pag. 218. Decreto del 9 dicembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato della guerra e marina, ramo di guerra, per lo esercizio 1847 pag. 219. Decreto del 9 dicembre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato della guerra e marina, ramo di marina, per lo esercizio 1847 pag. 220.

MONTE DELLA MISERICORDIA. Decreto del 4 aprile 1846 autorizzante il Monte della misericordia di Napoli ad accettare un legato per la istituzione di due cappellanie perpetue pag. 97.

MONTE DEI PEGNI. Decreto del 17 dicembre 1846 che approva il regolamento pel monte dei pegni da istallarsi nel comune di Tramonti pag. 168. Regolamento del 16 dicembre 1846 per l'amministrazione del monte dei pegni misto a pecuniario derivante dai luoghi pii del comune di Tromonti sulle norme sanzionate con quelli annessi ai reali decreti del 1. febbraio 1834 relativo al monte pecuniario di Melfi, e dei 17 febbraio 1840 pel monte dei pegni d Salerno in esecuzione del real rescritto del 10 aprile 1844 pag. 168.

N

NATURALIZZAZIONE. Decreto del 19 ottobre 1846 circa la naturalizzazione degl' individui nati in regno da genitori stranieri pag. 202.

NAVIGAZIONE. Legge del 23 febbraio 1846 colla quale si ordina l'osservanza del trattato di commercio e di navigazione conchiuso colla Sardegna pag. 57. Legge del 1. giugno 1846 per osservarsi nel regno delle due Sicilie il trattato di commercio e di navigazione conchiuso cogli stati uniti di America pagina. 110. Legge del 15 giugno 1846 colla quale si prescrive l'osservanza di un trattato di commercio e di navigazione con-

chiuso tra Sua Maestà il Re nostro signore e Sua Maestà il Re di Danimarca pag. 142. Legge dei 5 ottobre 1846 per l'osservanza del trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra Sua Maestà il Re nostro Signore, e Sua Maestà l'Imperatore di Austria pag. 175. Decreto del 19 ottobre 1846 col quale si permette il trabalzo delle merci che pervengono sopra battelli a vapore nei porti di Napoli e di Palermo pag. 206.

NOBILTA'. Decreto del 23 febbraio 1846 che accorda il titolo di marchese di S. Carlo al marchese di Montevergine D. Giuseppe de Leon Lorenzana Abaurrey Saluzar pag. 56. Decreto del 16 marzo 1846 col quale si concede per grazia a D. Rodrigo Palmeri di assumere il titolo di marchese di Villalba pag. 90 Decreto del 23 marzo 1846 col quale il titolo di conte conceduto a D. Beatrice Lanza e Branciforte viene annesso per mera onorificenza al fondo rustico Almerita pag. 93. Decreto del 24 maggio 1846 col quale si concede il titolo di conte a D. Beatrice Lanza e Branciforti figlia di D. Giuseppe e di Stefania Branciforti attuali principe e principessa di Trabia pag. 165. Decreto del 2 giugno 1846 concernente la successione al titolo di principe di Belvedere ora ricaduto a D. Giulia Carafa duchessa di Corigliano pag. 131 Decreto del 24 ottobre 1846 con cui si accorda il titolo di marchese a D. Mariano di Avena pag. 208.

NOTAI. Circolare del 7 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla spedizione degli adempimenti mensili dei notai alle camere notarili pag. 15. Circolare degli 11 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla formazione dei cespiti fiscali occorrenti ai notai per dimostrare il vincolo d'immobilizzazione delle loro cauzioni pag. 16. Decreto del 2 giugno 1846 col quale vengono applicate ai reali dominii oltre il faro le prescrizioni di quattro antecedenti decreti intorno ai repertori pag. 133. Decreto del 31 agosto 1846 che stabilisce provvisoriamente nel comune di Sarno nel Principato Citeriore una novella piazza di notaio pag. 191.

O

OLI. Decreto del 21 novembre 1846 col quale si diminuisce il dazio di esportazione sull'olio di olive o morchia. pag. 214.

ORDINE GIUDIZIARIO. Decreto del 2 marzo 1846 col quale si stabilisce un giudice conciliatore nel villaggio Mattinata in Capitanata pag. 76. Decreto del 16 marzo 1846 col quale si destina un terzo usciere presso la gran corte civile in Aquila in ajuto di uno dei due che attualmente esistono pag. 90. Reale rescritto del 10 luglio 1846 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si dichiara appartenere al tribunale civile di

Napoli ogni giudizio di rinvio dietro annullamento di sentenza di tribunale di commercio pag. 12 Circolare dei 29 luglio 1846 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si determinano gli affari che debbonsi trattare nelle tre camere della gran corte civile pag. 13.

ORDINE RELIGIOSO. Decreto del 20 febbraio 1846 col quale si permette lo stabilimento di una famiglia religiosa Verginiana nel soppresso monastero di S. Gabriele in Airola statole conceduto dal Demanio pag. 55. Decreto del 3 marzo 1846 col quale si approva la ripristinazione di un convento di Cappuccini nel comune di Chiaravalle nella seconda Calabria ulteriore pag. 76. Decreto del 16 marzo 1846 che permette lo stabilimento di un convento di cappuccini nel comune di Cotrone ed apprezza la permuta di un fondo all'uopo donato dal barone Berlingieri con un altro appartenente a quel seminario pag. 91. Decreto dei 10 giugno 1846 per autorizzare il sindaco apostolico del convento dei PP. Alcanterini di Oria ad accettare una donazione pag. 139. Decreto del 12 giugno 1846 autorizzante il monastero di S. Maria Maddalena in Rossano ad accettare una indicata disposizione pag. 141. Decreto del 25 luglio 1846 con cui il ritiro delle Alcantarine sotto il titolo dell' Addolorata all'Olivella in Napoli viene autorizzato ad accettare un legato pag. 181. Decreto del 25 luglio 1846 autorizzante il sindaco apostolico del convento dei PP. Alcanterini del comune di Squinzano in Terra d' Otranto ad accettare una donazione pag. 179. Decreto del 1. agosto 1846 che autorizza il sindaco apostolico del convento dei PP. Cappuccini di Cisternino in terra di Bari ad accettare un' indicata disposizione pag. 132. Decreto del 10 agosto 1846 che autorizza l' ordinario della diocesi di Trapani ad accettare le disposizioni fatte da diversi individui in favore del convento dei minori osservanti pag. 137. Decreto del 22 agosto 1846 che permette al sindaco apostolico dei PP. Alcanterini di Squinzano di accettare il legato disposto da D. Gregorio Granefei pag. 190. Decreto del 5 settembre 1846 permettente al sindaco apostolico del convento dei PP. Cappuccini di Morreale di accettare alcune disposizioni fatte in favore di quel convento pag. 139. Decreto del 6 novembre 1846 autorizzante il governo del real albergo dei poveri di alienare una casa di sua proprietà per essere addetta ad uso dei padri del SS. Redentore pag. 244. Decreto del 15 dicembre 1846 permettente alla congregazione dei PP. del SS. Redentore in questi reali domini di accettare un legato fatto da monsignor D. Paolo Garzilli pag. 221.

ORFANOTROFIO MILITARE. Decreto del 15 ottobre 1846 col quale approvandosi la platea dei cespiti redenti dello orfanotrofio militare se ne autorizza la pubblicazione per le stampe pag. 167.

P

PALERMO. Decreto del 17 gennaio 1846 che permette alla mensa arcivescovile di Palermo di accettare un legato per la fondazione di una casa di custodia e di educazione di donzelle pag. 48.

PIGIONI. Decreto del 2 marzo 1846 prescrivente che l'amministrazione delle prigioni di Orpoli costituisca come prima una soprantendenza separata pag. 76.

PRIVATIVE. Decreto del 23 marzo 1846 che concede privativa a Giovanni Battista Jovarin per l'introduzione di una macchina atta a scolpire sul legno e sui metalli. pag. 176. Decreto del 22 aprile 1846 col quale si concede una privativa a D. Cesare d'Amico per la introduzione di un nuovo metodo come estrarre il liquido bituminoso adatto alla illuminazione pag. 166. Decreto del 1. agosto 1846 che accorda al tipografo Gaetano Nobile una privativa di anni cinque per la ristampa del vocabolario greco-taliano dello Schrevelio colla giunta della parte italiana pag. 182. Decreto del 4 settembre 1846 con cui si concede a D. Gregorio Mivres la privativa per un torchio a vite e per un frontoio, atti ad estrarre l'olio delle olive pag. 191. Decreto del 4 settembre 1846 che concede ad Orlando Benedettini di Roma la privativa per introdurre una macchina atta a far gelati in brevissimo tempo pag. 192.

PROCESSI. Circolare del 28 ottobre 1846 emessa dal direttor generale del registro e bollo con la quale si danno disposizioni a regolare le spese pei processi criminali dichiarati poi di competenza correzionale pag. 37.

POSTE. Decreto del 22 aprile 1846 portante l'aumento di una piazza di ufiziale contabile di terza classe nell'amministrazione generale delle poste pag. 107.

R

RAMO ECCLESIASTICO. Decreto del 4 aprile 1846 permettente alla chiesa parrocchiale di Camarda di accettare alcune indicate disposizioni pag. 98. Decreto del 2 aprile 1846 permettendo d'istituirsi una cappellania nella parrocchiale chiesa di Laureana pag. 108 Decreto del 9 giugno 1846 con cui si concedono alcune insegne al clero del comune di Capizzi pag. 138. Decreto del 12 giugno 1846 autorizzante la chiesa parrocchiale di S. Maria delle grazie in Pietrapaola ad accettare una donazione pag. 141. Decreto del 25 giugno 1846 autorizzante il vescovo della diocesi di Cariati a recare ad effetto un cambiamento nella collegiata del comune di Umbriatico. pag. 152. Decreto del 25 luglio 1846 autorizzante la chiesa perrocchiale sotto il

titolo di tutt' i Santi in Napoli ad accettare un legato pag. 181. Decreto del 25 luglio 1846 autorizzante la chiesa di S. Nicola alla Dogana in Napoli ad accettare un legato pag. 180. Decreto del 1. agosto 1846 circa la fondazione e la creazione in titolo ecclesiastico di un canonicato diaconale istituito dall' arcivescovo di Capua cardinal D. Francesco Serra pag. 183. Reale Rescritto degli 8 agosto 1846 emesso dal ministro di grazia e giustizia col quale si risolve il dubbio se il demanio dello stato o i rappresentanti dei beneficî o altre fondazioni ecclesiastiche, in caso di espropriazione di graduazione abbiano dritto di esser graduati in virtù del ruolo reso esecutorio pag. 14. Decreto del 10 agosto 1846 che permette al vescovo di Girgenti di accordare al clero di Menfi l' insegna della mozzetta color pavonazzo pag. 188. Decreto del 10 agosto 1846 autorizzante il vescovo di Caltanissetta ad accordare all' arciprete e clero di S. Caterina l' insegna della mozzetta color pavonazzo pag. 188. Decreto del 10 agosto 1846 che autorizza il capitolo della chiesa Metropolitana di Manfredonia nella Capitanata ad accettare alcune indicate disposizioni; pag. 186. Decreto del 15 ottobre 1846 autorizzante il governo dell' arciconfraternita dei Bianchi nel comune di Lucera a dare in enfiteusi un casamento appartenente al monte di pietà per la costruzione del nuovo seminario pag. 241. Decreto del 19 ottobre 1846 autorizzante lo stabilimento di una casa filiale dei padri della congregazione del Beato Pietro da Pisa nel comune di Liveri pag. 205. Decreto del 4 novembre 1846 con cui si permette la fondazione di due canonicati istituiti dal canonico D. Filippo e da D. Paolina Pusateri nella collegiata del comune di Caccamo pag. 209. Decreto degli 11 novembre 1846 autorizzante la parrocchia di S. Maria ogni bene in Napoli ad accettare una disposizione fatta in suo pro dalla fu D. Raffaele Longhetti pag. 122. Decreto del 21 novembre 1846 portante delle disposizioni relative alle alienazioni di rendita dovuta a corpo ecclesiastico pag. 215. Decreto del 21 novembre 1846 che permette l' erezione in prependa penitenziale di un canonicato della cattedrale di Cotrone pag. 246. Decreto del 7 dicembre 1846 con cui si autorizza il parroco pro tempore di Portici ad accettare una disposizione fatta da D. Giuseppe Beltrani pag. 217.

RAPPORTI DI VISITA. Circolare del 22 luglio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si chiamano in osservanza i rapporti di visita pag. 25.

RAPPRESENTANTI. Decreto del 9 marzo 1846 che accredita un regio appresentante presso le corti di Copenhaguen e di Stokolm col carattere di ministro residente e ne fissa gli aver corrispondenti pag. 77.

REGISTRO E BOLLO. Circolare del 20 febbraio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per lo ricupero di tutt' i carichi dell' amministrazione medesima pag. 20. Circolare del 20 maggio 1846 emessa dal direttore ge-

nerale del registro e bollo portante disposizioni pei testamenti pubblici che sono esenti dalla esecuzione delle registrate degli atti in essi enunciati pag. 22. Circolare del 28 maggio 1846 emessa del direttore generale del registro e bollo con la quale si determina che i processi verbali appartenenti delle vendite dei pegni sono esenti da bollo e registro, non che i verbale di aggiudicazione pag. 23. Circolare del 10 giugno 1846 emessa dal direttore generale del registro bollo portante disposizioni per l'anticipazione delle spese nei giudizi ex feudali in Sicilia pag. 24.

REPERTORI. Decreto del 2. giugno 1846 col quale vengono applicate ai reali domini oltre il faro le prescrizioni di quattro antecedenti decreti intorno ai repertori pag. 133.

RUOLI ESECUTORI. Circolare del 31 ottobre 1846 emesse dal direttore generale del registro e bollo portante le norme da seguirsi per le iscrizioni sui ruoli dei debiti resi esecutori pag. 38.

S

SALAPARUTA. Decreto del 7 gennaio 1846 col quale l'arciprete di Salaparuta è autorizzato ad accettare una donazione per farne l'uso cui è destinata pag. 41.

S. MARIA DELLA NEVE. Decreto del 9 gennaio 1846 che autorizza la cappella di S. Maria della Neve in Guardia Sanfromondi ad accettare una pia disposizione per determinato uso pag. 42.

S. ANGELO ALL'ESCA Decreto del 7 gennaio 1846 autorizzante la commessione amministrativa di beneficenza di S. Angelo dell'Esca ad accettare una disposizione fatta a pubblico vantaggio della fu D. Teresa de Chinno pag. 40.

SEMINARE. Decreto del 16 marzo 1846 che permette lo stabilimento di un convento di coppuccini nel comune di Cotrone ed approva la permuta di un fondo all'uopo donato dal barone Berlingieri un altro appartenente a quel seminario pag. 91. Decreto del 16 marzo 1846 autorizzante l'istallazione di un seminario estivo nel comune di Policastro nella diocesi di S. Sasaverina pag. 90.

SIGNIFICATORIE. Circolare del 27 maggio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo con la quale si stabilisce l'esecuzione delle significatorie della gran corte dei conti pag. 23.

SPESE DI GIUSTIZIA. Circolare del 7 marzo 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni sulla spesa di nutrimento pei detenuti depositati nelle prigioni di transito pag. 21. Decreto del 2 giugno 1846 con cui si approva il regolamento per lo trasporto dei giudicabili dall'una all'altra parte de' reali domini pag. 126. Regolamento del 2 giugno 1846 per la spesa di trasporto dei reali domini continen-

tali a quelli oltre il faro, e viceversa, di giudicabili e della loro scorta pag. 127. Circolare del 22. agosto 1846 emessa dal direttor generale del registro e bollo portante il regolamento per la spesa di trasporto dei reali domini continentali a quelli oltre il faro, e viceversa dei giudicabili e della loro scorta pag. 27. Decreto del 18 settembre 1846 emessa dal direttor generale del registro e bollo portante taluni provvedimenti per la contabilità suppletoria dei mandati originali di spese di giustizia pag. 33.

SPILLE. Decreto del 7 aprile 1846 circa il dazio d' immessione da riscuotersi sulle spille straniere pag. 100.

STABILIMENTI DI BENEFICENZA. Decreto del 17 gennaio 1846 che permette alla mensa arcivescovile di Palermo di accettare un legato per la fondazione di una casa di educazione di donzelle pag. 28.

STATI DISCUSSI. Decreto del 24 gennaio 1846 che approva lo stato discusso della real tesoreria ne' reali domini oltre il faro per lo esercizio 1846 pag. 50. Decreto de' 24 gennaio 1846 che approva lo stato discusso degl' introiti della real tesoreria generale de' reali domini di quà del faro per la gestione del 1846 pag. 49. Decreto del 10 agosto 1846 che approva gli stati discussi de' fondi e delle spese comuni e speciali non che quelle delle opere pubbliche delle quindici provincie continentali per l' esercizio 1846 pag. 185. Decreto del 19 ottobre 1846 che approva lo stato discusso della real segreteria e ministero di stato della polizia generale per lo esercizio 1847 pag. 204.

STOPPA. Decreto degli 11 novembre 1846 che proibisce l' esportazione della stoppa inserviente al solo uso di calafatagio pag. 211.

STRADA FERRATA. Decreto e capitolo di concessione del 2 giugno 1846 per la strada ferrata da Napoli a Nocera sia prolungata per Sanseverino ed Avellino pag. 117. Capitolo di concessione del 2 giugno 1845 da valere per lo prolungamento della strada di ferro costruita da Napoli a Nocera da proseguirsi da Nocera passando per Sanseverino ed Avellino pag. 118. Decreto del 2 marzo 1846 con sui si approva la costruzione di una nuova strada ferrata da Napoli a Barletta con la facoltà di prolungarla per Brindisi ad Otranto, in corrispondenza degli annessi trentadue articoli de' capitoli di concessione pag. 65. Quaderno del 2 marzo 1846 dei capitoli di concessione per la costruzione di una strada ferrata dalla città di Napoli a Barletta stabiliti dal ministro segretario di stato degli affari interni, ed accettati dai signori Emmonuele Melisurgo, Giovanni Poek e Davide Eunes Carvalho pag. 66.

T

TABBACCHI. Decreto del 5 giugno 1846 col quale si diminuisce il dazio d'importazione sui tabacchi esteri che s'immettono ne' reali domini oltre il Faro pag. 136.

TESORERIA GENERALE. Decreto del 24 gennaio 1846 che approva lo stato discusso della real tesoreria ne' reali domini oltre il faro per lo esercizio 1847 pag. 50. Decreto del 24 gennaio 1846 che approva lo stato discusso degl' introiti della real tesoreria generale dei reali domini di quà del faro per la gestione del 1847 pag. 49. Circolare del 2 febbraio 1846 emessa da direttore generale del registro e bollo portante disposizioni per lo ricupero di tutt' i carichi dell' amministrazione medesima pag. 20. Circolare del 5 settembre 1846 amessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni ad attivare la riscossione di tutt' i carichi dell' amministrazione pag. 31. Decreto del 9 dicembre 1846 con cui si approva lo stato discusso generale degl'introiti e degli esiti della real tesoreria generale dei reali dominii di quà del faro per l' esercizio 1847 pag. 220.

TESTAMENTI. Circolare del 20 maggio 1846 emessa dal direttore generale del registro e bollo portante disposizioni pei testamenti pubblici che sono esenti dalla esecuzione delle registrate degli atti in essi enunciati pag. 22.

TRATTATI. Legge degli 8 aprile 1846 per osservarsi ed eseguirsi nel regno delle due Sicilie la convenzione conchiusa colla imperial corte di Austria per la reciproca estradizione degli autori o complici di designati misfatti pag. 101.

U

UNIVERSITA'. Decreto del 12 agosto 1846 in forza del quale il comune di Capoluogo di Messina è autorizzato a concedere gratuitamente un pezzo di suolo comunale a quella regia università degli studii pag. 167.

V

VERBALI DI AGGIUDICAZIONE. Circolare del 23 maggio 1846 emessa dal direttor generale del registro e bollo con la quale si determina che i processi verbali ed appuntamenti delle vendite dei pegni sono esenti dal bollo e registro, non che i verbali di aggiudicazione pag. 23.

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA